

UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA E SCIENZE
POLITICHE, ECONOMICHE E SOCIALI

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA

TESI DI LAUREA

**LA LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ DEI SINDACI:
PROSPETTIVE INTERPRETATIVE E RICADUTE
SISTEMATICHE**

Relatrice:

Chiar.ma Prof.ssa Marina Spiotta

Candidata:

Alessandra Borrini

ANNO ACCADEMICO 2025/2026

INDICE

INTRODUZIONE	1
1. LA RESPONSABILITA' DEI SINDACI NEL SISTEMA PREVIGENTE E LE RAGIONI DELLA RIFORMA.....	1
2. LE PRINCIPALI LINEE DI INTERVENTO DELLA L. 35/2025.	6
CAPITOLO I	10
LA RIFORMA DELL'ARTICOLO 2407 C.C.....	10
1. IL DISCUSO SUPERAMENTO DEL REGIME DI SOLIDARIETA' TRA AMMINISTRATORI E SINDACI.....	10
2. L'ESCLUSIONE DELLE CONDOTTE DOLOSE E LA CENTRALITA' DEL NESSO CAUSALE TRA INERZIA DEL SINDACO E DANNO.....	20
3. L'INTRODUZIONE DI UN LIABILITY CAP: GLI SCAGLIONI PARAMETRATI AL COMPENSO ANNUO PERCEPITO.....	26
4. IL <i>DIES A QUO</i> DELLA PRESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RESPONSABILITA'. 33	
5. IL PRINCIPIO DI IRRETROATTIVITA' DELLA RIFORMA E LA PRESA DI POSIZIONE DELLA CASSAZIONE.	41
CAPITOLO II.....	51
L'AMPLIAMENTO E LA PROGRESSIVA INTENSIFICAZIONE DEI DOVERI DEL COLLEGIO SINDACALE.....	51
1. I DOVERI DI VIGILANZA DEI SINDACI.....	51
1.1. VIGILANZA SU LEGGE, STATUTO, PRINCIPI DI CORRETTA AMMINISTRAZIONE E ADEGUATEZZA DEGLI ASSETTI.....	59
1.2. VIGILANZA SULL'ADEGUATEZZA DEGLI ASSETTI ORGANIZZATIVI, AMMINISTRATIVI E CONTABILI.....	63
2. I POTERI ISTRUTTORI E ISPETTIVI DEL COLLEGIO SINDACALE EX ART. 2403 BIS C.C.	65
3. IL POTERE DI REAZIONE: LA DENUNCIA AL TRIBUNALE EX ART. 2396-QUATER C.C.....	69
4. I SINDACI NEL CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA.....	72
4.1. IL DOVERE DI RIVELAZIONE TEMPESTIVA DELLA CRISI.....	74

4.2. GLI OBBLIGHI DI INFORMAZIONE, VIGILANZA E INTERVENTO.....	75
4.3. L’OBBLIGO DI SEGNALAZIONE EX ART. 25 OCTIES CCII.....	77
4.4. L’ART. 37 CCII.....	84
CAPITOLO III.....	88
I SOGGETTI “DIMENTICATI” DELLA RIFORMA E LA DISPARITA’ DI TRATTAMENTO.....	88
1. I SOGGETTI ESCLUSI DALLA L. 35/2025: ANALISI CRITICA E LACUNE SISTEMATICHE.	90
2. LA DISPARITA’ DI TRATTAMENTO RISPETTO AI REVISORI.....	92
3. IL DISEGNO DI LEGGE N. 1426: MODIFICA ALL’ART. 15 DEL D.LGS 27 GENNAIO 2010, N. 39, IN MATERIA DI RESPONSABILITA’ DEI REVISORI LEGALI E DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE AI GIUDIZI PENDENTI.....	99
4. I SISTEMI ALTERNATIVI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO: PROFILI DI DISPARITA’	104
4.1 I MEMBRI DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA	112
4.2 I COMPONENTI DEL COMITATO PER IL CONTROLLO INTERNO	116
CAPITOLO IV	120
IL RISCHIO PROFESSIONALE DEI SINDACI DOPO LA L. 35/2025: PROFILI ASSICURATIVI.....	120
1. LE POLIZZE DI RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONALE.....	120
2. LE POLIZZE ASSICURATIVE D&O (DIRECTORS AND OFFICERS LIABILITY).	132
3. UN PARALLELISMO TRA L’ART. 2407 C.C. E GLI ARTT. 1913-1915 C.C.....	138
4. IL RIFLESSO ASSICURATIVO DELLA SEGNALAZIONE EX ART. 25 OCTIES C.C.I.I.	142
5. LE IMPLICAZIONI DELLA L. 35/2025 SULLE COPERTURE ASSICURATIVE....	147
CAPITOLO V	158
LA LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITA’ DEGLI ORGANI DI CONTROLLO NEL DIRITTO COMPARATO.....	158

1. IL QUADRO EUROPEO DI RIFERIMENTO: LA RACCOMANDAZIONE C(2008) 2274 DELLA COMMISSIONE EUROPEA.....	162
2. I MODELLI CONTINENTALI.	165
2.1 L' <i>Abschlussprüfer</i> NELL'ORDINAMENTO GIURIDICO TEDESCO.	166
2.2 IL CODICE POLACCO DELLE SOCIETA' COMMERCIALI.	174
2.3 IL CODE DES SOCIETES ET DES ASSOCIATIONS BELGA.	176
3. IL MODELLO ANGLOSASSONE: LE AUDITOR LIABILITY REFORMS NEL REGNO UNITO E NEGLI STATI UNITI.	179
CONCLUSIONI	194
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI.....	202
DOTTRINA	202
GIURISPRUDENZA	214
SITOGRAFIA	215
RINGRAZIAMENTI	216

INTRODUZIONE

1. LA RESPONSABILITA' DEI SINDACI NEL SISTEMA PREVIGENTE E LE RAGIONI DELLA RIFORMA.

Il tema della responsabilità dei sindaci nelle società di capitali è da tempo al centro del dibattito che vede interessati studiosi dell'area economica e giuridica.

La sua attualità è comprovata dal recente intervento legislativo che si è avuto con la l. 14 marzo 2025, n. 35 - *“Modifica dell'articolo 2407 del Codice civile, in materia di responsabilità dei componenti del collegio sindacale”* -, la quale è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2025 ed è entrata in vigore il successivo 12 aprile.

Grazie alla riforma è stato possibile realizzare un bilanciamento tra differenti esigenze: da un lato la tutela di società, soci, creditori e terzi e dall'altro, la salvaguardia dell'esposizione patrimoniale dei professionisti che compongono i collegi sindacali delle società¹.

La norma ha modificato parzialmente l'art. 2407 c.c. con l'obiettivo dichiarato di limitare, ove possibile, la responsabilità dei sindaci, ritenuta eccessivamente gravosa ed assimilabile a una responsabilità quasi oggettiva, legata esclusivamente alla loro posizione di garanzia. Resta fermo che la responsabilità deve essere sempre valutata nel caso concreto.

Sono rimasti immutati il primo ed il terzo comma² dell'art. 2407 c.c. È stato riscritto il secondo comma, che introduce un limite numerico alla pretesa risarcitoria parametrato ad un multiplo del compenso annuo percepito. Inoltre, è stato aggiunto un quarto comma totalmente dedicato al termine di prescrizione dell'azione di responsabilità.

Prima di analizzare i cambiamenti introdotti, va ricordato che la responsabilità dei sindaci nelle società per azioni è regolata non solo dalle norme del Codice civile sui doveri e poteri dell'organo di controllo, ma anche dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, dal Testo unico della finanza e dal Testo unico bancario.

Nel testo previgente, l'art. 2407 c.c. stabiliva che: *“I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono*

¹ S. LAZZARETTI, *Responsabilità dei sindaci, la nuova disciplina tra criticità e prime pronunce*, reperibile sul sito Ilsole24ore.it, 2 maggio 2025.

² L'art. 2407 c.c. richiama in merito alle azioni di responsabilità nei confronti dei sindaci le disposizioni che nel Codice civile disciplinano le medesime azioni nei confronti degli amministratori.

responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

Essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica.

All'azione di responsabilità contro i sindaci si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli artt. 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis e 2395”.

Il legislatore, prevedendo la responsabilità solidale con gli amministratori per omessa vigilanza, aveva dato luogo a un’interpretazione giurisprudenziale estensiva, che dilatava l’area della responsabilità dei sindaci.

L’articolo, come modificato, ora prevede che: *“I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.*

Al di fuori delle ipotesi in cui hanno agito con dolo, anche nei casi in cui la revisione legale è esercitata dal collegio sindacale a norma dell'articolo 2409-bis, secondo comma, i sindaci che violano i propri doveri sono responsabili per i danni cagionati alla società che ha conferito l'incarico, ai suoi soci, ai creditori e ai terzi nei limiti di un multiplo del compenso annuo percepito, secondo i seguenti scaglioni: per i compensi fino a 10.000 euro, quindici volte il compenso; per i compensi da 10.000 a 50.000 euro, dodici volte il compenso; per i compensi maggiori di 50.000 euro, dieci volte il compenso.

All'azione di responsabilità contro i sindaci si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis e 2395.

L'azione di responsabilità verso i sindaci si prescrive nel termine di 5 anni dal deposito della relazione di cui all'articolo 2429 concernente l'esercizio in cui si è verificato il danno”.

La riforma dell’art. 2407 c.c. si ripercuote sull’equilibrio interno della *governance societaria*, ridefinendo la responsabilità civile dei sindaci per i danni derivanti dall’inadempimento dei loro doveri.

La novella opera solo sul piano civilistico, senza intervenire sulla responsabilità penale dei sindaci per gli eventuali reati da loro commessi³.

³ M. RIVERDITI, *Le nuove frontiere della responsabilità penale dei sindaci: riforma dell’art. 2407 c.c., norme deontologiche e dolo eventuale: prime riflessioni*, reperibile sul sito odcec.torino.it, 8 maggio 2025.

Dalla lettura combinata delle due versioni della norma risulta che la nuova formulazione dell'articolo 2407 c.c. sopprime il riferimento alla “*solidarietà*”, presente nella versione precedente con riguardo alla responsabilità concorrente tra componenti del collegio sindacale e membri dell'organo amministrativo.

Questo perché il legislatore ha voluto incidere sulla disciplina previgente: da un lato, eliminando – almeno apparentemente – la responsabilità omissiva concorrente dei sindaci; dall'altro, introducendo un tetto massimo alla responsabilità, parametrato ad un multiplo del compenso annuo percepito, e un termine di prescrizione quinquennale per l'azione di responsabilità, il quale decorre dal deposito della relazione di cui all'art. 2429 c.c. relativa all'esercizio in cui si è verificato il danno.

Pur trattandosi di un'iniziativa parlamentare, la riforma è stata fortemente voluta dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC).

Da diversi anni, infatti, dottori commercialisti - ma anche, in misura minore, avvocati e studiosi del diritto societario - caldeggiavano una mitigazione del regime di responsabilità previsto dal Codice civile.

Costoro ritenevano che il sistema previgente fosse troppo rigido ed esponesse a rischi eccessivi i soggetti interessati, con rilevanti conseguenze anche sul piano delle polizze assicurative.

Parte della dottrina⁴ mostrava come l'orientamento giurisprudenziale dominante all'epoca generasse i cd. fenomeni di “*selezione avversa*”.

Si registrava, infatti, una tendenza ad ampliare a dismisura la responsabilità solidale dei sindaci per i fatti o le omissioni degli amministratori che avessero prodotto un danno, esponendo l'intero patrimonio personale dei sindaci. Ciò disincentivava l'assunzione dell'incarico da parte dei professionisti maggiormente preparati e capaci, dato il consistente dislivello tra il rischio assunto da tali soggetti e il beneficio loro riconosciuto per lo svolgimento delle loro mansioni.

M. RIVERDITI, *Riflessi penali della riforma dell'art. 2407 c.c.: prime riflessioni*, in *Giurisprudenza penale*, 5/2025.

⁴ N. ABRIANI, *Sulla riforma dell'art. 2407 c.c.: responsabilità dei sindaci ed efficienza dei controlli societari*, in *Società e Contratti, Bilancio e Revisione*, 12/2024.

N. ABRIANI, *Cadono le remore per i migliori rispetto agli incarichi*, reperibile sul sito *Ilsole 24ore.it*, 13 marzo 2025.

S. AMBROSINI, *La nuova responsabilità del collegio sindacale: note minime a prima lettura*, in *Ristrutturazioni Aziendali*, 16 marzo 2025.

Non bisogna dimenticare che l'emolumento di cui beneficiano i sindaci è di gran lunga inferiore rispetto a quello degli amministratori.

La finalità perseguita dal legislatore è stata quella di osteggiare l'allontanamento dei professionisti più qualificati, riequilibrando il rapporto rischio-beneficio e favorendo la sottoscrizione di polizze assicurative con massimali adeguati rispetto ai rischi professionali.

Tuttavia, l'introduzione di un'eccezione al regime generale della responsabilità civile dei componenti del collegio sindacale esige un coordinamento con il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione, al fine di evitare l'insorgenza di profili di illegittimità costituzionale.

La modifica dell'art. 2407 c.c si inserisce in uno scenario articolato: negli ultimi vent'anni, infatti, una serie di riforme ha inciso profondamente sulla disciplina del collegio sindacale.

Una prima svolta si è avuta con la riforma delle società di capitali del 2003, che ha contrassegnato l'avvio di una netta separazione tra le funzioni di controllo e di revisione legale dei conti.

In tale occasione, il nostro ordinamento ha, inoltre, affermato la possibilità per le società di adottare sistemi di amministrazione e controllo "*alternativi*" rispetto al modello tradizionale.

Con la riforma del 2012 è stata poi semplificata la disciplina delle società a responsabilità limitata con l'intento di ridurne i costi, mentre interventi successivi hanno modificato i parametri al ricorrere dei quali diviene obbligatoria la nomina dell'organo di controllo all'interno di queste società.

Un'ulteriore tappa fondamentale è stata rappresentata dall'introduzione del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - d.lgs. 14/2019 - che ha sostituito la legge fallimentare del 1942 e ha fatto sorgere in capo all'organo di controllo un nuovo e altrettanto significativo dovere di segnalazione, al fine di rafforzarne il ruolo nella prevenzione e nella gestione della crisi.

L'evoluzione normativa più recente è costituita dalla l. 35/2025. Con tale intervento, il legislatore ha deciso di porre mano soltanto all'art. 2407 c.c., disposizione che disciplina i doveri e la responsabilità dei sindaci nelle società per azioni e che trova applicazione, in quanto

compatibile, anche nei confronti dei sindaci di società a responsabilità limitata, di società in accomandita per azioni e di società cooperative⁵.

I numerosi provvedimenti giudiziari che negli ultimi anni sono stati adottati in materia confermano la centralità del tema nel dibattito giuridico odierno.

Anche i dati riportati sul Sole 24 ore⁶ avvalorano il ruolo strategico del collegio sindacale nell'ambito del sistema economico nazionale.

Le società interessate da questa riforma sono circa 115 mila e rappresentano pressappoco l'84% del fatturato annuo del nostro Paese, dato che ci consente di mettere in luce l'ampiezza dell'impatto di questo intervento normativo.

I professionisti coinvolti sono all'incirca 40 mila, a fronte di 150 mila incarichi complessivamente ricoperti: lo scarto numerico ci permette di comprendere come, nella prassi, ciascuno di essi sia, di norma, chiamato a ricoprire incarichi in collegi sindacali di differenti società.

Il presente lavoro si propone di analizzare le principali novità introdotte all'interno del nostro ordinamento giuridico dalla riforma dell'art. 2407 c.c. in materia di responsabilità civile dei sindaci, le problematiche che ne derivano e le recenti prese di posizione della Corte di Cassazione.

⁵ R. RORDORF, *La responsabilità dei sindaci alla luce del novellato art. 2407 c.c.*, in *Le Società*, 6/2025, p. 625 ss.

A.R. ADIUTORI, *La vigilanza del collegio sindacale: merito, correttezza e legalità con alcuni cenni sul novellato art. 2407 cod. civ.*, in *Rivista del Diritto Commerciale e del diritto generale delle obbligazioni*, 4/2025, p. 533 ss.

E. TUARIVOLI, *Efficacia temporale, limite risarcitorio e solidarietà del nuovo art. 2407 c.c.: prime applicazioni giurisprudenziali a confronto*, in *Le Società*, 3/2026, p. 267 ss.

D. FICO, *Riflessioni sul novellato art. 2407, comma 2, c.c. in tema di responsabilità del collegio sindacale*, in *DeJure*, 8 gennaio 2026.

⁶ V. UVA, *Collegi sindacale, è legge il tetto alla responsabilità civile*, reperibile sul sito [Ilsole24ore.it](https://www.ilssole24ore.it), 12 marzo 2025.

2. LE PRINCIPALI LINEE DI INTERVENTO DELLA L. 35/2025.

Le modifiche apportate dalla riforma all'art. 2407 c.c. sono numerose e tra loro eterogenee⁷. Esse saranno esaminate separatamente nei capitoli seguenti.

L'intervento normativo mira a ridisegnare organicamente la disciplina della responsabilità civile dei sindaci, assicurando una maggior armonia tra la colpevolezza di questi soggetti e la loro responsabilità.

Nell'ambito della novella è possibile individuare tre principali linee di intervento, tra loro strettamente connesse.

La prima e più significativa innovazione introdotta dalla l.35/2025, come già ricordato, consiste nella riscrittura integrale del secondo comma dell'art. 2407 c.c.

In precedenza, era prevista la solidarietà dei sindaci con gli amministratori *“per i fatti e le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi (i sindaci) avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica”*.

Questo enunciato è stato sostituito da un'altra disposizione, secondo cui *“al di fuori delle ipotesi in cui hanno agito con dolo, anche nei casi in cui la revisione legale è esercitata dal collegio sindacale a norma dell'articolo 2409-bis, secondo comma, i sindaci che violano i propri doveri sono responsabili per i danni cagionati alla società che ha conferito l'incarico, ai suoi soci, ai creditori e ai terzi nei limiti di un multiplo del compenso annuo percepito, secondo i seguenti scaglioni: per i compensi fino a 10.000 euro, quindici volte il compenso; per i compensi da 10.000 euro a 50.000 euro, dodici volte il compenso; per i compensi maggiori di 50.000 euro, dieci volte il compenso”*.

Questa prima linea di intervento si collega al tema dell'esclusione delle condotte dolose e alla questione, che sarà affrontata in seguito, dell'eventuale equiparazione della colpa grave al dolo.

La riforma, innanzitutto, ha eliminato il riferimento espresso al vincolo di solidarietà con gli amministratori, superando l'impostazione precedente secondo cui, nella prassi, i sindaci si trovavano ad essere attratti nella sfera di responsabilità degli amministratori.

⁷ R. DEL PORTO: *Brevi note in tema di responsabilità dei sindaci alla luce del novellato art. 2407 c.c.*, in *Ristrutturazioni Aziendali*, 22 ottobre 2025.

L'obiettivo perseguito dalla riforma è stato quello di ricondurre la responsabilità dei componenti del collegio sindacale alle sole violazioni a loro imputabili, ossia “*solo per ciò che abbiano effettivamente compiuto od omissi*”⁸, in linea con i principi di proporzionalità e di ragionevolezza desumibili dall'art. 3 della Costituzione.

La seconda linea di intervento è volta a circoscrivere l'esposizione risarcitoria dei sindaci mediante l'introduzione di un tetto massimo, il cosiddetto *liability cap*.

È espressamente previsto dalla norma che questo *cap* sia parametrato a multipli del compenso annuo percepito, fatta eccezione per le ipotesi in cui venga accertato un comportamento doloso da parte del sindaco.

In questo modo il legislatore ha voluto circoscrivere l'importo del danno risarcibile dai sindaci, introducendo un criterio oggettivo e predeterminabile per la quantificazione dell'esborso patrimoniale massimo cui il sindaco potrà essere chiamato.

L'intervento si è reso necessario perché, nei giudizi di responsabilità, i membri del collegio sindacale venivano spesso condannati a risarcimenti elevati, del tutto sproporzionati rispetto ai loro compensi.

Il nuovo criterio di quantificazione del danno permette ai sindaci di valutare in modo più informato i rischi economici connessi allo svolgimento delle loro mansioni, favorendo la stipula di coperture assicurative adeguate.

Parallelamente, questo sistema permette al mercato di conoscere preventivamente il limite massimo del danno risarcibile dal sindaco in caso di inadempimento, contribuendo a rafforzare la prevedibilità e la stabilità complessiva del sistema.

La terza modifica attiene all'introduzione di un quarto e ultimo comma all'art. 2407 c.c., integralmente dedicato alla disciplina della prescrizione dell'azione di responsabilità.

I soggetti da cui è pervenuta la proposta di legge C. 1276, presentata il 4 luglio 2023 dapprima alla Camera dei deputati che l'ha approvata il 29 maggio 2024 e successivamente al Senato, avevano indicato l'urgenza di intervenire anche “*sul regime della prescrizione dell'azione di responsabilità esercitata contro i sindaci, uniformandola a quella attualmente*

⁸ L. MUTTINI, *La proposta di riforma del regime di responsabilità dei componenti del collegio sindacale*, in *Responsabilità civile e previdenza*, n. 6-2024, p. 2058 ss.

*prevista per l'incaricato della revisione legale ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39*⁹.

Secondo la proposta di legge, “ragioni di equità, e la circostanza che, frequentemente, il collegio sindacale svolge la funzione di revisione legale” suggerirebbero di uniformare le due discipline, mediante l'introduzione, anche per i sindaci, di un termine fisso per la decorrenza del termine di prescrizione¹⁰.

Strettamente connesso alle modifiche è il delicato problema della retroattività o, per contro, dell'irretroattività della nuova disciplina.

In assenza di disposizioni transitorie, sono immediatamente sorti dubbi sull'interpretazione che doveva essere data alla norma.

Ci si è interrogati, in particolare, sulla possibilità di applicare la nuova disciplina agli inadempimenti i cui effetti si siano prodotti prima della sua entrata in vigore, nonché sul suo impatto sui giudizi pendenti.

La giurisprudenza di merito si è pronunciata in diverse occasioni sul punto, con decisioni che saranno esaminate nel prosieguo della trattazione.

Un punto fermo sono le due pronunce della Corte di Cassazione, del 22 gennaio 2026, nn. 1390 e 1392, che hanno affermato l'irretroattività del nuovo art. 2407 c.c.¹¹.

Parte della dottrina, infine, critica la coerenza del sistema: il rischio è che la nuova disciplina non bilanci adeguatamente la tutela dei sindaci con il diritto dei soggetti danneggiati ad ottenere un ristoro integrale¹².

Su queste premesse si sviluppa il presente lavoro, con l'intento di approfondire la riforma introdotta di recente dalla l. 35/2025, attraverso un'analisi, nei capitoli seguenti, dei profili principali: la riscrittura dell'art. 2407 c.c., l'ampliamento dei doveri del collegio sindacale, le lacune che continuano a permanere nella norma, i riflessi sul piano assicurativo e,

⁹ P. MANDARINO, *Modifiche alla responsabilità dei sindaci*, in *Bilancio e Revisione*, n.12/2024, p. 33 ss.

¹⁰ G. GUIZZI, *Lobbying e diritto societario: note critiche intorno alla proposta di riforma dell'art. 2407 c.c.*, in *Rivista delle società*, n. 2-3-2024, p. 251 ss.

¹¹ S. AMBROSINI, *La non retroattività del nuovo art. 2407, c. 2, c.c., nel “parto gemellare” della Cassazione*, in *Ristrutturazioni Aziendali*, 23 gennaio 2026.

G. NEGRI, *Nuove responsabilità dei sindaci non retroattiva*, reperibile sul sito Ilsole24ore.it, 23 gennaio 2026, p. 34 ss.

¹² L. MUTTINI, *La proposta di riforma del regime di responsabilità dei componenti del collegio sindacale*, in *Responsabilità civile e previdenza*, cit., p. 2058 ss.

per ultimo, un confronto con le soluzioni elaborate in ambito europeo e, più generalmente, a livello internazionale.

CAPITOLO I

LA RIFORMA DELL'ARTICOLO 2407 C.C.

1. IL DISCUSO SUPERAMENTO DEL REGIME DI SOLIDARIETA' TRA AMMINISTRATORI E SINDACI.

La modifica dell'art. 2407 c.c. sembra aver eliminato, per lo meno a livello letterale, ogni riferimento alla responsabilità solidale dei sindaci, sollevando però diversi interrogativi e dubbi sui reali propositi del legislatore.

Ci si domanda, infatti, se l'obiettivo di quest'ultimo sia stato davvero quello di superare il carattere solidale e concorrente della responsabilità dei sindaci con gli amministratori, quando i primi hanno violato i loro doveri di vigilanza, oppure se tale forma di responsabilità continui a reggere in virtù dei principi generali del nostro ordinamento giuridico¹³.

Nella versione previgente, antecedente alla modifica introdotta dalla l. 35/2025, i primi due commi delineavano due diverse forme di responsabilità a carico dei componenti del collegio sindacale.

Il primo comma prevedeva una responsabilità esclusiva dei sindaci, qualificati come *“responsabili della verità delle loro attestazioni e obbligati a conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio”*.

Questa disposizione, rimasta identica, sancisce obblighi di verità e di segretezza quali corollari dei doveri tipici dell'organo di controllo.

Il secondo comma, invece, attribuiva ai sindaci una responsabilità solidale con quella degli amministratori, configurabile come *culpa in vigilando* *“per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica”*. Con questa disposizione si voleva far emergere senz'altro una fattispecie di responsabilità contrattuale e solidale fra organi diversi.

La formulazione precedente dell'art. 2407 c.c., attraverso l'espresso richiamo alla solidarietà, equiparava la responsabilità degli amministratori, derivante dallo svolgimento delle loro funzioni, a quella dei sindaci, conseguente a un'omessa o insufficiente vigilanza sull'attività dell'organo amministrativo.

¹³ R. RORDORF, *La responsabilità dei sindaci alla luce del novellato art. 2407 c.c.*, cit., p. 625 ss.

Sebbene il riferimento espresso riguardasse unicamente il rapporto intercorrente tra amministratori e sindaci, era appurato che il vincolo di solidarietà sussistesse anche tra i singoli componenti del collegio sindacale¹⁴.

Tra i sindaci, infatti, persiste ancora oggi una sorta di “*solidarietà interna*”, in virtù della quale il soggetto danneggiato può chiedere il risarcimento integrale del danno a ciascun componente del collegio sindacale; una volta corrisposta l’intera somma, il singolo sindaco potrà agire per il regresso, *pro quota*, nei confronti degli altri corresponsabili.

Non bisogna dimenticare che, qualora i componenti del collegio sindacale percepiscano compensi di diverso ammontare, l’azione di regresso può essere esercitata solo nei limiti previsti dal secondo comma dell’art. 2407 c.c come modificato¹⁵.

È rimasto immutato il primo comma, il quale prevede che “*i sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio*”. Ne deriva una responsabilità esclusiva in capo ai componenti del collegio sindacale, inteso quale principale organo di controllo delle società di capitali, dotato di specifici requisiti di professionalità e tenuto a porre in essere i suoi doveri secondo lo *standard* della diligenza professionale, che richiede un grado di perizia sufficiente¹⁶.

Ad essere stato profondamente modificato è il secondo comma dell’art. 2407 c.c., il quale non contiene più alcun riferimento alla natura solidale della responsabilità dei sindaci per la violazione dei loro doveri di vigilanza sull’attività degli amministratori.

La modifica ha comportato, inoltre, l’eliminazione del rimando al giudizio controfattuale, che in passato doveva essere compiuto per verificare se il danno si sarebbe ugualmente prodotto qualora i sindaci avessero vigilato in conformità a quanto previsto dalla legge.

¹⁴ L. DE ANGELIS, *Manuale del Collegio sindacale e del sindaco unico – II edizione*, Torino, 2025, p. 1167 ss.

¹⁵ G. ROMANO, *La riforma della responsabilità dei sindaci. Riflessioni ad una prima lettura*, in *Società e Contratti, Bilancio e Revisione*, 03/2025.

¹⁶ E. FREGONARA, *Responsabilità dei sindaci e revisori – I nuovi (labili) confini della responsabilità dei sindaci, e i revisori?*, In *Giurisprudenza italiana*, n. 8-9, 1 agosto 2025, p. 1807 ss.

Tuttavia, nonostante una tale estromissione, permane la necessità di accertare, nel caso concreto, l'esistenza del danno e il relativo nesso causale con l'omissione posta in essere dai sindaci.

I lavori preparatori presentavano la modifica come “*ragionevole e giusta*”¹⁷: da un lato, i sindaci non disporrebbero di poteri sufficienti per porre nel nulla i comportamenti scorretti degli amministratori e dall'altro lato, anche una minima colpa poteva comportare l'obbligo di risarcire l'intero danno.

Una delle principali linee di intervento della riforma, come abbiamo visto, è stata proprio quella di diversificare il regime di responsabilità previsto per amministratori e sindaci, superando l'automatismo proprio della disciplina precedente. Si è scelto, infatti, di sostituire il vincolo di solidarietà con un criterio fondato sulla responsabilità diretta dei sindaci, commisurata alle specifiche violazioni dei loro doveri. Questi ultimi restano però immutati rispetto alla disciplina previgente e continuano ad essere disciplinati da apposite norme del Codice civile e del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, che saranno oggetto di successiva analisi¹⁸.

Una parte della dottrina¹⁹ ha rimarcato che la disciplina precedente alla riforma non teneva opportunamente conto delle differenze funzionali tra amministratori e sindaci, nè delle difficoltà di questi ultimi nel cogliere le condotte illecite degli amministratori, spesso articolate e dissimulate, che limitavano la possibilità di reagire prontamente in adempimento dei loro doveri.

Tutte queste argomentazioni appaiono poco persuasive se si guarda ciò che comunemente accade nella prassi. Infatti, le leggi attribuiscono ai sindaci una moltitudine di poteri di controllo e intervento. La gravità della colpa attribuibile a questi soggetti rileva solo se si prendono in considerazione i rapporti interni, al fine di proporzionare la misura del regresso nei confronti di ciascuno di essi²⁰.

¹⁷ L. MUTTINI, *La proposta di riforma del regime di responsabilità dei componenti del collegio sindacale*, cit., p. 2058 ss.

¹⁸ M. RIVERDITI, *Le nuove frontiere della responsabilità penale dei sindaci: riforma dell'art. 2407 c.c., norme deontologiche e dolo eventuale: prime riflessioni*, cit., 8 maggio 2025.
M. RIVERDITI, *Riflessioni penali della riforma dell'art. 2407 c.c., prime riflessioni*, cit.

¹⁹ P. MANDARINO, *Modifiche alla responsabilità dei sindaci*, cit., p. 33 ss.

²⁰ L. MUTTINI, *La proposta di riforma del regime di responsabilità dei componenti del collegio sindacale*, cit., p. 2058 ss.

Gli studiosi sono divisi tra chi ritiene che la solidarietà, pur non essendo più menzionata, continui a sopravvivere implicitamente e chi, invece, ritiene che essa sia stata completamente eliminata.

A dispetto di quanti escludono il permanere del vincolo di solidarietà, sul presupposto che i componenti del collegio sindacale siano dotati di poteri troppo limitati per impedire il verificarsi di effetti dannosi derivanti dalle azioni e dalle omissioni degli amministratori, l'intento di chi scrive è dimostrare come i poteri e i doveri dei sindaci siano rimasti sostanzialmente invariati rispetto al passato.

I sindaci dispongono, infatti, di una serie di strumenti che consentono loro di vigilare sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e di acquisire piena consapevolezza dell'andamento della gestione sociale; essi partecipano alle riunioni del consiglio di amministrazione, godono di poteri di controllo e di ispezione, sono destinatari del flusso informativo proveniente dagli amministratori delegati e possono beneficiare di poteri di reazione, coerentemente con quanto previsto dagli artt. 2403 e seguenti del Codice civile²¹.

Tra coloro che sono a favore dell'eliminazione del carattere solidale della responsabilità, prevale l'idea che essa derivi da un comportamento omissivo, ossia dalla mancata reazione a fronte di atti illegittimi compiuti dagli amministratori, suscettibili di arrecare un danno. Essi evidenziano, inoltre, le difficoltà che i sindaci possono riscontrare nell'individuare e prevenire tali condotte, dal momento che gli amministratori tendono a celare il compimento di attività potenzialmente dannose per la società o, più in generale, per i soci, creditori o terzi. Questo comporta nella maggior parte dei casi che i sindaci vengono a conoscenza degli atti di *mala gestio* compiuti dagli amministratori solo nel momento in cui il danno si è già prodotto.

Onere dei componenti del collegio sindacale è quello di dimostrare di aver posto in essere tutti gli accorgimenti possibili per evitare il prodursi del danno cagionato dalla condotta degli amministratori. Tuttavia, come abbiamo visto, le condotte pregiudizievoli possono consistere in una serie di comportamenti che appaiono formalmente legittimi, rendendo difficile per i sindaci un intervento preventivo e complicato individuare il momento in cui intervenire in modo efficace.

²¹ G. GUIZZI, *Lobbying e diritto societario: note critiche intorno alla proposta di riforma dell'art. 2407 c.c., cit.*, p. 251 ss.

Eliminare la responsabilità concorrente non significa, comunque, che i sindaci si debbano disinteressare della condotta degli amministratori poiché i loro poteri e doveri rimangono gli stessi²². Ciò che occorre fare è approfondire la situazione verificando se il sindaco, tenuto conto delle peculiarità del caso concreto, fosse nelle condizioni di percepire gli atti di *mala gestio* effettivamente compiuti dagli amministratori²³.

Ritenere il vincolo di solidarietà non più configurabile significherebbe derogare ai principi generali dell'ordinamento civilistico in materia di obbligazioni plurisoggettive, ovvero agli artt. 1292 ss. c.c., che disciplinano le obbligazioni solidali.

Potrebbero sorgere alcuni dubbi di legittimità se si tiene presente che con la modifica è stata eliminata una delle principali funzioni riconosciute in capo al collegio sindacale. Tuttavia, va considerato che, affinché si configuri la responsabilità in capo ai sindaci, devono concorrere i tre elementi tipici: la violazione dei doveri loro attribuiti, l'elemento soggettivo della colpa ed il danno conseguente a tali condotte²⁴.

Un profilo di estrema importanza riguarda poi l'equiparazione tra i sindaci che, oltre alla vigilanza sulla gestione, svolgono anche funzioni di controllo contabile, e quelli incaricati solamente del controllo sulla gestione, in virtù della previsione secondo cui la limitazione di responsabilità opera *“anche nei casi in cui la revisione legale è esercitata dal collegio sindacale a norma dell'articolo 2409-bis, secondo comma”*.

L'art. 15 del d.lgs. n. 39 del 2010, che regola la responsabilità dei revisori legali, prevede che questi ultimi e le società di revisione rispondono *“solidalmente”* tra loro e con gli amministratori, nei confronti della società che ha conferito l'incarico, dei soci e dei terzi, per i danni derivanti dall'inadempimento dei loro doveri. Risulta, perciò, difficile giustificare un trattamento così differenziato rispetto ai sindaci, quando le funzioni dei due soggetti risultano sovrapponibili²⁵.

²² E. M. NEGRO, *Conversazione estemporanea sulla riforma dell'art. 2407 c.c.*, in *Ristrutturazioni Aziendali*, 17 marzo 2025.

²³ L. MUTTINI, *La proposta di riforma del regime di responsabilità dei componenti del collegio sindacale*, cit., p. 2058 ss.

²⁴ A. PICCIAU, *La nuova disciplina della responsabilità dei sindaci: appunti su profili letterali e sistematici*, in *Le Società*, n. 6/2025, p. 644 ss.

²⁵ R. RORDORF, *La responsabilità dei sindaci alla luce del novellato art. 2407 c.c.*, cit., p. 625 ss.

Esigenze costituzionali di uguaglianza e di ragionevolezza, con riguardo anche ai diversi sistemi di *governance*, agli amministratori non esecutivi e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti, depongono, a parere di chi scrive, a favore della permanenza della responsabilità solidale anche nel caso oggetto della nostra analisi.

La norma specifica i soggetti legittimati attivi ad agire, prevedendo che, oltre alla società, possano esercitare l'azione di responsabilità anche i soci, i creditori e i terzi, in quanto destinatari del danno²⁶. Questo ha fatto sì che una parte degli studiosi ha qualificato tale responsabilità come “*pludirezionale*”, tenuto conto della molteplicità di soggetti legittimati²⁷.

Parte della dottrina si è domandata se, a seguito della novella, si possa ritenere esistente una responsabilità parziaria anziché solidale dei sindaci²⁸. Essi sostengono che ciò dipenderebbe da una scelta discrezionale del legislatore, non essendo la parziarietà prevista espressamente al secondo comma a fronte della solidarietà. Tuttavia, escludono che si possa trattare di una discrezionalità assoluta.

Si sottolinea, infatti, come la responsabilità civile, ed in particolare il vincolo di solidarietà, assicuri il ristoro integrale dei danni, svolgendo una funzione anzitutto riparatoria²⁹. A parere di chi scrive, la solidarietà comporta sicuramente dei benefici in capo al danneggiato che, non essendo tenuto a convenire in giudizio tutti i soggetti responsabili, sostiene costi inferiori per vedersi riconosciuta la pretesa risarcitoria e, inoltre, non sopporta né il rischio legato all'individuazione dei corresponsabili né quello derivante dalla possibile insolvenza di uno di essi³⁰.

²⁶ A. PICCIAU, *La nuova disciplina della responsabilità dei sindaci: appunti su profili letterali e sistematici*, in *Le Società*, cit., p. 644 ss.

²⁷ S. DELLE MONACHE, *Responsabilità dei sindaci e prescrizione*, in *Rivista del diritto commerciale*, n.4/2025, p. 503 ss.

²⁸ S. AMBROSINI, *La nuova responsabilità del collegio sindacale: note minime a prima lettura*, cit., 16 marzo 2025.

L. BENEDETTI, *La responsabilità dei sindaci fra esigenze reali di riforma e possibili incoerenze sistematiche*, in *RDS*, n. 1/2026, p. 15 ss.

²⁹ Per un'analisi della funzione riparatoria si veda: L. BENEDETTI, *La responsabilità dei sindaci fra esigenze reali di riforma e possibili incoerenze sistematiche*, cit., p. 15 ss.
Il quale considera altresì il liability cap come del tutto avulso dal contributo causale all'illecito da parte dei sindaci.

³⁰ L. BENEDETTI, *La nuova responsabilità dei membri del collegio sindacale: alcune prime considerazioni sistematiche*, reperibile sul sito dirittodellacrisi.it, 23 giugno 2025.

Si ritiene che il principio della solidarietà debba sempre essere applicato in via generale, salvo le ipotesi in cui una norma faccia espresso riferimento al meccanismo della parziarietà.

Una tale previsione nel caso di specie però difetta. In particolare, data l'assenza di una deroga all'interno dell'art. 2407 c.c. continua a persistere una responsabilità solidale, giuridicamente imputabile a sindaci e amministratori.

Non si assiste, dunque, ad una conversione della responsabilità in parziaria, in cui ciascun soggetto risponde unicamente per la propria quota, bensì a una responsabilità limitata al *cap* introdotto dalla novella³¹. Si può più opportunamente parlare di un meccanismo di solidarietà attenuata o “*sui generis*”³², in cui i soggetti non sono obbligatoriamente tenuti a corrispondere importi identici.

Infatti, il vincolo solidale perdura quando sussiste un unico fatto lesivo e un nesso causale unitario tra il comportamento posto in essere ed il danno prodotto. La riforma si è posta come obiettivo principale quello di attenuare, e non di eliminare, la solidarietà passiva, prescrivendo al giudice l'obbligo di accertare sia l'unicità del fatto lesivo sia il nesso causale sussistente tra la condotta e il danno che si è verificato³³.

A sostegno del permanere della solidarietà, pure se non più espressamente menzionata all'interno dell'articolo, bisogna ricordare che ogni novità che il legislatore sceglie di introdurre deve essere coordinata con l'intero sistema normativo e deve avere come unico scopo quello di garantire che la disciplina societaria sia nel suo complesso coerente e omogenea.

In questa prospettiva l'art. 1292 c.c., rubricato “nozione di solidarietà”, prevede che “*l'obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte di uno libera gli altri; oppure quando tra più creditori ciascuno ha diritto di chiedere l'adempimento dell'intera obbligazione e l'adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori*”. Pertanto, la novella dell'art. 2407 c.c. è stata

³¹ F. SUDIERO, *La responsabilità solidale “limitata” dei sindaci (con uno sguardo all'imminente riforma di quella dei revisori)*, in *Il Diritto Fallimentare e delle Società Commerciali*, 2024.
E. TUARIVOLI, *Efficacia temporale, limite risarcitorio e solidarietà del nuovo art. 2407 c.c.: prime applicazioni giurisprudenziali a confronto*, cit., p. 267 ss.

³² E. FREGONARA, *Il liability cap nel sistema dei controlli: il rischio del doppio (triplo) binario regolatorio alla luce delle riforme in itinere*, in *Il Nuovo Diritto delle Società*, n.3/2026, p. 204 ss.

³³ F. SUDIERO, *La responsabilità solidale dei sindaci è stata davvero eliminata? Primi (ma non propri) istintive) riflessioni*, in *Quaderni di Ristrutturazioni Aziendali*, n. 2/2025, p. 102 ss.

costruita non con l'intento di eliminare il vincolo solidale, ma piuttosto con quello di limitare la responsabilità³⁴.

In questa prospettiva, sostenere l'eliminazione definitiva della solidarietà sulla base dell'introduzione, per i sindaci, di un *liability cap* - ancora assente per gli amministratori - non sembra trovare adeguato fondamento. La solidarietà passiva, infatti, implica che diversi soggetti siano tenuti alla stessa obbligazione, ciascuno concorrendo in maniera diversa a seconda del danno a lui imputabile.

Per continuare ad applicare la solidarietà occorre, da un lato, fare riferimento ai principi generali dell'ordinamento, in particolare gli artt. 1292, 1294 e 2055 c.c. e l'art. 41 c.p. e, dall'altro, osservare il funzionamento della *corporate governance* delle società di capitali, caratterizzato da una ripartizione di funzioni tra differenti organi tra loro complementari³⁵.

Norma che assume particolare rilievo è l'art. 2055 c.c., dettato con riferimento alla responsabilità extracontrattuale ma pacificamente applicabile anche a quella contrattuale. L'articolo si occupa dell'azione di regresso e prevede che “*se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno*”³⁶, introducendo il criterio della causalità materiale e privilegiando il principio del *favor creditoris*, che assicura al soggetto danneggiato la possibilità di conseguire l'integrale risarcimento da ciascuno dei responsabili, senza essere costretto a ripartire il carico tra di loro.

Quando si è in presenza di un unico fatto dannoso, infatti, la natura unitaria del danno ha come conseguenza il carattere solidale della responsabilità di tutti coloro che abbiano contribuito a causarlo.

³⁴ S. AMBROSINI, *La nuova responsabilità del collegio sindacale: note minime a prima lettura*, cit., 16 marzo 2025.

³⁵ E. FREGONARA, *Il liability cap nel sistema dei controlli: il rischio del doppio (triplo) binario regolatorio alla luce delle riforme in itinere*, cit.

³⁶ L'art. 2055 c.c. prevede che: “*Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno. Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali*”.

Appare persuasivo l'orientamento maggioritario secondo cui la configurabilità di un danno unitario presuppone la sussistenza di un unico fatto lesivo, non essendo invece necessaria l'unicità delle norme violate³⁷.

Parte della dottrina³⁸, nel rievocare i principi generali a sostegno del permanere della solidarietà, ha fatto leva sul nesso che lega le condotte degli amministratori a quelle dei sindaci. La connessione è tale che, agli occhi dei creditori, le condotte di questi soggetti possono addirittura essere considerate unitarie, pur essendo state poste in essere da una pluralità di soggetti.

Anche il Tribunale di Bari, Sezione specializzata in materia di imprese, con ordinanza del 24 aprile 2025, ha affermato, a sostegno del permanere del vincolo solidale, che la novella rammenta al giudice un criterio per la quantificazione del danno delimitando esclusivamente il *quantum* “rispetto a soggetti comunque responsabili in solido con gli amministratori”³⁹.

Gli studiosi, negli anni, si sono interrogati sui presupposti in presenza dei quali sia configurabile una responsabilità solidale tra amministratori e sindaci. Alcuni di questi presupposti sono: una condotta illecita degli amministratori (consistente in fatti o in omissioni) che sia risultata produttiva di danno, la violazione degli obblighi gravanti sui sindaci, l'esistenza di un danno suscettibile di valutazione economica causato dall'azione o dall'omissione degli amministratori, il nesso causale tra l'omessa vigilanza da parte dei sindaci e il pregiudizio subito dalla società o dai terzi e, infine, la possibilità di impedire il verificarsi del danno tramite l'utilizzo della diligenza richiesta dalla natura dell'incarico. L'attore ha l'onere di provare siffatto nesso causale, prova che si dimostra essere non particolarmente agevole⁴⁰.

³⁷ G. ROMANO, *La riforma della responsabilità dei sindaci. Riflessioni ad una prima lettura*, cit. L. DE ANGELIS, *Manuale del Collegio sindacale e del sindaco unico – II edizione*, cit., p. 1167 ss. B. INZITARI, *Limitazione della responsabilità dei sindaci secondo il nuovo art. 2407 c.c. ed obblighi di segnalazione nel codice della crisi*, in *Il diritto fallimentare e delle società commerciali*, n. 3-4/2025, p. 446 ss. F. SUDIERO, *La segnalazione dell'organo di controllo ex art. 25-octies del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*, Torino, 2025, p. 27-32.

³⁸ F. SUDIERO, *La responsabilità solidale dei sindaci è stata davvero eliminata? Primi (ma non proprio istintive) riflessioni*, cit., p. 102 ss.

³⁹ E. FREGONARA, *Responsabilità dei sindaci e revisori – I nuovi (labili) confini della responsabilità dei sindaci, e i revisori?*, cit., p. 1807 ss.

⁴⁰ L. DE ANGELIS, *Manuale del Collegio sindacale e del sindaco unico – II edizione*, cit., p. 1167 ss.

Nel trattare il tema della responsabilità solidale, va ricordato che i sindaci, come in passato, continuano a rispondere a titolo di *culpa in vigilando*, per fatto esclusivamente proprio, per i danni causati dall'inadempimento dei loro doveri.

Dalla relazione di accompagnamento alla proposta di legge n. 1276 del 4 luglio 2023 emerge, di fatto, la necessità che i sindaci siano sanzionati *“solo per ciò che abbiano effettivamente compiuto o omissso, sulla base di elementi e fatti conosciuti in quello specifico momento e non secondo troppo facili ricostruzioni ex post”*.

Ciò significa che il sindaco non risponde automaticamente ogni volta che sussiste una responsabilità degli amministratori, ma solo quando ha violato i suoi doveri di vigilanza e, in ogni caso, purchè si riesca a comprovare l'esistenza del nesso causale tra questa violazione ed il danno subito.

Affinché tale responsabilità possa configurarsi è necessario che, da un lato, sussistano condotte commissive o omissive degli amministratori e, dall'altro, un comportamento omissivo dei sindaci⁴¹.

Da ultimo, va rilevato che, per mezzo del richiamo contenuto nel terzo comma dell'art. 2407 c.c. agli artt. 2393, 2393 bis, 2394, 2394 bis e 2395 c.c. - rimasto invariato rispetto alla precedente formulazione - la disciplina dell'azione di responsabilità prevista per gli amministratori si applica anche ai sindaci, in quanto compatibile⁴².

Sono soggetti legittimati ad agire la società, tramite deliberazione assembleare, nonché una minoranza qualificata dei soci (pari ad un quinto) , che può promuovere l'azione in nome proprio e nell'interesse della società. Possono inoltre agire i creditori sociali, in caso di

⁴¹ G. ROMANO, *La riforma della responsabilità dei sindaci. Riflessioni ad una prima lettura*, cit., 03/2025.

⁴² Il terzo comma dell'art. 2407 c.c. prevede che: *“All'azione di responsabilità contro i sindaci si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2393, 2393 bis, 2394, 2394 bis e 2395”*.

La modifica introdotta dal d. lgs n. 47/2026 all'art. 2394-bis c.c. ha inciso tanto sul profilo dei legittimati attivi quanto su quello dei termini di esercizio, prevedendo, per le azioni di responsabilità promosse dagli organi delle procedure concorsuali, un termine biennale di decadenza. La novità è stata analizzata da G. D'ATTORE, *Il termine di decadenza per l'esercizio delle azioni di responsabilità nelle procedure concorsuali*, in *Le Società*, n. 7/2026, p. 884 ss.

Nello scritto si osserva come il nuovo art. 2394-bis c.c. sia volto a tutelare la certezza dei rapporti giuridici in materia di azioni di responsabilità, evitando che i componenti degli organi delle società sottoposte a procedure di insolvenza rimangano esposti, per un tempo eccessivamente lungo, al rischio della possibile soggezione ad azioni di responsabilità. La previsione contribuisce anche a ridurre i costi di transazione, poiché alla maggiore incertezza sui tempi di esercizio dell'azione corrisponde, in linea generale, un incremento del costo delle polizze assicurative.

violazione delle norme a garanzia dell'integrità o della conservazione del patrimonio sociale, e i terzi danneggiati.

Inoltre, in caso di liquidazione, qualora emerga l'insufficienza del patrimonio sociale a soddisfare i creditori, la legittimazione spetta esclusivamente al curatore, il quale, previa autorizzazione del comitato dei creditori, può anche richiedere misure cautelari, quali il sequestro conservativo sui beni appartenenti ad amministratori o sindaci, ove ne ricorrano i presupposti⁴³.

In definitiva, l'eliminazione del riferimento espresso alla solidarietà non è sufficiente a escluderne del tutto l'operatività, che continua a trovare il proprio fondamento nelle regole dell'ordinamento giuridico.

La riforma sembra volta a ridurre l'ambito applicativo dell'art. 2407 c.c., imponendo una verifica minuziosa del nesso causale.

Resta, pertanto, compito dell'interprete, in attesa di un ulteriore intervento da parte del legislatore, coordinare la novella con i principi generali dell'ordinamento, al fine di garantire coerenza ed efficacia dell'intero sistema normativo.

2. L'ESCLUSIONE DELLE CONDOTTE DOLOSE E LA CENTRALITÀ DEL NESSO CAUSALE TRA INERZIA DEL SINDACO E DANNO.

Il secondo comma dell'articolo 2407 c.c. esordisce, con un testo inequivoco⁴⁴, prevedendo che *“al di fuori delle ipotesi in cui hanno agito con dolo, (...), i sindaci che violano*

⁴³ L. DE ANGELIS, *Manuale del Collegio sindacale e del sindaco unico – II edizione*, cit., p. 1167 ss.

La norma prevede, inoltre, che, nelle ipotesi di liquidazione coatta amministrativa, la legittimazione ad agire spetti al commissario liquidatore, mentre, nei casi di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, al commissario straordinario.

L'azione di responsabilità nei confronti dei sindaci può essere esercitata anche in ambito giudiziale dall'amministratore giudiziario incaricato ai sensi dell'art. 2396-quater c.c. il quale prevede al quinto comma che *“L'amministratore giudiziario può proporre l'azione di responsabilità contro gli amministratori e i sindaci. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 2393”*.

L'azione può, altresì, essere esperita dai sindaci nei confronti di uno di essi, o dai membri del collegio sindacale in carica nei confronti dei sindaci cessati dalla carica.

⁴⁴ E. M. NEGRO, *Conversazione estemporanea sulla riforma dell'art. 2407 c.c.*, cit., 17 marzo 2025.

i propri doveri sono responsabili per i danni cagionati alla società che ha conferito l'incarico, ai suoi soci, ai creditori e ai terzi ...”.

Da ciò si desume che la limitazione di responsabilità opera solo per le violazioni dei doveri dei sindaci dovute a colpa. Per i comportamenti dolosi, i sindaci continuano a rispondere illimitatamente, anche dopo la nuova formulazione introdotta dalla l. 35/2025, non essendo tali condotte degne di nessun beneficio⁴⁵.

L'impossibilità di applicare la limitazione quantitativa della responsabilità dei sindaci in caso di dolo rileva sotto due profili.

Da un lato, sotto il profilo assicurativo, la copertura assicurativa è esclusa in caso di comportamenti dolosi, come si vedrà meglio nel proseguio; dall'altro, sotto il profilo penalistico, rileva la configurazione del reato di bancarotta fraudolenta, fattispecie di gran lunga più frequente rispetto alla bancarotta semplice⁴⁶.

Per collegare l'entità del risarcimento richiesto alla responsabilità del sindaco, è necessario considerare che si è in presenza di dolo solo quando il danno è stato causato con coscienza e volontà.

L'art. 43 c.p., rubricato “*elemento psicologico del reato*”, identifica il delitto come doloso (o secondo l'intenzione), “*quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione o omissione*”.

Il dolo eventuale (o indiretto), invece, presuppone che il soggetto agisca senza il fine di commettere il reato, ma rappresentandosi la commissione dello stesso come possibile conseguenza della sua condotta⁴⁷.

È del tutto singolare il mancato riferimento, oltre che al dolo, anche alla gravità della colpa dei membri del collegio sindacale.

⁴⁵ F. MUCCIARELLI, *L'art. 2407 c.c.: il limite al danno risarcibile e la responsabilità dei sindaci. Nulla di nuovo sul versante penale dopo la L.35/2025*, in *Sistema penale*, 7 aprile 2025.
S. AMBROSINI, *La nuova responsabilità del collegio sindacale: note minime a prima lettura*, cit., 16 marzo 2025.

⁴⁶ E. CERVIO, *Modificata in maniera integrale la responsabilità concorrente*, ilsole24ore.it, 26 aprile 2025

⁴⁷ Per la distinzione tra dolo intenzionale, dolo diretto e dolo eventuale si veda G. FIANDACA e E. MUSCO, *Diritto penale – parte generale*, Bologna, 2022, p. 382 ss.

Nella prassi, infatti, la colpa grave viene tradizionalmente equiparata al dolo, in virtù del riferimento al risalente principio “*culpa lata dolo equiparatur*”⁴⁸ e del ricorso al binomio dolo-colpa grave, sia a livello legislativo sia pattizio.

Il diritto penale pare essere caratterizzato dalla presenza di concetti elastici, il cui riconoscimento è rimesso, nel singolo caso concreto, alla valutazione dei giudici.

Il legislatore considera congiuntamente gli elementi soggettivi, stante la difficoltà di graduare la colpa e, ancor di più, di distinguere la colpa grave dal dolo, entrambi intesi come articolazioni di un grave inadempimento⁴⁹.

L’assenza del richiamo alla colpa grave genera disparità di trattamento rispetto ad altri soggetti, quale il prestatore d’opera intellettuale, che ai sensi dell’art. 2236 c.c. risponde dei danni solo in caso di dolo o di colpa grave⁵⁰. Sarebbe quindi opportuno, anche nel nostro caso, escludere la limitazione di responsabilità dei sindaci sia nelle ipotesi di dolo sia nelle ipotesi, non meno rare, di colpa grave.

Oltre all’art. 2236 c.c. già menzionato, esempi di richiamo congiunto a dolo e colpa grave nel Codice civile sono gli artt. 789, 1229, 1696, 1698, 1713, 1836, 1889, 1892, 1893 e 1900.

Qualora si verifichi una violazione del dovere di vigilanza da parte dei sindaci, trovano applicazione anche gli artt. 40 e 41 c.p., pacificamente operanti anche nell’ambito della responsabilità civile⁵¹.

In particolare, l’art. 40 c.p. al secondo comma stabilisce che “*non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale, a cagionarlo*”. Ciò che, infatti, viene rimproverato ai sindaci è proprio di non aver impedito, mediante l’adempimento dei propri doveri, la commissione dell’illecito da parte dell’organo gestorio.

⁴⁸ B. INZITARI, *Limitazione della responsabilità dei sindaci secondo il nuovo art. 2407 c.c. ed obblighi di segnalazione nel codice della crisi*, in *Contratto e impresa*, n. 2/2025, p. 265 ss.

⁴⁹ A.R.ADIUTORI, *La vigilanza del collegio sindacale: merito, correttezza e legalità con alcuni cenni sul novellato art. 2407 cod. civ.*, cit., p. 533 ss.
S. AMBROSINI, *La nuova responsabilità del collegio sindacale: note minime a prima lettura*, cit., 16 marzo 2025.

⁵⁰ R. RORDORF, *La responsabilità dei sindaci alla luce del novellato art. 2407 c.c.*, cit., p. 625 ss.
L’art. 2236 c.c. prevede che: “*Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d’opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave*”.

⁵¹ G. RIOLFO, *La responsabilità dei sindaci di società di capitali e il nuovo art. 2407 c.c.: brevi chiose relative ad alcuni degli aspetti problematici*, in *Contratto e Impresa*, 1/2026, p. 62 ss.

L'art. 41 c.p. rileva invece per il concorso di cause. Nel caso di specie, il danno deriva dal comportamento illecito degli amministratori, che i sindaci avrebbero dovuto impedire esercitando meticolosamente i loro doveri di vigilanza.

Tuttavia, la responsabilità dei sindaci non è presunta: bisogna dimostrare non solo il danno, ma anche il nesso causale tra la loro inerzia e il danno subito. In presenza di siffatto collegamento, i componenti del collegio sindacale sono responsabili e obbligati al risarcimento, seppur operi nei loro confronti la limitazione di responsabilità parametrata ad un multiplo del compenso annuo percepito, secondo scaglioni che saranno analizzati nel paragrafo successivo.

Pertanto, possiamo dire che il sindaco non risponde per il solo fatto che gli amministratori abbiano tenuto un comportamento negligente da cui si sia originato un danno, ma solo allorché si accerti che la sua attività di controllo e vigilanza sia stata insufficiente o addirittura del tutto mancante⁵². Occorre, dunque, verificare nel caso concreto l'entità del contributo causale dell'organo di controllo rispetto al danno cagionato dalla *mala gestio* degli amministratori⁵³.

Tutto ciò ricade anche sul riparto dell'onere della prova, e determina un significativo maggior impegno sul piano probatorio rispetto a quanto accadeva sotto la normativa previgente.

In passato, infatti, l'attore doveva dimostrare soltanto le violazioni ed il nesso causale con il danno; mentre sui sindaci gravava l'onere di provare l'adempimento dei loro doveri e degli obblighi previsti dalla legge⁵⁴.

⁵² A. DE NICOLA, *Responsabilità dei sindaci, il garantismo è anche efficiente*, reperibile sul sito *ILSole24Ore.it*, 18 luglio 2025, p. 29 ss.

⁵³ N. ABRIANI, *Sulla riforma dell'art. 2407 c.c.: responsabilità dei sindaci ed efficienza dei controlli societari*, cit.

Quanto al compenso, occorre notare fin da subito che, anche a seguito della riforma introdotta con il d.lgs n. 47/2026, il compenso spettante al collegio sindacale deve essere predeterminato ed invariabile, oltre che irrinunciabile, assumendo altresì la funzione di parametro per quantificare il tetto alla responsabilità. Si veda: M. SPIOTTA, *L'organo di controllo come identikit del sistema di governance*, in *Le Società*, n.7/2026, p. 869 ss.

Si osserva, inoltre, che l'art. 2402 c.c. risulta oggi espressamente richiamato per il Consiglio di sorveglianza dall'art. 2409-*duodecies*.1 c.c., ma senza il riferimento al limite della responsabilità.

Diversamente, con riguardo al Comitato interno per il controllo sulla gestione, manca una disciplina analoga e viene meno anche il richiamo all'art. 2389 c.c.; ne deriva che, in assenza di una specifica norma proibitiva, potrebbe ritenersi ammissibile la rinuncia al compenso da parte dei componenti di tale organo, nonché la corresponsione di compensi variabili.

⁵⁴ N. DE LUCA, M. HOUBEN, *Limitazione di responsabilità dei sindaci: una medicina con effetti collaterali maggiori degli effetti curativi?*, in *Le Società*, n.6/2025, p. 643 ss.

I. PAGNI, *Onere di allegazione e onere della prova nelle azioni di responsabilità*, in *Rivista del diritto commerciale*, n.4/2016, p. 599 ss.

Oggi, invece, il sindaco sarà tenuto a risarcire l'intero danno derivante dalla propria condotta solo a condizione che l'attore dimostri la sussistenza dell'elemento soggettivo.

Ne consegue che l'attore, a pena di nullità della domanda, è tenuto a fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi: le condotte lesive, il mancato o insufficiente controllo da parte dei sindaci ed il nesso di causalità tra queste ed il danno.

A questo proposito, il danno generato dalla violazione delle regole di corretta amministrazione da parte degli amministratori e degli obblighi di vigilanza e controllo del collegio sindacale può avere diversa dimensione e natura.

Il danno, che può essere fatto valere non solo dalla società ma anche dai creditori, dai soci o dai terzi, consiste in un pregiudizio arrecato al patrimonio della società, che può manifestarsi nella lesione della capacità reddituale della società, nella perdita della continuità aziendale o nella diminuzione del suo valore.

Va tuttavia precisato che i sindaci non sono automaticamente responsabili, per il solo fatto di ricoprire una posizione di controllo, di ogni danno verificatosi *pendente societate*: non è configurabile una responsabilità oggettiva.

La responsabilità richiede sempre l'accertamento delle condotte dolose o colpose e del relativo nesso causale con il danno.

I sindaci, dal canto loro, devono dimostrare di aver diligentemente osservato i loro doveri e di aver adempiuto agli obblighi imposti dalla legge. Essi sono altresì tenuti a dimostrare che l'eventuale inadempimento non sia loro imputabile, ovvero che non sia scaturito dalla violazione dei doveri e degli obblighi imposti dalla professionalità e dalla diligenza richieste dalla natura dell'incarico⁵⁵.

La riforma, pur riferendosi alla sola responsabilità civile dei componenti del collegio sindacale, induce ad investigare sulla sua possibile rilevanza o irrilevanza anche in sede penale, sottintendendo la necessità di un intervento legislativo anche sul versante penalistico.

⁵⁵ A. CECHELLA, *Profili critici della responsabilità del collegio sindacale nell'attesa delle prime interpretazioni post riforma 2025*, reperibile sul sito Dirittodellacrisi.it, 30 giugno 2025.

Per il riparto dell'onere della prova si veda anche:

Corte di Cassazione Sez. I civile, 5060/2024, 26/02/2024, in DeJure (Sulla responsabilità dei sindaci per omesso controllo sullo svolgimento di attività dannose ad opera degli amministratori di società di capitali).

Corte di Cassazione Sez. I civile, 28357/2020, 11/12/2020, in DeJure (Responsabilità dei sindaci: non basta la commissione di fatti illeciti da parte degli amministratori, serve il nesso di causalità).

Corte di Cassazione, Sez. I civile, 2975/2020, 7/02/2020, in DeJure (Azione di responsabilità verso gli amministratori sociali e onere probatorio gravante sull'attore).

Anche a livello penale, infatti, il tema della responsabilità dei sindaci è già da tempo oggetto di un ampio dibattito data la necessità di garantire il rispetto del principio di personalità della responsabilità penale⁵⁶.

La dottrina penalistica si interroga innanzitutto sul confine tra dolo eventuale e colpa cosciente, con previsione⁵⁷.

Un punto fermo è stato raggiunto nel 2014 con la sentenza *ThyssenKrupp* delle Sezioni Unite della Corte di cassazione⁵⁸, che ha individuato una serie di principi e criteri poi considerati di valore generale.

Tra i criteri che rilevano per accertare la presenza del dolo sono particolarmente rilevanti: la natura e la rilevanza del bene giuridico tutelato, la probabilità concreta che si verifichi il danno, il comportamento tenuto dal soggetto anche dopo la commissione del fatto, l'adozione di misure per impedire il verificarsi dell'evento e per attenuarne eventualmente le conseguenze dannose, la prosecuzione dell'azione, la motivazione dell'agire, nonché la personalità e i comportamenti precedenti del soggetto⁵⁹.

Nel valutare la presenza del dolo, determinante per escludere la limitazione di responsabilità dei sindaci prevista dall'art. 2407 c.c., va considerato che l'elemento soggettivo non coincide necessariamente con quello dei fatti penalmente rilevanti.

Può accadere, infatti, che il sindaco commetta un fatto rientrante nella fattispecie della bancarotta semplice (che nella pratica è una porzione marginale dei reati commessi dai sindaci), e sia quindi responsabile per colpa, anche se la condotta costituisce reato.

⁵⁶ F. ZAZZARO, *Il nuovo articolo 2407 c.c. in materia di responsabilità dei componenti del collegio sindacale, quale rilievo penale?*, reperibile in *compliancehub.it*, 22 maggio 2025.

⁵⁷ G. FIANDACA e E. MUSCO, *Diritto penale – parte generale*, cit., p. 384 ss.

Il dolo eventuale (o indiretto) si colloca in una zona di confine rispetto alla colpa con previsione, o colpa cosciente, la quale ai sensi dell'art. 61 n. 3 c.p., comporta un aggravamento di pena.

Si ha dolo eventuale quando il soggetto agisce senza perseguire direttamente la realizzazione del reato (altrimenti vi sarebbe dolo intenzionale, o diretto di primo grado) ma si rappresenta la commissione dell'illecito come conseguenza possibile della propria condotta, diretta in realtà ad altri scopi, accettandone il rischio.

Diversamente, ricorre la colpa cosciente quando il soggetto si rappresenta la possibilità del verificarsi dell'evento lesivo, ma confida nella sua concreta non verificazione.

⁵⁸ Cassazione Penale, Sezioni Unite, 38343/2014, 18/09/2014, in *Giurisprudenza penale*.

⁵⁹ T. GUERINI, M. TRABUSI, *Responsabilità dei sindaci, dolo da accertare con rigore*, reperibile sul sito *ILSole24Ore.it*, 9 giugno 2025.

In questo caso, pur in presenza di un illecito, la responsabilità del sindaco rimane limitata al multiplo del compenso annuo percepito.

Diversamente, gli illeciti dolosi, in particolare i reati fallimentari e societari, costituiscono il nucleo prevalente dei reati astrattamente contestabili ai sindaci in sede penale.

Nell'ipotesi di bancarotta fraudolenta patrimoniale, seppur a titolo di dolo eventuale, non opererebbe alcuna limitazione, con conseguente obbligo di risarcire interamente il danno⁶⁰.

In ogni caso, la limitazione di responsabilità dei sindaci non si applica quando l'organo di controllo viola intenzionalmente i propri doveri: in questi casi, il sindaco risponde per l'intero danno cagionato.

3. L'INTRODUZIONE DI UN LIABILITY CAP: GLI SCAGLIONI PARAMETRATI AL COMPENSO ANNUO PERCEPITO.

Il secondo comma dell'art. 2407 c.c., nella formulazione risultante dalla l. 35/2025, introduce un limite quantitativo alla responsabilità civile dei sindaci⁶¹, prevedendo che *“al di fuori delle ipotesi in cui hanno agito con dolo, anche nei casi in cui la revisione legale è esercitata dal collegio sindacale a norma dell'articolo 2409 bis, secondo comma, i sindaci che violano i propri doveri sono responsabili per i danni cagionati alla società che ha conferito l'incarico, ai suoi soci, ai creditori e ai terzi nei limiti di un multiplo del compenso annuo percepito, secondo i seguenti scaglioni: per i compensi fino a 10.000 euro, quindici volte il compenso; per i compensi da 10.000 a 50.000 euro, dodici volte il compenso; per i compensi maggiori di 50.000 euro, dieci volte il compenso”*.

Questa riformulazione incide unicamente sul profilo del *quantum* della pretesa risarcitoria, lasciando inalterato l'*an debeatur*: il sindaco, infatti, continua ad essere

⁶⁰ F. SBISA', C. DI LORENZO, La nuova responsabilità dei sindaci: gli aspetti penalistici del riformato art. 2407 c.c., in *Il Quotidiano Giuridico*, 30 maggio 2025.

⁶¹ E. BONAVERA, Nuova responsabilità dei sindaci: irretroattiva la limitazione del danno prevista dalla l. 35/2025, in *Il Quotidiano Giuridico*, 8 ottobre 2025.

responsabile per la violazione dei doveri professionali previsti dalla legge, ma solo entro un tetto massimo da parametrare al compenso annuo da esso percepito per l'incarico svolto.

Fin da subito si può rilevare che l'estensione di tale limitazione al sindaco che eserciti anche la funzione di revisore legale dei conti, ai sensi dell'art. 2409-*bis* c.c., determina un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai revisori che svolgono esclusivamente la funzione di controllo contabile.

In passato, dottori commercialisti, avvocati e studiosi del diritto societario hanno denunciato una significativa sproporzione tra i rischi e i compensi dei sindaci. In particolare, si contestava che, a fronte di un elevato rischio professionale, gli emolumenti fossero spesso troppo contenuti.

Da decenni si discute sulla possibilità di introdurre un limite alla responsabilità (*liability cap*), domandandosi se ciò sia davvero legittimo oppure in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione, che sancisce il principio di ragionevolezza come espressione dell'uguaglianza formale e sostanziale.

Sotto questo profilo, bisogna notare che il danno deriva, nella maggior parte dei casi, dall'attività degli amministratori e non da quella dei sindaci.

Talvolta, inoltre, il pregiudizio può essere imputabile ad altri componenti del collegio sindacale o addirittura a soggetti terzi, rendendo irragionevole l'assenza di una limitazione di responsabilità.

L'introduzione del *cap* permetterebbe ai sindaci di conoscere con maggior certezza il rischio a cui possono essere esposti e, di conseguenza, di ricercare e stipulare coperture assicurative adeguate. Allo stesso tempo, consentirebbe ai terzi di venire anticipatamente a conoscenza dell'entità massima del risarcimento che potrebbero conseguire in caso di danno causato da un inadempimento dei sindaci⁶².

Ancora, ciò dovrebbe indurre la società a adeguare i compensi dei sindaci alle funzioni svolte, in base ai principi di proporzionalità e di ragionevolezza, quest'ultimo previsto dall'art. 3 Cost. È infatti ragionevole presumere che i compensi siano proporzionati alla complessità

⁶² L. MUTTINI, *La proposta di riforma del regime di responsabilità dei componenti del collegio sindacale*, cit., p. 2058 ss.

P. L. MORARA, F. VELLA, *Società di capitali: il tetto è solo per la responsabilità dei sindaci*, reperibile sul sito lavoce.info, 11 aprile 2025.

dell'incarico, considerando anche che l'emolumento dei componenti del collegio sindacale rimane invariato per tutta la durata del mandato⁶³.

Questo ha portato a prevedere una soglia massima di responsabilità dei componenti del collegio sindacale, oltre la quale essi non possono essere chiamati a rispondere nei confronti della società, dei soci, dei creditori sociali e dei terzi⁶⁴, così da evitare richieste risarcitorie sproporzionate rispetto al loro emolumento e incentivare le compagnie assicurative a rimodulare i costi delle polizze⁶⁵.

Dunque, ad essere limitata oggi è la misura del danno risarcibile, non la responsabilità dei sindaci in sé.

Il limite è stato fissato dal legislatore in un multiplo del compenso annuo percepito, al quale si applicano tre distinti scaglioni a seconda dell'entità dell'emolumento.

Non si tratta di una limitazione della responsabilità patrimoniale, poiché i sindaci continuano a rimanere responsabili con tutti i loro beni presenti e futuri.

Diversamente da quanto avviene in altri Paesi, i moltiplicatori previsti dalla norma sono identici sia per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio sia per quelle che non vi fanno ricorso.

Tale scelta ha fin da subito suscitato dubbi e perplessità, che saranno ora analizzati.

In primo luogo, ci si è domandati se tale limitazione di responsabilità debba concernere l'intero collegio sindacale, assumendo come parametro il compenso complessivo dei suoi componenti, oppure, secondo la tesi preferibile, se debba riferirsi a ciascun sindaco, in base al rispettivo compenso individuale⁶⁶.

⁶³ N. ABRIANI, *Sulla riforma dell'art. 2407 c.c.: responsabilità dei sindaci ed efficienza dei controlli societari*, cit.

⁶⁴ La limitazione opera a prescindere da quale sia l'attore che agisce con l'azione di responsabilità, infatti i limiti previsti dall'art. 2407 c.c. possono essere applicati tanto all'azione sociale di responsabilità esperita nei confronti dei componenti del collegio sindacale, quanto all'azione promossa dai creditori sociali, dai soci o dai terzi.

⁶⁵ A. D'ANGELO, *Azione di responsabilità nei confronti dei componenti del collegio sindacale dopo la legge. 35/2025*, in *Diritto e Giustizia*, 13 ottobre 2025.

⁶⁶ A. IORIO, L. AMBROSI, *Sindaci, con la riforma tempi certi per la prescrizione dei risarcimenti*, reperibile sul sito *IlSole24Ore*, 3 marzo 2025, p. 13 ss.

In secondo luogo, per quanto riguarda il multiplo del compenso, la norma prevede tre scaglioni con coefficienti decrescenti al crescere dell'emolumento, determinando così un risarcimento inversamente proporzionale rispetto al compenso: 15 volte per i compensi fino a 10 mila euro, 12 volte per i compensi da 10 mila euro a 50 mila euro, 10 volte per i compensi superiori a 50 mila euro.

Il danno eccedente potrà essere imputato esclusivamente ai componenti dell'organo gestorio.

La formulazione della norma appare problematica in caso di compenso pari a dieci mila euro, essendo tale importo ricompreso sia nel primo sia nel secondo scaglione, il che genera dubbi su quale sia il moltiplicatore da applicare nel caso specifico⁶⁷.

Non essendo specificatamente previsto dalla norma, si ritiene che debba essere l'interprete, di volta in volta, a determinare quale moltiplicatore utilizzare per quantificare la responsabilità nel caso concreto.

Meno dubbi sorgono invece in caso di compenso pari a 50 mila euro, poiché la norma è chiara e precisa: per compensi fino a 50 mila euro (incluso il compenso esattamente pari a 50 mila euro) si applica il secondo scaglione, mentre per compensi superiori a 50 mila euro ci si avvale del terzo scaglione.

Inoltre, sembrerebbe che i soggetti che rientrano nel primo scaglione siano maggiormente esposti rispetto a coloro che, anche solo per pochi euro, si collocano nel secondo scaglione, il che potrebbe arrecare un pregiudizio ai soggetti danneggiati.

Ad esempio, i sindaci che percepiscono un compenso di 9 mila euro, rientrando nel primo scaglione e applicando il moltiplicatore quindici, potrebbero essere tenuti a rispondere fino a 135 mila euro.

Un sindaco che percepisse 11 mila euro, applicando lo scaglione previsto, sarebbe invece esposto a un importo inferiore, pari a 132 mila euro, qualora lo scaglione fosse applicato in modo assoluto e non secondo il metodo degli scaglioni "regressivi"⁶⁸.

⁶⁷ A. R. ADIUTORI, *La vigilanza del collegio sindacale: merito, correttezza e legalità con alcuni cenni sul novellato art. 2407 cod. civ.*, cit., p. 533 ss.

⁶⁸ Per la differenza tra scaglioni assoluti e scaglioni regressivi si veda: L. DE ANGELIS, *Manuale del Collegio sindacale e del sindaco unico – II edizione*, cit. p. 1167 ss.

La teoria degli scaglioni regressivi prevede che, ad esempio, per un compenso pari a 15 mila euro, i primi 10 mila euro siano moltiplicati per quindici e i restanti 5 mila per dodici, con un risarcimento massimo complessivo di 210 mila euro.

Questo importo è notevolmente più alto rispetto a quello che si avrebbe applicando il secondo scaglione in modo assoluto, pari a 180 mila euro.

Sin da subito, all'indomani dell'entrata in vigore della legge, sono emerse perplessità in merito al riferimento testuale ad un criterio vago, cioè quello del compenso annuo "*percepito*".

Tale espressione sembra infatti rimandare all'ammontare concretamente ricevuto dal sindaco, con il pericolo di produrre effetti indesiderati.

Si pensi, ad esempio, alla possibilità di ridurre gli emolumenti per limitare anche la responsabilità, oppure di non corrispondere alcun compenso, così da escludere la responsabilità del sindaco e impedire eventuali azioni risarcitorie nei confronti dell'organo di controllo.

Merita inoltre considerare che la mancata corresponsione del compenso rappresenta un'ipotesi piuttosto frequente, spesso riconducibile a difficoltà economiche della società o a situazioni di insolvenza che possono sfociare nella liquidazione giudiziale.

Sarebbe stato dunque preferibile fare riferimento alla retribuzione annuale, in linea con quanto previsto dall'art. 2402 c.c.⁶⁹, oppure al compenso netto deliberato dall'assemblea o stabilito nello statuto, o più in generale a quello previsto o riconosciuto in astratto.

Il compenso rilevante ai fini del calcolo del limite di responsabilità dei sindaci non include solo quello determinato in misura fissa dall'assemblea o dallo statuto, ma anche le componenti variabili, quali i gettoni di presenza spettanti ai componenti del collegio sindacale per la partecipazione, obbligatoria a pena di decadenza, alle riunioni del collegio sindacale, del consiglio di amministrazione o dei comitati esecutivi.

⁶⁹ La disposizione, rubricata "*retribuzione*", prevede l'onerosità della carica di sindaco, la predeterminazione del compenso nello statuto ovvero, in mancanza, la sua determinazione da parte dell'assemblea all'atto di nomina e, infine, la sua invariabilità durante l'intero periodo di durata dell'incarico.

Il legislatore non ha previsto il caso in cui il compenso non sia determinato né dallo statuto né dall'assemblea all'atto della nomina del sindaco. In tal caso il compenso deve essere liquidato equitativamente dal giudice.

Si veda: N. CAVALLUZZO, *Sindaci, la responsabilità limitata crea problemi di coerenza*, reperibile sul sito IlSole24Ore.it, 25 luglio 2025.

Secondo l'opinione predominante, invece, non rientrano nel compenso le rivalse previdenziali indicate in parcella e gli eventuali rimborsi spese⁷⁰.

Parte della dottrina, seppur questa tesi non sia convincente, ha sostenuto che per determinare il limite massimo di responsabilità si debbano prendere in considerazione i compensi complessivamente percepiti dei sindaci durante tutta la permanenza in carica⁷¹.

La stessa proposta di legge, infatti, fa riferimento al fatto che “*appare ragionevole prendere come base di riferimento, per la determinazione dell'eventuale danno causato dall'organo di controllo, l'emolumento annuo deliberato a favore di ciascun componente*”⁷².

Tuttavia, il riferimento al compenso annuo “*percepito*” non è legato all'effettivo impegno richiesto ai sindaci e non dipende dalle dimensioni della società⁷³. Sarebbe stato, pertanto, più corretto impiegare altri criteri, come le dimensioni dell'impresa (il fatturato, il passivo o l'attivo del bilancio) o del business societario⁷⁴.

Un ulteriore profilo problematico riguarda la determinazione del risarcimento imputabile a ciascun sindaco. Ci si chiede infatti se il riferimento debba essere a ogni singolo danno cagionato alla società, ai soci, ai creditori sociali o ai terzi, ovvero all'insieme dei danni scaturenti da una o più condotte illecite poste in essere nel corso della carica.

Il Tribunale di Bari, poco dopo l'entrata in vigore della nuova disciplina, ha ritenuto che il limite non si applichi in modo cumulativo a tutte le condotte dei sindaci, ma debba essere riferito a ciascun singolo evento dannoso⁷⁵.

⁷⁰ L. DE ANGELIS, *Manuale del Collegio sindacale e del sindaco unico – II edizione*, cit. p. 1167 ss.
G. ROMANO, *La riforma della responsabilità dei sindaci. Riflessioni ad una prima lettura*, cit.

⁷¹ G. GUIZZI, *Lobbying e diritto societario: note critiche intorno alla proposta di riforma dell'art. 2407 c.c.*, cit., p. 251 ss.

⁷² Si veda S. AMBROSINI, *La nuova responsabilità del collegio sindacale: note minime a prima lettura*, cit., 16 marzo 2025, per il riferimento alla proposta di legge n. 1276, d'iniziativa dei deputati Schifone, Foti, De Bertoldi, Congedo, Matera, Matteoni, Messina, Testa e Varchi.

⁷³ B. INZITARI, *Limitazione della responsabilità dei sindaci secondo il nuovo art. 2407 c.c. ed obblighi di segnalazione nel codice della crisi*, cit., p. 446 ss.

⁷⁴ S. D'ALESSANDRO, *Note alla nuova responsabilità dei sindaci*, reperibile sul sito IlSole24Ore.it, 16 marzo 2025.

⁷⁵ V. PROVERA, *Applicabilità retroattiva del limite massimo di responsabilità patrimoniale dei sindaci*, reperibile sul sito IlSole24Ore.it, 16 maggio 2025. Il Quale prevede che, secondo il Tribunale di Bari, “*il limite della norma non si applicherebbe una tantum, in modo cumulativo a tutte le condotte dannose, bensì sarebbe da determinarsi singolarmente per ciascuna delle condotte dalle quali deriva il pregiudizio ascritto al comportamento omissivo del sindaco, evidenziando, quindi, la necessità di un nesso tra ciascuna violazione ed il danno*”.

Lo stesso orientamento è stato seguito dal Tribunale di Palermo con ordinanza del 4 luglio 2025.

Seguendo questa impostazione, il *liability cap* rischierebbe di tornare ad avere un carattere potenzialmente illimitato.

Parte della dottrina⁷⁶, invece, si discosta da queste pronunce e ritiene che il limite debba applicarsi alle condotte nell'insieme poste in essere da ciascun soggetto durante il periodo di carica, anche in considerazione del fatto che la norma fa riferimento ai “*danni*” al plurale.

Gli studiosi hanno approfondito due ipotesi specifiche: le violazioni dei doveri di vigilanza che si protraggano per più trienni e gli incarichi di durata effettiva inferiore all'esercizio sociale.

Nel primo caso, così come nell'ipotesi in cui le condotte si collocano a cavallo tra due trienni con differenti emolumenti, si ritiene preferibile prendere in considerazione il più elevato compenso annuo netto percepito dai sindaci.

Nel secondo caso, invece, si ritiene corretto assumere a riferimento il compenso maturato nel periodo di permanenza in carica, in coerenza con il riferimento normativo al compenso “*percepito*”⁷⁷.

Con la nuova formulazione dell'art. 2407 c.c., la responsabilità dei componenti del collegio sindacale è oggi parametrata ad un multiplo del compenso annuo.

Merita particolare attenzione il rischio che le società fissino l'emolumento di questi tali a livelli sempre più bassi, favorendo il fenomeno del sottodimensionamento dei compensi dei sindaci, che la riforma intendeva proprio evitare.

Il pensiero è ripreso anche da: G. GUIZZI, *Spigolature intorno all'applicazione del nuovo art. 2407 c.c.*, in *Le Società*, n. 6/2025, p. 675 ss.

⁷⁶ S. AMBROSINI, *Vincolo di solidarietà, danno risarcibile e prescrizione del nuovo art. 2407 c.c.*, in *Le Società*, n.6/2025, p. 655 ss.
A. R. ADIUTORI, *La vigilanza del collegio sindacale: merito, correttezza e legalità con alcuni cenni sul novellato art. 2407 cod. civ.*, cit., p. 533 ss.

⁷⁷ Si vedano: N. ABRIANI, *Sulla riforma dell'art. 2407 c.c.: responsabilità dei sindaci ed efficienza dei controlli societari*, cit.
E. FREGONARA, *Il liability cap nel sistema dei controlli: il rischio del doppio (triplo) binario regolatorio alla luce delle riforme in itinere*, cit.
L. DE ANGELIS, *Manuale del Collegio sindacale e del sindaco unico – II edizione*, cit. p. 1167 ss.

4. IL *DIES A QUO* DELLA PRESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RESPONSABILITÀ.

Prima della riforma del diritto societario introdotta con il d.lgs n. 6 del 2003, il regime di prescrizione delle azioni sociali era disciplinato da due disposizioni, attualmente vigenti: l'art. 2949 c.c., che prevedeva una prescrizione quinquennale per i diritti derivanti dal rapporto sociale, sempre che la società fosse iscritta nel registro delle imprese, e l'art. 2941 n.7 c.c. che stabiliva la sospensione della prescrizione delle azioni esercitate nei confronti degli amministratori per tutta la durata della loro carica. Nessuna delle due disposizioni, però, menziona espressamente i sindaci⁷⁸.

Alle norme già richiamate si aggiunge l'art. 2393 c.c., rubricato "*azione sociale di responsabilità*", il quale al quarto comma prevede che "*l'azione può essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione dell'amministratore dalla carica*".

La disposizione è volta a individuare un termine di decorrenza certo e congruo, coincidente con la cessazione dalla carica, pari a cinque anni, in luogo del termine ordinario decennale, considerato irragionevolmente lungo, al fine di circoscrivere nel tempo la responsabilità dei componenti dell'organo gestorio.

Tale termine, per esigenze di rispetto del principio di uguaglianza e in virtù del richiamo all'art. 2393 c.c. contenuto nel terzo comma dell'art. 2407 c.c., può applicarsi anche ai componenti del collegio sindacale, al fine di delimitare temporalmente l'operatività della prescrizione nei loro confronti.

Nella versione precedente dell'art. 2407 c.c. non vi era alcun riferimento alla prescrizione dell'azione di responsabilità nei confronti dei sindaci. La disciplina applicabile in questi casi si ricavava esclusivamente dal rinvio, contenuto nel comma 3, oggi rimasto invariato, agli artt. 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis e 2395 c.c., in quanto compatibili, relativi alle azioni di responsabilità contro gli amministratori.

⁷⁸ A. CECHELLA, *Profili critici della responsabilità del collegio sindacale nell'attesa delle prime interpretazioni post riforma 2025*, cit., 30 giugno 2025.

Secondo quanto previsto da queste disposizioni, nell'ambito dell'azione sociale di responsabilità il termine di prescrizione quinquennale decorre dal momento della cessazione dell'amministratore dalla carica.

Contrariamente, nell'ipotesi di azione individuale di responsabilità esercitata dal singolo socio o dal terzo direttamente danneggiati da atti dolosi o colposi degli amministratori, l'art. 2395 c.c. stabilisce un termine di prescrizione quinquennale, decorrente dal compimento dell'atto dannoso che ha determinato il pregiudizio.

Inoltre, ai sensi dell'art. 2394 c.c., per i creditori sociali il termine di prescrizione decorre dal momento in cui il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti. Nell'ipotesi di liquidazione giudiziale, in considerazione dell'onerosità della prova gravante sul curatore, si ritiene operi una presunzione di coincidenza fra il *dies a quo* della prescrizione e la data di apertura della liquidazione stessa. Spetta al sindaco, che voglia eccepire l'intervenuta prescrizione, fornire una prova contraria⁷⁹.

Per quanto non espressamente disciplinato dalle norme richiamate dal terzo comma dell'art. 2407 c.c., occorre fare riferimento ai principi generali del nostro ordinamento giuridico.

La l. 35/2025, intervenendo in materia di responsabilità civile dei sindaci, ha disciplinato anche la prescrizione dell'azione di responsabilità nei loro confronti, introducendo un quarto e ultimo comma all'art. 2407 c.c.

Il quarto comma stabilisce un termine di prescrizione di cinque anni per l'azione di responsabilità nei confronti dei sindaci, utilizzabile in generale per ogni tipologia di azione, a prescindere da quale sia il soggetto che la promuove.

L'art. 2407 c.c. dispone infatti che *“l'azione di responsabilità verso i sindaci si prescrive nel termine di cinque anni dal deposito della relazione di cui all'articolo 2429 concernente l'esercizio in cui si è verificato il danno”*.

⁷⁹ S. D'ALESSANDRO, *Note alla nuova responsabilità dei sindaci*, cit., 16 marzo 2025.

L. DE ANGELIS, *Manuale del Collegio sindacale e del sindaco unico – II edizione*, cit. p. 1167 ss.

Della questione si è occupata anche la Corte di Cassazione civile, Sez. I, 8553/2024, 29/03/2024, in DeJure (prescrizione quinquennale in materia societaria e insufficienza patrimoniale, determinazione del momento di decorrenza e onere della prova).

La volontà del legislatore è stata quella di attenuare la responsabilità dei sindaci, introducendo un limite temporale alla loro esposizione a pretese risarcitorie e riducendo il periodo entro cui l'azione può essere esercitata⁸⁰.

La relazione alla proposta di legge risponde ad una duplice esigenza: da un lato, uniformare il regime della prescrizione a quello previsto per i revisori legali dall'art. 15, comma 3, del d.lgs n. 39 del 2010; dall'altro, individuare un *dies a quo* certo per la decorrenza del termine di prescrizione⁸¹.

A tal fine, il *dies a quo* del termine di prescrizione è stato accostato a quello previsto per i revisori legali.

Per i revisori legali e per le società di revisione, l'art. 15, comma 3, del d. lgs 39/2010 dispone che l'azione di risarcimento si prescrive in cinque anni dalla data della relazione di revisione sul bilancio d'esercizio o consolidato, emessa al termine dell'attività di revisione a cui si riferisce l'azione di risarcimento.

Per i sindaci, invece, il nuovo *dies a quo* coincide con la data del deposito della relazione prevista dall'art. 2429 c.c., allegata al bilancio dell'esercizio in cui si presume si sia verificato il danno. In tale relazione, infatti, "*il collegio sindacale deve riferire all'assemblea sui risultati dell'esercizio sociale e sull'attività svolta nell'adempimento dei propri doveri, e fare le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione (...)*".

Difformemente da quanto previsto per gli amministratori, la prescrizione dell'azione nei confronti dei sindaci non rimane sospesa durante il periodo in cui essi sono in carica⁸².

Nell'ipotesi in cui le funzioni di sindaco e di revisore legale dei conti siano esercitate dal medesimo soggetto, trova applicazione quanto previsto dall'art. 2407 c.c., in forza del richiamo contenuto nel secondo comma della norma. In passato, invece, si riteneva che i termini

⁸⁰ L. MUTTINI, *La proposta di riforma del regime di responsabilità dei componenti del collegio sindacale*, in *Responsabilità civile e previdenza*, cit., p. 2058 ss.

A. IORIO, L. AMBROSI, *Sindaci, con la riforma tempi certi per la prescrizione dei risarcimenti*, cit., 3 marzo 2025, p. 13 ss.

⁸¹ G. CASCELLA, *Profili sostanziali e processuali della responsabilità civile dei sindaci di società*, in *danno e responsabilità*, 2/2025.

⁸² E. M. NEGRO, *Conversazione estemporanea sulla riforma dell'art. 2407 c.c.*, cit., 17 marzo 2025.

A. R. ADIUTORI, *La vigilanza del collegio sindacale: merito, correttezza e legalità con alcuni cenni sul novellato art. 2407 cod. civ.*, cit., p. 533 ss.

di prescrizione decorressero da momenti diversi a seconda che la contestazione riguardasse un comportamento tenuto durante lo svolgimento delle mansioni di sindaco o di revisore.

Da una prima lettura dell'art. 2407 c.c. emerge un problema: la norma sembra presumere che il danno si sia già verificato al momento della redazione della relazione al bilancio.

In realtà, il danno può manifestarsi anche in un momento successivo, poiché la relazione ha una funzione meramente informativa. Inoltre, i terzi potrebbero non essere a conoscenza della data in cui avviene il deposito della relazione.

Per tal ragione, secondo chi scrive, la prescrizione dovrebbe decorrere dal giorno in cui il danno si concretizza e diviene oggettivamente percepibile, anche qualora ciò avvenga successivamente alla cessazione della carica dei componenti del collegio sindacale⁸³.

Non è, infatti, la relazione sul bilancio che integra l'illecito o che cagiona il danno, e, inoltre, le condotte degli amministratori o dei sindaci potrebbero essere occultate tanto nel bilancio quanto nella relazione dei sindaci che lo accompagna. Di conseguenza, il danno potrebbe non essere percepibile da soggetti estranei alla società, quali possono essere i creditori sociali o i terzi.

D'altronde, si può esperire l'azione di responsabilità nei confronti dei componenti del collegio sindacale per una pluralità di inadempimenti, che non per forza compaiono all'interno della relazione annuale sull'attività svolta.

Se si applicano i principi generali dell'ordinamento giuridico in materia di prescrizione, ne consegue che questa non può decorrere prima del momento in cui il diritto può essere fatto valere e, di conseguenza, non prima del giorno in cui il danneggiato è venuto a conoscenza del comportamento illegittimo e del danno.

In tale prospettiva, il termine dovrebbe dunque decorrere non dalla data del deposito della relazione, ma dal giorno in cui è avvenuta la pubblicazione del bilancio, con tutti i suoi allegati, nel registro delle imprese.

Un'ulteriore questione che ha suscitato dubbi e perplessità riguarda il luogo in cui bisogna depositare la relazione dei sindaci per renderla conoscibile anche ai terzi.

⁸³ A. PICCIAU, *La nuova disciplina della responsabilità dei sindaci: appunti su profili letterali e sistematici*, in *Le Società*, cit., p. 644 ss.
R. RORDORF, *La responsabilità dei sindaci alla luce del novellato art. 2407 c.c.*, cit., p. 625 ss.

A tal riguardo, la dottrina non è unanime: alcuni ritengono che il deposito debba avvenire presso la sede sociale, altri invece che debba essere effettuato presso il registro delle imprese.

I sostenitori di questa seconda ipotesi menzionano l'esigenza di tutelare i terzi, che, essendo estranei alla vita interna della società, non potrebbero altrimenti prendere visione del bilancio, delle relazioni e dei relativi allegati se questi documenti fossero depositati solo presso la sede sociale.

Merita inoltre rilevare che, al momento del deposito presso la sede sociale, il bilancio non è ancora stato approvato formalmente.

Per questo motivo, sarebbe preferibile ritenere come deposito rilevante quello presso l'ufficio del registro delle imprese, oppure la trasmissione a tale ufficio, anche a mezzo di lettera raccomandata, del bilancio, delle relazioni e del verbale di approvazione dell'assemblea o del consiglio di sorveglianza, entro trenta giorni dall'approvazione, ai sensi dell'art. 2435 c.c., rubricato "*pubblicazione del bilancio e dell'elenco dei soci e dei titolari di diritti su azioni*".

È da questo momento che i terzi possono venire a conoscenza dei documenti e, di conseguenza, può decorrere il termine per le eventuali pretese risarcitorie nei confronti dei sindaci⁸⁴.

La dottrina favorevole al deposito presso la sede sociale esclude il riferimento al registro delle imprese, sostenendo che quest'ultimo il più delle volte avviene a notevole distanza di tempo. Ciò provocherebbe una diversa decorrenza dei termini dell'azione nei confronti dei sindaci che svolgono anche l'incarico di revisore, rispetto ai revisori legali che si occupano esclusivamente di controllo contabile e ai quali si applica, come abbiamo visto prima, l'art. 15, comma 3, del d.lgs n. 39 del 2010.

Inoltre, nei casi di mancata redazione, approvazione o presentazione del bilancio, l'assenza di pubblicazione presso il registro delle imprese renderebbe ancora più difficile l'individuazione del momento dal quale inizia a decorrere il termine di prescrizione⁸⁵.

⁸⁴ G. ROMANO, *La riforma della responsabilità dei sindaci. Riflessioni ad una prima lettura*, cit., 03/2025.
N. ABRIANI, *Sulla riforma dell'art. 2407 c.c.: responsabilità dei sindaci ed efficienza dei controlli societari*, cit., n. 12/2024.

⁸⁵ L. DE ANGELIS, *Manuale del Collegio sindacale e del sindaco unico – II edizione*, cit. p. 1167 ss.

Può essere condivisa anche una posizione intermedia rispetto alle due tesi appena illustrate, che valorizza le peculiarità del caso concreto, al fine di individuare, di volta in volta, il momento in cui il soggetto danneggiato è posto nelle condizioni di riconoscere l'illegittimità della condotta posta in essere dagli amministratori o dai sindaci. Pertanto, anche situazioni apparentemente simili possono condurre a una diversa decorrenza del termine di prescrizione.

Non hanno ancora ricevuto una risposta unanime gli interrogativi su quale sia il momento a partire dal quale il termine di prescrizione inizia a decorrere nelle ipotesi in cui il collegio sindacale rassegni le proprie dimissioni prima di predisporre la relazione, o in quelle in cui il danno perduri per più esercizi sociali.

Nel primo caso, potrebbe essere corretto prendere come punto di riferimento il momento esatto in cui i sindaci hanno posto in essere un comportamento omissivo o commissivo illegittimo che viene loro contestato con l'esercizio dell'azione di responsabilità.

Nel secondo caso, invece, rileverebbe il deposito della relazione relativa all'ultimo esercizio sociale in cui il danno si è verificato⁸⁶.

È necessario attendere le pronunce dei tribunali sulle controversie riguardanti queste ipotesi o, ancor meglio, un intervento esplicativo del legislatore.

Un problema di particolare rilievo, affrontato dalla dottrina e che si vuole ora analizzare, riguarda l'individuazione delle azioni di responsabilità alle quali possa applicarsi la disciplina relativa alla decorrenza del termine di prescrizione che è stata appena illustrata.

Il quarto comma dell'art. 2407 c.c., a livello letterale, sembrerebbe poter essere riferito ad ogni azione di responsabilità. Tuttavia, l'opinione maggioritaria tra gli studiosi del diritto societario limita la sua applicazione alla sola azione sociale.

Sulla questione è intervenuta recentemente la Corte costituzionale, con la sentenza n. 115 del primo luglio 2024. La pronuncia, nell'esaminare il *dies a quo* dell'azione di responsabilità esercitata nei confronti del revisore legale di una società, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 3, del d.lgs. n. 39 del 2010, sollevata dal Tribunale di Milano in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.

⁸⁶ S. LAZZARETTI, *Responsabilità dei sindaci, la nuova disciplina tra criticità e prime pronunce*, cit., 2 maggio 2025.

A lungo è stata oggetto di discussione la possibile illegittimità costituzionale di una disposizione come l'art. 2407 c.c., ritenuta potenzialmente lesiva sia del principio di uguaglianza sia del principio di ragionevolezza, sanciti dall'art. 3 Cost., nonché del diritto di difesa garantito dall'art. 24 Cost.⁸⁷.

Tale sentenza ha fornito chiarimenti fondamentali anche con riferimento al tema della decorrenza del termine di prescrizione, oggetto della presente analisi.

Con questa pronuncia, la Corte costituzionale ha evidenziato l'impossibilità di individuare un unico *dies a quo* per tutte le differenti azioni di responsabilità che possono essere promosse contro sindaci e amministratori. È pertanto necessario distinguere tra l'azione sociale di responsabilità e le azioni esercitabili dai terzi, ossia da soggetti estranei agli sviluppi della società.

Per queste ultime, è stato affermato il principio secondo cui il termine di prescrizione dell'azione risarcitoria non può decorrere prima del perfezionamento del fatto illecito che ha causato il danno.

Continua dunque ad essere applicabile l'art. 2947 c.c., secondo cui il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il danno si è verificato ed è diventato percepibile⁸⁸.

Alla luce di tali considerazioni, non bisogna dimenticare che il quarto comma dell'art. 2407 c.c. deve essere interpretato in modo coordinato con il sistema.

Infatti, l'art. 2947, comma 3, c.c. prevede che *“in ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è prevista una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile”*. A tal fine è sufficiente che il giudice accerti la rilevanza penale del fatto, senza che sia necessario che l'azione penale sia già stata promossa.

⁸⁷ Della questione si è occupata la Corte costituzionale, 115/2024, 1/07/2024, in DeJure (infondata la questione di costituzionalità della disciplina della prescrizione dell'azione risarcitoria della società che ha conferito l'incarico nei confronti dei revisori dei conti).

L'art. 24 Cost. stabilisce che: *“Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari”*.

⁸⁸ N. ABRIANI, *Sulla riforma dell'art. 2407 c.c.: responsabilità dei sindaci ed efficienza dei controlli societari*, cit.

Sul punto è intervenuto anche il Tribunale di Bari, Sez. spec. Impresa, 24/04/2025, in DeJure.

A ciò si aggiunge quanto previsto come principio generale dall'art. 2941 numero 8 c.c., secondo cui la prescrizione rimane sospesa *“tra il debitore che ha dolosamente occultato l'esistenza del debito e il creditore, finché il dolo non sia stato scoperto”*. Questo perché, anche in questo caso, il beneficio riconosciuto dalla legge è confinato alle sole condotte colpose e non anche a quelle dolose⁸⁹.

L'art. 2407 c.c. richiama, tra gli altri, l'art. 2393 c.c., in quanto compatibile, che prevede la possibilità di esercitare l'azione entro cinque anni dalla cessazione dell'amministratore dalla carica. Tale previsione va letta insieme all'art. 2941 n. 7 c.c., ai sensi del quale la prescrizione rimane sospesa *“tra le persone giuridiche ed i loro amministratori, finché sono in carica, per le azioni di responsabilità contro di essi”*.

Si è dunque discusso della possibilità di estendere tale causa di sospensione anche ai sindaci.

Prevale la risposta negativa, dal momento che la norma non li menziona insieme agli amministratori. Del resto, le cause di sospensione fondate sui rapporti tra le parti hanno natura eccezionale e, proprio per questo, devono essere interpretate restrittivamente⁹⁰.

La dottrina si è occupata anche dell'opportunità di riconoscere o meno efficacia retroattiva alla decorrenza del termine di prescrizione.

Il Tribunale di Bari, con ordinanza del 24 aprile 2025, il Tribunale di Palermo con la pronuncia del 26 aprile 2025⁹¹ e, successivamente, la Corte di Cassazione, Sez. I, con la sentenza n. 1390 e l'ordinanza n. 1392, entrambe del 22 gennaio 2026, hanno affermato che la disciplina della prescrizione contenuta nell'art. 2407 c.c. ha natura sostanziale. Da tale qualificazione deriva che il nuovo termine di prescrizione si applica solo alle condotte poste in essere in un momento successivo all'entrata in vigore della legge e, dunque, ai bilanci successivi al 2024, anche per scongiurare conflitti con il diritto di difesa.

⁸⁹ S. AMBROSINI, *Vincolo di solidarietà, danno risarcibile e prescrizione del nuovo art. 2407 c.c.*, cit., p. 655 ss. S. AMBROSINI, *La nuova responsabilità del collegio sindacale: note minime a prima lettura*, cit., 16 marzo 2025.

⁹⁰ Sul punto è intervenuta la Corte di Cassazione civile, Sez. I, 23052/2023, 28/07/2023, in DeJure.

⁹¹ Per l'analisi della pronuncia si veda: E. TUARIVOLI, *Efficacia temporale, limite risarcitorio e solidarietà del nuovo art. 2407 c.c.: prime applicazioni giurisprudenziali a confronto*, cit., p. 267 ss.

In particolare, l'ordinanza esclude la retroattività della norma, richiamando la regola generale sancita dall'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale, secondo cui *“la legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo”*.

È stato inoltre evidenziato un possibile contrasto della disciplina con l'art. 2935 c.c., secondo cui *“la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”*.

Per scongiurare possibili profili di illegittimità costituzionale, la dottrina ha proposto, con una serie di interventi, un'interpretazione adeguatrice della norma. Nello specifico, è stato sostenuto che al danneggiato debba essere riconosciuta la possibilità di dimostrare l'impossibilità di agire tempestivamente per far valere la responsabilità dei sindaci, anche oltre il termine di cinque anni dal deposito della relazione, purchè provi di essersi trovato in tale situazione senza sua colpa.

La l. 35/2025 ha indubbiamente apportato maggior certezza alla disciplina della prescrizione, ma permangono dubbi e rilevanti problemi applicativi.

Si auspica, pertanto, un intervento del legislatore che consenta di superare le questioni ancora aperte, ovvero un consolidamento dell'orientamento giurisprudenziale sul punto.

5. IL PRINCIPIO DI IRRETROATTIVITA' DELLA RIFORMA E LA PRESA DI POSIZIONE DELLA CASSAZIONE.

Un interrogativo di notevole importanza, già oggetto di ampi dibattiti e di numerosi studi dottrinali, riguarda l'ambito temporale di applicazione della nuova disciplina.

Nello specifico, si discute, da un lato, della possibilità di applicare il limite di responsabilità previsto dalla norma alle controversie già pendenti al momento della sua entrata in vigore e, dall'altro, della sua eventuale estensione anche ai giudizi non ancora avviati, ma relativi ad inadempimenti già avvenuti sotto la normativa precedente.

In assenza di una disciplina transitoria fissata dal legislatore, è doveroso interpretare la nuova riformulazione dell'art. 2407 c.c. in modo coordinato con i principi generali dell'ordinamento giuridico.

Salvo diversa previsione, per mezzo di un intervento *ad hoc* ad opera del legislatore, le leggi non hanno effetto retroattivo, in base al principio generale del “*tempus regit actum*”.

Di conseguenza, le norme operano solo per il futuro e ciascun atto rimane regolato dalla disciplina vigente al momento in cui è stato compiuto.

Pertanto, in assenza di una clausola di retroattività o di una disciplina transitoria, risulta difficile ritenere che i nuovi limiti possano applicarsi anche agli inadempimenti già verificatisi prima della loro entrata in vigore. Questa soluzione, tuttavia, solleva alcuni dubbi di legittimità costituzionale e rende necessario analizzare sia le tesi favorevoli alla retroattività sia quelle contrarie⁹².

L’art. 2407 c.c., come modificato dalla l. 35/2025, si rivolge direttamente all’organo giudicante, vietandogli di condannare i componenti del collegio sindacale oltre il massimale previsto.

Parte della dottrina e alcune pronunce della giurisprudenza di merito ne affermano la non retroattività, ritenendo che la norma incida sul diritto di credito del danneggiato, qualificato come diritto sostanziale, poiché limita l’estensione della responsabilità dei sindaci⁹³.

Coloro che propendono per l’irretroattività della norma fanno leva sul fatto che la nuova formulazione dell’art. 2407 c.c. non si limita ad introdurre un mero criterio per il giudice chiamato a definire il caso concreto, ma incide direttamente sulla pretesa risarcitoria che può essere azionata dalla società, dai creditori sociali, dai soci e dai terzi.

La disposizione, infatti, circoscrive l’entità dell’obbligazione risarcitoria che può essere richiesta al soggetto che, con il proprio comportamento attivo o omissivo, abbia cagionato un danno.

Nello specifico, i sindaci sono chiamati a risarcire integralmente il danno solo qualora esso sia di importo inferiore al tetto massimo scaturente dall’applicazione degli scaglioni di cui al secondo comma dell’art. 2407 c.c.; viceversa, ove il danno sia di ammontare eccedente a questo limite, i sindaci potranno essere obbligati a corrispondere il risarcimento solo entro il

⁹² R. RORDORF, *La responsabilità dei sindaci alla luce del novellato art. 2407 c.c.*, cit., p. 625 ss.

⁹³ G. ROMANO, *La riforma della responsabilità dei sindaci. Riflessioni ad una prima lettura*, cit. Tra le pronunce si vedano: Tribunale di Venezia, Sez. spec. Impresa, 3443/2025, 07/07/2025, in DeJure (il collegio sindacale risponde con gli amministratori se omette iniziative effettive a fronte di violazioni della par condicio); Tribunale di Brescia, Sez. spec. Impresa, 10/09/2025, in DeJure.

massimale parametrato ad un multiplo del compenso annuo percepito, restando esenti da qualsiasi responsabilità per la quota eccedente.

Una previsione di tal genere non potrebbe che avere natura sostanziale e, di conseguenza, risulta applicabile soltanto agli inadempimenti dei componenti del collegio sindacale che si sono verificati successivamente all'entrata in vigore della nuova disciplina, senza poter essere estesa a condotte tenute precedentemente⁹⁴.

Si osserva inoltre che, qualora la responsabilità si sia già perfezionata prima dell'entrata in vigore della riforma, non è giustificabile una compressione del diritto di credito già sorto in capo ai danneggiati.

Una diversa interpretazione rischierebbe infatti di ledere il diritto di agire in giudizio ed il diritto di difesa, limitando la tutela di una posizione giuridica soggettiva già sorta nel patrimonio del creditore⁹⁵.

Non appare condivisibile l'orientamento espresso dalla già citata ordinanza del Tribunale di Bari datata 24 aprile 2025, la quale ha sostenuto la retroattività della norma, riconoscendone l'efficacia anche con riferimento ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore.

Il tribunale ha classificato la norma relativa alla limitazione della responsabilità dei sindaci come disposizione avente natura procedimentale, ritenendo che essa si limiti ad indicare al giudice un criterio di quantificazione del danno, senza incidere sull'eventuale esistenza del diritto al risarcimento.

In particolare, il Tribunale di Bari, Sez. spec. Impresa, con ordinanza del 24 aprile 2025 ha previsto che: *“pur in assenza di una previsione di diritto intertemporale che prevedeva la retroattività della legge in generale e di tale previsione normativa, (...) si ritiene che il nuovo testo del comma due dell'art. 2407 c.c. si applichi anche ai fatti pregressi all'entrata in vigore della legge medesima, trattandosi di previsione lato sensu procedimentale poiché si limita ad indicare al giudice un criterio di quantificazione del danno, senza che una tale interpretazione*

⁹⁴ L. DE ANGELIS, *Manuale del Collegio sindacale e del sindaco unico – II edizione*, cit., p. 1167 ss.
G. GUIZZI, *Spigolature intorno all'applicazione del nuovo art. 2407 c.c.*, cit., p. 675 ss.

⁹⁵ A. PICCIAU, *La nuova disciplina della responsabilità dei sindaci: appunti su profili letterali e sistematici*, cit., p. 644 ss.

incida sulla permanenza del diritto stesso al risarcimento, limitando solo il quantum rispetto a soggetti comunque responsabili in solido con gli amministratori”.

Questa impostazione è stata confermata in una successiva pronuncia dello stesso tribunale di Bari, risalente al luglio 2025.

Parte della dottrina si richiama a questo orientamento, soffermandosi sulla parte in cui si prevede che l'art. 2407 c.c., nel prevedere un limite massimo al risarcimento del danno, si applichi anche ai fatti illeciti commessi prima dell'entrata in vigore della riforma.

In questa prospettiva, l'assenza di una disciplina transitoria e la natura procedimentale della modifica comporterebbero l'applicazione del principio del “*tempus regit actum*” alle sopravvenienze normative⁹⁶.

Tuttavia, tali orientamenti non sembrano persuasivi, in quanto non tengono in considerazione il fatto che risulterebbe non solo ingiustificato, ma anche irragionevole, mantenere per il passato pretese risarcitorie illimitate, a fronte di un intervento del legislatore che ha rivalutato *in melius* la posizione dei sindaci, limitandone la responsabilità (salvo il caso di dolo) secondo un criterio di proporzionalità rispetto al compenso annuo percepito⁹⁷.

Di segno opposto è la posizione del tribunale di Roma (sentenza n. 2401 del 29 giugno 2025), che si è occupato sia dell'ammissibilità dell'applicazione retroattiva dell'art. 2407 c.c. alle condotte dei sindaci anteriori all'introduzione della nuova norma, sia del tema del termine di prescrizione applicabile.

Attraverso un'interpretazione restrittiva della norma e il richiamo all'art. 11 delle Disposizioni sulla legge in generale, il Tribunale ha escluso la possibilità di un'applicazione retroattiva.

In particolare, è stato previsto che, se l'instaurazione del giudizio è anteriore alla novella, si ricorre al regime precedente e viceversa, indipendentemente dal fatto che si tratti di fatti anteriori all'entrata in vigore della riforma⁹⁸.

⁹⁶ A. D'ANGELO, *Azione di responsabilità nei confronti dei componenti del collegio sindacale dopo la legge 35/2025*, cit., 13 ottobre 2025.

⁹⁷ M. RIVERDITI, *Riflessioni penali della riforma dell'art. 2407 c.c., prime riflessioni*, cit., n. 5/2025.

⁹⁸ A. D'ANGELO, *Azione di responsabilità nei confronti dei componenti del collegio sindacale dopo la legge 35/2025*, cit., 13 ottobre 2025.
S. AMBROSINI, *La nuova responsabilità del collegio sindacale: note minime a prima lettura*, cit., 16 marzo 2025.

Il Tribunale di Roma, invece, a sostegno della propria tesi, ha evidenziato la natura puramente sostanziale della norma, volta ad introdurre un'espressa limitazione quantitativa del diritto al risarcimento nei confronti del sindaco inadempiente ai suoi doveri⁹⁹.

Da ultimo, sul tema sono intervenute due coeve pronunce della Corte di Cassazione, Sez. I, nn. 1390 e 1392, entrambe del 22 gennaio 2026, a sostegno dell'applicazione *ex nunc* dell'art. 2407 c.c.

Le due decisioni, tra loro sostanzialmente coincidenti, rilevano a livello societario e concorsuale, sia sotto il profilo sostanziale che processuale.

La scelta tra l'applicazione della nuova o della precedente formulazione dell'art. 2407 c.c. grava sull'ammontare delle pretese risarcitorie, sulle strategie processuali e sulla valutazione del rischio professionale da parte dei membri del collegio sindacale e delle compagnie assicurative¹⁰⁰.

Il nucleo centrale di entrambe le decisioni consiste nel fatto che il diritto al risarcimento del danno sorge in capo alla società, ai soci, ai creditori sociali e ai terzi nel momento in cui si verifica il pregiudizio patrimoniale causato dall'inadempimento dei doveri del sindaco. Di conseguenza, tale diritto deve essere regolato dalla legge vigente in quel preciso momento, salvo il caso, qui non ricorrente, in cui una norma disponga in modo chiaro ed inequivoco diversamente¹⁰¹. Tuttavia, questa impostazione non sembra considerare che, nella prassi, è frequente una dissociazione tra la condotta illecita e il momento dell'emersione del danno.

In particolare, la sentenza n. 1390 prevede che *“La norma contenuta nell'art. 2407, comma 2 c.c., nel testo introdotto dall'art. 1, comma 1, l. 14 marzo 2025 n. 35 ed entrato in vigore il 12 aprile 2025, che fissa un limite alla responsabilità per i danni cagionati dai membri*

L'applicazione della nuova disposizione anche ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore, pur in assenza di una disciplina transitoria espressa, è stata invece affermata dal Tribunale di Palermo con pronuncia del 26 giugno 2026, che ha qualificato tale previsione come norma di natura processuale. Si veda: E. TUARIVOLI, *Efficacia temporale, limite risarcitorio e solidarietà del nuovo art. 2407 c.c.: prime applicazioni giurisprudenziali a confronto*, cit., p. 267 ss.

⁹⁹ E. TUARIVOLI, *Efficacia temporale, limite risarcitorio e solidarietà del nuovo art. 2407 c.c.: prime applicazioni giurisprudenziali a confronto*, cit., p. 267 ss.

¹⁰⁰ M. SPIOTTA, *Il nuovo art. 2407 c.c.: tra irretroattività e limiti costituzionali alla discrezionalità legislativa*, in *Le Società*, 3/2026, p. 298 ss.
C. BAUCO, *La Cassazione si pronuncia sull'art. 2407 c.c.*, in *Società e Contratti, Bilancio e Previsione*, n. 3/2026.

¹⁰¹ E. FREGONARA, *Il liability cap nel sistema dei controlli: il rischio del doppio (triplo) binario regolatorio alla luce delle riforme in itinere*, cit.

del collegio sindacale calcolato come multiplo del compenso annuo percepito dagli stessi, non si applica ai fatti commessi anteriormente alla sua entrata in vigore, non trattandosi (fra l'altro) di disposizione di carattere processuale”¹⁰².

Invece, l’ordinanza n. 1392, occupandosi prevalentemente di crisi d’impresa, afferma che: *“Il nuovo art. 2407 comma 2 c.c., non trova applicazione ai giudizi in corso per fatti antecedenti, in quanto la norma sopravvenuta non può incidere sulla quantificazione del danno, come disciplinata dalla legge al momento della verifica dell’evento lesivo, attenendo alla consistenza del diritto al risarcimento già maturato e non a mere modalità di accertamento dello stesso”¹⁰³.*

La sentenza n. 1390/2026, richiamando l’art. 11 delle Disposizioni sulla legge in generale, sostiene che la nuova norma si applica unicamente ai fatti che sono stati commessi dopo la sua entrata in vigore.

Tramite il richiamo all’art. 363 c.p.c., puntualizza poi che il nuovo secondo comma dell’art. 2407 c.c. non trova applicazione ai fatti precedenti al 12 aprile 2025.

La disposizione non avrebbe stabilito un criterio per la liquidazione del danno, ma un mero limite legale volto a ridurre l’entità di un credito già maturato, al fine di determinare il risarcimento da corrispondere ed eliminare il potere discrezionale del giudice.

La Corte Cassazione distingue tra norme che incidono sulla consistenza del diritto al risarcimento già maturato, che, in quanto modifiche conformative, non sono suscettibili di applicazione retroattiva, e norme che concernono invece l’accertamento che deve essere compiuto nel singolo caso concreto, applicabili anche ai giudizi pendenti.

Secondo la Corte, l’art. 11 delle Disposizioni sulla legge in generale non gode di una copertura costituzionale e questo permette al legislatore di emanare norme retroattive o a portata retroattiva.

Tuttavia, tale potere incontra limiti di rango costituzionale e postula una ragionevole giustificazione, nel rispetto del principio di ragionevolezza, della tutela del legittimo affidamento, della parità di trattamento tra soggetti che svolgono funzioni pressoché simili, dei

¹⁰² Corte di Cassazione, Sez. I civile, 1390/2026, 22/01/2026, in DeJure.

¹⁰³ Corte di Cassazione, Sez. I civile, 1392/2026, 22/01/2026, in DeJure.

principi di coerenza e di certezza dell'ordinamento giuridico, nonché delle prerogative riservate al potere giudiziario nella scelta della somma da risarcire¹⁰⁴.

Ne deriva che una norma dotata di efficacia retroattiva, fermo restando il limite del giudicato e delle situazioni giuridiche consolidate, può incidere sui rapporti in corso anche a discapito delle aspettative legittime, purchè ciò sia giustificato da un bilanciamento con altri interessi costituzionalmente prevalenti.

A questo proposito, la retroattività della limitazione di responsabilità dei sindaci produrrebbe un effetto “*irrimediabilmente lesivo*”, in quanto si porrebbe in contrasto con tutti i principi costituzionali richiamati¹⁰⁵.

Anche l'ordinanza n. 1392/2026 qualifica l'art. 2407 c.c. come norma “*latamente processuale*” e richiama la centralità dell'art. 11 delle Disposizioni sulla legge in generale.

La Corte afferma che il diritto al risarcimento nasce con il verificarsi del pregiudizio e che la sua quantificazione deve avvenire applicando la legge vigente a tale data.

Ne consegue che una norma non può considerarsi retroattiva in assenza di un'espressa previsione di legge o di una disciplina transitoria. L'art. 2407 c.c. è quindi strutturato in modo tale da produrre effetti solo per l'avvenire, a decorrere dal quindicesimo giorno alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Conformemente a quanto asserito nell'ordinanza precedente, viene anche qui ribadita la distinzione tra consistenza del diritto da un lato e accertamento in concreto dall'altro.

Inoltre, si rimarca che il quarto comma, dedicato al termine di prescrizione, è applicabile esclusivamente a partire dal deposito dei bilanci dell'esercizio 2024, in quanto fa riferimento ad

¹⁰⁴ Si veda Corte Cost., 73/2017, 12/04/2017, in DeJure (purchè la scelta risponda a criteri di ragionevolezza, il legislatore può emanare norme retroattive).

¹⁰⁵ S. AMBROSINI, *La non retroattività del nuovo art. 2407, c. 2, c.c., nel “parto gemellare” della Cassazione*, cit., 23 gennaio 2026.

G. NEGRI, *Nuova responsabilità dei sindaci non retroattiva*, cit., 23 gennaio 2026.

G. GUIZZI, *Spigolature intorno all'applicazione del nuovo art. 2407 c.c.*, cit., p. 675 ss.

M. SPIOTTA, *Il nuovo art. 2407 c.c.: tra irretroattività e limiti costituzionali alla discrezionalità legislativa*, cit., p. 298 ss.

L. BENEDETTI, *Il nuovo art. 2407, comma 2, c.c. al vaglio della Suprema Corte: costituzionalità e retroattività*, in DeJure, 13 febbraio 2026. Il quale ritiene che la retroattività della disposizione possa servire ad evitare ingiustificate disparità di trattamento fra i sindaci condannati in base alla disciplina previgente e quelli che saranno condannati secondo quella attuale.

G. ROMANO, *Ancora sulla (ir)retroattività della riforma della responsabilità dei sindaci*, in DeJure, 22 ottobre 2025.

un *dies a quo* non previsto nella precedente versione dell'art. 2407 c.c. Dunque, si può ritenere che il legislatore abbia inteso far entrare in vigore tutta la nuova disciplina nella stessa data, senza differenziare tra la decorrenza del termine di prescrizione ed il *cap* alla responsabilità dei sindaci¹⁰⁶.

Nelle due pronunce, la Corte opera una distinzione rispetto ad alcuni precedenti di legittimità che hanno invece ammesso l'applicazione, anche ai giudizi in corso, di discipline sopravvenute in materia di danno non patrimoniale.

In questi precedenti - come nel caso del danno alla salute da colpa medica, liquidato secondo l'art. 7, comma 4, della L. 24/2017 anche per fatti anteriori, del danno da perdita dei prossimi congiunti, determinato sulla base delle tabelle vigenti al momento della liquidazione, e del danno da ingiusta detenzione, anch'esso liquidato sulla base del diritto vigente al momento della decisione – la norma sopravvenuta si rivolge esclusivamente al giudice, limitandone la discrezionalità.

Diversamente, nel caso della responsabilità dei sindaci, il danno ha natura patrimoniale ed è oggettivamente determinabile. La disciplina sopravvenuta, che ne limita l'entità, non incide solo sui criteri di liquidazione, ma interviene sulla fattispecie sostanziale, limitando l'ammontare del danno risarcibile. Per questa ragione, essa non può avere applicazione retroattiva¹⁰⁷.

Ad oggi, queste due pronunce sembrano aver posto un punto fermo sulla questione. Esse sanciscono l'irretroattività della disciplina in materia di responsabilità dei sindaci delle società per azioni e affermano l'impossibilità di applicare il *liability cap* a condotte e danni anteriori all'entrata in vigore della nuova formulazione dell'art. 2407 c.c., al fine di evitare la lesione di diritti costituzionalmente tutelati.

Alla luce di questi orientamenti, il giudice è, ancor di più, tenuto a individuare con precisione la data in cui si è verificato il danno, non potendo trovare applicazione la nuova disciplina qualora esso sia anteriore al 12 aprile 2025.

¹⁰⁶ S. AMBROSINI, *La non retroattività del nuovo art. 2407, c. 2, c.c., nel “parto gemellare” della Cassazione*, cit., 23 gennaio 2026.

E. TUARIVOLI, *Efficacia temporale, limite risarcitorio e solidarietà del nuovo art. 2407 c.c.: prime applicazioni giurisprudenziali a confronto*, cit., p. 267 ss.

¹⁰⁷ C. BERNARDO, *L'ambito di applicazione temporale del nuovo art. 2407 c.c.: due recenti arresti della Corte di Cassazione*, in *DeJure*, 12 marzo 2026.

L'irretroattività dell'art. 2407 c.c. è affermata anche dalla Circolare Assonime del 18 luglio 2025, che ne limita l'applicazione alle sole condotte poste in essere successivamente alla sua entrata in vigore, al fine di evitare la lesione dei diritti già acquisiti dai danneggiati¹⁰⁸.

È ancora prematuro stabilire se la Corte di Cassazione sia riuscita ad assolvere la propria funzione nomofilattica. Ciò anche perché il Tribunale di Bari, con decisione del 23 gennaio 2026, probabilmente inconsapevole dell'orientamento della Cassazione (mai citata), ha ribadito l'applicabilità del *cap* anche ai procedimenti pendenti.

La pronuncia sottolinea l'importanza di discernere tra il fatto generatore della responsabilità, che non può essere regolato da una norma successiva, e le situazioni esistenti o sopravvenute alla data di entrata in vigore della disposizione, le quali devono essere disciplinate dalla legge vigente al momento del loro verificarsi¹⁰⁹.

Un simile intervento da parte della Corte di Cassazione, volto a porre fine ad una questione di diritto intertemporale emersa fin dai primi mesi di applicazione della L. 35/2025, dovrebbe scoraggiare il legislatore dal portare avanti l'*iter* del disegno di legge n. 1426/2025, diretto a modificare il regime di responsabilità dei revisori legali prevedendo, all'art. 2: “*La disciplina sulla responsabilità dei revisori legali di cui all'articolo uno della presente legge e quella sulla responsabilità dei componenti del collegio sindacale, di cui al secondo comma dell'articolo 2407 del codice civile si applicano anche ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge*”.

Questa proposta di legge inserisce una disposizione transitoria che prevede l'applicazione ai giudizi in corso dell'art. 2407 c.c., ponendosi in contrasto con l'orientamento ad oggi prevalente della Corte di Cassazione¹¹⁰.

¹⁰⁸ G.NIGRO, *Riforma responsabilità sindaci: la Cassazione conferma l'irretroattività*, in *Società, Banca e Impresa*, 29 gennaio 2026.

D. FICO, *Riflessioni sul novellato art. 2407, comma 2, c.c. in tema di responsabilità del collegio sindacale*, cit., 8 gennaio 2026.

¹⁰⁹ E. TUARIVOLI, *Efficacia temporale, limite risarcitorio e solidarietà del nuovo art. 2407 c.c.: prime applicazioni giurisprudenziali a confronto*, cit., p. 267 ss.

M. SPIOTTA, *Il nuovo art. 2407 c.c.: tra irretroattività e limiti costituzionali alla discrezionalità legislativa*, cit., p. 298 ss.

¹¹⁰ D. FICO, *Riflessioni sul novellato art. 2407, comma 2, c.c. in tema di responsabilità del collegio sindacale*, cit., 8 gennaio 2026.

G. NIGRO, *Riforma responsabilità sindaci: la Cassazione conferma l'irretroattività*, cit., 29 gennaio 2026.

Qualora una simile norma venisse una volta per tutte approvata, la questione sarebbe risolta dal legislatore mediante l'introduzione di una chiara previsione di retroattività.

In questo modo, l'intento del legislatore verrebbe esplicitato, riducendo o addirittura eliminando i contrasti interpretativi emersi fino ad ora, altrimenti destinati a persistere¹¹¹.

La questione è stata affrontata anche nella bozza di attuazione della delega prevista dall'art. 19 della Legge Capitali, con riferimento alle società quotate e a quelle ammesse ai sistemi multilaterali di negoziazione. In tale contesto, sembra che si sia optato, almeno per il momento, per il ripristino del sistema previgente, profilo che sarà esaminato più diffusamente nel prosieguo.

Non si può escludere che, in futuro, il legislatore estenda una tale scelta anche alle società non quotate, ripristinando la versione originaria dell'art. 2407 c.c.¹¹².

¹¹¹ G. GUIZZI, *Spigolature intorno all'applicazione del nuovo art. 2407 c.c.*, cit., p. 675 ss.

¹¹² M. SPIOTTA, *Il nuovo art. 2407 c.c.: tra irretroattività e limiti costituzionali alla discrezionalità legislativa*, cit., p. 298 ss.
G. RIOLFO, *La responsabilità dei sindaci di società di capitali e il nuovo art. 2407 c.c.: brevi chiose relative ad alcuni degli aspetti problematici*, cit., p. 62 ss.

CAPITOLO II

L'AMPLIAMENTO E LA PROGRESSIVA INTENSIFICAZIONE DEI DOVERI DEL COLLEGIO SINDACALE.

1. I DOVERI DI VIGILANZA DEI SINDACI.

Il ruolo del collegio sindacale nell'ordinamento societario odierno si configura come una funzione di *monitoring* costante sull'attività dei soggetti in concreto preposti alla gestione¹¹³.

Tale funzione, nel tempo, ha assunto caratteri sempre più marcati: la prassi giurisprudenziale e le riforme legislative hanno contribuito a rafforzare il ruolo attribuito ai controllori, ampliandone le responsabilità. Il controllo ha così mutato i propri connotati, passando da essere sintetico e consuntivo ad analitico e preventivo¹¹⁴.

I sindaci dispongono di strumenti idonei a conoscere l'andamento della gestione e a vigilare sul rispetto dei principi di corretta amministrazione. Da ciò deriva che il loro intervento deve essere effettivo e non meramente formale.

La riforma del diritto societario (introdotta con il d.lgs. n. 6/2003) ha inciso in maniera significativa sulle funzioni attribuite al collegio sindacale. In particolare, il controllo contabile è stato sottratto a tale organo e affidato a un revisore legale o a una società di revisione. Fanno eccezione le società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e che non sono tenute alla redazione del bilancio consolidato. La riforma, tuttavia, non ha ridotto l'importanza del collegio sindacale; al contrario, ne ha rafforzato il ruolo di vigilanza¹¹⁵.

¹¹³ G. GUIZZI, *Lobbying e diritto societario: note critiche intorno alla proposta di riforma dell'art. 2407 c.c., cit.*, p. 251 ss.

¹¹⁴ E. FREGONARA, *Il liability cap nel sistema dei controlli: il rischio del doppio (triplo) binario regolatorio alla luce delle riforme in itinere*, cit.

Il controllo viene comunemente definito come un'attività di verifica della conformità di attività altrui a principi, regole e programmi. Secondo un diverso orientamento, esso consiste nell'attitudine a determinare le scelte e ad orientare l'attività di un altro soggetto.

Per un'approfondita analisi della nozione di controllo sugli atti e sull'attività, si veda: M. LIBERTINI, *La funzione di controllo nell'organizzazione delle società per azioni, con particolare riguardo ai c.d. sistemi alternativi*, in *RDS*, 1/2024, p. 2 ss.

¹¹⁵ A. PISTOCHINI, G. STAMPANONI BASSI, *Le responsabilità penali del professionista*, Milano, 2023, p. 407 ss.

La modifica dell'art. 2407 c.c. non altera i doveri del collegio o dei singoli sindaci, che restano quelli previsti dal Codice civile e dal Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, ma interviene esclusivamente sul limite massimo del risarcimento del danno.

La responsabilità dei sindaci continua a derivare dall'inadempimento dei doveri di vigilanza e controllo previsti dagli artt. 2403-2406 c.c, nonché dagli artt. 25-*octies* e 37 c.c.i.i.

Nonostante questo, la riforma si inserisce in un quadro normativo in cui le prerogative dei sindaci sono state progressivamente ampliate¹¹⁶.

Quanto alla diligenza professionale dei sindaci, l'art. 2407, comma 1, c.c., richiede che essi adempiano i propri doveri con la professionalità e la diligenza proprie della natura dell'incarico, secondo quanto previsto dall'art. 1176, comma 2, c.c, che fa riferimento alla diligenza del debitore nell'esercizio di un'attività professionale.

Ne consegue l'applicazione di una diligenza qualificata, propria dell'attività professionale da essi svolta.

Ad avviso della scrivente, un simile *standard* di diligenza trova giustificazione nei requisiti per l'accesso alla carica di sindaco. Quest'ultimo, infatti, deve essere dotato delle conoscenze e delle competenze proprie della categoria professionale di appartenenza ed esercitare le proprie mansioni con un adeguato grado di perizia¹¹⁷.

Il richiamo alla natura dell'incarico implica che la diligenza debba essere misurata sulla base delle circostanze concrete. Essa muta in funzione delle caratteristiche della società – quali le dimensioni, l'oggetto sociale, la complessità organizzativa e l'assetto proprietario – nonché della situazione in cui la stessa versa¹¹⁸.

Questo fa sì che la valutazione della diligenza deve essere compiuta con riferimento al caso concreto, non esistendo un'automatica correlazione tra la negligenza dell'amministratore e l'omissione imputabile al sindaco. Ad esempio, non costituisce negligenza la mancata

¹¹⁶ S. AMBROSINI, *La nuova responsabilità del collegio sindacale: note minime a prima lettura*, cit., 16 marzo 2025.

G. RIOLFO, *La responsabilità dei sindaci di società di capitali e il nuovo art. 2407 c.c.: brevi chiose relative ad alcuni degli aspetti problematici*, cit., p. 62 ss.

¹¹⁷ E. TUARIVOLI, *Efficacia temporale, limite risarcitorio e solidarietà del nuovo art. 2407 c.c.: prime applicazioni giurisprudenziali a confronto*, cit., p. 267 ss.

E. FREGONARA, *Responsabilità dei sindaci e revisori – I nuovi (labili) confini della responsabilità dei sindaci, e i revisori?*, cit., p. 1807 ss.

¹¹⁸ E. QUARANTA, *Codice delle società*, Milano, 2024, p. 758 ss.

revisione di voci di bilancio pregresse che sono già state controllate dai sindaci in carica nel triennio precedente.

Il richiamo alla professionalità, anch'esso contenuto nell'art. 2407 c.c., rinvia ad uno *standard* medio, richiamato anche dai codici di comportamento degli ordini professionali. Merita adesione l'orientamento secondo cui non è più sufficiente la diligenza tipica del buon padre di famiglia. È invece richiesta una preparazione tecnica adeguata e coerente con la specifica qualificazione professionale richiesta dall'art. 2397 c.c.¹¹⁹

L'attività del collegio sindacale non si esaurisce in una serie di obblighi indicati in modo puntuale dal legislatore, ma comprende anche un generale obbligo di diligenza, cura e perizia, che deve essere costante durante tutta la vita della società¹²⁰.

Il livello di diligenza richiesto ai sindaci si traduce dunque nel dovere di osservare le regole tecniche proprie della loro professione. Tali regole comprendono principi, metodi, prassi e prescrizioni riguardanti l'attività svolta, nonché le disposizioni del Codice civile in materia di compiti e doveri dei sindaci e, da ultimo, quelle previste dagli artt. 25-*octies* e 37 c.c.i.i.¹²¹.

Anche a seguito delle modifiche introdotte dalla l. 35/2025, i sindaci continuano a rispondere “*per fatto proprio*”. In particolare, la loro responsabilità persiste in caso di violazione del dovere di verità nelle attestazioni rese o dell'obbligo di riservatezza sui fatti o sui documenti conosciuti in ragione della loro attività¹²².

Si tratta di una responsabilità esclusiva, prevista dal secondo periodo del primo comma dell'art. 2407 c.c., che riguarda specificamente la veridicità delle attestazioni e l'obbligo di

¹¹⁹ A. CECHELLA, *Profili critici della responsabilità del collegio sindacale nell'attesa delle prime interpretazioni post riforma 2025*, cit., 30 giugno 2025.

L. DE ANGELIS, *Manuale del Collegio sindacale e del sindaco unico – II edizione*, cit. p. 1167 ss.

¹²⁰ S. DELLE MONACHE, *Responsabilità dei sindaci e prescrizione*, cit., p. 503 ss.

¹²¹ B. INZITARI, *Limitazione della responsabilità dei sindaci secondo il nuovo art. 2407 c.c. ed obblighi di segnalazione nel codice della crisi*, cit., p. 446 ss.

¹²² Le ipotesi di responsabilità per fatto proprio richiamate dal primo comma dell'art. 2407 c.c. sono relativamente rare nella prassi, ma non meramente scolastiche. Si veda:

N. ABRIANI, *Sulla riforma dell'art. 2407 c.c.: responsabilità dei sindaci ed efficienza dei controlli societari*, cit., n. 12/2024.

S. AMBROSINI, *Vincolo di solidarietà, danno risarcibile e prescrizione del nuovo art. 2407 c.c.*, cit., p. 655 ss.

B. INZITARI, *Obblighi di segnalazione nel Codice della crisi: responsabilità dei sindaci e dei revisori per i danni relativi alla perdita di valore della società e dei crediti, conseguente alla mancata o tardiva attivazione delle misure e degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza*, reperibile sul sito www.dirittodellacrisi.it, 24 febbraio 2025.

mantenere tale segreto. Questo dovere di riservatezza si giustifica in relazione ai poteri di ispezione e informazione loro attribuiti.

La responsabilità sussiste a prescindere da eventuali inadempimenti degli amministratori e presuppone un rapporto diretto tra la condotta dei membri del collegio sindacale e il danno subito dalla società, dai creditori o dai terzi¹²³.

Tra le false attestazioni richiamate dalla norma possono rientrare la relazione al bilancio di esercizio, le annotazioni nel libro del collegio sindacale e le conclusioni sui fatti censurabili presentate all'assemblea.

Questi atti costituiscono l'esito finale dell'attività di controllo e si traducono pertanto in una violazione del dovere di vigilanza¹²⁴.

Bisogna sin da subito precisare che continuano a permanere in capo ai sindaci il dovere di vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, di verificare il rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e il suo concreto funzionamento. Tra i controlli loro affidati figurano anche la verifica del rispetto delle procedure previste dall'art. 2391 c.c. in presenza di interessi degli amministratori nelle delibere e l'osservanza della disciplina relativa alle operazioni con parti correlate ai sensi dell'art. 2391-*bis* comma 1 c.c.

I doveri di controllo che gravano *ex lege* sui sindaci hanno carattere continuativo e postulano una vigilanza sulla gestione effettiva, non meramente formale. Tutto ciò comporta l'obbligo per i sindaci di attivarsi attraverso gli strumenti previsti dall'ordinamento giuridico, quali la convocazione dell'assemblea (art. 2406 c.c. e nuovo art. 2396-*sexies*, comma 1, c.c.¹²⁵), il ricorso al tribunale e la relativa denuncia ex art. 2396-*quater* c.c.¹²⁶, oltre che la sollecitazione

¹²³ L. DE ANGELIS, *Manuale del Collegio sindacale e del sindaco unico – II edizione*, cit. p. 1167 ss.

¹²⁴ M. SPIOTTA, *Responsabilità e prevenzione: un parallelismo tra il riformato art. 2407 c.c. e gli artt. 1913-1915 c.c.*, in *Il diritto fallimentare e delle società commerciali*, n. 5/2025, p.890 ss.

¹²⁵ Il nuovo art. 2396-*sexies* c.c. non innova tanto il catalogo dei poteri già spettanti al collegio sindacale, quanto ne generalizza la funzione rispetto ai diversi modelli di governance, ponendoli al servizio di una vigilanza che, nel nuovo art. 2396-*quinquies* c.c., assume un oggetto più caramente esteso agli assetti e ai rischi. A. BUSANI, *La riforma del Codice civile sui sistemi di amministrazione e controllo delle società per azioni*, in *Le Società*, n. 7/2026, p. 841 ss.

¹²⁶ Il precedente art. 2409 c.c. è stato abrogato a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs 47/2026. Per un'approfondita analisi del controllo giudiziario sulla gestione sociale si veda: A. BENOCCI, *Le novità del progetto di riforma del mercato dei capitali in materia di collegio sindacale*, in *Quaderni di Ristrutturazioni Aziendali*, n.4/2025, p. 128 ss.

alla revoca delle deliberazioni assembleari o sindacali illegittime e la loro eventuale impugnazione¹²⁷.

In questa prospettiva, i sindaci hanno anche il dovere di attivarsi e intervenire per prevenire o contrastare i comportamenti dannosi degli amministratori. I componenti del collegio sindacale continuano a rimanere al vertice del sistema dei controlli e sono tenuti ad assicurare che la gestione della società si svolga nel rispetto delle norme.

L'obbligo di vigilanza non si limita al mero adempimento formale delle attività specificamente previste dalla legge, ma implica la necessità di ricercare e adottare, di volta in volta, gli strumenti o le iniziative più adeguate per porre fine ai comportamenti illeciti degli amministratori e per far fronte alle circostanze del caso concreto.

Il sindaco deve dimostrare di aver posto in essere ogni atto utile e necessario per garantire una vigilanza effettiva ed efficace sull'amministrazione della società e sulle operazioni gestorie.

A modesto avviso di chi scrive, il controllo demandato dalla legge al collegio sindacale dovrebbe essere costante e continuo, così da permeare l'intera attività sociale. Esso deve comprendere anche ogni iniziativa non espressamente prevista, purchè necessaria al diligente assolvimento dell'incarico. Nonostante ciò, si ritiene che, per quanto elevato possa essere il grado di diligenza richiesto, sia impossibile garantire un controllo costante e analitico su ogni singolo aspetto della gestione societaria¹²⁸.

La giurisprudenza prevalente negli ultimi anni richiede che i sindaci individuino le macroscopiche irregolarità nell'operato degli amministratori, svolgano ispezioni con regolarità o comunque ogni volta che le circostanze lo rendano opportuno e, se necessario, denunciino al tribunale le gravi irregolarità gestorie.

La configurabilità della violazione del dovere di vigilanza previsto dall'art. 2407 c.c. non richiede l'individuazione di specifici comportamenti contrari a questo obbligo. È sufficiente

¹²⁷ N. DE LUCA, M. HOUBEN, *Limitazione di responsabilità dei sindaci: una medicina con effetti collaterali maggiori degli effetti curativi?*, cit., p. 643 ss.
A. PICCIAU, *La nuova disciplina della responsabilità dei sindaci: appunti su profili letterali e sistematici*, cit., p. 644 ss.

¹²⁸ L. MUTTINI, *La proposta di riforma del regime di responsabilità dei componenti del collegio sindacale*, in *Responsabilità civile e previdenza*, cit., p. 2058 ss.
A. DI IULIO, *Eccezione di inadempimento del curatore e diritto al compenso dei sindaci. Cenni al correttivo per e nuove prospettive di riforma*, reperibile sul sito DeJure.it, 17 ottobre 2024.

che i sindaci non abbiano rilevato macroscopiche violazioni oppure non siano intervenuti di fronte ad atti di dubbia legittimità e regolarità, trascurando così di adempiere il proprio incarico con diligenza, correttezza e buona fede.

A tal riguardo, le “*macroscopiche violazioni*” possono consistere in una gestione *contra legem* protratta nel tempo, mentre gli “*atti di dubbia legittimità e regolarità*” riguardano, più in generale, singole operazioni o condotte degli amministratori non immediatamente percepibili come illegittime, rispetto alle quali il sindaco non interviene tempestivamente¹²⁹.

Con riferimento alla natura del controllo esercitato dai sindaci, la dottrina ne evidenzia il carattere preventivo e collaborativo, superando l’idea tradizionale di un sindacato meramente successivo e censorio.

Il collegio sindacale non svolge, infatti, una funzione repressiva *ex post*, ma è titolare di un dovere proattivo di prevenzione e di contenimento dei rischi, volto alla tutela del patrimonio sociale, degli interessi dei creditori e della continuità aziendale¹³⁰.

È la Corte di cassazione, in una nota sentenza¹³¹, ad aver chiarito che il collegio sindacale non è tenuto a una verifica *ex post* dei singoli atti, bensì ad un controllo complessivo *ex ante* sull’adeguatezza delle procedure aziendali e sul loro concreto funzionamento.

Ne consegue che i sindaci sono tenuti a vigilare sul processo decisionale e contabile della società, assicurando il rispetto delle norme di legge, dello statuto e i principi di corretta amministrazione, e intervenendo in presenza di anomalie. Non rientra invece nei loro compiti un controllo di merito su ogni singola operazione gestionale o sulle singole voci di bilancio, né una verifica diretta della veridicità del bilancio¹³².

¹²⁹ P. MANDARINO, *Modifiche alla responsabilità dei sindaci*, cit., p. 33 ss.

N. DE LUCA, M. HOUBEN, *Limitazione di responsabilità dei sindaci: una medicina con effetti collaterali maggiori degli effetti curativi?*, cit., p. 643 ss.

Per le macroscopiche violazioni si vedano: Corte di Cassazione, Sez. I civile, 14275/2025, 28/05/2025, in DeJure (responsabilità del sindaco per omessa vigilanza sull’operato degli amministratori di società); Corte di Cassazione, Sez. I civile, 2400/2024, 25/01/2024, in DeJure (responsabilità dei sindaci per mancato esercizio dei poteri istruttori e impeditivi); Corte di Cassazione, Sez. I civile, 4344/2022, 10/02/2022, in DeJure.

¹³⁰ M. SPIOTTA, *Responsabilità e prevenzione: un parallelismo tra il riformato art. 2407 c.c. e gli artt. 1913-1915 c.c.*, cit., p.890 ss.

¹³¹ Corte di Cassazione, Sez. V, 19091/2020, 23/05/2020, in Diritto ed Economia dell’Impresa.

¹³² M. RIVERDITI, *Riflessioni penali della riforma dell’art. 2407 c.c., prime riflessioni*, cit., n. 5/2025.

M. RIVERDITI, *Le nuove frontiere della responsabilità penale dei sindaci: riforma dell’art. 2407 c.c., norme deontologiche e dolo eventuale: prime riflessioni*, cit., 8 maggio 2025.

G. FERRARINI, M. SIRI, *Le “molte vite” della Corporate Governance: dalle origini del T.U.F. alla legge Capitali*, in *Le Società*, n.7/2026, p. 781 ss.

In via preliminare, va ricordato che i sindaci sono titolari di doveri di sorveglianza e di informazione anche nei confronti degli altri organi societari, ai quali spetta il compito di intervenire per interrompere i comportamenti illeciti, adottando le misure necessarie a porre fine alla loro commissione.

Non sembra, tuttavia, persuasivo l'orientamento dottrinale¹³³ che prospetta un ampliamento del ruolo dei sindaci fino a ricomprendere un controllo sostanziale sulla gestione amministrativa, oltre il tradizionale controllo di legittimità formale.

La riforma societaria del 2003 ha infatti chiarito la netta distinzione tra il controllo di legalità, inderogabilmente attribuito ai sindaci, e la revisione legale dei conti. In questo quadro, il dovere di vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione non consente di estendere le funzioni dei sindaci al merito delle scelte gestorie né agli aspetti propriamente contabili, nonostante alcune disposizioni attribuiscono al collegio specifici compiti di natura contabile.

Non appare pertanto convincente la tesi che riconduce ai sindaci un controllo esteso alla gestione in senso sostanziale.

Va comunque tenuto presente che esistono settori, caratterizzati da un particolare interesse pubblico, come quello bancario o degli intermediari finanziari, nei quali il potere-dovere di controllo attribuito ai sindaci si amplia notevolmente e potrebbe addirittura raggiungere il merito. In questi contesti, infatti, viene richiesto ai sindaci di valutare l'efficienza e la ragionevolezza delle scelte gestorie e di vigilare sull'intera organizzazione aziendale¹³⁴.

Dunque, i sindaci devono controllare che la gestione sia improntata a criteri di ragionevolezza economica, configurandosi così un controllo di legittimità sostanziale sugli atti compiuti dagli amministratori. Da ciò deriva una responsabilità dei sindaci qualora l'organo amministrativo ponga in essere operazioni imprudenti o prive di logiche economiche e l'organo di controllo tralasci di attivare i propri poteri¹³⁵.

¹³³ P. MANDARINO, *Modifiche alla responsabilità dei sindaci*, cit., p. 33 ss.

¹³⁴ E. PEDERSOLI, *Il collegio sindacale nelle società per azioni bancarie*, Milano, 2018, p. 324 ss.

¹³⁵ L. DE ANGELIS, *Manuale del Collegio sindacale e del sindaco unico – II edizione*, cit. p. 1167 ss.
P. BOSTICCO, *La responsabilità degli organi di controllo nelle società di capitali*, Milano, 2009, p. 87 ss.

I membri del collegio sindacale dispongono di ampi strumenti informativi per esercitare la vigilanza. In primo luogo, essi devono partecipare alle assemblee e alle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo (ai sensi dell'art. 2405 c.c.), luoghi ove i sindaci possono acquisire informazioni essenziali, anche attraverso il flusso informativo proveniente dagli organi delegati; l'assenza ingiustificata può persino comportare la decadenza dall'ufficio. Possono inoltre assistere alle riunioni degli obbligazionisti (art. 2415, comma 5, c.c.) e manifestare il proprio dissenso, anche individualmente¹³⁶.

Sempre ai sensi dell'art. 2405 c.c., il collegio si riunisce almeno ogni novanta giorni, con decadenza in caso di mancata partecipazione a due riunioni consecutive. L'attività del collegio può anche essere sollecitata da denunce dei soci su fatti censurabili.

Tuttavia, i sindaci non sono titolari di poteri di veto o di sostituzione rispetto all'organo amministrativo: i loro doveri di controllo, di carattere continuativo, derivano dalla disciplina civilistica, integrata dalla normativa speciale e dalle Norme di comportamento del collegio sindacale emanate dal CNDCEC¹³⁷.

In questa prospettiva, la valutazione dell'operato dei sindaci deve considerare le prassi e le regole di comportamento aziendali, che definiscono il contenuto e l'intensità della vigilanza.

In ogni caso, è necessario accertare nel caso concreto l'adequazione delle iniziative adottate per prevenire o interrompere le irregolarità riscontrate¹³⁸.

¹³⁶ M. IRRERA, *Diritto del governo delle imprese*, Torino, 2025, p. 501 ss.

In relazione a tale decadenza sanzionatoria, parte della dottrina ha rilevato che sarebbe stato opportuno prevederne l'applicazione anche in caso di raggiungimento del tetto massimo di responsabilità previsto per i membri del collegio sindacale dall'art. 2407 c.c. Si veda in particolare M. SPIOTTA, *L'organo di controllo nella nuova sistematica del Codice civile*, in *Società e Contratti, Bilancio e Revisione*, 04/2026., p. 29 ss.

¹³⁷ R. MININNO, *La responsabilità dell'organo di controllo nelle società a partecipazione pubblica*, cit., 7 maggio 2025.

Per un'analisi del carattere continuativo del controllo, dotato di organi e uffici stabili, si veda: M. LIBERTINI, *La funzione di controllo nell'organizzazione delle società per azioni, con particolare riguardo ai c.d. sistemi alternativi*, cit., p. 7 ss.

¹³⁸ L. MUTTINI, *La proposta di riforma del regime di responsabilità dei componenti del collegio sindacale*, cit., p. 2058 ss.

1.1. VIGILANZA SU LEGGE, STATUTO, PRINCIPI DI CORRETTA AMMINISTRAZIONE E ADEGUATEZZA DEGLI ASSETTI.

Gli obblighi dei componenti del collegio sindacale continuano a trovare applicazione, nonostante il contenuto dell'art. 2403 c.c. sia oggi confluito nell'art. 2396-*quinquies* c.c..¹³⁹

I doveri del collegio sindacale sono delineati in via generale proprio dall'art. 2396-*quinquies* c.c. e consistono nella vigilanza sul rispetto, da parte degli amministratori e dei loro delegati, della legge, dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, dell'adeguatezza degli assetti societari e del loro concreto funzionamento.

Dalla norma si evince chiaramente il ruolo centrale che ha assunto l'esercizio della vigilanza nei confronti degli amministratori¹⁴⁰. Il dovere fondamentale dell'organo di controllo, ossia la vigilanza, riguarda essenzialmente tre profili: l'osservanza della legge e dello statuto, il rispetto dei principi di corretta amministrazione e l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società, oltre che il suo concreto funzionamento.

Si tratta di un'attività di natura inderogabile, che si inserisce nel complesso sistema di amministrazione con l'obiettivo di orientare l'attività sociale verso il rispetto di tutte le regole¹⁴¹. Proprio in ragione dell'ampiezza di questa funzione, si pone tuttavia l'esigenza di individuarne i limiti e di chiarirne il coordinamento con il potere decisionale attribuito all'organo amministrativo.

L'art. 2396-*quinquies* c.c. pone in capo ai sindaci un'obbligazione continuativa di vigilanza e controllo sull'operato degli amministratori e sull'intera attività sociale.

¹³⁹ G. ROMANO, *La riforma della responsabilità dei sindaci. Riflessioni ad una prima lettura*, cit., 03/2025.

S. D'ALESSANDRO, *Note alla nuova responsabilità dei sindaci*, cit., 16 marzo 2025.

G. FERRARINI, M. SIRI, *Le "molte vite" della Corporate Governance: dalle origini del T.U.F. alla legge Capitali*, cit., p. 781 ss. Il quale fa leva sul fatto che si tratta, in sostanza, della disciplina già prevista per il collegio sindacale, ora estesa agli organi di controllo dei sistemi alternativi.

A. BUSANI, *La riforma del Codice civile sui sistemi di amministrazione e controllo delle società per azioni*, cit., p. 841 ss.

L'art. 2396 *quinquies* c.c. adotta una formulazione ampia e neutra, così da risultare compatibile con tutti e tre i sistemi di *corporate governance*. Per un'approfondita analisi si veda: M. SPIOTTA, *L'organo di controllo nella nuova sistematica del Codice civile*, cit., p. 29 ss.

M. SPIOTTA, *L'organo di controllo come identikit del sistema di governance*, in cit., p. 869 ss.

¹⁴⁰ L. DE ANGELIS, *Manuale del Collegio sindacale e del sindaco unico – II edizione*, cit. p. 1167 ss.

¹⁴¹ A. RADIUTORI, *La vigilanza del collegio sindacale: merito, correttezza e legalità con alcuni cenni sul novellato art. 2407 cod. civ.*, cit., p. 533 ss.

Anche ad avviso di chi scrive, appare preferibile la tesi che qualifica tale attività come permanente e non suscettibile di interruzioni o menomazioni, richiedendo una valutazione complessiva e non limitata alle singole operazioni¹⁴².

Ne consegue che la vigilanza sindacale non si limita a un controllo meramente contabile o formale, ma riguarda anche l'andamento complessivo della gestione e lo svolgimento dell'attività sociale, comprese le dinamiche organizzative ed i soggetti che vi partecipano.

L'interesse tutelato non è circoscritto ai soli soci, ma si estende anche ai creditori sociali¹⁴³.

La norma delinea un'attività di vigilanza non solo *ex post* ma anche *ex ante*: il dovere di intervento sorge, infatti, contestualmente all'esercizio dell'attività d'impresa da parte degli amministratori. Questa funzione, di natura inderogabile, rappresenta il compito principale del collegio sindacale e si inserisce nelle dinamiche societarie con l'intento di orientare l'agire sociale verso il rispetto delle regole¹⁴⁴.

La vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto comporta la verifica del funzionamento dell'ente e della conformità degli atti e delle delibere degli organi sociali alle norme e alle disposizioni statutarie. Si tratta di un controllo avente portata generale che investe l'intera attività della società, compresa quella delle assemblee.

In particolare, il collegio sindacale deve accertare il rispetto delle norme previste in ordine alla convocazione, costituzione e deliberazione degli organi sociali, nonché delle regole sull'esercizio del diritto di voto, verificando altresì che gli organi delegati diano corretta esecuzione alle delibere. A tal fine, il collegio può raccomandare l'adozione di azioni correttive da parte degli amministratori, monitorandone la realizzazione¹⁴⁵. Tutto questo conferma il ruolo centrale che la funzione di vigilanza svolge all'interno del nostro ordinamento giuridico.

¹⁴² G. ROMANO, *Ancora sulla (ir)retroattività della riforma della responsabilità dei sindaci*, cit., 22 ottobre 2025. R. RUSSO, *Il collegio sindacale nelle società per azioni*, in *Giurisprudenza commerciale*, n. 4/2022, p. 709 ss.

¹⁴³ G. ROMANO, *La riforma della responsabilità dei sindaci. Riflessioni ad una prima lettura*, cit., 03/2025.

¹⁴⁴ A. RADIUTORI, *La vigilanza del collegio sindacale: merito, correttezza e legalità con alcuni cenni sul novellato art. 2407 cod. civ.*, cit., p. 533 ss.
G. RIOLFO, *La responsabilità dei sindaci di società di capitali e il nuovo art. 2407 c.c.: brevi chiose relative ad alcuni degli aspetti problematici*, cit., p. 62 ss.

¹⁴⁵ M. IRRERA, *Diritto del governo delle imprese*, Torino, 2025, p. 501 ss.

Quanto al controllo di legalità, componente fondamentale dell'attività di vigilanza attribuita ai sindaci, esso non si limita agli atti di gestione in senso stretto compiuti dagli amministratori, ma si estende anche a quelli riconducibili ad altri soggetti della società che risentano delle decisioni degli amministratori, come il direttore generale, l'organismo di vigilanza o, nelle società quotate, il dirigente preposto alle scritture contabili. Esso riguarda, inoltre, anche la legittimità delle delibere assembleari.

Ci troviamo innanzi ad un controllo che investe tutta l'attività sociale e tutte le norme applicabili alla società, e non soltanto quelle di stretta competenza dei sindaci¹⁴⁶.

Questo comporta che il collegio sindacale non può limitarsi a una verifica meramente formale e asettica della conformità alla legge. Al contrario, il controllo richiesto impone ai sindaci un esame effettivo dell'attività sociale.

Accanto al controllo di legalità, i sindaci sono tenuti a vigilare sul rispetto dei principi di corretta amministrazione. Questo implica una valutazione della correttezza dell'azione degli amministratori sia con riferimento all'organizzazione sia sotto il profilo del contenimento del rischio d'impresa, controllando che l'attività sociale si sia sempre svolta nel rispetto delle tecniche di gestione della società e delle *best practice* generalmente accettate¹⁴⁷.

Sotto questo profilo, che i sindaci devono controllare che gli amministratori abbiano compiuto scelte razionali e ragionevoli, supportate da un'adeguata valutazione dei rischi, dei costi e dei benefici attesi. Essi devono verificare la correttezza di tutto il procedimento di formazione della volontà, ponendo particolare attenzione alle operazioni caratterizzate dalla presenza di conflitti di interesse o di parti correlate.

Secondo la giurisprudenza, vigilare sul rispetto dei principi di corretta amministrazione significa valutare se gli amministratori, alla luce delle circostanze concrete, abbiano rispettato le regole poste a presidio del corretto procedimento decisionale.

La perizia richiesta ai sindaci si traduce, dunque, nel controllo della legittimità delle scelte e della correttezza dell'*iter* decisionale, senza investire il merito delle operazioni gestionali. La Corte di cassazione ha chiarito che: “*la vigilanza dei sindaci non si estende alla*

¹⁴⁶A. RADIUTORI, *La vigilanza del collegio sindacale: merito, correttezza e legalità con alcuni cenni sul novellato art. 2407 cod. civ.*, cit., p. 533 ss.

R. RUSSO, *Il collegio sindacale nelle società per azioni*, cit., p. 709 ss.

¹⁴⁷A. PISTOCHINI, G. STAMPANONI BASSI, *Le responsabilità penali del professionista*, cit., p. 407 ss.

*verifica della convenienza delle scelte gestionali degli amministratori, dovendo invece riguardare la legittimità delle scelte e la correttezza dei procedimenti decisionali”*¹⁴⁸.

Al riguardo, assume carattere dirimente il principio della *business judgment rule*. Pertanto, ai sindaci è preclusa ogni valutazione in ordine alla convenienza, all’opportunità e al rischio delle scelte gestionali, le quali rientrano invece nella competenza esclusiva degli amministratori.

Il controllo sindacale non può, dunque, tradursi in un giudizio di merito, ma deve essere circoscritto alla verifica del rispetto sostanziale delle norme comportamentali imposte all’organo gestorio. Sebbene nella prassi una tale distinzione risulti particolarmente complessa, ciò non esclude un ruolo proattivo del collegio nell’indirizzare il processo decisionale degli amministratori verso i canoni della legalità¹⁴⁹.

L’ampiezza della vigilanza è strettamente connessa alle dimensioni della società, alla natura dell’attività esercitata, alla sua struttura organizzativa e alla sua adeguatezza.

Assume qui rilievo centrale il tema degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili, che rappresentano una precisazione dei principi di corretta amministrazione e costituiscono il cardine dell’attività di controllo dei sindaci.

Come si vedrà meglio in seguito, la genericità del concetto di “*adeguatezza*” richiede un costante sforzo interpretativo da parte della dottrina e della giurisprudenza per delinearne il corretto ambito di applicazione¹⁵⁰.

Infine, il mancato svolgimento dell’attività di vigilanza e controllo integra una responsabilità omissiva da valutarsi esclusivamente sotto il profilo della colpa¹⁵¹. Il collegio

¹⁴⁸ E. M. NEGRO, *Conversazione estemporanea sulla riforma dell’art. 2407 c.c.*, cit., 17 marzo 2025.

Sul punto si veda anche: Corte di Cassazione, Sez. I civile, 2350/2024, 24/01/2024, in DeJure (il dovere di vigilanza dei sindaci è esteso al controllo di tutta la gestione sociale); con nota di A. DI IULIO, *Eccezione di inadempimento del curatore e diritto al compenso dei sindaci, cenni al correttivo ter e nuove prospettive di riforma*, cit., 17 ottobre 2024.

¹⁴⁹ G. RIOLFO, *La responsabilità dei sindaci di società di capitali e il nuovo art. 2407 c.c.: brevi chiose relative ad alcuni degli aspetti problematici*, cit., p. 62 ss.

G. ROMANO, *Ancora sulla (ir)retroattività della riforma della responsabilità dei sindaci*, cit., 22 ottobre 2025.

¹⁵⁰ A. RADIUTORI, *La vigilanza del collegio sindacale: merito, correttezza e legalità con alcuni cenni sul novellato art. 2407 cod. civ.*, cit., p. 533 ss.

¹⁵¹ B. INZITARI, *Obblighi di segnalazione nel Codice della crisi: responsabilità dei sindaci e dei revisori per i danni relativi alla perdita di valore della società e dei crediti, conseguente alla mancata o tardiva attivazione delle misure e degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza*, cit., 24 febbraio 2025.

sindacale, infatti, svolge un ruolo essenziale di controllo sull'amministrazione e, qualora ometta di esercitare tale funzione, concorre alla produzione dell'evento dannoso, rispondendo insieme agli amministratori¹⁵².

In conclusione, l'art. 2396-*quinquies* c.c. richiede un intervento chiarificatore da parte della giurisprudenza, anche tramite la definizione di precisi modelli di comportamento da adottare.

Sarebbe auspicabile una maggiore chiarezza della norma, tale da consentire una più precisa individuazione dei doveri dei sindaci in relazione ai loro poteri, evitando una frammentazione delle fonti e assicurando maggiore certezza nell'applicazione delle regole.

1.2. VIGILANZA SULL'ADEGUATEZZA DEGLI ASSETTI ORGANIZZATIVI, AMMINISTRATIVI E CONTABILI.

L'art. 2396-*quinquies* c.c. attribuisce al collegio sindacale il compito di vigilare sull'adeguatezza della struttura organizzativa della società. Questa verifica può essere svolta sia preventivamente, nel momento in cui un'operazione o un'attività è proposta, deliberata e attuata, sia *ex post* in un momento successivo¹⁵³.

Il dovere di vigilanza si collega a quanto previsto dall'art. 2086 c.c., che ordina a qualsiasi imprenditore di istituire assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati, anche in funzione della tempestiva rilevazione della crisi d'impresa e della perdita della continuità aziendale. Infatti, l'obbligo di dotarsi di assetti adeguati rappresenta il fulcro del sistema di *early warning*.

La predisposizione e la valutazione degli assetti organizzativi sono di esclusiva competenza degli amministratori, mentre al collegio sindacale spetta la funzione di vigilanza. Quest'ultima si sostanzia in un monitoraggio continuo, volto a verificare l'effettiva idoneità delle misure adottate a garantire una corretta organizzazione e gestione imprenditoriale, tenuto

¹⁵² E. FREGONARA, *Responsabilità dei sindaci e revisori – I nuovi (labili) confini della responsabilità dei sindaci, e i revisori?*, cit., p. 1807 ss.

¹⁵³ A. PISTOCHINI, G. STAMPANONI BASSI, *Le responsabilità penali del professionista*, cit., p. 407 ss.
I. IRRERA, *La vigilanza sugli assetti e le norme di comportamento del collegio sindacale*, in *Corporate Governance*, 2024, p. 25 ss.

conto della natura, della dimensione e della complessità dell'impresa¹⁵⁴. Anche in questo ambito, non si tratta di un controllo meramente formale, essendo al collegio richiesto un comportamento attivo.

L'art. 2086 c.c., pur configurandosi come una norma di portata generale sull'attività dell'imprenditore, collocata nell'ambito della disciplina dell'impresa, prevede un collegamento diretto tra l'adeguatezza degli assetti e la capacità della società di rilevare tempestivamente i segnali di crisi e di perdita della continuità aziendale. Questa previsione rafforza il ruolo attribuito ai sindaci: la loro vigilanza, infatti, non deve limitarsi ad un semplice controllo, ma deve essere svolta in un'ottica preventiva¹⁵⁵.

I sindaci devono vigilare non solo sull'adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili, ma anche sul loro concreto funzionamento. Questa attività implica valutazioni prospettiche fondate sull'analisi dei dati contabili, anche mediante il confronto con il revisore legale, oltre che su elementi gestionali e organizzativi acquisiti attraverso le informazioni ricevute dagli altri organi sociali e le attività di ispezione e controllo.

Ne deriva anche in questo caso un dovere di monitoraggio continuo, concreto e non occasionale, che non può limitarsi a valutazioni esclusivamente economico-finanziarie, richiedendo piuttosto un approccio integrato¹⁵⁶.

In questa prospettiva, l'assenza di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili rappresenta una grave irregolarità ai sensi dell'art. 2396-*quater* c.c., anche quando l'impresa si trovi in una situazione di equilibrio economico-finanziario. Anzi, è proprio in queste circostanze che l'impresa dispone delle risorse necessarie per predisporre in maniera efficace le misure organizzative, amministrative e contabili richieste dalla legge¹⁵⁷.

¹⁵⁴ M. IRRERA, *Diritto del governo delle imprese*, Torino, 2025, p. 501 ss.

¹⁵⁵ B. INZITARI, *Obblighi di segnalazione nel Codice della crisi: responsabilità dei sindaci e dei revisori per i danni relativi alla perdita di valore della società e dei crediti, conseguente alla mancata o tardiva attivazione delle misure e degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza*, cit., 24 febbraio 2025.

C. BAUCO, E. DE NUCCIO, *Ruolo, obblighi e responsabilità dei sindaci alla luce del nuovo Codice della crisi: gestione del rischio, flussi informativi e best practices*, in *Corporate Governance*, n. 3/2023, p. 489 ss.

¹⁵⁶ V. PROVERA, *Applicabilità retroattiva del limite massimo di responsabilità patrimoniale dei sindaci*, cit., 16 maggio 2025.

F. FIMMANO', *Poteri, doveri e responsabilità dei sindaci nel codice della crisi. La nuova "causalità omissiva"*, in *Rivista della Corte dei conti*, n. 5/2024.

¹⁵⁷ Tribunale di Catanzaro, sez. Imprese, 6 febbraio 2024, in *Giurisprudenza italiana*, 2024, 1894 ss., con nota di E. FREGONARA, *La centralità degli assetti adeguati nella fisiologia e nella crisi d'impresa*.

La vigilanza sugli assetti, inoltre, non si esaurisce in un controllo *ex post*, ma assume un carattere preventivo, traducendosi anche in forme di collaborazione tra organo di controllo e organo amministrativo, finalizzate a garantire l'effettiva idoneità degli assetti rispetto alle caratteristiche dell'impresa e alla loro evoluzione nel tempo.

L'adeguatezza deve essere valutata, in primo luogo, dagli amministratori, poi dai componenti dell'organo di controllo e, in ultima istanza, dal giudice, alla luce della natura e delle dimensioni dell'impresa¹⁵⁸.

Accertata l'idoneità degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili, i sindaci sono chiamati a verificarne la concreta attuazione e l'effettiva capacità di conseguire i risultati attesi.

L'intento di chi scrive è dimostrare che non si tratta di un controllo quotidiano, ma di una valutazione sistematica, commisurata alla natura dell'incarico.

La vigilanza assume, infine, rilievo anche sul piano della responsabilità dei sindaci, dal momento che, come abbiamo visto nel capitolo precedente, la loro inerzia integra una violazione dei doveri loro attribuiti¹⁵⁹.

2. I POTERI ISTRUTTORI E ISPETTIVI DEL COLLEGIO SINDACALE EX ART. 2403 BIS C.C.

L'ordinamento assegna al collegio sindacale ampi poteri ispettivi e di monitoraggio sulla gestione della società, ai quali si affiancano altrettanto incisivi poteri di intervento e di reazione¹⁶⁰.

Nonostante la rubrica dell'art. 2403-*bis* c.c. faccia riferimento ai “*poteri*”, esso rimanda più propriamente ad attività che presentano il carattere della doverosità. Appare condivisibile,

¹⁵⁸ F. FIMMANO', *Poteri, doveri e responsabilità dei sindaci nel codice della crisi. La nuova “causalità omissiva”*, cit.

¹⁵⁹ F. FIMMANO', *Poteri, doveri e responsabilità dei sindaci nel codice della crisi. La nuova “causalità omissiva”*, cit.

¹⁶⁰ L. MUTTINI, *La proposta di riforma del regime di responsabilità dei componenti del collegio sindacale*, in *Responsabilità civile e previdenza*, cit., p. 2058 ss.

pertanto, l'assunto secondo cui si tratta di veri e propri poteri-doveri, esercitabili dal sindaco ogniqualvolta risultino funzionali all'adempimento del proprio dovere di vigilanza.

In questa prospettiva, le attività ispettive sono uno strumento fondamentale per assicurare un controllo effettivo. Esse consentono di reperire per tempo le informazioni, evitando che il sindaco dipenda esclusivamente dal flusso informativo proveniente dagli organi sociali¹⁶¹. Secondo chi scrive, tale autonomia informativa rappresenta il nucleo centrale dell'attività di vigilanza demandata ai sindaci.

La norma non elenca puntualmente gli atti di ispezione e controllo. La loro individuazione è rimessa alla discrezionalità del collegio sindacale, che deve regolare le modalità dell'attività ispettiva in base alle circostanze del caso concreto. Infatti, il collegio sindacale non può limitarsi a recepire passivamente le informazioni ricevute dall'organo amministrativo, dovendosi attivare per acquisire ulteriori dati per mezzo di proprie autonome iniziative¹⁶².

I sindaci possono procedere, in qualsiasi momento e anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, senza necessità della cooperazione degli amministratori. Di fatto, ciascun sindaco può ispezionare i locali della società, esaminare la documentazione ivi riposta, richiedere chiarimenti e notizie ai responsabili e accertare l'adeguatezza degli assetti e delle procedure di controllo interno. Tali poteri consentono ai sindaci di compiere una valutazione diretta di tutte le informazioni acquisite durante lo svolgimento delle loro mansioni¹⁶³.

Accanto ai poteri ispettivi si collocano quelli informativi. Il collegio sindacale può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento della gestione o su specifici affari, anche con riferimento alle società controllate. Inoltre, può scambiare informazioni con gli organi di controllo delle società partecipate e con il revisore, ottenendo così una visione globale dell'attività sociale¹⁶⁴.

¹⁶¹ R. RUSSO, *Il collegio sindacale nelle società per azioni*, cit., p. 709 ss.

¹⁶² R. RUSSO, *Il collegio sindacale nelle società per azioni*, cit., p. 709 ss.

¹⁶³ M. IRRERA, *Diritto del governo delle imprese*, Torino, 2025, p. 501 ss.

¹⁶⁴ A. PISTOCHINI, G. STAMPANONI BASSI, *Le responsabilità penali del professionista*, cit., p. 407 ss.
F. FIMMANO, *Poteri, doveri e responsabilità dei sindaci nel codice della crisi. La nuova "causalità omissiva"*, cit.
L. DE ANGELIS, *Manuale del Collegio sindacale e del sindaco unico – II edizione*, cit. p. 1167 ss.

Questo potere rappresenta il “*contraltare*” dell’obbligo degli amministratori delegati di riferire periodicamente sulla gestione societaria: il collegio può colmare le eventuali lacune formulando richieste integrative qualora le informazioni risultassero insufficienti o incomplete.

L’efficacia di questi poteri è rinforzata dalla previsione di sanzioni a carico degli amministratori nel caso in cui impediscano o ostacolino l’attività di controllo (art. 2625 c.c.).

Inoltre, i sindaci non incontrano limiti di riservatezza nell’accesso alle informazioni aziendali, salvo che per i segreti industriali (art. 623 c.p.)¹⁶⁵.

Accanto ai poteri di controllo, il legislatore riconosce al collegio sindacale rilevanti poteri di intervento. Quest’ultimo, infatti, può convocare l’assemblea dei soci, il consiglio di amministrazione o il comitato esecutivo, sia in caso di inerzia degli amministratori sia per segnalare gravi irregolarità di gestione. Può altresì rivolgere inviti a desistere da attività dannose e adottare vere e proprie diffide.

In situazioni più gravi, i sindaci possono fare ricorso al tribunale per la riduzione del capitale per perdite, sollecitare la revoca di deliberazioni illegittime, impugnare le deliberazioni assembleari o consiliari viziate e chiedere la nomina dei liquidatori ex art. 2487 c.c.

Nell’esercizio delle funzioni ispettive, i sindaci possono avvalersi di dipendenti e ausiliari di propria fiducia, sotto la propria responsabilità e a proprie spese, a condizione che tali soggetti non versino in una delle cause di ineleggibilità. Il ricorso a questi collaboratori è ammesso solo in presenza di particolari esigenze di urgenza o difficoltà tecnica e deve essere puntualmente delimitato. Resta salva la possibilità per gli amministratori di negare a questi soggetti l’accesso ad informazioni riservate¹⁶⁶.

¹⁶⁵ M. IRRERA, *Diritto del governo delle imprese*, Torino, 2025, p. 501 ss.

L’art. 2625 c.c., rubricato “impedito controllo”, prevede che: “*Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.*

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’art. 116 TU di cui al d.lgs 24 febbraio 1998, n. 58”.

L’art. 623 c.p., invece, punisce penalmente la rivelazione di segreti scientifici o industriali.

¹⁶⁶ R. RUSSO, *Il collegio sindacale nelle società per azioni*, cit., p. 709 ss.

Di tutte le attività ispettive svolte deve essere redatto un verbale, da inserire nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale. Questo adempimento assume particolare rilievo anche a livello probatorio.

In sintesi, i poteri di ispezione, controllo ed informazione sono esercitabili dai sindaci senza limiti di oggetto e di tempo, estendendosi sia alla contabilità sia alla documentazione (art. 2403-*bis*, comma 1, c.c.). Queste facoltà comprendono anche il diritto di richiedere agli amministratori notizie in merito a specifiche operazioni o affari e di intrattenere un costante scambio informativo con gli altri organi di controllo e con il revisore legale (art. 2403-*bis*, comma 2, c.c.)¹⁶⁷.

Deve essere sin da subito essere evidenziato che rilevanti novità nella *governance* delle società per azioni sono state introdotte con il d.lgs 27 marzo 2026, n. 47 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2026), che - oltre ad intervenire sul t.u.f. - ha modificato diverse disposizioni del Codice civile¹⁶⁸.

In particolare, per quello che qui rileva, i commi 2 e 3 dell'art. 2403-*bis* c.c. sono ora confluiti nel nuovo art. 2396-*sexies*, commi 2 e 3, c.c., mentre i commi 1 e 4 dell'art. 2403-*bis* c.c. sono rimasti invariati.

¹⁶⁷A. CECHELLA, *Profili critici della responsabilità del collegio sindacale nell'attesa delle prime interpretazioni post riforma 2025*, cit., 30 giugno 2025.

¹⁶⁸ Per un'approfondita analisi sul d.lgs 27/03/2026 n.47, di attuazione della delega di cui all'art. 19 della L. 5/03/2024 n. 21 (cd. Legge Capitali) si veda M. SPIOTTA, *L'organo di controllo nella nuova sistematica del Codice civile*, cit., p. 29 ss.

3. IL POTERE DI REAZIONE: LA DENUNCIA AL TRIBUNALE EX ART. 2396-QUATER C.C.

L'art. 2396-*quater* c.c.¹⁶⁹ si inserisce all'interno dei poteri reattivi attribuiti al collegio sindacale, con l'obiettivo di impedire che la società subisca danni attuali o potenziali derivanti da irregolarità gestorie¹⁷⁰.

La disposizione si affianca ad altri strumenti riconosciuti all'organo di controllo: l'impugnazione delle delibere consiliari o assembleari illegittime (art. 2388 c.c.), la denuncia di atti irregolari dannosi per la società e la convocazione dell'assemblea per fatti censurabili di rilevante gravità, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione (art. 2396-*sexies* c.c.).

In questo contesto emerge, inoltre, un vero e proprio obbligo di convocare i soci in caso di inerzia degli amministratori.

In particolare, il collegio sindacale può denunciare al tribunale il fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei propri doveri, abbiano posto in essere gravi irregolarità nella gestione, suscettibili di arrecare un danno alla società o alle società controllate.

La funzione della denuncia non è prettamente sanzionatoria, bensì ripristinatoria, essendo diretta a eliminare le irregolarità comunicate all'autorità giudiziaria. Ne deriva che il tribunale non può adottare i provvedimenti indicati dall'articolo qualora, nel corso del procedimento, le circostanze lamentate dai sindaci abbiano esaurito la loro portata lesiva¹⁷¹.

Il controllo giudiziario assolve, dunque, una duplice funzione: da un lato, preventiva (*ex ante*), in quanto è idoneo a dissuadere gli amministratori dal porre in essere condotte irregolari; dall'altro *ex post*, poiché mira a far cessare gli effetti degli atti di *mala gestio*.

¹⁶⁹ L'art. 2396-*quater* c.c. è stato inserito dall'art. 9, comma 1, lettera u) del d.lgs. 27 marzo 2026, n. 47, con effetto dal 29 aprile 2026; il medesimo decreto ha contestualmente abrogato l'art. 2409 c.c.

Con l'art. 2396-*quater* c.c. la disciplina della denuncia al tribunale viene resa comune ai diversi sistemi di amministrazione e controllo. Si veda: A. BUSANI, *La riforma del Codice civile sui sistemi di amministrazione e controllo delle società per azioni*, cit., p. 841 ss.

¹⁷⁰ M. SPIOTTA, *CNC e denuncia "ostile" ex art. 2409 c.c.: la "doverosa prudenza" del giudice societario*, in *Le società*, n. 7/2025, p. 800 ss.

¹⁷¹ R. RUSSO, *Il collegio sindacale nelle società per azioni*, cit., p. 709 ss.

Sotto il profilo soggettivo, la legittimazione spetta esclusivamente all'organo di controllo nel suo complesso, con esclusione della possibilità per il singolo sindaco di promuovere autonomamente il procedimento.

Quanto all'oggetto della denuncia, sono rilevanti i fatti in concreto idonei a provocare un danno al patrimonio sociale o a determinare un grave turbamento dell'attività sociale¹⁷².

Non è necessaria la prova dell'attualità del danno, essendo sufficiente anche il mero pericolo di un pregiudizio futuro, la cui effettiva consistenza è rimessa alla valutazione del tribunale. Il collegio sindacale può fondare la denuncia anche su semplici indizi, purchè oggettivamente idonei a dimostrare l'esistenza di irregolarità gestorie. Non si ritiene neppure indispensabile che i sindaci dimostrino di aver esperito in precedenza rimedi alternativi alla denuncia al tribunale¹⁷³.

Anche sul significato della nozione di “*gravi irregolarità*” la dottrina non è unanime. In linea generale, esse possono consistere in atti o omissioni che si discostano dalle regole dell'organizzazione della società, riferibili agli amministratori o ad altri soggetti apicali, quali il direttore generale o i dirigenti¹⁷⁴.

Nel corso degli anni, la dottrina e la giurisprudenza hanno individuato come presupposti per instaurare l'attività di controllo giudiziario una pluralità di situazioni, tra cui la violazione di norme civili, penali, tributarie o amministrative, oltre che irregolarità nella tenuta della contabilità, omissioni o carenze nella redazione del bilancio, significative perdite del capitale sociale e segnali di insolvenza della società.

Quanto al requisito della gravità, esso è stato interpretato in diversi modi: secondo un primo orientamento, rileva la natura del comportamento dell'amministratore, a prescindere dall'entità del danno arrecato; secondo un'altra impostazione, la gravità dell'irregolarità deve essere valutata in relazione al pregiudizio effettivamente arrecato al patrimonio sociale.

¹⁷² Tribunale di Bari, 23 marzo 2021, reperibile sul sito ilcaso.it.

¹⁷³ Tribunale di Bologna, 27 luglio 2020, reperibile sul sito ilcaso.it.

¹⁷⁴ M. IRRERA, *Diritto del governo delle imprese*, Torino, 2025, p. 501 ss.

A parere della scrivente, andrebbe preferita una soluzione intermedia, in linea con le norme di comportamento, che richieda una valutazione contestualizzata, tenendo conto delle dimensioni, della complessità e delle caratteristiche della società¹⁷⁵.

Tra i poteri reattivi del collegio sindacale rientra inoltre la facoltà di promuovere, a maggioranza dei due terzi dei componenti, l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori in caso di inerzia dell'assemblea (art. 2393, comma 3, c.c.), a conferma dell'importanza del ruolo di controllo.

Il controllo giudiziario è attivabile anche negli altri modelli di amministrazione e controllo, ad opera del consiglio di sorveglianza o del comitato interno per il controllo sulla gestione, in presenza di gravi irregolarità, compiute dagli amministratori o dai liquidatori, e potenzialmente pericolose per la società o per le società controllate. Assume qui rilievo la distinzione tra attualità della condotta irregolare e mera potenzialità del danno, essendo richiesta la prima e non la seconda¹⁷⁶.

Si dovrebbe avvalorare il principio di gradualità dei rimedi. La denuncia al tribunale deve essere considerata uno strumento residuale, a cui ricorrere solo qualora il confronto endosocietario non risulti idoneo a risolvere le criticità. Questo confronto può attuarsi mediante la sollecitazione degli amministratori o, se necessario, la convocazione dell'assemblea ai sensi dell'articolo 2406 c.c. Tale orientamento trova conferma sia nelle Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate, sia nel Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica¹⁷⁷.

In questa logica, è condivisibile l'orientamento secondo cui l'attivazione del controllo giudiziario risulta inopportuna, se non addirittura dannosa, quando sia già in corso un percorso di composizione negoziata della crisi, salvo il caso in cui emerga un pericolo concreto e attuale di pregiudizio alla società¹⁷⁸.

¹⁷⁵ R. RUSSO, *Il collegio sindacale nelle società per azioni*, cit., p. 709 ss.

¹⁷⁶ M. SPIOTTA, *CNC e denuncia "ostile" ex art. 2409 c.c.: la "doverosa prudenza" del giudice societario*, cit., p. 800 ss.

¹⁷⁷ M. DE POLI, *La denuncia ex art. 2409 c.c. come rimedio "residuale"*, reperibile sul sito Dirittobancario.it, 26 luglio 2021.
M. SPIOTTA, *CNC e denuncia "ostile" ex art. 2409 c.c.: la "doverosa prudenza" del giudice societario*, cit., p. 800 ss.

¹⁷⁸ M. SPIOTTA, *CNC e denuncia "ostile" ex art. 2409 c.c.: la "doverosa prudenza" del giudice societario*, cit., p. 800 ss.

Coerentemente, è fatto divieto di ricorrere a una denuncia ex art. 2396-*quater* c.c. mossa da finalità meramente egoistiche di autotutela, come il tentativo di sottrarsi ad eventuali azioni di responsabilità, in quanto un utilizzo distorto dello strumento finirebbe per ostacolare il percorso di risanamento della società.

4. I SINDACI NEL CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA.

La riforma dell'art. 2407 c.c. non può essere considerata isolatamente, né può essere esaminata solo in parallelo con gli obblighi di vigilanza previsti dal Codice civile, ma deve essere interpretata alla luce del sistema delineato dal Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, che ha inciso profondamente sui doveri e sulle responsabilità dell'organo di controllo¹⁷⁹.

Sotto questo profilo, già in sede di proposta di revisione della responsabilità civile dei sindaci delle società di capitali, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili aveva rilevato come l'introduzione di limiti quantitativi alla responsabilità rispondesse all'esigenza di bilanciare l'ampliamento dei doveri ordinato dal nuovo quadro normativo.

In particolare, si sottolineava l'importanza del dovere di segnalazione agli amministratori dei presupposti per l'accesso alla composizione negoziata della crisi (art. 25-*octies* c.c.i.i.) e del potere-dovere di presentare domanda di apertura della liquidazione giudiziale (art. 37 c.c.i.i.), proponendo come parametro per la delimitazione la responsabilità un “*multiplo del compenso annuo percepito*”¹⁸⁰.

Il Codice della Crisi segna, infatti, una trasformazione del ruolo dei sindaci non solo in termini quantitativi, ma anche qualitativi. All'organo di controllo è richiesta un'attività continuativa e proattiva, volta a verificare in maniera costante la situazione economica-finanziaria della società e l'adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili.

¹⁷⁹ M. SPIOTTA, *Una lettura integrata degli artt. 2407 c.c. e 25 octies CCII: dalla responsabilità “paralizzante” alla responsabilità “abilitante”*, reperibile sul sito www.dirittodellacrisi.it, 25 settembre 2025.

¹⁸⁰ N. DE LUCA, M. HOUBEN, *Limitazione di responsabilità dei sindaci: una medicina con effetti collaterali maggiori degli effetti curativi?*, cit., p. 643 ss.

In questo modo, anche il controllo previsto dal Codice della Crisi assume una dimensione preventiva, volta all'emersione tempestiva dello stato di crisi¹⁸¹.

Questa evoluzione si inserisce nel più ampio sistema dell'art. 3 c.c.i.i., che impone agli enti collettivi l'obbligo di dotarsi di assetti adeguati e di misure idonee a rilevare tempestivamente la crisi. I sindaci sono dunque chiamati a vigilare non solo sull'esistenza di tali assetti, ma anche sulla loro concreta adeguatezza.

A sommosso avviso di chi scrive, anche questo contribuisce a rafforzare il nesso tra i poteri e le responsabilità dell'organo di controllo: all'ampliamento dei primi corrisponde inevitabilmente un'estensione delle seconde.

Con il Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, i poteri-doveri dei sindaci sono stati accresciuti e specificati: dalla tempestiva segnalazione agli amministratori, alla vigilanza sull'andamento delle trattative nell'ambito della composizione negoziata, fino al controllo sull'adeguato perseguimento degli obiettivi del piano di risanamento e all'adozione di iniziative in presenza di uno stato di crisi o di insolvenza.

Questo mutamento ha determinato una distinzione dei ruoli tra organo amministrativo e sindaci in un'ottica di prevenzione. Agli amministratori spettano la gestione e le decisioni strategiche; ai sindaci, invece, un controllo anticipato, diretto a far emergere le situazioni di crisi e a incentivare l'attivazione degli strumenti di allerta e di intervento di volta in volta necessari.

Pertanto, la modifica dell'art. 2407 c.c. mira a scongiurare un'eccessiva esposizione dei componenti del collegio sindacale alla responsabilità, stante l'ampliamento dei doveri previsto non solo dal Codice civile, ma anche dal Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza.

Dal punto di vista di chi scrive, è tuttavia necessario evitare che tale riduzione della responsabilità indebolisca il controllo e comprometta l'efficacia degli obblighi di vigilanza. Ai sindaci continua ad essere affidato un ruolo centrale nella prevenzione delle situazioni di squilibrio economico-patrimoniale.

¹⁸¹ A. PICCIAU, *La nuova disciplina della responsabilità dei sindaci: appunti su profili letterali e sistematici*, cit., p. 644 ss.

V. CALANDRA BUONAURA, *Ruolo e responsabilità degli organi di controllo societari nel codice della crisi e dell'insolvenza*, in *Giurisprudenza commerciale*, 2021, p. 791 ss.

4.1. IL DOVERE DI RIVELAZIONE TEMPESTIVA DELLA CRISI.

Il Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza è interamente ispirato, come si è visto in precedenza, all'esigenza di anticipare l'emersione della crisi, al fine di consentire un intervento tempestivo attraverso gli strumenti previsti dall'ordinamento giuridico e di salvaguardare, ove possibile, la continuità aziendale (cd. *going concern*)¹⁸².

Il legislatore ha così predisposto un sistema finalizzato alla rilevazione anticipata e tempestiva delle difficoltà dell'impresa (cd. *sistema d'allerta precoce*), mettendo a disposizione dell'imprenditore una serie di strumenti volti a individuare le criticità e a intervenire con le misure necessarie al loro superamento¹⁸³.

Un ruolo centrale continua ad essere attribuito agli assetti organizzativi, amministrativi e contabili, che, ai sensi dell'art. 3 c.c.i.i. (in collegamento con l'art. 2086 c.c.), devono risultare idonei a garantire la tempestiva rilevazione dello stato di crisi e l'adozione delle misure necessarie per affrontarla.

In particolare, tali assetti devono permettere di individuare possibili squilibri patrimoniali o economico-finanziari, verificare la sostenibilità dei debiti e valutare le prospettive di continuità aziendale nei successivi dodici mesi. Essi devono inoltre fornire le informazioni necessarie per l'impiego degli strumenti previsti dal Codice, tra cui la lista di controllo particolareggiata e il *test* pratico volto ad accertare la ragionevole perseguibilità del risanamento, ai sensi dell'art. 13, comma 2, c.c.i.i.

L'ampliamento degli obblighi si riflette tanto sui doveri degli amministratori, responsabili dell'istituzione e dell'attuazione di assetti adeguati, quanto sulla posizione dell'organo di controllo. Ai sindaci è infatti richiesto di vigilare non solo sull'esistenza degli assetti, ma anche sulla loro idoneità e sul loro concreto funzionamento, mediante un

¹⁸² F. FIMMANO', *Poteri, doveri e responsabilità dei sindaci nel codice della crisi. La nuova "causalità omissiva"*, cit.

¹⁸³ E. FREGONARA, *Il liability cap nel sistema dei controlli: il rischio del doppio (triplo) binario regolatorio alla luce delle riforme in itinere*, cit.

F. FIMMANO', *Poteri, doveri e responsabilità dei sindaci nel codice della crisi. La nuova "causalità omissiva"*, cit.

monitoraggio continuo dell'impresa¹⁸⁴. Ne deriva un significativo ampliamento dei compiti di vigilanza, cui corrisponde inevitabilmente un aggravamento del regime della responsabilità.

A tal proposito, si osserva che l'organo di controllo, sia in forma collegiale che monocratica, è da sempre destinatario di una disciplina che ne ha progressivamente ampliato i doveri e i profili di rischio, anche in situazioni di impresa *in bonis*, con la precisa finalità di prevenire l'insorgenza della crisi¹⁸⁵.

In questo contesto, la recente limitazione della responsabilità civile dei sindaci introdotta dalla novella dell'art. 2407 c.c. non incide sui doveri loro attribuiti dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, che restano invariati quanto a contenuto e intensità e che saranno ora oggetto di analisi.

4.2. GLI OBBLIGHI DI INFORMAZIONE, VIGILANZA E INTERVENTO.

Come si è osservato finora, i sindaci sono titolari di doveri di informazione sull'andamento generale dell'impresa, ai quali si affiancano obblighi di intervento e segnalazione. La loro violazione conduce ad una responsabilità "*per fatto proprio*".

Nel contesto introdotto dal Codice della Crisi, il ruolo del collegio sindacale assume una centralità ancora maggiore rispetto a quanto accadeva in passato. I tradizionali doveri di informazione, vigilanza e controllo risultano infatti ampliati e meglio precisati, consistendo in puntuali obblighi di segnalazione funzionali alla individuazione precoce dello stato di crisi.

Anche in questo caso gli obblighi dei sindaci non si limitano più alla mera valutazione dell'operato degli amministratori, ma si estendono all'intera gestione sociale. Essi includono

¹⁸⁴ A. PICCIAU, *La nuova disciplina della responsabilità dei sindaci: appunti su profili letterali e sistematici*, cit., p. 644 ss.

R. DEL PORTO: *Brevi note in tema di responsabilità dei sindaci alla luce del novellato art. 2407 c.c.*, cit., 22 ottobre 2025.

¹⁸⁵ M. AMEDE, F. SILLA, *Nuovi oneri e responsabilità ai revisori legali dei conti*, reperibile sul sito ius.giuffre.it, 6 maggio 2025.

una costante verifica dei contenuti, dell'andamento e delle prospettive aziendali, al fine di tutelare non solo l'interesse dei soci, ma anche quello concorrente dei creditori sociali¹⁸⁶.

Ad avviso della scrivente, da ciò discende che il controllo esercitato dal collegio sindacale non può più limitarsi neppure in questo caso a una verifica esclusivamente formale, ma richiede un costante aggiornamento e una capacità critica di interpretare i segnali di squilibrio provenienti dalla società.

Sul piano della responsabilità, il sindaco è tenuto a dimostrare di aver adempiuto al dovere di vigilanza con la diligenza professionale richiesta dalla natura dell'incarico.

Grava infatti su di lui l'onere di provare di aver correttamente adempiuto alla propria obbligazione, mediante l'esercizio (o quantomeno il tentativo di esercizio) dell'intera gamma dei poteri ispettivi e reattivi previsti dall'ordinamento¹⁸⁷. Ciò avvalora l'argomento secondo cui l'inerzia del sindaco costituisce di per sé un indice dell'inadempimento.

È persuasivo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità che esclude la possibilità di considerare cause di esonero della responsabilità circostanze quali l'essere stati tenuti all'oscuro delle condotte illecite degli amministratori o l'aver assunto l'incarico successivamente al compimento di alcuni fatti dannosi. Questi elementi, infatti, non rivestono rilievo decisivo qualora il collegio sindacale abbia mantenuto un comportamento inerte, omettendo di vigilare adeguatamente sulla gestione degli amministratori e di esercitare i propri poteri di indagine, segnalazione ed intervento¹⁸⁸.

¹⁸⁶ B. INZITARI, *Obblighi di segnalazione nel Codice della crisi: responsabilità dei sindaci e dei revisori per i danni relativi alla perdita di valore della società e dei crediti, conseguente alla mancata o tardiva attivazione delle misure e degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza*, cit., 24 febbraio 2025.

¹⁸⁷ L. MUTTINI, *La proposta di riforma del regime di responsabilità dei componenti del collegio sindacale*, in *Responsabilità civile e previdenza*, cit., p. 2058 ss.
M. SPIOTTA, *Responsabilità e prevenzione: un parallelismo tra il riformato art. 2407 c.c. e gli artt. 1913-1915 c.c.*, cit., p. 890 ss.

¹⁸⁸ L. DE ANGELIS, *Manuale del Collegio sindacale e del sindaco unico – II edizione*, cit. p. 1167 ss.
Si veda Corte di Cassazione, Sez. I civile, 23200/2023, 31/07/2023, reperibile sul sito DeJure.it (responsabilità concorrente dei sindaci e accertamento del nesso causale), la quale ha ritenuto “non sufficiente ad esonerare i sindaci della società da responsabilità, in presenza di una illecita condotta gestoria posta in essere dagli amministratori, la dedotta circostanza di esserne stati tenuti all'oscuro o di avere assunto la carica dopo l'effettiva realizzazione di alcuni dei fatti dannosi, qualora i sindaci abbiano mantenuto un comportamento inerte, non vigilando adeguatamente sulla condotta degli amministratori, sebbene fosse da essi esigibile lo sforzo diligente di verificare la situazione e porvi rimedio, di modo che l'attivazione dei poteri sindacali, conformemente ai doveri della carica, avrebbe potuto permettere di scoprire le condotte illecite e reagire ad esse, prevedendo danni ulteriori”.

La Corte di cassazione ha riconosciuto che l'attivazione dei poteri avrebbe permesso non solo di scoprire le condotte illecite, ma anche di adottare le misure idonee a prevenire il peggioramento della situazione, riconducendo così all'inerzia del sindaco la responsabilità per i danni causati.

4.3. L'OBBLIGO DI SEGNALAZIONE EX ART. 25 OCTIES CCII.

L'art. 25-*octies* c.c.i.i. apre il capo III, dedicato al sistema di segnalazione per l'anticipata emersione della crisi¹⁸⁹. La disposizione si inserisce nel più ampio quadro degli strumenti predisposti dall'ordinamento giuridico per favorire la tempestiva individuazione delle difficoltà della società.

In particolare, qualora l'organo di controllo abbia adempiuto correttamente ai propri doveri di vigilanza, la segnalazione può consentire di cogliere la crisi sin dai primi segnali, realizzando quella che la dottrina definisce “*anticipata emersione*”.

Diversamente, ove l'attività di vigilanza risulti insufficiente, inadeguata o del tutto mancante, l'intervento dell'organo di controllo sarà inevitabilmente tardiva e, pertanto, non meritevole di alcun effetto premiale¹⁹⁰.

La segnalazione non rappresenta una novità dal momento che si colloca nell'ambito endocorporativo e rientra tra i tradizionali compiti dell'organo di controllo nell'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza.

L'art. 25-*octies* c.c.i.i. obbliga infatti i sindaci a segnalare tempestivamente all'organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell'istanza di composizione negoziata, precisando che la tempestività ricorre quando la segnalazione intervenga entro sessanta giorni dalla conoscenza dello stato di crisi o di insolvenza. A questo dovere, riconducibile al generale obbligo di vigilanza sul rispetto dei principi di corretta

¹⁸⁹ Il Capo III del titolo II del CCII è rubricato “*segnalazioni per la anticipata emersione della crisi e programma informatico di verifica della sostenibilità del debito e di elaborazione dei piani di rateizzazione*”.

¹⁹⁰ B. INZITARI, *Obblighi di segnalazione nel Codice della crisi: responsabilità dei sindaci e dei revisori per i danni relativi alla perdita di valore della società e dei crediti, conseguente alla mancata o tardiva attivazione delle misure e degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza*, cit., 24 febbraio 2025.

amministrazione, si affianca quello di controllo nella fase delle trattative durante la composizione negoziata, espressamente previsto dal secondo comma della disposizione¹⁹¹.

A parere di chi scrive, la disciplina in esame appare sotto diversi profili lacunosa e non del tutto chiara.

La composizione negoziata della crisi, disciplinata nel nostro ordinamento giuridico con il d.l 24 agosto 2021, n. 118, si configura come un percorso volontario attraverso il quale l'imprenditore può prevenire, gestire e superare la crisi d'impresa¹⁹².

Successivamente, il Consiglio dei ministri, dapprima il 10 giugno 2024 e, dopo i pareri delle Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato, il 4 settembre 2024, ha approvato il cd. correttivo *ter* al c.c.i.i., pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 settembre 2024. Questo intervento ha inciso sull'art. 25-*octies* c.c.i.i., rubricato "*Segnalazione dell'organo di controllo e del soggetto incaricato della revisione legale*".

Tali interventi normativi hanno ampliato notevolmente anche le funzioni del revisione legale, attribuendogli compiti aggiuntivi rispetto al passato.

Ciò ha indotto parte della dottrina a interrogarsi sulla possibile trasformazione del revisore legale in un vero e proprio organo di controllo sulla gestione, destinato ad affiancare, se non addirittura a sostituire, il tradizionale collegio sindacale o il sindaco unico. Prima di tale intervento, infatti, il revisore era coinvolto solo marginalmente nelle dinamiche della crisi d'impresa.

Quanto al presupposto oggettivo della segnalazione, l'art. 25-*octies* c.c.i.i. richiama i concetti di crisi e di insolvenza. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), c.c.i.i., per crisi deve intendersi "*lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con*

¹⁹¹ A. PICCIAU, *La nuova disciplina della responsabilità dei sindaci: appunti su profili letterali e sistematici*, cit., p. 644 ss.

¹⁹² Prima dell'introduzione della composizione negoziata, avvenuta con il d.l 118/2021, l'art. 14 CCII, mai entrato in vigore, prevedeva in capo al revisore legale e all'organo sindacale l'obbligo di segnalare agli amministratori la mancata predisposizione degli adeguati assetti e la presenza di fondati indizi di crisi. In caso di mancato riscontro, o di risposta o misure inadeguate da parte dell'organo amministrativo, era previsto l'obbligo di informare senza indugio l'OCRI, ossia l'Organismo di composizione della crisi di impresa. Con l'introduzione della composizione negoziata, l'art. 25-*octies* CCII attribuiva il compito di effettuare la segnalazione della sussistenza presupposti per accedere alla composizione negoziata soltanto all'organo sindacale, senza menzionare il revisore legale. Successivamente, con il correttivo *ter*, d.lgs 236/2024, anche il revisore legale è stato coinvolto nell'obbligo di verificare la sussistenza dei presupposti dello stato di crisi o di insolvenza dell'impresa.

Per un'approfondita analisi si veda, F. SUDIERO, *La segnalazione dell'organo di controllo ex art. 25-*octies* del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*, Torino, 2025.

l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi". La lettera b) del medesimo articolo definisce invece l'insolvenza come "lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni".

Il presupposto della segnalazione presenta dunque una struttura composita, poiché non rileva qualsiasi situazione di difficoltà, ma solo quelle rilevanti ai fini della presentazione dell'istanza di nomina dell'esperto. In altri termini, la segnalazione è obbligatoria non per ogni forma di crisi o di insolvenza, ma unicamente quando queste situazioni permettano il ricorso alla composizione negoziata e sussista una concreta prospettiva di risanamento.

Rispetto alla disciplina previgente, l'oggetto della segnalazione risulta oggi circoscritto allo stato di crisi o di insolvenza, e non più esteso ai meri segnali di difficoltà o di pre crisi. A giudizio di chi scrive, tale scelta mira ad evitare segnalazioni motivate esclusivamente da esigenze di autotutela dell'organo di controllo.

In questo contesto assumono rilievo anche i già richiamati artt. 2086 c.c. e 3 c.c.i.i., che prescrivono l'adozione di assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati, funzionali anche alla tempestiva rilevazione della crisi e della perdita della continuità aziendale.

Ne consegue che l'organo di controllo e il revisore sono tenuti a comunicare la sussistenza di uno stato di crisi o di insolvenza senza essere chiamati a valutare la ragionevolezza del risanamento o la percorribilità della composizione negoziata¹⁹³. La formulazione dell'art. 25-octies c.c.i.i., attraverso l'impiego dell'indicativo presente "*segnala*" e il parallelismo tra poteri e responsabilità dell'organo di controllo, conferma la natura obbligatoria dell'adempimento.

Le norme richiamate delineano una sequenza articolata: dall'emersione degli squilibri aziendali mediante assetti adeguati, alla loro rilevazione e valutazione da parte degli organi sociali, sino alla segnalazione all'organo amministrativo. L'intero procedimento deve rispettare

¹⁹³ M. SPIOTTA, *Responsabilità e prevenzione: un parallelismo tra il riformato art. 2407 c.c. e gli artt. 1913-1915 c.c.*, cit., p.890 ss.

F. SUDIERO, *La segnalazione dell'organo di controllo ex art. 25-octies del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*, cit.

il requisito della tempestività¹⁹⁴. L'esistenza di assetti adeguati e di una segnalazione tempestiva costituisce, infatti, indice del corretto adempimento dell'intera sequenza.

È bene fin da subito precisare la distinzione esistente tra il dovere di rilevazione e quello di segnalazione: soltanto quest'ultimo configura un'obbligazione diretta, mentre la rilevazione si traduce in un'obbligazione indiretta, adempiuta attraverso la vigilanza sull'adeguatezza degli assetti. Prima di procedere alla segnalazione, infatti, l'organo di controllo deve effettuare una valutazione prudente dei presupposti, indipendentemente dal fatto che questi emergano dalla propria attività o da segnalazioni esterne ai sensi degli artt. 25-*novies* e 25-*decies* c.c.i.i. In particolare, il collegio sindacale rientra tra i destinatari delle comunicazioni provenienti dai creditori pubblici qualificati e dalle banche¹⁹⁵.

La segnalazione prevista dall'art. 25-*octies* c.c.i.i. deve essere motivata, completa e logicamente argomentata. A tal fine, deve essere adottata collegialmente o a maggioranza dei sindaci¹⁹⁶, verbalizzata e sottoscritta da ciascun componente del collegio sindacale, secondo quanto previsto dalle Nuove norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate, e trasmessa per iscritto all'organo amministrativo con mezzi idonei a garantirne la prova dell'avvenuta ricezione.

Poiché la comunicazione può avvenire con qualsiasi mezzo idoneo allo scopo, si reputa preferibile l'opinione secondo cui debba essere incorporata su un supporto duraturo e imm modificabile, tale da consentirne l'attribuzione all'organo di controllo anche ai fini dell'accesso al meccanismo premiale previsto dal secondo comma dell'art. 25-*octies* c.c.i.i.

Quanto alla sottoscrizione, sembra ragionevole ritenere sufficiente quella del presidente, ove espressamente incaricato dal collegio, fermo restando che il verbale deve essere sottoscritto da tutti i componenti.

L'atto deve inoltre essere tempestivo e motivato, indicare la sussistenza dei presupposti per l'accesso alla composizione negoziata e fissare un termine congruo, comunque non superiore a trenta giorni, entro il quale l'organo amministrativo è tenuto a riferire sulle iniziative

¹⁹⁴ Per l'analisi dettagliata delle fasi si veda: F. SUDIERO, *La segnalazione dell'organo di controllo ex art. 25-octies del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*, cit.

¹⁹⁵ S. AMBROSINI, *La nuova responsabilità del collegio sindacale: note minime a prima lettura*, cit., 16 marzo 2025.

¹⁹⁶ Il sindaco dissenziente è tenuto ad indicare nel verbale del collegio sindacale i motivi del proprio dissenso.

intraprese. La tempestività deve essere valutata sia con riferimento al tempo trascorso tra l'emersione dello squilibrio e la segnalazione, sia con riguardo all'intervallo tra la decisione di procedere e la sua comunicazione all'organo amministrativo.

L'adempimento si presume tempestivo se effettuato entro sessanta giorni dalla conoscenza della situazione di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario. L'individuazione di questo termine, tuttavia, risulta complessa in ragione della natura dinamica dei fenomeni societari¹⁹⁷.

L'omissione può integrare una presunzione semplice di dolo eventuale¹⁹⁸, con conseguente esclusione del limite alla responsabilità previsto dall'art. 2407 c.c., rimettendo al giudice una valutazione da svolgersi caso per caso.

In tale prospettiva, si ritiene preferibile adottare una soluzione intermedia tra le tesi che negano e quelle che affermano un collegamento tra l'art. 2407 c.c. e l'art. 25-*octies* c.c.i.i. L'art. 2407 c.c. conserva infatti una portata generale, mentre la segnalazione prevista dall'art. 25-*octies* c.c.i.i. introduce un ulteriore parametro di meritevolezza.

Quest'ultima norma si articola su due distinti piani: da un lato, il primo comma configura un obbligo, la cui violazione può esporre l'organo di controllo a responsabilità; dall'altro, il secondo comma introduce un onere, il cui adempimento consente di beneficiare della limitazione o dell'esclusione della responsabilità. In questo senso, una segnalazione puntuale consente di adempiere al dovere imposto dalla norma, mentre una segnalazione precoce e tempestiva permette di soddisfare l'onere richiesto per accedere al beneficio.

¹⁹⁷ N. ABRIANI, *Sulla riforma dell'art. 2407 c.c.: responsabilità dei sindaci ed efficienza dei controlli societari*, cit., n. 12/2024.

F. FIMMANO', *Poteri, doveri e responsabilità dei sindaci nel codice della crisi. La nuova "causalità omissiva"*, cit.

R. D'ALESSIO, T. NIGRO, *Segnalazioni per l'anticipata emersione della crisi: poteri e doveri dell'organo di controllo e del revisore dopo il decreto correttivo ter*, in *Società e contratti, bilancio e previsione*, n. 10/2024.

F. SILLA, M. AMEDE, *Nuovi oneri e responsabilità ai revisori legali dei conti*, cit., 6 maggio 2025.

¹⁹⁸ È ammessa la prova contraria, potendo il sindaco dimostrare che l'omissione sia dipesa da circostanze particolari tali da rendere ragionevole l'affidamento su un diverso sviluppo della crisi.

Sul punto si vedano: M. SPIOTTA, *Una lettura integrata degli artt. 2407 c.c. e 25 octies CCII: dalla responsabilità "paralizzante" alla responsabilità "abilitante"*, cit., 25 settembre 2025.

M. SPIOTTA, *Responsabilità e prevenzione: un parallelismo tra il riformato art. 2407 c.c. e gli artt. 1913-1915 c.c.*, cit., p.890 ss.

La segnalazione rappresenta di conseguenza una condizione oggettiva per beneficiare del limite di responsabilità, in coerenza con l'esigenza di non scoraggiare l'assunzione delle funzioni di controllo.

In caso di omessa o inadeguata risposta dell'organo amministrativo alla segnalazione dei sindaci, restano comunque esperibili gli strumenti previsti dall'ordinamento giuridico, ivi compresa la denuncia al tribunale ai sensi dell'art. 2396-*quater* c.c.¹⁹⁹.

Un ulteriore aspetto fondamentale da analizzare riguarda il ruolo del revisore legale. L'art. 25-*octies* c.c.i.i. estende infatti anche a quest'ultimo il dovere di segnalazione, da esercitarsi nell'ambito delle proprie competenze e in coordinamento con i sindaci. Il meccanismo premiale opera per entrambi, a prescindere da chi abbia concretamente effettuato la segnalazione²⁰⁰. Per il revisore legale trova applicazione l'art. 15 d.lgs. n. 39/2010, mentre per l'organo di controllo l'art. 2407 c.c., come recentemente modificato.

L'osservazione dell'obbligo non esclude di per sé la responsabilità prevista dall'art. 2407 c.c., poiché il richiamo alla norma svolge anche una funzione di deterrenza. Per contro, la mancata, inadeguata o tardiva segnalazione costituisce fonte di responsabilità piena, così come la segnalazione prematura, effettuata a meri fini auto-protettivi.

Merita inoltre considerazione il fatto che la segnalazione dello stato di insolvenza potrebbe tradursi in una confessione implicita della mancata tempestiva rilevazione della crisi, con conseguente responsabilità. Sindaci e revisori sono chiamati a monitorare la continuità aziendale e a segnalare eventuali segnali di allarme, ciascuno nell'ambito delle rispettive funzioni. Ciò conferma la distinzione dei due ruoli, che rimangono non sovrapponibili, ma anche la necessità di una costante collaborazione tra di loro²⁰¹.

Nonostante la parificazione operata dalla disposizione con riguardo al dovere di segnalare agli amministratori l'esistenza dei presupposti di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e

¹⁹⁹ A. PISTOCHINI, G. STAMPANONI BASSI, *Le responsabilità penali del professionista*, cit., p. 407 ss.

²⁰⁰ F. FIMMANO', *Poteri, doveri e responsabilità dei sindaci nel codice della crisi. La nuova "causalità omissiva"*, cit.
F. SUDIERO, *La segnalazione dell'organo di controllo ex art. 25-*octies* del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*, Torino, 2025.

²⁰¹ M. RIVERDITI, *Riflessioni penali della riforma dell'art. 2407 c.c., prime riflessioni*, cit., n. 5/2025
M. RIVERDITI, *Le nuove frontiere della responsabilità penale dei sindaci: riforma dell'art. 2407 c.c., norme deontologiche e dolo eventuale: prime riflessioni*, cit., 8 maggio 2025.
L. BENEDETTI, *La nuova responsabilità dei membri del collegio sindacale: alcune prime considerazioni sistematiche*, cit., 23 giugno 2025.

b) c.c.i.i., le rispettive posizioni restano distinte. Gli ambiti del controllo non coincidono, così come possono variare i segnali di crisi o di insolvenza percepiti e oggetto di segnalazione, anche in ragione del fatto che soltanto i sindaci sono destinatari delle segnalazioni provenienti da soggetti esterni alla società.

L'organo di controllo, diversamente dal revisore, ove ritenga insufficienti le iniziative intraprese dagli amministratori o riscontri la loro inerzia, può attivare gli strumenti previsti dal diritto societario, quali la convocazione dell'assemblea, l'impugnazione delle delibere consiliari, l'esercizio dell'azione di responsabilità e la denuncia al tribunale ex art. 2396-*quater* c.c.

Il revisore, invece, a fronte di una risposta inadeguata degli amministratori, non dispone di analoghi strumenti reattivi²⁰².

Alla luce di tali considerazioni, ai sindaci dovrebbe imputarsi una responsabilità più ampia rispetto a quella del revisore in caso di inadempimento della funzione di *early warning*. Tuttavia, l'esito dell'intervento normativo si pone in direzione contraria, poiché i sindaci beneficiano di un regime di responsabilità più attenuato rispetto a quello del revisore, determinando una discrasia tra ampiezza dei poteri, incisività delle funzioni e rigore della responsabilità²⁰³.

Il revisore legale deve accertare l'adequatezza delle misure e degli assetti predisposti ai fini della rilevazione tempestiva della crisi. Nello specifico, egli è tenuto a monitorare gli equilibri patrimoniali e economico-finanziari dell'impresa, valutare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale nei dodici mesi successivi, oltre che individuare eventuali segnali di crisi, tra cui i debiti per retribuzioni, esposizioni verso fornitori, banche, intermediari finanziari e creditori pubblici qualificati²⁰⁴.

Durante le trattative, permane in capo all'organo di controllo il dovere di vigilanza previsto dall'art. 2396-*quinquies* c.c. Infatti, i sindaci hanno accesso alla documentazione

²⁰² L. BENEDETTI, *La responsabilità dei sindaci fra esigenze reali di riforma e possibili incoerenze sistematiche*, cit., p. 15 ss.

S. PACCHI, *Il ritorno del revisore contabile nel mosaico delle segnalazioni della crisi e dell'insolvenza dopo il d.lgs. 136/2024*, in *Ristrutturazioni aziendali*, 2024, p. 14 ss.

²⁰³ L. BENEDETTI, *La nuova responsabilità dei membri del collegio sindacale: alcune prime considerazioni sistematiche*, cit., 23 giugno 2025.

²⁰⁴ F. SILLA, M. AMEDE, *Nuovi oneri e responsabilità ai revisori legali dei conti*, cit., 6 maggio 2025.

presente sulla piattaforma telematica della composizione negoziata e svolgono una funzione consultiva nei confronti dell'esperto indipendente, partecipando agli incontri con gli amministratori²⁰⁵.

Il secondo comma dell'art. 25-*octies* c.c.i.i., più volte richiamato, introduce un meccanismo premiale di attenuazione o esclusione della responsabilità connesso alla segnalazione, la cui interpretazione giurisprudenziale appare tuttora incerta ed oscura.

Ai fini dell'operatività del beneficio, la legge richiede non solo una segnalazione tempestiva ma anche un'effettiva vigilanza sull'andamento delle trattative. In presenza di una segnalazione precoce e di un'attività di vigilanza, il meccanismo premiale può operare sia per l'organo di controllo sia per il revisore, a prescindere da chi abbia effettuato la segnalazione. Quanto più tempestiva è la segnalazione, tanto più intensa risulta l'attenuazione della responsabilità, sino a giungere alla sua completa esclusione.

Si auspica pertanto una più puntuale ridefinizione del contenuto dell'art. 25-*octies* c.c.i.i.

In conclusione, la disposizione si applica a tutti i sistemi di *governance* e a tutti gli organi titolari di funzioni di controllo, così da evitare irragionevoli disparità di trattamento. Nonostante i dubbi relativi all'applicabilità dell'art. 2407 c.c. ai sistemi alternativi di amministrazione e controllo, il meccanismo premiale previsto dall'art. 25-*octies* c.c.i.i. opera anche nei modelli monistico e dualistico, trattandosi di un istituto unitario.

Tale ricostruzione si inserisce in un quadro normativo ancora privo di un consolidato supporto giurisprudenziale e di elaborazioni dottrinali pienamente condivise.

4.4. L'ART. 37 CCII.

Come visto in precedenza, con le recenti modifiche al Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza il ruolo dell'organo di controllo è stato ampliato, soprattutto nei casi di inerzia degli amministratori innanzi all'aggravarsi delle difficoltà finanziarie.

²⁰⁵ G. RIOLFO, *La responsabilità dei sindaci di società di capitali e il nuovo art. 2407 c.c.: brevi chiose relative ad alcuni degli aspetti problematici*, cit., p. 62 ss.

G. ROMANO, *La riforma della responsabilità dei sindaci. Riflessioni ad una prima lettura*, cit., 03/2025.

In particolare, qualora gli amministrazioni omettano di dare seguito agli inviti dei sindaci volti ad attivare tempestivamente gli strumenti di gestione anticipata della crisi, a questi ultimi è riconosciuto il potere di avviare il procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale²⁰⁶.

Tale previsione contrassegna un passaggio rilevante: la legittimazione ad agire attribuita ai sindaci non ha una natura meramente reattiva, ma si configura come espressione di un vero e proprio potere-dovere di intervento.

Secondo chi scrive, la dimensione proattiva di questo potere merita di essere particolarmente valorizzata, in quanto colloca i sindaci in una vera e propria posizione di garanzia, dalla quale discendono particolari responsabilità²⁰⁷. La previsione dell'art. 37 c.c.i.i. si è fin da subito posta l'obiettivo di evitare che l'inerzia degli amministratori possa aggravare il dissesto della società.

Il dato normativo conferma l'orientamento richiamato. Il secondo comma dell'art. 37 c.c.i.i. dispone infatti che *“la domanda di apertura della liquidazione giudiziale è proposta con ricorso del debitore, degli organi e delle autorità amministrative che hanno funzioni di controllo e di vigilanza sull'impresa, di uno o più creditori o del pubblico ministero”*.

La disposizione amplia il novero dei soggetti legittimati, includendo espressamente gli *“organi”*, tra i quali rientrano i soggetti titolari di funzioni di controllo e vigilanza sull'impresa, accanto al debitore, ai creditori e al pubblico ministero. Inoltre, rispetto alla disciplina previgente contenuta nella legge fallimentare, non sono più previsti casi tipici e tassativi di intervento del pubblico ministero, con la conseguente elasticità del sistema²⁰⁸.

²⁰⁶ G. GUIZZI, *Lobbying e diritto societario: note critiche intorno alla proposta di riforma dell'art. 2407 c.c.*, cit., p. 251 ss.

²⁰⁷ A. PICCIAU, *La nuova disciplina della responsabilità dei sindaci: appunti su profili letterali e sistematici*, cit., p. 644 ss.

F. FIMMANO', *Poteri, doveri e responsabilità dei sindaci nel codice della crisi. La nuova “causalità omissiva”*, cit.

B. INZITARI, *Obblighi di segnalazione nel Codice della crisi: responsabilità dei sindaci e dei revisori per i danni relativi alla perdita di valore della società e dei crediti, conseguente alla mancata o tardiva attivazione delle misure e degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza*, cit., 24 febbraio 2025.

B. INZITARI, *Limitazione della responsabilità dei sindaci secondo il nuovo art. 2407 c.c. ed obblighi di segnalazione nel codice della crisi*, cit., p. 446 ss.

²⁰⁸ F. FIMMANO', *Poteri, doveri e responsabilità dei sindaci nel codice della crisi. La nuova “causalità omissiva”*, cit.

N. ABRIANI, *Sulla riforma dell'art. 2407 c.c.: responsabilità dei sindaci ed efficienza dei controlli societari*, cit.
S. AMBROSINI, *La nuova responsabilità del collegio sindacale: note minime a prima lettura*, cit., 16 marzo 2025.

La legittimazione spetta agli organi di controllo endosocietari, quali il collegio sindacale e il sindaco unico, nonché - nei sistemi alternativi di amministrazione e controllo - al consiglio di sorveglianza e al comitato per il controllo sulla gestione. Ad essi si affiancano le autorità amministrative investite di funzioni di vigilanza sull'impresa.

L'articolo ricomprende, dunque, tra i soggetti legittimati tutti coloro che esercitano funzioni di controllo e di vigilanza sull'attività dell'impresa²⁰⁹.

Contrariamente, questo potere non è riconosciuto al revisore legale esterno, il quale, pur svolgendo una funzione di controllo, dispone di un patrimonio informativo più limitato e non continuativo, tale da non giustificare un coinvolgimento analogo a quello attribuito ai sindaci nella gestione della crisi²¹⁰.

Resta ancora oggi aperta una questione interpretativa di particolare rilievo, relativa alla necessità che la richiesta di liquidazione giudiziale proposta dai sindaci sia preceduta da ulteriori iniziative, quali la sollecitazione degli amministratori, la convocazione dell'assemblea o l'attivazione di strumenti di controllo giudiziario.

Sebbene il dato normativo non richieda espressamente questi passaggi, si ritiene opportuno promuovere preventivamente un raccordo tra i diversi organi sociali. L'istanza ex art. 37 c.c.i.i. dovrebbe configurarsi come *extrema ratio*, attivabile solo nei casi di inerzia persistente da parte degli amministratori, così da evitare un utilizzo eccessivo di uno strumento caratterizzato da notevoli ricadute pratiche.

Il rafforzamento del ruolo del collegio sindacale si manifesta anche nell'ipotesi in cui gli amministratori decidano di ricorrere a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza. In questo caso, l'organo di controllo vigila sul corretto svolgimento della procedura, senza tuttavia entrare nel merito delle scelte gestionali.

²⁰⁹ E. FREGONARA, *Il liability cap nel sistema dei controlli: il rischio del doppio (triplo) binario regolatorio alla luce delle riforme in itinere*, cit.

M. SPIOTTA, *L'organo di controllo nella nuova sistematica del Codice civile*, cit., p. 29 ss.

A. NIGRO, D. VATTERMOLI, *Diritto della crisi delle imprese*, Bologna, 2025, p. 131.

²¹⁰ R. DEL PORTO: *Brevi note in tema di responsabilità dei sindaci alla luce del novellato art. 2407 c.c.*, cit., 22 ottobre 2025.

F. FIMMANO, *Poteri, doveri e responsabilità dei sindaci nel codice della crisi. La nuova "causalità omissiva"*, cit.

I sindaci esaminano il contenuto della proposta e le condizioni del piano, verificano che i soci siano adeguatamente informati e che gli amministratori riferiscano periodicamente sull'andamento della procedura.

Inoltre, essi vigilano sull'esecuzione dello strumento utilizzato e, qualora gli amministratori non rispettino le prescrizioni contenute nei provvedimenti giudiziali, possono rivolgersi al tribunale per la nomina di un amministratore giudiziario²¹¹.

In sintesi, anche l'art. 37 c.c.i.i. si inserisce nel quadro delle disposizioni analizzate nel capitolo, volte a rafforzare il ruolo dell'organo di controllo nella tempestiva emersione della crisi e nella prevenzione dell'aggravamento dell'insolvenza. Tale scelta normativa, tuttavia, comporta un significativo ampliamento della responsabilità dei sindaci, chiamati a bilanciare, nel caso concreto, i numerosi doveri loro imposti dalla legge.

²¹¹ F. FIMMANO', *Poteri, doveri e responsabilità dei sindaci nel codice della crisi. La nuova "causalità omissiva"*, cit.

CAPITOLO III

I SOGGETTI “DIMENTICATI” DELLA RIFORMA E LA DISPARITA’ DI TRATTAMENTO.

La nuova formulazione dell’art. 2407 c.c. ha determinato una frattura sistematica rispetto ai modelli alternativi di amministrazione e controllo.

Subito dopo la sua entrata in vigore, alcuni commentatori hanno messo in evidenza un’ingiustificata disparità di trattamento tra soggetti chiamati a svolgere compiti sostanzialmente analoghi, avanzando possibili dubbi di legittimità costituzionale.

Occorre innanzitutto osservare che le principali criticità emergono dal raffronto tra il nuovo regime della responsabilità dei sindaci e quello applicabile per altre figure chiave della *governance* societaria, quali i revisori legali, i componenti del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo interno e, infine, gli amministratori indipendenti²¹².

Per comprendere il problema è necessario prendere le mosse da una premessa. Il nostro ordinamento giuridico disciplina tre differenti modelli di amministrazione e controllo per le società per azioni. Accanto al modello tradizionale, in cui l’organo di controllo rimane esterno alla gestione sociale, sono previsti i sistemi monistico e dualistico, nei quali i soggetti preposti al controllo partecipano, sia pure con modalità differenti, alle decisioni generali.

Attualmente, il controllo sulla gestione, inteso come valutazione dell’efficienza produttiva, è affidato nella maggior parte dei casi al collegio sindacale, al consiglio di sorveglianza, al comitato per il controllo sulla gestione e agli uffici di *internal auditing*²¹³.

Gli artt. 2328 e 2380 c.c. impongono l’adozione di uno dei sistemi predisposti dal legislatore, escludendo la possibilità di adottare all’interno dello statuto modelli misti o atipici. Vige, infatti, il principio di tassatività dei sistemi di amministrazione e di controllo²¹⁴.

²¹² S. LAZZARETTI, *Responsabilità dei sindaci, la nuova disciplina tra criticità e prime pronunce*, cit.

²¹³ M. LIBERTINI, *La funzione di controllo nell’organizzazione delle società per azioni, con particolare riguardo ai c.d. sistemi alternativi*, cit., p. 7 ss.

²¹⁴ In particolare, il nuovo art. 2380, comma 1, c.c., relativo ai sistemi di amministrazione e controllo dispone: “Lo statuto adotta per l’amministrazione e per il controllo della società uno dei sistemi di cui ai successivi paragrafi 2, 3 e 4 della presente sezione, nei quali, rispettivamente, le funzioni sono attribuite a uno o più amministratori e a un collegio sindacale, a un consiglio di gestione e a un consiglio di sorveglianza, a un consiglio di amministrazione e a un comitato per il controllo sulla gestione costituito al suo interno”.

Pare a chi scrive che anche in questo ambito debba essere enfatizzato il principio di ragionevolezza, sancito dall'art. 3 Cost., sulla base del quale soggetti chiamati a svolgere le medesime funzioni non dovrebbero essere sottoposti a discipline differenti, né trovarsi in una posizione di ingiustificata asimmetria normativa.

Alla luce delle premesse delineate, questo capitolo si propone di studiare i soggetti “*dimenticati*” dal legislatore e forse anche dalla stessa dottrina all'interno dei primi commenti alla riforma.

Tra questi rientrano anzitutto gli amministratori non esecutivi ed i soggetti esterni incaricati della revisione legale. Essi, pur godendo di poteri e di strumenti di controllo più limitati rispetto ai sindaci, continuano ad essere soggetti alla disciplina ordinaria della responsabilità, senza la previsione di alcun tipo di limitazione²¹⁵.

L'introduzione del limite risarcitorio introdotto dall'art. 2407 c.c. produce, inoltre, una disparità di trattamento tra i sindaci che svolgono anche la revisione legale - ipotesi assai ricorrente nelle società a responsabilità limitata e nelle società per azioni chiuse che adottano il modello tradizionale - ed il revisore legale esterno. Una situazione analoga si riscontra anche tra i sindaci ed i componenti degli organi di controllo dei sistemi alternativi. Per tali ragioni, gran parte della dottrina ha prospettato possibili profili di illegittimità costituzionale²¹⁶.

Secondo un altro orientamento, la riforma finirebbe per avvantaggiare il sistema tradizionale, dal momento che il *liability cap* opererebbe esclusivamente a favore dei sindaci. La disciplina determinerebbe, inoltre, una disparità di trattamento anche nei confronti degli amministratori privi di deleghe, i quali possono comunque essere chiamati a rispondere in via

Il comma 3 del medesimo articolo precisa: “*Salvo che sia diversamente stabilito, le disposizioni del presente paragrafo che fanno riferimento al consiglio o agli amministratori si applicano a seconda dei casi al consiglio di amministrazione o al consiglio di gestione o ai rispettivi componenti*”.

G. FERRARINI, M. SIRI, *Le “molte vite” della Corporate Governance: dalle origini del T.U.F. alla legge Capitali*, cit., p. 781 ss.

²¹⁵ R. DEL PORTO: *Brevi note in tema di responsabilità dei sindaci alla luce del novellato art. 2407 c.c.*, cit., 22 ottobre 2025.

²¹⁶ G. RIOLFO, *La responsabilità dei sindaci di società di capitali e il nuovo art. 2407 c.c.: brevi chiose relative ad alcuni degli aspetti problematici*, cit., p. 62 ss.

S. AMBROSINI, *La nuova responsabilità del collegio sindacale: note minime a prima lettura*, cit., 16 marzo 2025.
G. ROMANO, *La riforma della responsabilità dei sindaci. Riflessioni ad una prima lettura*, cit., 03/2025.

solidale ed illimitata ai sensi dell'art. 2392, comma 2, c.c., pur disponendo di poteri informativi e reattivi meno incisivi rispetto a quelli riconosciuti dalla legge in capo ai sindaci²¹⁷.

A sommosso avviso di chi scrive, merita adesione la tesi secondo cui la nuova disciplina introduce una frattura difficilmente comprensibile. Essa crea un divario tra il modello tradizionale e i sistemi alternativi, riservando ai sindaci un regime di responsabilità maggiormente favorevole rispetto a quello applicabile ai componenti del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione. Si viene così a delineare un regime irrazionale, ingiustificato e suscettibile di sollevare dubbi di compatibilità con il principio di uguaglianza²¹⁸.

1. I SOGGETTI ESCLUSI DALLA L. 35/2025: ANALISI CRITICA E LACUNE SISTEMATICHE.

La rielaborazione dell'art. 2407 c.c. e l'introduzione di un *liability cap* alla responsabilità dei sindaci, limitatamente alle società non quotate e non ammesse a sistemi multilaterali di negoziazione, hanno generato un acceso dibattito. Nonostante i numerosi contributi sul tema, permangono incertezze sia in relazione alla misura e al criterio di individuazione del compenso annuo “*percepito*”, sia con riguardo alla determinazione dei soggetti che, come già evidenziato, sembrano essere stati esclusi dal nuovo regime²¹⁹.

La soluzione adottata dal legislatore con la l. 35/2025 deve essere fin da subito confrontata con il quadro previgente. L'art. 2407, comma 2, c.c., originariamente previsto nel codice del 1942 e confermato in occasione della riforma della disciplina delle società di capitali,

²¹⁷ N. DE LUCA, M. HOUBEN, *Limitazione di responsabilità dei sindaci: una medicina con effetti collaterali maggiori degli effetti curativi?*, cit., p. 643 ss.

²¹⁸ G. GUIZZI, *Lobbying e diritto societario: note critiche intorno alla proposta di riforma dell'art. 2407 c.c.*, cit., p. 251 ss.

Secondo l'autore, la disparità di trattamento tra il regime di responsabilità del collegio sindacale e quello del consiglio di sorveglianza determina una profonda frattura nella coerenza sistemica e rappresenta uno dei principali, se non il principale, profili di maggiore criticità della riforma.

²¹⁹ La tematica è stata oggetto di approfondita analisi al convegno dal titolo “*Diritto societario, funzioni di controllo, responsabilità* (legge 35/2025 e nuovo articolo 2407 c.c.)”, organizzato dalla Fondazione centro nazionale di prevenzione e difesa sociale CNPDS, che si è tenuto presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, il 14 novembre 2025.

pone, infatti, una regola generale in materia di responsabilità dei componenti dell'organo di controllo. Tale principio opera trasversalmente, indipendentemente dal sistema di *governance* adottato²²⁰.

Sul punto è intervenuta anche Assonime con la circolare n. 18 del 24 luglio 2025. L'associazione si è soffermata sull'ambito di applicazione soggettiva della riforma, osservando che restino esclusi dalla limitazione di responsabilità i revisori legali, i componenti del consiglio di sorveglianza, i membri del comitato per controllo interno e gli amministratori non esecutivi. Si tratta di soggetti che svolgono funzioni in larga parte analoghe a quelle dei sindaci e che, pur godendo di poteri ispettivi meno incisivi, sono esposti a maggiori responsabilità. Ne deriva un evidente disallineamento normativo²²¹.

Parte della dottrina ha assunto una posizione ancora più rigorosa²²². Secondo tale orientamento, infatti, l'art. 2407 c.c. si applica ai sindaci delle società per azioni, all'organo di controllo delle società a responsabilità limitata (art. 2477 c.c.), delle società in accomandita per azioni (art. 2454 c.c.) e delle società cooperative (art. 2519 c.c.). Esso non trova applicazione al consiglio di sorveglianza né al comitato per il controllo sulla gestione, in assenza di un espresso richiamo all'art. 2407 c.c.

Ciò, per quanto consta alla scrivente, altera l'equivalenza tra i diversi sistemi di amministrazione e controllo perseguita dal legislatore²²³.

²²⁰ G. GUIZZI, *Lobbying e diritto societario: note critiche intorno alla proposta di riforma dell'art. 2407 c.c.*, cit., p. 251 ss.

²²¹ G. NIGRO, *Riforma responsabilità sindaci: la Cassazione conferma l'irretroattività*, cit., 29 gennaio 2026. M. SPIOTTA, *Il nuovo art. 2407 c.c.: tra irretroattività e limiti costituzionali alla discrezionalità legislativa*, cit., p. 298 ss.

²²² R. RORDORF, *La responsabilità dei sindaci alla luce del novellato art. 2407 c.c.*, cit., p. 625 ss.

²²³ La disciplina introdotta dal d.lgs n. 47/2026 non si limita a delineare un nucleo comune di regole, ma mantiene significative differenze tra collegio sindacale, consiglio di sorveglianza e comitato per il controllo sulla gestione in ordine ai requisiti di professionalità, indipendenza, poteri e responsabilità. Ne deriva un sistema nel quale la proclamata equivalenza dei modelli convive con la perdurante centralità del modello tradizionale. Si può pertanto ritenere che la gerarchia normativa tra i modelli sia stata abolita, mentre quella funzionale sembra essere rimasta ferma.

Per un'approfondita analisi si veda: M. SPIOTTA, *L'organo di controllo come identikit del sistema di governance*, cit., p. 869 ss.

Alla luce di tali considerazioni, si è sin da subito auspicato un intervento legislativo volto ad allargare anche ai revisori legali e agli organi di controllo dei sistemi alternativi un regime analogo a quello oggi stabilito per i sindaci.

Ad una prima lettura, la l. 35/2025 sembrava aver escluso definitivamente questi soggetti dal nuovo regime di limitazione della responsabilità. La successiva adozione del d.lgs 47/2026²²⁴ ha attenuato tale disparità, nell'ottica di una maggiore armonizzazione tra i tre sistemi. Nonostante ciò, perdura un esplicito vantaggio competitivo del collegio sindacale, che resta l'unico organo i cui componenti possono esercitare anche individualmente i poteri ispettivi.

2. LA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI REVISORI.

Le novità apportate dall'art. 2407 c.c. in materia di responsabilità dei sindaci si presentano singolari se confrontate con il regime applicabile ai revisori. L'intento di chi scrive è, pertanto, quello di analizzare tale disciplina.

Nel caso di sindaci chiamati a svolgere anche la revisione legale dei conti, infatti, la responsabilità risulta oggi parametrata ad un multiplo del compenso annuo percepito, in virtù del richiamo all'art. 2409 *bis* c.c.

Contrariamente, il regime di responsabilità dei revisori contabili non contempla la limitazione delineata dal nuovo art. 2407 c.c., benché i compiti di controllo ad essi attribuiti siano, sotto alcuni profili, paragonabili a quelli dei sindaci e, talvolta, del tutto coincidenti²²⁵.

L'art. 15 del d.lgs n. 39/2010 avverte che il revisore legale e le società di revisione rispondano in solido con gli amministratori nei confronti della società che ha conferito loro l'incarico, dei soci e dei terzi, per i danni derivanti dall'inadempimento dei propri doveri e dalla

²²⁴ Il d.lgs 27 marzo 2026, n. 47, pubblicato nella G.U. del 14 aprile 2026 ed entrato in vigore il 29 aprile 2026, dà attuazione alla delega contenuta nella legge capitali del 2024 e interviene su un insieme molto ampio di norme: t.u.f., Codice civile, disciplina degli emittenti, gestione collettiva, mercati, autorità di vigilanza, assetti di governo societario.

Si veda: M. VENTORUZZO, *La riforma del T.U.F. e del Codice civile dopo il D.Lgs. n. 47/2026: istruzioni per un uso non ingenuo*, in *Le Società*, n.7/2026, p. 749 ss.

²²⁵ R. RORDORF, *La responsabilità dei sindaci alla luce del novellato art. 2407 c.c.*, cit., p. 625 ss.

violazione dei principi di revisione, senza che ciò comporti, in capo al revisore, un obbligo di sorveglianza sugli atti di *mala gestio* degli amministratori.

Ciò che deve essere accertato, anche in questo caso, è l'esistenza del danno cagionato dal comportamento degli amministratori e del nesso causale tra il danno stesso e la condotta. I revisori sono, inoltre, tenuti ad osservare un elevato *standard* di diligenza nell'applicazione dei principi internazionali di revisione adottati dalla Commissione europea²²⁶.

Questa disposizione ha, dunque, confermato la responsabilità solidale e illimitata del revisore con gli amministratori nei confronti della società, dei soci e dei terzi, nonostante l'esistenza, a livello europeo, di un ampio dibattito circa l'opportunità di introdurre il meccanismo della responsabilità parziaria²²⁷. La medesima disposizione stabilisce, inoltre, che nei rapporti interni tra i debitori solidali ciascuno risponde nei limiti del contributo effettivamente causato alla produzione del danno²²⁸.

Può essere accolta la tesi secondo cui si tratta di obbligazioni di mezzi e, con riferimento alla società, di una responsabilità di natura contrattuale. Diversamente, la responsabilità verso i singoli soci e i terzi assume natura extracontrattuale, non essendo il revisore legato ad essi da alcun vincolo negoziale.

Presupposto della responsabilità del revisore è che il danno sofferto dalla società sottoposta a revisione sia una conseguenza diretta e immediata del comportamento negligente o doloso del revisore stesso. Spetterà, pertanto, alla società provare l'inadempimento contrattuale, il nesso causale tra quest'ultimo e il danno, nonché l'entità stessa del danno²²⁹.

²²⁶ E. FREGONARA, *Responsabilità dei sindaci e revisori – I nuovi (labili) confini della responsabilità dei sindaci, e i revisori?*, cit., p. 1807 ss.
N. ABRIANI, *Sulla riforma dell'art. 2407 c.c.: responsabilità dei sindaci ed efficienza dei controlli societari*, cit., n. 12/2024.

²²⁷ L. BENEDETTI, *La nuova responsabilità dei membri del collegio sindacale: alcune prime considerazioni sistematiche*, cit., 23 giugno 2025.
A. AMATUCCI, *La controversa limitazione della responsabilità del revisore legale nell'UE e la scadente tecnica normativa del legislatore italiano*, in *giurisprudenza commerciale*, 2012, I, 6, 846 ss.

²²⁸ L. DE ANGELIS, *Manuale del Collegio sindacale e del sindaco unico – II edizione*, cit. p. 1167 ss.
F. SUDIERO, *La responsabilità solidale dei sindaci è stata davvero eliminata? Primi riflessi (ma non proprio istintivi) riflessioni*, cit., p. 102 ss.

²²⁹ L. DE ANGELIS, *Manuale del Collegio sindacale e del sindaco unico – II edizione*, cit. p. 1167 ss.

Bisogna considerare, tuttavia, che il revisore legale, non essendo un organo sociale, non gode – a differenza dei sindaci - degli stessi poteri reattivi, finalizzati a prevenire il compimento di atti dannosi.

Il controllo posto in essere dal revisore si caratterizza, infatti, unicamente come attività di natura censoria, priva di poteri di indirizzo o di partecipazione alle scelte gestorie, come si evince dall'art. 14 del d.lgs 39/2010²³⁰.

Da ciò deriva che lo strumento principale attraverso cui il revisore esplica la propria funzione è il giudizio sul bilancio, a cui in realtà oggi si affianca, grazie al richiamo contenuto nell'art. 25 *octies* c.c.i.i., l'obbligo di segnalazione al consiglio di amministrazione.

La responsabilità del revisore si verifica in caso di un giudizio non corretto sul bilancio, documento che assume una duplice funzione: da un lato, costituisce una garanzia per gli *stakeholders* circa la reale situazione economico-patrimoniale e finanziaria della società e, dall'altro, dovrebbe impedire la prosecuzione dell'attività in assenza dei presupposti di continuità aziendale, orientando la società verso la liquidazione o gli strumenti di regolazione della crisi²³¹.

Sindaci e revisori, pur essendo entrambi preposti a svolgere funzioni di controllo, risultano sottoposti a regimi di responsabilità eterogenei. I revisori rispondono in via solidale e illimitata con gli amministratori ai sensi dell'art. 15 del d.lgs n. 39/2010, mentre i sindaci, alla luce del nuovo art. 2407 c.c., sono soggetti a una responsabilità parametrata ad un multiplo del compenso annuo percepito, esclusivamente nelle ipotesi non dolose. Questo comporta che soggetti investiti di funzioni paragonabili si trovano a rispondere secondo criteri differenti, a seconda che la funzione di controllo sia esercitata dal collegio sindacale o affidata a un revisore o a una società di revisione²³².

²³⁰ C. BAUCO, R. MARCELLO, *Il controllo dei revisori e dei sindaci di società: elementi di convergenza e distinzione nelle sfere di intervento nelle nuove norme di comportamento del collegio sindacale*, reperibile sul sito fondazioneNazionaleCommercialisti.it, 15 gennaio 2016.

²³¹ L. DE ANGELIS, *Manuale del Collegio sindacale e del sindaco unico – II edizione*, cit. p. 1167 ss.

²³² N. DE LUCA, M. HOUBEN, *Limitazione di responsabilità dei sindaci: una medicina con effetti collaterali maggiori degli effetti curativi?*, cit., p. 643 ss.
M. LIBERTINI, *La funzione di controllo nell'organizzazione delle società per azioni, con particolare riguardo ai c.d. sistemi alternativi*, cit., p. 7 ss.

Problemi notevoli emergono se si considera che, anche nei casi in cui la revisione legale è esercitata dal collegio sindacale ai sensi dell'art. 2409 *bis*, comma 2, c.c. - ossia quando il collegio sia interamente composto da revisori iscritti nell'apposito registro, la società non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e lo statuto preveda l'attribuzione al collegio della funzione di revisione - i sindaci godono comunque del regime di favore di cui all'art. 2407 c.c. anche per l'attività di revisione contabile. Non si comprende, infatti, per quale ragione il medesimo controllo, se posto in essere da un revisore esterno, rimarrebbe soggetto al regime più gravoso²³³.

Tale differenza di disciplina ha sollevato alcune incertezze tra gli studiosi, che hanno evidenziato come si tratti di un trattamento differenziato di situazioni analoghe, potenzialmente in contrasto con i principi di uguaglianza e di ragionevolezza²³⁴.

Si ritiene condivisibile la tesi secondo cui esiste un nesso indissolubile tra la funzione svolta ed il regime di responsabilità che ne deriva. Proprio per questo, la previsione di criteri differenti a seconda del soggetto che realmente pone in essere l'attività di revisione appare una soluzione illogica e potenzialmente discriminatoria²³⁵.

Ulteriori perplessità emergono anche sul piano del diritto sostanziale: anche per chi scrive non è accettabile che un organo interno della società, dotato di poteri informativi e reattivi, quale il collegio sindacale, sia assoggettato ad un regime di responsabilità più lieve rispetto a quello stabilito per il revisore²³⁶.

²³³ S. D'ALESSANDRO, *Note alla nuova responsabilità dei sindaci*, cit., 16 marzo 2025.

S. AMBROSINI, *La nuova responsabilità del collegio sindacale: note minime a prima lettura*, cit., 16 marzo 2025.

S. LAZZARETTI, *Responsabilità dei sindaci, il raffronto con i revisori e con altri ruoli*, reperibile sul sito *IlSole24Ore.it*, 25 novembre 2025, p. 66-68. Egli afferma che l'associazione di categoria delle società di revisione ha rilevato l'ingiustificata disparità di trattamento e ha richiesto l'estensione dei meccanismi di limitazione della responsabilità introdotti per i sindaci anche ai revisori, con modifica, dunque, dell'art. 15 del d.lgs n. 39/2010.

²³⁴ Per un'approfondita analisi si veda: S. D'ALESSANDRO, *Note alla nuova responsabilità dei sindaci*, cit., 16 marzo 2025.

Egli ritiene che in ogni caso le esigenze di chiarezza del dato normativo non possono di certo considerarsi prevalenti rispetto ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico.

²³⁵ M. LIBERTINI, *La funzione di controllo nell'organizzazione delle società per azioni, con particolare riguardo ai c.d. sistemi alternativi*, cit., p. 7 ss.

L. MUTTINI, *La proposta di riforma del regime di responsabilità dei componenti del collegio sindacale*, in *Responsabilità civile e previdenza*, cit., p. 2058 ss.

²³⁶ L. BENEDETTI, *La nuova responsabilità dei membri del collegio sindacale: alcune prime considerazioni sistematiche*, cit., 23 giugno 2025.

G. GUIZZI, *Lobbying e diritto societario: note critiche intorno alla proposta di riforma dell'art. 2407 c.c.*, cit., p. 251 ss.

La Raccomandazione McCreevy della Commissione del 5 giugno 2008 (2008/473/CE), relativa alla limitazione della responsabilità civile dei revisori legali dei conti e delle imprese di revisione contabile, già metteva in evidenza il bisogno di delimitare anche la responsabilità di tali soggetti²³⁷.

La Commissione rammentava di introdurre un modello di responsabilità parziaria per i revisori, ritenendo che la responsabilità solidale e illimitata potesse produrre un effetto deterrente tale da indurre i revisori ad abbandonare il mercato²³⁸.

Diversi Stati membri, tra cui Austria, Belgio, Germania, Grecia, Paesi Bassi e Polonia hanno recepito la raccomandazione e hanno stabilito limiti normativi alla responsabilità dei revisori²³⁹.

La stessa attenzione era stata dedicata al problema della difficoltà di accesso a una copertura assicurativa per il rischio professionale: una responsabilità solidale ed illimitata potrebbe infatti scoraggiare l'assunzione dell'incarico e incidere negativamente sull'accesso al mercato della revisione legale²⁴⁰.

Tuttavia, il d.lgs n. 39/2010 ha mantenuto la previsione della responsabilità solidale, e la dottrina maggioritaria esclude la configurabilità di una responsabilità parziaria del revisore²⁴¹. Ne deriva che il nostro ordinamento giuridico non ha dato piena esecuzione alle istruzioni contenute nella Raccomandazione McCreevy.

²³⁷ La Raccomandazione McCreevy è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L162 del 21 giugno 2008.

Il considerando n. 2 della Raccomandazione 2008/473/CE evidenziava l'opportunità di intervenire per mitigare l'elevata esposizione dei revisori ai rischi di responsabilità e le conseguenti difficoltà di ottenere una copertura assicurativa per i rischi connessi all'incarico.

Si veda: N. DE LUCA, M. HOUBEN, *Limitazione di responsabilità dei sindaci: una medicina con effetti collaterali maggiori degli effetti curativi?*, cit., p. 643 ss.

E. M. NEGRO, *Conversazione estemporanea sulla riforma dell'art. 2407 c.c.*, cit., 17 marzo 2025.

S. LAZZARETTI, *Responsabilità dei sindaci, il raffronto con i revisori e con altri ruoli*, cit., p. 66-68.

²³⁸ M. LIBERTINI, *La funzione di controllo nell'organizzazione delle società per azioni, con particolare riguardo ai c.d. sistemi alternativi*, cit., p. 7 ss.

²³⁹ S. AMBROSINI, *La nuova responsabilità del collegio sindacale: note minime a prima lettura*, cit., 16 marzo 2025.

²⁴⁰ N. DE LUCA, M. HOUBEN, *Limitazione di responsabilità dei sindaci: una medicina con effetti collaterali maggiori degli effetti curativi?*, cit., p. 643 ss.

²⁴¹ E. FREGONARA, *Responsabilità dei sindaci e revisori – I nuovi (labili) confini della responsabilità dei sindaci, e i revisori?*, cit., p. 1807 ss.

Inoltre, anche la direttiva 2014/56 dell'Unione europea si è posta l'obiettivo di rinforzare la tutela degli investitori. Sotto questo profilo, un'attenuazione della responsabilità dei soggetti preposti al controllo risulterebbe incoerente con tale finalità²⁴². Non bisogna dimenticare del resto che lo strumento della limitazione della responsabilità, pur raccomandato in ambito europeo con specifico riferimento ai revisori, sia stato invece introdotto nell'ordinamento giuridico italiano con esclusivo riguardo i sindaci²⁴³.

Proprio questa asimmetria ha suscitato le critiche dell'associazione di categoria delle società di revisione, la quale ha segnalato il problema di un'ingiustificata disparità di trattamento e ha chiesto che anche i revisori possano avvantaggiarsi dei meccanismi di limitazione della responsabilità già previsti per i sindaci, attraverso una modifica dell'art. 15 del d.lgs n. 39/2010. Parte della dottrina ha inoltre fatto leva sull'opportunità di conciliare il regime della prescrizione dell'azione di responsabilità, al fine di garantire maggiore coerenza sistematica tra le diverse figure di controllo²⁴⁴.

In questo contesto, la novella dell'art. 2407 c.c ha avuto l'effetto positivo di attenuare il tradizionale *favor* mostrato dalla prassi per la soluzione del solo revisore esterno, contribuendo a riequilibrare il sistema delle responsabilità²⁴⁵.

La questione della disparità di trattamento può essere esaminata anche alla luce dell'analisi economica del diritto (*Law & Economics*), valutando le conseguenze che la diversa disciplina della responsabilità genera sugli incentivi dei soggetti interessati e sull'allocazione

F. SUDIERO, *La responsabilità solidale dei sindaci è stata davvero eliminata? Prmissime (ma non proprio istintive) riflessioni*, cit., p. 102 ss.

²⁴² M. LIBERTINI, *La funzione di controllo nell'organizzazione delle società per azioni, con particolare riguardo ai c.d. sistemi alternativi*, cit., p. 7 ss.

²⁴³ S. AMBROSINI, *La nuova responsabilità del collegio sindacale: note minime a prima lettura*, cit., 16 marzo 2025.

²⁴⁴ ASSIREVI, *Osservazioni in merito alla proposta di legge 1276 "modifica dell'art. 2407 del Codice civile in materia di responsabilità dei componenti del collegio sindacale"* innanzi alla Commissione Giustizia della Camera dei deputati, 12 marzo 2024.

G. GUIZZI, *Lobbying e diritto societario: note critiche intorno alla proposta di riforma dell'art. 2407 c.c.*, cit., p. 251 ss.

²⁴⁵ N. ABRIANI, *Sulla riforma dell'art. 2407 c.c.: responsabilità dei sindaci ed efficienza dei controlli societari*, cit., n. 12/2024.

del rischio tra sindaci, revisori, organi apicali nei sistemi alternativi e compagnie di assicurazione²⁴⁶.

La limitazione della responsabilità civile dei sindaci per i danni derivanti dalle condotte degli amministratori risulta coerente con altri interventi volti a circoscrivere la responsabilità dei soggetti che, nell'assetto di *corporate governance*, operano quali *gatekeeper* e non come gestori²⁴⁷.

L'introduzione di un *liability cap* a favore dei sindaci influisce sulla distribuzione del rischio rispetto a quanto accade in un sistema fondato sulla responsabilità solidale e illimitata, poiché riduce l'esposizione patrimoniale derivante dall'assunzione dell'incarico.

Ciò assume rilievo anche sul versante assicurativo: a parità di altre condizioni, una minore esposizione dell'assicurato può ridurre la perdita attesa per l'assicuratore e, di conseguenza, il rischio trasferito con la polizza.

Diversamente, la mancanza di un limite equivalente per i revisori legali e per i componenti degli organi di controllo nei sistemi alternativi determina per gli assicuratori un rischio più elevato e difficilmente stimabile *ex ante*, con possibili ricadute sull'entità dei premi e, nei casi più gravi, sulla stessa assicurabilità del rischio.

La riduzione del costo delle polizze realizza un vantaggio per i soggetti assicurati, ma potrebbe richiedere una variazione dei testi di polizza, volta a garantire maggiore chiarezza e intellegibilità²⁴⁸.

Si pone, tuttavia, un problema di bilanciamento tra l'esigenza di evitare un'esposizione patrimoniale sproporzionata e quella di mantenere adeguati incentivi alla diligenza e all'esercizio della funzione di controllo. A modesto avviso di chi scrive, sarebbe perciò appropriato verificare se la limitazione operata in favore dei sindaci si traduca in una riduzione

²⁴⁶ A. BAUDINO, M. RIVERDITI, *La nuova responsabilità civile dei sindaci tra unitarietà del danno e limite risarcitorio*, in *Giurisprudenza penale*, n. 7-8/2025.

²⁴⁷ N. DE LUCA, M. HOUBEN, *Limitazione di responsabilità dei sindaci: una medicina con effetti collaterali maggiori degli effetti curativi?*, cit., p. 643 ss.

²⁴⁸ Tutto ciò potrebbe rendere la copertura assicurativa più accessibile a categorie di soggetti finora meno propense ad assicurarsi, quali i sindaci di PMI e *startup*.
Si veda l'intervista completa di M. CERRETTI, Partner e Head of Insurance di DWF, registrata durante l'Italy Insurance Forum 2025 e reperibile sul sito www.ikn.it, in cui si occupa di Responsabilità dei sindaci e impatti assicurativi.

dei premi delle polizze di responsabilità civile professionale, determinando così condizioni più favorevoli rispetto a quelle applicate ai revisori legali e ai componenti di organi soggetti a differenti regimi di responsabilità.

Stando così le cose, il beneficio riconosciuto ai sindaci non si esaurirebbe sul piano della responsabilità civile, ma si estenderebbe ai costi assicurativi, marcando un'ulteriore disparità di trattamento rispetto agli altri soggetti.

3. IL DISEGNO DI LEGGE N. 1426: MODIFICA ALL'ART. 15 DEL D.LGS 27 GENNAIO 2010, N. 39, IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ DEI REVISORI LEGALI E DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE AI GIUDIZI PENDENTI.

Prima di esaminare la *ratio* della disciplina del *dies a quo* della prescrizione in materia di revisione, è opportuno richiamare concisamente le principali caratteristiche della loro attività.

Essa consiste nel controllo delle scritture contabili e nella valutazione delle voci di bilancio: si accerta, da un lato, che le scritture corrispondano ai fatti di gestione e alla documentazione e, dall'altro, che le poste di bilancio rappresentino in modo veritiero e corretto la situazione economica, finanziaria e patrimoniale della società.

Gli esiti di questa attività devono risultare chiaramente nella relazione dei revisori, la quale rappresenta il momento conclusivo dell'incarico e contiene il giudizio sul bilancio annuale. La relazione deve offrire un quadro chiaro dei risultati raggiunti e delle valutazioni compiute dai revisori, così da consentire ai soci di decidere consapevolmente in sede di approvazione del bilancio e ai terzi di valutare la situazione economico-patrimoniale della società. Una relazione incongrua o infedele configura un'inosservanza degli obblighi dei revisori verso la società e può arrecare alla stessa un danno²⁴⁹.

Invece, la relazione dei sindaci prevista dall'art. 2429 c.c. non rappresenta l'elemento centrale della loro attività. Inoltre, i revisori sono chiamati a svolgere i propri compiti in modo continuativo, anche mediante controlli periodici.

²⁴⁹ S. DELLE MONACHE, *Responsabilità dei sindaci e prescrizione*, cit., p. 503 ss.

Alla luce di queste considerazioni, secondo chi scrive appare meritevole di adesione la scelta del legislatore di prevedere per i revisori uno specifico criterio per la decorrenza della prescrizione.

L'art. 15 del d.lgs. n. 39/2010 disciplina anche il *dies a quo* delle azioni di responsabilità verso i revisori e le società di revisione, sollevando considerevoli questioni interpretative, soprattutto con riguardo alla disciplina applicabile ai componenti del collegio sindacale.

La disposizione, oggetto di dubbi di legittimità costituzionale, poi risolti dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 115 del 1° luglio 2024²⁵⁰, fa decorrere il termine di prescrizione delle azioni di responsabilità dalla data della relazione sul bilancio di esercizio o consolidato, redatta al termine dell'attività di revisione cui l'azione risarcitoria si riferisce. Si reputa preferibile l'orientamento secondo cui occorre prendere come riferimento la data della relazione sul bilancio solo a condizione che essa coincida con il momento in cui il danno si concretizza²⁵¹.

Infatti, prevedere un *dies a quo* della prescrizione che non tenga conto dalla conoscibilità del danno da parte del soggetto danneggiato rischia di comprimere il diritto alla tutela giurisdizionale e di ledere l'art. 24 Cost.

La Corte costituzionale, con riguardo al principio di ragionevolezza e al diritto di difesa, ha distinto l'azione della società da quelle dei soci o dei terzi. Per la società, l'illecito si perfeziona nel momento in cui la relazione di revisione risulta errata o scorretta e da ciò deriva un danno alla società stessa. Per i soci e i terzi, invece, il solo deposito della relazione non

²⁵⁰ La questione di legittimità costituzionale, con riguardo al principio di ragionevolezza ex art. 3 Cost. e al diritto di difesa del soggetto danneggiato ex art. 24 Cost., in relazione all'azione sociale di responsabilità, è stata sollevata dal Tribunale di Milano il 6 settembre 2023.

Si veda, con riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 115/2024, le seguenti note:

M. SPIOTTA, *Responsabilità del revisore: le scale mobili soggettive del dies ad quem*, in *Le Società*, n. 8/2024, p. 936 ss.

F. SUDIERO, *La prescrizione dell'azione sociale verso i revisori: "il re è nudo?"*, in *Giurisprudenza Italiana*, marzo 2025, p. 583 ss.

F. SALERNO, *La decisione della Corte costituzionale sul tema della prescrizione dell'azione di responsabilità contro i revisori legali*, in *Società e Contratti, Bilancio e Revisione*, n. 9/2024.

M. DE POLI, *Azione di responsabilità nei confronti del revisore legale e decorso del termine di prescrizione: incostituzionalità dell'art. 15, comma 3, d.lgs 39/2010?*, in *Le Società*, n. 3/2024, p. 320 ss.

Per la disciplina del sindaco-revisore si veda anche: P. MAZZA, P. PARISI, *Responsabilità del sindaco: proporzionale al compenso annuo percepito*, in *Pratica Fiscale e Professionale*, n. 16 del 21 aprile 2025. Ove si evidenzia che spesso chi ricopre la carica di sindaco svolge anche il ruolo di revisore legale; per questo si è ritenuto opportuno uniformare la disciplina dei sindaci a quella dei revisori legali.

S. DELLE MONACHE, *Responsabilità dei sindaci e prescrizione*, cit., p. 503 ss.

²⁵¹ A. RADIUTORI, *La vigilanza del collegio sindacale: merito, correttezza e legalità con alcuni cenni sul novellato art. 2407 cod. civ.*, cit., p. 533 ss.

arreca, di per sé, alcun pregiudizio. Di conseguenza, il *dies a quo* della prescrizione non può essere anticipato ad un momento precedente al perfezionamento dell'illecito: fino a quando l'affidamento creato dalla relazione erronea non provoca un effettivo sviamento dell'autonomia negoziale di soci e terzi, questi non subiscono alcun danno²⁵². In tal caso si applica il principio generale secondo cui, ai sensi dell'art. 2497 c.c., la prescrizione decorre dal fatto illecito produttivo del danno²⁵³.

La l. 35/2025 ha uniformato il *dies a quo* della prescrizione dei sindaci a quello dei revisori legali. Tale scelta, tuttavia, continua a creare problemi interpretativi, poiché le competenze dei sindaci e dei revisori, pur presentando punti in comune, differiscono in parte e producono effetti diversi. Ciò porta a dubitare della ragionevolezza di un simile allineamento dei termini di prescrizione delle rispettive azioni di responsabilità²⁵⁴.

Il 19 marzo 2025 è stato presentato al Senato il disegno di legge n. 1426, che modifica il regime di responsabilità dei revisori legali tramite la riscrittura dell'art. 15 del d. lgs. n. 39/2010²⁵⁵. L'intento è rendere la disciplina dei revisori più omogenea a quella dei sindaci e avvicinare l'ordinamento italiano alle principali esperienze europee.

La riforma introduce un tetto alla responsabilità civile del revisore, parametrato anch'esso ad un multiplo del compenso annuo percepito per l'incarico, salvi i casi di dolo, al ricorrere del quale questa previsione non opera.

A differenza di quanto stabilisce il nuovo art. 2407 c.c., il disegno di legge introduce soglie massime di responsabilità e differenzia il moltiplicatore applicabile in base alla tipologia di società sottoposta a revisione²⁵⁶. Per i revisori persone fisiche, il limite è pari a dieci volte il

²⁵² L. DE ANGELIS, *Manuale del Collegio sindacale e del sindaco unico – II edizione*, cit. p. 1167 ss.

²⁵³ S. DELLE MONACHE, *Responsabilità dei sindaci e prescrizione*, cit., p. 503 ss.

²⁵⁴ R. RORDORF, *La responsabilità dei sindaci alla luce del novellato art. 2407 c.c.*, cit., p. 625 ss.

²⁵⁵ Il d.d.l. è stato presentato il 19 marzo 2025 e dal 13 maggio 2025 risulta in corso di esame in commissione: <https://www.senato.it/leggi-c-documenti/disegni-di-legge/scheda-ddl?did=58997>.

²⁵⁶ Il disegno di legge distingue infatti tra enti di interesse pubblico ed enti non di interesse pubblico. In particolare, all'art. 2 comma 1 il d.d.l. prevede che: *Al di fuori delle ipotesi in cui hanno agito con dolo, i revisori legali persona fisica sono responsabili per i danni cagionati alla società che ha conferito l'incarico di revisione legale, ai suoi soci e ai terzi nei limiti di un multiplo del compenso annuo percepito per la revisione legale del bilancio rispetto al quale sia accertato l'inadempimento ai loro doveri, fermo in ogni caso il limite massimo complessivo di 8 milioni di euro, secondo i seguenti scaglioni: a) quanto ai revisori legali che svolgono incarichi di revisione legale relativi a società non qualificabili come enti di interesse pubblico, nei limiti di 10 volte il compenso; b) quanto ai revisori legali che svolgono incarichi di revisione legale relativi a società qualificabili come enti di interesse pubblico nei limiti, nei limiti di dodici volte il compenso.*

compenso annuo, con un tetto massimo di otto milioni di euro, per gli incarichi relativi a società non qualificabili come enti di interesse pubblico, e sale a dodici volte il compenso per gli incarichi relativi a enti di interesse pubblico. Per le società di revisione, il limite è pari a venti volte il compenso, con un tetto di sedici milioni di euro, per gli incarichi relativi a enti non di interesse pubblico, e venticinque volte l'emolumento per incarichi relativi a enti di interesse pubblico.

La diversificazione appare giustificata dalla maggior esposizione al rischio e dall'entità più elevata dei compensi nei casi di società di rilevanza pubblica, risultando corretto prevedere, in tali ipotesi, un tetto di responsabilità più elevato²⁵⁷.

Rispetto alla disciplina introdotta per i sindaci, il disegno di legge contiene alcune disposizioni specifiche per i revisori. In primo luogo, si prevede che il responsabile dell'incarico di revisione e i suoi collaboratori rispondano entro gli stessi limiti applicati al revisore persona fisica. In secondo luogo, si precisa che, nei rapporti interni tra debitori solidali, ciascuno risponde solo nei limiti del proprio contributo alla produzione del danno.

A parere di chi scrive, tale previsione mira ad evitare che, all'interno di una società di revisione, un singolo collaboratore sia chiamato a rispondere oltre i limiti della propria responsabilità effettiva²⁵⁸.

Per questo, è necessario ripensare complessivamente la responsabilità degli organi di controllo nelle società per azioni, con l'obiettivo di uniformare, per quanto possibile, le diverse discipline ed evitare disparità di trattamento²⁵⁹.

Il comma 3 recita: “Al di fuori delle ipotesi in cui hanno agito con dolo, le società di revisione legale sono responsabili per i danni cagionati alla società che ha conferito l'incarico di revisione legale, ai suoi soci e ai terzi nei limiti di un multiplo del compenso annuo percepito per la revisione legale del bilancio rispetto al quale sia accertato l'inadempimento ai loro doveri, fermo in ogni caso il limite massimo complessivo di 16 milioni di euro, secondo i seguenti scaglioni: a) quanto alle società di revisione legale che svolgono incarichi di revisione legale relativi a società non qualificabili come enti di interesse pubblico, nei limiti di 20 volte il compenso; b) quanto alle società di revisione legale che svolgono incarichi di revisione legale relative a società qualificabili come enti di interesse pubblico, nei limiti di 25 volte il compenso”.

²⁵⁷ M. RIVERDITI, *Riflessioni penali della riforma dell'art. 2407 c.c., prime riflessioni*, cit., n. 5/2025.
M. RIVERDITI, *Le nuove frontiere della responsabilità penale dei sindaci: riforma dell'art. 2407 c.c., norme deontologiche e dolo eventuale: prime riflessioni*, cit., 8 maggio 2025.

²⁵⁸ S. LAZZARETTI, *Responsabilità dei sindaci, il raffronto con i revisori e con altri ruoli*, cit., p. 66-68.

²⁵⁹ S. AMBROSINI, *La nuova responsabilità del collegio sindacale: note minime a prima lettura*, cit., 16 marzo 2025.

L'evoluzione normativa mostra come il legislatore tenda verso una disciplina uniforme della responsabilità per i soggetti incaricati del controllo societario, fondata sui criteri di ragionevolezza e di prevedibilità del rischio professionale.

Tuttavia, non bisogna dimenticare il differente ruolo svolto da sindaci e revisori, elemento essenziale affinché ciascun organo possa svolgere il proprio incarico con professionalità e nel rispetto delle regole di comportamento e dei principi applicabili²⁶⁰. Un'uniformazione del trattamento ridurrebbe le sperequazioni e contribuirebbe a creare un sistema in cui sindaci e revisori condividano oneri e responsabilità.

Permane tuttavia una criticità: è difficile giustificare limiti di responsabilità differenti tra revisori persone fisiche e società di revisione, considerato che l'attività sostanzialmente non varia a seconda della veste giuridica del soggetto incaricato.

Un'ultima differenza rispetto alla novella dell'art. 2407 c.c. riguarda la disciplina transitoria. L'art. 2 del disegno di legge stabilisce che la nuova disposizione sulla responsabilità dei revisori ed il secondo comma dell'art. 2407 c.c. si applichino anche ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge, per ragioni di equità²⁶¹.

Nello stesso senso si è espresso il Tribunale di Bari, con ordinanza del 24 aprile 2025, ritenendo la limitazione risarcitoria di natura processuale e, come tale, retroattiva²⁶².

Il disegno di legge, tuttavia, fa riferimento ai soli giudizi pendenti. Sarebbe stato più corretto estendere l'applicazione anche alle condotte poste in essere precedentemente all'entrata

²⁶⁰ M. RIVERDITI, *Le nuove frontiere della responsabilità penale dei sindaci: riforma dell'art. 2407 c.c., norme deontologiche e dolo eventuale: prime riflessioni*, cit., 8 maggio 2025.

²⁶¹ E. FREGONARA, *Il liability cap nel sistema dei controlli: il rischio del doppio (triplo) binario regolatorio alla luce delle riforme recenti ed in itinere*, cit., p.204 ss.

G. NIGRO, *Riforma responsabilità sindaci: la Cassazione conferma l'irretroattività*, cit., 29 gennaio 2026.

M. RIVERDITI, *Le nuove frontiere della responsabilità penale dei sindaci: riforma dell'art. 2407 c.c., norme deontologiche e dolo eventuale: prime riflessioni*, cit., 8 maggio 2025.

Per l'applicazione anche alle condotte poste in essere in epoca anteriore si veda: S. AMBROSINI, *La nuova responsabilità del collegio sindacale: note minime a prima lettura*, cit., 16 marzo 2025.

²⁶² Tribunale di Bari, Sez. spec. Impresa, 24/04/2025, in DeJure.

Per un'approfondita analisi si vedano: V. PROVERA, *Applicabilità retroattiva del limite massimo di responsabilità patrimoniale dei sindaci*, cit., 16 maggio 2025.

G. GUIZZI, *Spigolature intorno all'applicazione del nuovo art. 2407 c.c.*, cit., p. 675 ss.

E. FREGONARA, *Responsabilità dei sindaci e revisori – I nuovi (labili) confini della responsabilità dei sindaci, e i revisori?* cit., p. 1807 ss.

E. TUARIVOLI, *Efficacia temporale, limite risarcitorio e solidarietà del nuovo art. 2407 c.c.: prime applicazioni giurisprudenziali a confronto*, cit., p. 267 ss.

A. BAUDINO, M. RIVERDITI, *La nuova responsabilità civile dei sindaci tra unitarietà del danno e limite risarcitorio*, cit.

in vigore, a prescindere dall'instaurazione di un giudizio. Una simile formulazione, tuttavia, potrebbe alimentare un nuovo ed acceso dibattito giuridico.

Ove la proposta fosse approvata, si attenuerebbero le disparità di trattamento tra sindaci e revisori in tema di limitazione della responsabilità civile.

4. I SISTEMI ALTERNATIVI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO: PROFILI DI DISPARITA'

Il legislatore italiano ha accordato alle imprese medio-grandi la facoltà di scegliere fra tre modelli organizzativi, indicando però come modello-base quello c.d. latino o tradizionale, modificato con la riforma del 2003 e contrassegnato dalla presenza del collegio sindacale.

Gli altri due sistemi si diversificano, invece, per un certo grado di commistione tra gestione e controllo, tale da non consentire un trattamento così differenziato tra amministratori e membri dei rispettivi organi di controllo. Si assiste, infatti, ad una sovrapposizione di ruoli tra controllanti e controllati²⁶³.

I tre modelli sono stati disciplinati sul presupposto della loro equivalenza funzionale: nel sistema dualistico, d'ispirazione tedesca, le funzioni di indirizzo e controllo sono attribuite a organi distinti; nel sistema monistico, invece, questi compiti sono concentrati in un unico organo. Nonostante tali differenze, merita sin d'ora sottolineare come, nella prassi, i sistemi alternativi abbiano goduto di scarsa fama²⁶⁴.

Con la riforma del diritto societario realizzata dal d.lgs n. 6 del 2003, l'art. 2407 c.c. poteva essere interpretato come una norma di portata generale, basata sulla responsabilità da controllo e applicabile a tutti e tre i modelli di *governance*, altre che ai revisori esterni. Con il tempo, tuttavia, si è registrato un progressivo processo di differenziazione dei regimi di responsabilità tra i vari soggetti incaricati del controllo societario, processo che trova oggi il proprio punto d'arrivo nella modifica introdotta dalla l. 35/2025.

²⁶³ S. D'ALESSANDRO, *Note alla nuova responsabilità dei sindaci*, cit., 16 marzo 2025.

M. LIBERTINI, *La funzione di controllo nell'organizzazione delle società per azioni, con particolare riguardo ai c.d. sistemi alternativi*, cit., p. 7 ss.

²⁶⁴ M. IRRERA, *Diritto del governo delle imprese*, Torino, 2025, p. 661 ss.

La presunta equivalenza funzionale ha spinto il legislatore a introdurre un'ulteriore norma generale: l'art. 223 *septies* delle disposizioni di attuazione del Codice civile, aggiornato dal decreto legislativo di attuazione della delega prevista dalla Legge Capitali, che sostituisce il richiamo al Codice civile con un rinvio alle leggi speciali²⁶⁵.

Il primo comma dispone che: *“ogni riferimento al consiglio di amministrazione e agli amministratori presente nelle leggi speciali è da intendersi effettuato, se ivi non diversamente disposto, anche ai componenti del consiglio di gestione e del consiglio di sorveglianza, per le società che abbiano adottato il sistema con consiglio di sorveglianza, e ai componenti del consiglio di amministrazione e ai componenti del comitato per il controllo sulla gestione, per le società che abbiano adottato il sistema con comitato per il controllo sulla gestione, ove compatibile con le specificità di tali organi”*.

Ai sensi del secondo comma, ogni riferimento, contenuto nelle leggi speciali, al collegio sindacale o ai sindaci si intende esteso - salvo diversa disposizione e compatibilmente con le specificità - anche al consiglio di sorveglianza, al comitato per il controllo sulla gestione e ai loro membri.

Si tratta, secondo la scrivente, di una disposizione particolarmente vantaggiosa dal momento che consente di estendere l'art. 2407 c.c. anche ai componenti degli organi di controllo nei modelli *“senza collegio sindacale”*, garantendo una maggiore uniformità delle responsabilità.

Anche l'art. 25 *octies* c.c.i.i., nel richiamare testualmente l'art. 2407 c.c., parla genericamente di organo di controllo e di soggetto incaricato della revisione legale: espressione che si riferisce a qualunque organo disciplinato dal codice a cui sia assegnata una funzione di controllo.

Argomenti teleologici e una lettura costituzionalmente orientata della norma suggeriscono l'estensione analogica della disposizione ai controllori dei sistemi alternativi di

²⁶⁵ A. ZANARDO, *Modifiche in tema di responsabilità degli organi sociali e di esercizio delle relative azioni*, in *Le Società*, n.7/2026, p. 857 ss.

L'art. 223 *septies* disp. att. c.c., nella versione modificata dall'art. 10, comma 6, d.lgs. n.47/2026, così dispone: *“Ogni riferimento al consiglio di amministrazione e agli amministratori presente nelle leggi speciali è da intendersi effettuato, se ivi non diversamente disposto, anche ai componenti del consiglio di gestione e del consiglio di sorveglianza, per le società che abbiano adottato il sistema con consiglio di sorveglianza (...), ove compatibile con le specificità di tali organi”*. Il secondo comma, invece, sostanzialmente analogo e facente riferimento al collegio sindacale e ai sindaci, è rimasto invariato se non per l'inserimento dell'inciso *“se ivi non diversamente disposto”*.

*governance*²⁶⁶. Dunque, che senso avrebbe non applicare anche l'art. 2407 c.c. nel suo complesso a tali organi?

Nella medesima direzione si pone, infine, l'art. 37 c.c.i.i., il quale, tra i soggetti legittimati a proporre la domanda di apertura della liquidazione giudiziale, include tutti coloro che svolgono funzioni di controllo e vigilanza sull'impresa - aspetti già analizzati nel precedente capitolo di questo lavoro. Anche altre disposizioni del Codice della crisi contengono, del resto, un analogo richiamo generale agli organi di controllo²⁶⁷.

Per quanto riguarda i poteri, in passato il potere-dovere di compiere, anche individualmente, atti di ispezione e controllo era precluso ai membri del consiglio di sorveglianza, mentre risultava incerta la posizione del comitato interno per il controllo sulla gestione. Oggi l'art. 2396 *sexies* c.c. generalizza e uniforma questi poteri: l'organo di controllo, quale che sia la sua denominazione, può procedere in ogni momento ad atti di ispezione, convocare l'assemblea se rileva fatti censurabili di particolare gravità ed urgenza, chiedere notizie agli amministratori e scambiare informazioni anche con i corrispondenti organi delle società controllate²⁶⁸. I risultati di questi accertamenti devono essere annotati nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione.

La disciplina tratteggiata genera dubbi circa una possibile disparità di trattamento nei confronti di situazioni analoghe nelle quali permane, invece, la responsabilità dei soggetti senza alcun limite²⁶⁹.

Pertanto, ci si può chiedere se questo disallineamento tra il sistema tradizionale e i modelli alternativi sia il frutto di una svista del legislatore, dovuta alla fretta nella redazione della nuova disciplina sulla responsabilità dei sindaci e al mancato coordinamento delle norme,

²⁶⁶ F. SUDIERO, *La segnalazione dell'organo di controllo ex art. 25-octies del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*, cit.

²⁶⁷ E. FREGONARA, *Il liability cap nel sistema dei controlli: il rischio del doppio (triplo) binario regolatorio alla luce delle riforme recenti ed in itinere*, cit., p.204 ss.

²⁶⁸ M. SPIOTTA, *L'organo di controllo nella nuova sistematica del Codice civile*, cit., p. 29 ss.

²⁶⁹ S. AMBROSINI, *La nuova responsabilità del collegio sindacale: note minime a prima lettura*, cit., 16 marzo 2025.

oppure se rappresenti un impulso a favore del modello tradizionale, o ancora se derivi dal timore di estendere oltre il mero organo di controllo il beneficio del *liability cap*²⁷⁰.

Ad avviso della scrivente, l'asimmetria richiede un intervento correttivo, realizzabile solo attraverso un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'intero sistema.

Gli effetti distorsivi affiorano con riguardo ai sistemi di amministrazione e controllo alternativi: ad una prima analisi, infatti, la limitazione di responsabilità sancita dall'art. 2407, comma 2, c.c., trova applicazione solo nei confronti dei sindaci e lascia impregiudicata la disciplina applicabile alle società che adottano i sistemi di amministrazione e controllo alternativi.

Merita adesione l'opinione secondo cui occorre rileggere ed integrare il quadro normativo alla luce delle modifiche apportate dal decreto legislativo di attuazione della delega prevista dalla Legge Capitali, che interviene su numerose disposizioni del Codice civile in materia di società e ridisegna la struttura della *governance* societaria.

L'art. 9 del decreto rivede le norme sui sistemi di amministrazione e controllo con il duplice obiettivo di ampliare l'attrattività delle imprese italiane e di semplificarne la *governance*. L'art. 2380 c.c. rimette allo statuto la scelta tra i tre modelli e stabilisce che l'eventuale modifica produca effetto dalla data della riunione dell'organo competente convocato per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio successivo.

La riforma introduce una disciplina autonoma ed esaustiva per ciascuno dei tre sistemi, volta a realizzare una piena parità tra i diversi modelli organizzativi e a eliminare la precedente preferenza accordata al modello tradizionale quale regime di default²⁷¹.

Tradizionalmente il sistema tradizionale è stato considerato originario, autonomo e completo, mentre i sistemi dualistico e monistico venivano trattati come modelli derivati,

²⁷⁰ E. FREGONARA, *Il liability cap nel sistema dei controlli: il rischio del doppio (triplo) binario regolatorio alla luce delle riforme recenti ed in itinere*, cit., p.204 ss.

²⁷¹ I tre modelli di amministrazione e controllo, a seguito del d.lgs n. 47/2026, non sono più descritti secondo una rigida centralità del sistema tradizionale, ma come soluzioni organizzative da valutare in rapporto alla struttura proprietaria, alla complessità dell'impresa e alle esigenze di vigilanza.

A. BUSANI, *La riforma del Codice civile sui sistemi di amministrazione e controllo delle società per azioni*, cit., p. 841 ss.

dipendenti e parziali²⁷². A parere di chi scrive, la riforma sembra invece volta a garantire alle società una discrezionalità effettiva nella scelta tra i diversi assetti organizzativi.

A tal fine sono stabilite regole comuni ai tre sistemi, alle quali si affiancano norme peculiari per ciascuno di essi, eliminando i precedenti rinvii incrociati o specifici alle disposizioni dettate per gli altri sistemi. Contestualmente vengono abbandonate anche le tradizionali denominazioni: non si parla più di sistema tradizionale, dualistico e monistico, bensì, rispettivamente, di “*sistema con collegio sindacale*”, “*sistema con consiglio di sorveglianza*” e “*sistema con comitato per il controllo sulla gestione*”²⁷³.

Particolarmente rilevanti sono le disposizioni dedicate al sistema con consiglio di sorveglianza (artt. 2409 *novies* e 2409 *quinquiesdecies* c.c.) e a quello con comitato per il controllo sulla gestione (artt. 2409 *septiesdecies* e 2409 *noviesdecies* c.c.). Tuttavia, come vedremo, nelle norme specifiche relative ai sistemi alternativi non si trova alcun richiamo al nuovo regime del *liability cap*. Rimane invece invariato l’art. 2409 *terdecies* c.c., il quale riproduce testualmente la previgente formulazione dell’art. 2407, comma 2, c.c.²⁷⁴

Non è priva di rilevanza la collocazione dell’art. 2407, comma 2, c.c. tra le disposizioni specifiche del sistema con collegio sindacale invece che tra quelle comuni. Se il legislatore avesse voluto estenderne l’applicazione a tutti e tre i sistemi, avrebbe ragionevolmente inserito la norma nella parte introduttiva dedicata alle regole comuni, tanto più alla luce della complessiva riorganizzazione operata dalla riforma²⁷⁵.

²⁷² A. BENOCCI, *Le novità del progetto di riforma del mercato dei capitali in materia di collegio sindacale*, cit., p. 128 ss.

²⁷³ A seguito della riforma introdotta dal d.lgs n.47/2026, nella Sezione VI-bis del Capo V, Titolo V, Libro V del Codice civile, è stato inserito un paragrafo dedicato alle “*norme comuni*”, applicabili, con riguardo all’organo di controllo, gli artt. da 2396-*ter* al 2396-*octies* c.c.

Seguono poi tre distinti paragrafi, rispettivamente dedicati alla disciplina del modello con collegio sindacale (artt. da 2396-*decies* a 2409-*septies* c.c.), del modello con consiglio di sorveglianza (artt. da 2409-*novies* a 2409-*quinquiesdecies* c.c.) e del modello con comitato per il controllo sulla gestione (artt. da 2409-*septiesdecies* a 2409-*noviesdecies* c.c.).

M. SPIOTTA, *L’organo di controllo come identikit del sistema di governance*, cit., p. 869 ss.

²⁷⁴ M. SPIOTTA, *L’organo di controllo nella nuova sistematica del Codice civile*, cit., p. 29 ss.

E. FREGONARA, *Il liability cap nel sistema dei controlli: il rischio del doppio (triplo) binario regolatorio alla luce delle riforme recenti ed in itinere*, cit., p.204 ss.

A. ZANARDO, *Modifiche in tema di responsabilità degli organi sociali e di esercizio delle relative azioni*, cit., p. 857 ss.

²⁷⁵ E. FREGONARA, *Il liability cap nel sistema dei controlli: il rischio del doppio (triplo) binario regolatorio alla luce delle riforme recenti ed in itinere*, cit., p.204 ss.

Un intervento chiarificatore sul punto appare doveroso: nonostante la dichiarata volontà di parificare i tre modelli, permangono significative differenze, che corrono il rischio di dar vita a nuovi disincentivi all'adozione dei sistemi sprovvisti del collegio sindacale.

Un ulteriore elemento di riflessione è rappresentato dalla disciplina recata per le società quotate e per quelle ammesse a sistemi multilaterali di negoziazione.

Il nuovo art. 151.2 t.u.f., infatti, persegue l'intento di rendere le società italiane maggiormente attrattive per gli investitori stabilendo che *“i componenti del collegio sindacale sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità ai doveri inerenti al loro incarico (...) in luogo di quanto previsto dall'art. 2407 comma 2 c.c.”*²⁷⁶.

Per le società quotate viene volontariamente esclusa la limitazione di responsabilità stabilita dal Codice civile e si ripropone il contenuto del previgente art. 2407, comma 2, c.c., oggi abrogato²⁷⁷.

Pertanto, è naturale interrogarsi sulle ragioni per cui una scelta analoga non sia stata compiuta anche con riguardo alle società non quotate. Non si comprende la *ratio* di un simile divario. Con la riforma del t.u.f., infatti, si rafforza nel Codice civile il tetto risarcitorio per i sindaci delle società non quotate, mentre per le società quotate e per quelle ammesse alla negoziazione in sistemi multilaterali viene ripristinato un regime di responsabilità solidale piena. Ne consegue un problematico doppio binario, suscettibile di sollevare dubbi a livello di coerenza sistematica²⁷⁸.

²⁷⁶ Non va dimenticato che gli investitori esteri sono più inclini ad investire in un Paese quanto più chiaro e comprensibile è il suo sistema di governance, compreso il regime di responsabilità dei componenti degli organi di amministrazione e controllo.

²⁷⁷ M. LIBERTINI, *La funzione di controllo nell'organizzazione delle società per azioni, con particolare riguardo ai c.d. sistemi alternativi*, cit., p. 7 ss.

A. ZANARDO, *Modifiche in tema di responsabilità degli organi sociali e di esercizio delle relative azioni*, cit., p. 857 ss.

L. BENEDETTI, *La responsabilità dei sindaci fra esigenze reali di riforma e possibili incoerenze sistematiche*, cit., p. 15 ss. L'autore ritiene che il previgente art. 2407, comma 2, c.c., oggi sostanzialmente riprodotto nell'art. 151.2 t.u.f., costituisca la trasposizione, nel diritto societario, dei principi generali del diritto civile in materia di concorso nell'illecito. Tali principi, in assenza di un'espressa deroga che introduca un regime di responsabilità parziaria, continuano a trovare applicazione anche nel vigore del nuovo art. 2407, comma 2, c.c. Sicché la solidarietà dei sindaci con gli amministratori permane sia nelle società quotate sia in quelle chiuse.

²⁷⁸ A. BENOCCI, *Le novità del progetto di riforma del mercato dei capitali in materia di collegio sindacale*, cit., p. 128 ss.

Non va dimenticato che, se lo scopo perseguito dal legislatore con l'art. 2407 c.c. è quello di evitare il sorgere di una responsabilità oggettiva in capo ai sindaci, anche i membri del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione possono lecitamente chiedere una previsione analoga che limiti le loro responsabilità²⁷⁹.

Diversi argomenti sostengono questa tesi. Innanzitutto, l'art. 2409 *terdecies* c.c., dedicato alla competenza del consiglio di sorveglianza, è sostanzialmente ricalcato sull'art. 2396 *quinquies* c.c.²⁸⁰.

Anche l'art. 25 *octies* c.c.i.i., come già osservato, utilizza l'espressione neutra “*organi di controllo*”, la quale ricomprende soggetti che, pur condividendo i medesimi doveri, dispongono di poteri minori rispetto ai sindaci e, al contempo, sono gravati da responsabilità maggiori.

L'art. 25 *octies* c.c.i.i. si applica anche al consiglio di sorveglianza e al comitato interno per il controllo sulla gestione: il tempestivo adempimento del dovere di segnalazione consente ai componenti di tali organi di beneficiare del meccanismo premiale delineato, mentre la sua violazione li espone ad una responsabilità potenzialmente illimitata²⁸¹.

Sulla base di argomentazioni teleologiche e sistematiche, parte della dottrina ritiene che il richiamo all'art. 2407 c.c. contenuto nell'art. 25 *octies* c.c.i.i. non impedisca di estendere la norma anche ai sistemi dualistico e monistico²⁸². L'articolo descrive infatti un istituto unitario, non passibile di applicazione parziale, come invece accadrebbe qualora si ritenesse estendibile il solo primo comma e non anche il secondo.

Particolarmente significativa è la posizione del comitato per il controllo sulla gestione: per i suoi membri, il meccanismo premiale inciderebbe esclusivamente sulla responsabilità

²⁷⁹ G. RIOLFO, *La responsabilità dei sindaci di società di capitali e il nuovo art. 2407 c.c.: brevi chiose relative ad alcuni degli aspetti problematici*, cit., p. 62 ss.

²⁸⁰ L'art. 2409 *terdecies* c.c. non contiene più il richiamo all'art. 2403 c.c. Quanto precedentemente previsto all'art. 2409 *octiesdecies*, comma 5, lettera b), c.c. è ora confluito nell'art. 2396 *quinquies* c.c.

²⁸¹ M. SPIOTTA, *Una lettura integrata degli artt. 2407 c.c. e 25 octies CCII: dalla responsabilità “paralizzante” alla responsabilità “abilitante”*, cit., 25 settembre 2025.

²⁸² F. SUDIERO, *La segnalazione dell'organo di controllo ex art. 25-octies del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*, cit.

connessa alla funzione di controllo, senza estendersi alla distinta responsabilità derivante dalla qualità di amministratori²⁸³.

Nei modelli dualistico e monistico, d'altronde, il controllore non è solo un osservatore esterno, ma un organo dotato di poteri diretti e di un'influenza immediata sulle decisioni di gestione.

La riforma del t.u.f. sembra sorreggere un'interpretazione opposta: la limitazione di responsabilità non sarebbe applicabile né agli amministratori né, a maggior ragione, ai componenti del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione. A sostegno di questa tesi ci sono ragioni formali e ragioni sostanziali.

Sul piano formale, le norme della sezione VI *bis* relative ai sistemi dualistico e monistico non riproducono il contenuto dell'art. 2407 c.c., né vi fanno espresso rinvio. Inoltre, non può ritenersi ammissibile un'applicazione analogica della disposizione, trattandosi di una norma eccezionale.

Sotto il profilo sostanziale, poiché l'art. 2407 c.c. non si applica agli amministratori, non sembrerebbe giustificato estenderlo agli amministratori non esecutivi alla luce delle competenze specifiche loro attribuite dalla legge. Ciò non compromette il principio costituzionale di uguaglianza, che resta pienamente rispettato²⁸⁴.

I sistemi di amministrazione e controllo, pur condividendo alcuni elementi, non sono equivalenti. Ciascuno conserva peculiarità che motivano, almeno per certi aspetti, un trattamento differente. In astratto, quindi, una diversa disciplina della responsabilità dei sindaci rispetto ai membri degli altri organi di controllo potrebbe risultare legittima.

Permangono, tuttavia, dubbi sull'opportunità di mantenere la limitazione della responsabilità civile dei sindaci. A modesto avviso della scrivente, sarebbe necessario intervenire anche sull'art. 2407 c.c. per chiarirne la disciplina.

²⁸³ M. SPIOTTA, *Una lettura integrata degli artt. 2407 c.c. e 25 octies CCII: dalla responsabilità "paralizzante" alla responsabilità "abilitante"*, cit., 25 settembre 2025.

²⁸⁴ A. BENOCCI, *Le novità del progetto di riforma del mercato dei capitali in materia di collegio sindacale*, cit., p. 128 ss.

A seguito del d.lgs n. 47/2026, agli amministratori non esecutivi è riconosciuta la possibilità di fare "ragionevole affidamento" sulle informazioni ricevute in consiglio, con la conseguenza che la loro responsabilità solidale deve essere valutata anche alla luce della conoscenza effettiva, o comunque conoscibile, dei fatti pregiudizievoli.

A. BUSANI, *La riforma del Codice civile sui sistemi di amministrazione e controllo delle società per azioni*, cit., p. 841 ss.

4.1 I MEMBRI DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA

Il consiglio di sorveglianza, pur essendo valutato come organo di controllo, gode di poteri e funzioni che vanno ben oltre la mera attività di vigilanza. Parte della dottrina gli riconosce non solo un controllo di legittimità, ma anche un controllo di merito sull'operato del consiglio di gestione²⁸⁵.

Ricoprendo una posizione di vertice nella società, il consiglio di sorveglianza nomina i componenti del consiglio di gestione e può influenzare l'attività, approva il bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato e, se lo statuto lo prevede, delibera sulle operazioni strategiche e sui piani industriali e finanziari proposti dal consiglio di gestione.

Inoltre, ai sensi dell'art. 2409 *terdecies*, comma 1, lettera a), c.c. può e deve revocare i membri del consiglio di gestione. Tali poteri comportano che i suoi membri possano incorrere in una pluralità di responsabilità in caso di violazione dei doveri connessi alla carica²⁸⁶.

Con il decreto correttivo del 2004 il consiglio di sorveglianza ha assunto compiti misti di gestione strategica e controllo, ottenendo funzioni un tempo riservate agli azionisti. Sono state inoltre estese a tale organo le disposizioni sulla professionalità dei sindaci. Rimangono però attenuati i poteri di controllo individuale: la legge non prevede un potere di ispezione individuale, sebbene lo statuto possa attribuirlo²⁸⁷.

Il consiglio di sorveglianza non può assumere funzioni di controllo contabile, potendo effettuare solo le verifiche contabili strettamente funzionali all'esercizio delle proprie competenze. Il suo controllo è pieno sulla legittimità dell'attività, sulla correttezza e

²⁸⁵ G. RIOLFO, *La responsabilità dei sindaci di società di capitali e il nuovo art. 2407 c.c.: brevi chiose relative ad alcuni degli aspetti problematici*, cit., p. 62 ss.

M. LIBERTINI, *La funzione di controllo nell'organizzazione delle società per azioni, con particolare riguardo ai c.d. sistemi alternativi*, cit., p. 7 ss.

²⁸⁶ G. RIOLFO, *La responsabilità dei sindaci di società di capitali e il nuovo art. 2407 c.c.: brevi chiose relative ad alcuni degli aspetti problematici*, cit., p. 62 ss.

M. SPIOTTA, *L'organo di controllo nella nuova sistematica del Codice civile*, cit., p. 29 ss.

²⁸⁷ M. LIBERTINI, *La funzione di controllo nell'organizzazione delle società per azioni, con particolare riguardo ai c.d. sistemi alternativi*, cit., p. 7 ss.

adeguatezza amministrativa – ossia sull'efficienza dell'impresa – senza che ciò si traduca in un sindacato sul merito delle scelte gestorie²⁸⁸.

Il compenso dei membri del consiglio di sorveglianza, ai sensi dell'art. 2409 *duodecies*.1 c.c., deve essere predeterminato e fisso. Si tratta di un organo dotato di una struttura articolata, cui spettano alcune funzioni dell'assemblea ordinaria e che può essere investito, anche in via statutaria, di ulteriori competenze di alta amministrazione²⁸⁹.

Sia il collegio sindacale sia il consiglio di sorveglianza sono legittimati ad impugnare le delibere assembleari annullabili e a promuovere l'azione di responsabilità contro gli amministratori. Tuttavia, solo il consiglio di sorveglianza è chiamato ad assumere i provvedimenti conseguenti all'annullamento o alla nullità delle delibere. I suoi membri, inoltre, possono presenziare alle adunanze del consiglio di gestione e devono assistere alle assemblee, senza che sia però prevista una decadenza sanzionatoria in caso di mancata partecipazione²⁹⁰.

Occorre inoltre considerare che l'art. 2409 *quinquiesdecies* c.c. prevede uno scambio di informazioni tra il consiglio di sorveglianza e i revisori legali, entrambi chiamati, pur nel rispetto delle relative funzioni, a indicare all'organo amministrativo lo stato di crisi o di insolvenza ai sensi dell'art. 25 *octies* c.c.i.i.

Le cause di ineleggibilità, oggi disciplinate dall'art. 2396 *septies* c.c., continuano a presentare un regime meno severo rispetto a quello riservato al collegio sindacale, nonostante la disposizione trovi applicabile all'organo di controllo comunque denominato.

Per quanto riguarda il regime della responsabilità, alle società che adottano il sistema dualistico si applica l'art. 2409 *terdecies* c.c., modellato sul previgente art. 2407 c.c.

Il comma 3 è rimasto invariato dopo la l. 35/2025 ed il d.lgs. 47/2026: riproduce il testo dell'art. 2407 c.c. anteriore alla riforma e recepisce l'art. 151.2 t.u.f. per le società quotate e quelle ammesse a sistemi multilaterali di negoziazione.

²⁸⁸ M. LIBERTINI, *La funzione di controllo nell'organizzazione delle società per azioni, con particolare riguardo ai c.d. sistemi alternativi*, cit., p. 7 ss.

²⁸⁹ M. IRRERA, *Diritto del governo delle imprese*, Torino, 2025, p. 661 ss.
M. SPIOTTA, *L'organo di controllo nella nuova sistematica del Codice civile*, cit., p. 29 ss.

²⁹⁰ M. IRRERA, *Diritto del governo delle imprese*, Torino, 2025, p. 661 ss.

La norma dispone che i componenti del consiglio di sorveglianza devono adempiere i loro doveri con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico (art. 1176 c.c.). Essi rispondono solidalmente con i membri del consiglio di gestione per i fatti o le omissioni di questi ultimi, qualora il danno non si sarebbe verificato in presenza di una vigilanza conforme ai loro obblighi. Rispetto al previgente art. 2407 c.c., è venuto meno il riferimento al requisito della professionalità.

La responsabilità per fatto proprio è invece più estesa che per i sindaci: comprende anche condotte tradizionalmente di competenza dell'assemblea – come la nomina dei gestori o l'approvazione del bilancio - che nel sistema tradizionale non generano alcun profilo di responsabilità.

Si ritiene, pertanto, che non si tratti soltanto di obblighi di riservatezza o di veridicità delle attestazioni, ma anche responsabilità connesse allo svolgimento di compiti tipicamente riservati all'assemblea ordinaria. Sussiste, inoltre, un'ipotesi di responsabilità per *culpa in eligendo*, in quanto il consiglio di sorveglianza nomina e revoca i componenti del consiglio di gestione e può esercitare nei loro confronti l'azione di responsabilità²⁹¹.

A differenza del collegio sindacale, la disciplina del consiglio di sorveglianza non contiene una disposizione analoga all'art. 2407, comma 1, c.c.

L'art. 2409 *quaterdecies* c.c. richiama infatti numerose disposizioni relative al collegio sindacale ma non l'art. 2407 c.c., escludendo così, almeno apparentemente, l'applicabilità di questa specifica norma²⁹².

²⁹¹ M. SPIOTTA, *L'organo di controllo nella nuova sistematica del Codice civile*, cit., p. 29 ss.

F. SUDIERO, *La segnalazione dell'organo di controllo ex art. 25-octies del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*, cit.

²⁹² E. FREGONARA, *Il liability cap nel sistema dei controlli: il rischio del doppio (triplo) binario regolatorio alla luce delle riforme recenti ed in itinere*, cit., p.204 ss.

E. FREGONARA, *Responsabilità dei sindaci e revisori – I nuovi (labili) confini della responsabilità dei sindaci, e i revisori?*, cit., p. 1807 ss.

S. DELLE MONACHE, *Responsabilità dei sindaci e prescrizione*, cit., p. 503 ss.

Di conseguenza, il nuovo limite risarcitorio introdotto dalla l. 35/2025 non è stato esteso ai componenti del consiglio di sorveglianza, anche se molte delle loro funzioni risultano analoghe a quelle dei sindaci²⁹³.

La scelta può essere ricondotta alla diversa natura e all'ampiezza dei poteri attribuiti al consiglio di sorveglianza. I doveri dei suoi membri, infatti, coincidono solo in parte con quelli del collegio sindacale: non si configura un'ingiustificata disparità di trattamento, ma una diversità di situazioni idonea a spiegare l'adozione di una disciplina autonoma.

La mancata estensione del *liability cap* può derivare da questa differenza: i membri del consiglio di sorveglianza hanno doveri specifici, poteri e responsabilità, talvolta esercitati anche in termini di merito, e sono investiti di poteri di alta amministrazione condivisi con il consiglio di gestione²⁹⁴.

Persistono incertezze in ordine alle azioni di responsabilità esperibili nei confronti dei componenti del consiglio di sorveglianza. L'omesso rinvio agli artt. 2393 ss. c.c. complica la ricostruzione del relativo regime. È pacifica la legittimazione dell'assemblea ordinaria, dei singoli soci e dei terzi direttamente danneggiati; restano invece dubbi sulla legittimazione dei soci di minoranza e dei creditori.

Alla luce di tali peculiarità, ci si domanda se la riforma del 2025 non costituisca un elemento disincentivante all'adozione del sistema dualistico, fino a determinarne un possibile declino²⁹⁵.

²⁹³ E. FREGONARA, *Il liability cap nel sistema dei controlli: il rischio del doppio (triplo) binario regolatorio alla luce delle riforme recenti ed in itinere*, cit., p.204 ss.

R. RORDORF, *La responsabilità dei sindaci alla luce del novellato art. 2407 c.c.*, cit., p. 625 ss.

R. DEL PORTO: *Brevi note in tema di responsabilità dei sindaci alla luce del novellato art. 2407 c.c.*, cit., 22 ottobre 2025.

²⁹⁴ P. VALENSISE, *Sistema dualistico e passaggio generazionale: spunti su opportunità, problemi e prospettive*, in *Banca Impresa e Società*, n. 3/ 2022, p. 355 ss.

A. R. ADIUTORI, *La vigilanza del collegio sindacale: merito, correttezza e legalità con alcuni cenni sul novellato art. 2407 cod. civ.*, cit., p. 533 ss.

²⁹⁵ E. M. NEGRO, *Conversazione estemporanea sulla riforma dell'art. 2407 c.c.*, cit., 17 marzo 2025.

4.2 I COMPONENTI DEL COMITATO PER IL CONTROLLO INTERNO

Il sistema monistico, di origine anglosassone, è stato delineato dal legislatore come una variante del modello tradizionale basato sul collegio sindacale. È il sistema che ha suscitato le maggiori incertezze interpretative, ma anche quello più diffuso a livello internazionale. La sua rilevanza aumenta ulteriormente per le società quotate, chiamate a confrontarsi con investitori istituzionali internazionali²⁹⁶.

Il modello monistico semplifica i controlli affidandoli al consiglio di amministrazione. Il comitato per il controllo sulla gestione è composto da amministratori non esecutivi che devono possedere specifici requisiti di indipendenza. Svolge funzioni di vigilanza in larga parte analoghe a quelle dei sindaci.

Proprio la natura dell'organo induce a escludere l'estensione del *liability cap* riservato dalla legge ai sindaci: un'estensione in tal senso creerebbe, infatti, una disparità di trattamento rispetto agli altri amministratori²⁹⁷.

L'art. 2409 *octiesdecies* c.c. disciplina le funzioni del comitato, appendice del consiglio di amministrazione, i cui poteri di vigilanza sono normalmente interpretati in senso estensivo. Tuttavia, la norma non richiama l'art. 2407 c.c., ma rinvia esclusivamente a disposizioni immediatamente precedenti e successive, circostanza da cui parte della dottrina desume l'inapplicabilità della disciplina dettata per i sindaci²⁹⁸.

Va ricordato che, anche prima della riforma dell'art. 2407 c.c., il legislatore non aveva mai applicato la disciplina della responsabilità dei sindaci al comitato per il controllo sulla gestione, valorizzandone la diversa natura di organo comunque composto da amministratori.

²⁹⁶ L. TRABACCA, *Ancora sul modello di amministrazione monistico. Riflessioni sulla remunerazione dei componenti per il controllo sulla gestione*, in *RDS*, n. 1/2025, p. 53 ss.

²⁹⁷ N. ABRIANI, *Corporate governance e sistema monistico: linee evolutive*, in *Le Società*, n. 2/3 2019, p. 527 ss.
G. RIOLFO, *La responsabilità dei sindaci di società di capitali e il nuovo art. 2407 c.c.: brevi chiose relative ad alcuni degli aspetti problematici*, cit., p. 62 ss.

²⁹⁸ E. FREGONARA, *Il liability cap nel sistema dei controlli: il rischio del doppio (triplo) binario regolatorio alla luce delle riforme recenti ed in itinere*, cit., p. 204 ss.

R. DEL PORTO: *Brevi note in tema di responsabilità dei sindaci alla luce del novellato art. 2407 c.c.*, cit., 22 ottobre 2025.

S. DELLE MONACHE, *Responsabilità dei sindaci e prescrizione*, cit., p. 503 ss.

A. BUSANI, *La riforma del Codice civile sui sistemi di amministrazione e controllo delle società per azioni*, cit., p. 841 ss.

In ragione di ciò, ai suoi componenti continuano ad applicarsi le regole dettate per gli amministratori dagli art. 2392 ss. c.c.

I componenti rispondono in solido con gli amministratori esecutivi secondo i principi generali della responsabilità gestoria. Ciò vale anche se essi hanno specifiche funzioni di vigilanza sull'adeguatezza degli assetti, sul sistema di controllo interno e sul sistema amministrativo²⁹⁹.

Dal rinvio agli artt. 2392 ss. c.c. contenuto nell'art. 2409 *noviesdecies* c.c. si ricava la configurabilità, in capo ai componenti del comitato, di un dovere di salvataggio e di avviso.

Sotto il primo profilo, essi rispondono solidalmente quando, pur essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto il possibile per impedirne la realizzazione o per eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose.

Sotto il secondo profilo, l'obbligo discende dall'onere posto a carico dell'amministratore dissenziente: per essere esente da responsabilità deve far annotare il proprio dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e darne immediata comunicazione scritta al presidente del collegio sindacale o, nel sistema monistico, al presidente del comitato per il controllo sulla gestione³⁰⁰.

L'assetto della disciplina è stato in parte rivisto dal d.lgs n. 47/2026. Prima della riforma, nelle società non quotate, la vigilanza sul sistema di controllo interno era espressamente affidata al solo comitato per il controllo sulla gestione.

L'inserimento, nell'art. 2396 *quinquies* c.c., dell'inciso “*ivi compreso il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi e di coordinamento delle sue funzioni*” sembra risolvere la precedente asimmetria sistematica³⁰¹, ampliando i doveri dell'organo di controllo con una disposizione di carattere generale e transtipico.

Alla luce delle recenti modifiche dei poteri, il comitato può oggi convocare direttamente l'assemblea qualora rilevi fatti censurabili di particolare gravità e vi sia urgenza di provvedere

²⁹⁹ E. FREGONARA, *Il liability cap nel sistema dei controlli: il rischio del doppio (triplo) binario regolatorio alla luce delle riforme recenti ed in itinere*, cit., p. 204 ss.
G. GUIZZI, *Lobbying e diritto societario: note critiche intorno alla proposta di riforma dell'art. 2407 c.c.*, cit., p. 251 ss.

³⁰⁰ M. SPIOTTA, *Responsabilità e prevenzione: un parallelismo tra il riformato art. 2407 c.c. e gli artt. 1913-1915 c.c.*, cit., p. 890 ss.

³⁰¹ M. SPIOTTA, *L'organo di controllo nella nuova sistematica del Codice civile*, cit., p. 29 ss.

(art. 2396 *ter* c.c.). Inoltre, partecipa alla redazione della bozza di bilancio da sottoporre all'assemblea.

Il d.lgs 47/2026, tuttavia, non ha introdotto una disciplina specifica sulla responsabilità del comitato. Ha soppresso il rinvio agli artt. 2392 ss. c.c., ma ha lasciato comunque aperta la possibilità di configurare una responsabilità omissiva, ad esempio per la mancata convocazione dell'assemblea.

Nonostante questi interventi normativi, i componenti del comitato - cui spetta la vigilanza sull'adeguatezza della struttura organizzativa, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo - restano esclusi dall'ambito applicativo del nuovo art. 2407, comma 2, c.c.³⁰²

Non possono servirsi della limitazione di responsabilità prevista per i soli sindaci e continuano a rispondere in solido con gli amministratori esecutivi secondo il regime generale degli amministratori (art. 2409 *noviesdecies* c.c.).

Si tratta, probabilmente, dell'organo che più si avvicina, per funzioni, al collegio sindacale; proprio per questo la sua disciplina si presta a rilevanti criticità sul piano sistematico³⁰³.

Ulteriori problemi si manifestano con riguardo al compenso. Anche dopo la riforma del t.u.f., infatti, non esistono disposizioni specifiche sul tema. A ciò si aggiunge che è venuto meno il richiamo, contenuto nel previgente art. 2409 *noviesdecies* c.c., all'art. 2389, comma 3, c.c. Ne consegue che, pur volendo estendere il meccanismo della *liability cap*, mancherebbe un parametro di riferimento certo. In assenza di un espresso divieto, appaiono invece ammissibili sia la rinuncia al compenso sia l'attribuzione di emolumenti variabili legati alle performance della società³⁰⁴.

³⁰² N. DE LUCA, M. HOUBEN, *Limitazione di responsabilità dei sindaci: una medicina con effetti collaterali maggiori degli effetti curativi?*, cit., p. 643 ss.
A. ZANARDO, *Modifiche in tema di responsabilità degli organi sociali e di esercizio delle relative azioni*, cit., p. 857 ss. L'autrice rileva che tutti coloro che avevano accennato alla questione hanno escluso l'estendibilità della previsione ai componenti degli organi di controllo dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo.

³⁰³ S. AMBROSINI, *La nuova responsabilità del collegio sindacale: note minime a prima lettura*, cit., 16 marzo 2025.

³⁰⁴ M. SPIOTTA, *L'organo di controllo nella nuova sistematica del Codice civile*, cit., p. 29 ss.

La posizione dei componenti del comitato per il controllo sulla gestione rappresenta, dunque, una delle principali incoerenze sistematiche generate dalla riforma del 2025. Pur esercitando funzioni di vigilanza in larga parte sovrapponibili a quelle del collegio sindacale, essi restano assoggettati al regime generale della responsabilità degli amministratori e non possono beneficiare della limitazione dettata dall'art. 2407 c.c. Per questo sono tra i soggetti “*dimenticati*” dalla riforma.

La mancata estensione del nuovo regime conferma il carattere ambizioso, e forse irrealistico, del proposito di realizzare una piena armonizzazione tra i tre sistemi di amministrazione e controllo, obiettivo rimasto, tuttavia, incompiuto.

Del resto, come ha osservato il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nelle società chiuse – tipiche del tessuto imprenditoriale italiano - il modello con organo amministrativo e collegio sindacale resta il più noto e diffuso.

Il CNDCEC aveva già proposto, durante il procedimento di riforma dell'art. 2407 c.c., di prevedere limitazioni analoghe per gli organi di controllo nei sistemi alternativi³⁰⁵. Si ritiene che una soluzione più coerente sarebbe quella di estendere il criterio di limitazione della responsabilità a tutti gli amministratori non esecutivi del sistema tradizionale³⁰⁶.

³⁰⁵ Si veda in particolare: *istanza per una revisione oggettiva della responsabilità civile ascrivibile ai componenti degli organi di controllo delle società di capitali: introduzione di un limite quantitativo*, 20 giugno 2022, reperibile sul sito [Tusciafisco.it](https://www.tusciafisco.it)

³⁰⁶ È condivisibile, ad avviso della scrivente, il giudizio espresso da parte della dottrina. Si veda: N. DE LUCA, M. HOUBEN, *Limitazione di responsabilità dei sindaci: una medicina con effetti collaterali maggiori degli effetti curativi?*, cit., p. 643 ss.

CAPITOLO IV

IL RISCHIO PROFESSIONALE DEI SINDACI DOPO LA L. 35/2025: PROFILI ASSICURATIVI.

1. LE POLIZZE DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE.

L'assicurazione della responsabilità civile ha la funzione di trasferire sull'assicuratore il rischio economico derivante dal verificarsi di eventi suscettibili di danneggiare il patrimonio dell'assicurato. La compagnia assicuratrice, infatti, deve tenere indenne quest'ultimo dalle conseguenze pregiudizievoli derivanti dai danni cagionati colposamente nell'esercizio della propria attività, siano essi direttamente imputabili all'assicurato ovvero a dipendenti e collaboratori di cui egli debba rispondere³⁰⁷.

Nell'ambito dell'assicurazione della responsabilità civile professionale, la copertura opera con riferimento alle sole perdite patrimoniali. Restano esclusi i danni a persone o cose causati dall'assicurato nell'esercizio delle funzioni di componente degli organi di amministrazione o controllo della società³⁰⁸.

La funzione di questa assicurazione è quella di tutelare l'equilibrio economico-patrimoniale del soggetto responsabile, neutralizzando gli effetti di un evento dannoso causato da colpa. Questa tutela acquista particolare rilievo nelle professioni caratterizzate da alti livelli di responsabilità, dove le pretese risarcitorie possono incidere sensibilmente sul patrimonio dell'incaricato.

Con riguardo alla responsabilità degli organi societari, le coperture assicurative rivestono notevole importanza. Esse mirano a esonerare amministratori, sindaci e altre figure apicali dalle conseguenze economiche delle richieste di risarcimento fondate su atti illeciti commessi, individualmente o collegialmente, nell'esercizio delle proprie funzioni³⁰⁹.

Le polizze di responsabilità civile degli amministratori e degli altri soggetti aziendali trovano il loro principale campo di applicazione nelle procedure concorsuali. È in sede

³⁰⁷ C. CELOTTI, *Le polizze per la responsabilità civile professionale dei sindaci e revisori: accorgimenti in fase di stipula e in caso di danno*, in *Società e Contratti, Bilancio e Revisione*, n. 1/2024.

³⁰⁸ T. PERROZZI, *L'assicurazione responsabilità civile D&O*, in *PMI*, n. 6/2013, p. 38 ss.

³⁰⁹ T. PERROZZI, *L'assicurazione responsabilità civile D&O*, cit., p. 38 ss.

fallimentare, infatti, che emergono con maggiore evidenza i profili di responsabilità gestoria e l'esigenza di tutela del patrimonio personale dei soggetti coinvolti³¹⁰.

La rilevanza pratica di questi strumenti è strettamente legata all'evoluzione del regime di responsabilità degli organi sociali. Nonostante la crescente diffusione di polizze a favore degli amministratori e dei sindaci, il legislatore è intervenuto poco sul punto, limitandosi a richiamare la disciplina generale dell'art. 1917 c.c., applicabile a tutte le assicurazioni della responsabilità civile. Merita adesione la tesi secondo cui ciò lascia ampio spazio all'autonomia contrattuale, con la conseguenza che l'estensione effettiva della tutela dipende in larga misura dalle condizioni previste nelle singole polizze, come si vedrà meglio successivamente³¹¹.

Per i componenti del collegio sindacale, il principale strumento di protezione è rappresentato dalle coperture assicurative. Esse si articolano in due principali categorie: le polizze di responsabilità civile professionale stipulate direttamente dai sindaci e le polizze D&O (*Directors and Officers Liability*), sottoscritte e pagate dalla società a favore di amministratori, sindaci ed altri esponenti apicali³¹².

L'attività di membro del collegio sindacale, in considerazione delle gravose responsabilità che comporta, espone il professionista a rischi elevati. Per questo, infatti, i sindaci devono tutelarsi con polizze adeguate alle proprie esigenze e al tipo di attività svolta, prestando particolare attenzione agli obblighi di informazione e comunicazione gravanti sul contraente, la cui violazione può incidere sia sulla validità del contratto sia sulla liquidazione del sinistro.

Nella scelta della polizza, il professionista deve considerare non solo la propria posizione, ma anche le esigenze assicurative, la natura degli incarichi assunti e il relativo profilo di rischio³¹³.

La crescente aleatorietà che caratterizza oggi la posizione dei sindaci ha prodotto due effetti principali. Da un lato, dissuade anche gli specialisti della *governance* societaria

³¹⁰ G. CHIRICOZZI, *Stipulazione del contratto di assicurazione: polizza D&O e copertura della responsabilità civile degli amministratori*, reperibile sul sito IlSole24Ore.it, 1° dicembre 2025, p. 25 ss.

³¹¹ G. CHIRICOZZI, *Stipulazione del contratto di assicurazione: polizza D&O e copertura della responsabilità civile degli amministratori*, cit., p. 25 ss.

³¹² L. DE ANGELIS, *Manuale del Collegio sindacale e del sindaco unico – II edizione*, cit. p. 1247 ss.

³¹³ C. CELOTTI, *Le polizze per la responsabilità civile professionale dei sindaci e revisori: accorgimenti in fase di stipula e in caso di danno*, cit.

dall'accettare l'incarico sindacale; dall'altro, contribuisce ad innalzare i premi delle assicurazioni della responsabilità civile professionale, soprattutto quando si intende includere anche la copertura per l'attività di sindaco.

Ai sensi dell'art. 1917, comma 1, c.c. restano comunque esclusi dalla copertura assicurativa della responsabilità civile i danni derivanti da fatti dolosi.

L'obbligo di assicurazione è stato introdotto dal d.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella l. 14 settembre 2011, n. 148, e successivamente disciplinato dall'art. 5 del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137³¹⁴. Tale disposizione impone ai professionisti di dotarsi di un'idonea copertura assicurativa per i danni arrecati al cliente nell'esercizio dell'attività professionale.

Ne consegue che molti sindaci, in quanto iscritti agli albi dei dottori commercialisti, degli avvocati o dei consulenti del lavoro, sono già soggetti a un obbligo assicurativo in relazione all'attività professionale esercitata, quale, ad esempio, la consulenza tributaria o contabile.

Non può ritenersi che tale copertura si estenda anche all'attività svolta in qualità di sindaco. L'incarico sindacale ha, infatti, natura endosocietaria e non presuppone un rapporto diretto tra il professionista e il cliente. L'attività di sindaco non rientra, pertanto, nell'ambito di operatività della polizza professionale. Per questo motivo, è generalmente necessaria una specifica estensione della garanzia o la stipulazione di un'apposita copertura, come si avrà modo di precisare nel prosieguo.

Una volta nominati sindaci, i dottori commercialisti, gli avvocati e i consulenti del lavoro, quindi, devono comunicare alla società gli estremi della loro polizza professionale, con l'indicazione del numero di polizza, della compagnia assicuratrice e del relativo massimale. La polizza copre i danni eventualmente accertati a seguito di azioni di responsabilità, siano esse azioni sociali, dei creditori, dei soci o dei terzi.

³¹⁴ L'art. 5 del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, rubricato "Obbligo di assicurazione", prevede che: *"Il professionista è tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale, comprese le attività di custodia dei documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva.*

La violazione della disposizione di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare.

Al fine di consentire la negoziazione delle convenzioni collettive di cui al comma 1, l'obbligo di assicurazione di cui al presente articolo acquista efficacia decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto".

I dottori commercialisti e gli esperti contabili sono esposti a diversi rischi e devono quindi avere coperture assicurative adeguate. L'aumento delle azioni di responsabilità promosse nei confronti degli organi di controllo richiede particolare attenzione in sede di stipula: il contraente dovrà verificare con attenzione il contenuto ed il testo della polizza, integrare le clausole *standard* con quelle facoltative specifiche per il delicato ruolo che si trovano a dover svolgere. Di norma, l'efficacia della garanzia è subordinata al possesso, da parte dell'assicurato, delle abilitazioni professionali e degli altri requisiti richiesti dalla legge per svolgere la professione³¹⁵.

L'insorgere di responsabilità o colpa comporta per il soggetto obbligato al risarcimento una perdita patrimoniale. Presupposto imprescindibile di ogni contratto assicurativo - e dunque anche delle polizze di responsabilità civile stipulate dai sindaci e dai revisori - è il rischio, inteso come possibilità che si verifichi un evento futuro ed incerto produttivo di danno: il contratto di assicurazione è, per sua natura, un contratto aleatorio.

Per la compagnia assicuratrice è fondamentale qualificare e quantificare correttamente il rischio: in fase precontrattuale per decidere se stipulare o meno il contratto, nella determinazione del premio e durante il rapporto per valutare proroghe, modifiche o risoluzioni³¹⁶.

Rileva in proposito l'art. 1898, commi 1 e 2, c.c., secondo cui: *“Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.*

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio”. Inoltre, ad avviso della scrivente, se il sinistro avviene prima della comunicazione o prima che il recesso sia efficace, l'aggravamento del rischio può comunque ridurre l'indennizzo.

³¹⁵ C. CELOTTI, *Le polizze per la responsabilità civile professionale dei sindaci e revisori: accorgimenti in fase di stipula e in caso di danno*, cit.

³¹⁶ L. DE ANGELIS, *Manuale del Collegio sindacale e del sindaco unico – II edizione*, cit. p. 1247 ss.

La valutazione del rischio e la determinazione del premio si basano sulle dichiarazioni del contraente, su cui grava un obbligo di cooperazione e informazione. La violazione di questo obbligo produce effetti diversi a seconda della gravità: l'annullamento del contratto in caso di dolo o colpa grave; recesso e, in caso di sinistro, riduzione dell'indennizzo nelle ipotesi meno gravi. Se invece l'obbligo informativo non viene violato, ogni errata valutazione del rischio ricade sull'assicuratore.

Assumono particolare importanza a tal fine gli artt. 1892 e 1893 c.c., norme poste a tutela dell'assicuratore, che ha diritto di conoscere con precisione la situazione dell'assicurato per valutare correttamente il rischio e determinare il premio dovuto.

Il primo disciplina le dichiarazioni inesatte e le reticenze poste in essere con dolo o colpa grave; il secondo sanziona le medesime condotte in assenza di dolo o colpa grave. Nelle polizze per la responsabilità civile professionale, l'impresa assicuratrice ha interesse a conoscere eventuali richieste di risarcimento già pendenti nei confronti del contraente³¹⁷.

L'onere della prova è così distribuito: spetta all'assicuratore dimostrare il dolo o la colpa grave del contraente e la rilevanza delle dichiarazioni inesatte o reticenti; spetta invece al professionista provare che l'assicuratore era comunque a conoscenza della reale situazione di fatto o del rischio effettivo.

La polizza di responsabilità civile professionale, come quella di r.c. generale, copre i fatti colposi ma esclude quelli dolosi. Salvo diversa pattuizione, rientrano nella copertura i danni cagionati con colpa grave - negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di leggi, regolamenti e ordini pubblici – nell'esercizio dell'attività tipica. È invece nullo l'eventuale accordo volto a estendere la copertura assicurativa ai danni intenzionali³¹⁸. Appare convincente la tesi secondo cui si tratta di un limite strutturale del sistema assicurativo: infatti, escludendo il dolo, la polizza non può essere utilizzata per coprire condotte consapevolmente illecite.

Il professionista dovrà prestare particolare attenzione, al momento della stipula, alle dichiarazioni precontrattuali e alle comunicazioni obbligatorie previste durante il periodo di vigenza del contratto. Andranno valutate con cura anche le clausole su massimali, franchigie e

³¹⁷ C. CELOTTI, *Le polizze per la responsabilità civile professionale dei sindaci e revisori: accorgimenti in fase di stipula e in caso di danno*, cit.

³¹⁸ C. CELOTTI, *Le polizze per la responsabilità civile professionale dei sindaci e revisori: accorgimenti in fase di stipula e in caso di danno*, cit.

scoperti, eventuali limitazioni alla quota di responsabilità del sindaco e le modalità di gestione e liquidazione del danno.

La gestione della lite rappresenta il principale motivo di conflitto tra le parti: l'assicurato ha interesse a definire transattivamente e rapidamente il danno, mentre l'assicuratore mira a limitare quanto più possibile l'esborso³¹⁹. Per questo la clausola che attribuisce alla compagnia il diritto di gestire e transigere la lite, pur sembrando tutelare l'assicurato, può trasformarsi in uno strumento per indirizzare la strategia difensiva secondo l'interesse economico dell'assicuratore.

In questo quadro si inserisce l'art. 1917 c.c.³²⁰, norma inderogabile se non in senso più favorevole al contraente, la quale stabilisce che se l'assicuratore non assume la gestione della lite, l'assicurato dovrà nominare un difensore di fiducia e l'assicuratore sarà comunque tenuto a farsi carico delle relative spese fino al quarto della somma assicurata.

La norma, inoltre, disciplina due ulteriori ipotesi: se il danno è superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione al rispettivo interesse; l'assicurato convenuto in giudizio dal danneggiato può, a sua volta, chiamare in causa l'assicuratore per ottenere la garanzia in caso di condanna. Nella prassi, però, molte polizze attribuiscono comunque alla compagnia il potere di gestione e transazione.

Al momento della stipula della polizza, il sindaco deve rispondere al questionario dell'assicuratore con diligenza e buona fede, dichiarando gli episodi già verificatisi che possano costituire presupposto di una richiesta di risarcimento.

Ogni anno vanno inoltre comunicati gli incarichi assunti e cessati, dal momento che ciò influisce sulla regolazione del premio.

³¹⁹ G. DINACCI, *L'assicurazione di responsabilità civile del professionista: profili critici della gestione della lite*, in *Società e Contratti, Bilancio e Revisione*, n. 9/2024, p. 110 ss.

³²⁰ L'art. 1917 c.c., rubricato "assicurazione della responsabilità civile", prevede che: "Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.

L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede.

Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

L'assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore."

Sul piano oggettivo, la polizza non copre le richieste di risarcimento relative a incarichi in società già in stato di insolvenza o soggette a liquidazione giudiziale prima della stipula. La copertura dovrebbe invece operare qualora l'insolvenza o la procedura concorsuale intervengano successivamente alla sottoscrizione della polizza³²¹.

Può essere condiviso l'orientamento dottrinale secondo cui tale clausola può creare problemi pratici, perché al momento della stipula il sindaco potrebbe non conoscere con certezza lo stato di crisi della società, con il rischio che la copertura risulti poi più limitata di quanto previsto³²².

In molte polizze la copertura per sindaci e revisori è ridotta rispetto al massimale generale: spesso a un terzo, talvolta alla metà. Il professionista deve quindi valutare se richiedere un'integrazione del massimale oppure sottoscrivere una polizza "*di secondo rischio*", soluzione spesso più conveniente quando il massimale della prima non è sufficiente³²³.

Il premio tiene conto dell'attività svolta, dell'entità del massimale, del fatturato annuo, degli eventuali sinistri pregressi, delle franchigie e delle garanzie offerte dalla compagnia. L'estensione soggettiva della copertura assicurativa dipende dalle clausole specifiche di ciascuna polizza.

Tra i principali limiti quantitativi della garanzia assicurativa figurano la franchigia e lo scoperto, clausole contrattuali che lasciano una parte del danno a carico dell'assicurato, contribuendo così a ridurre l'esposizione economica dell'assicuratore.

La franchigia è la clausola in forza della quale, a fronte della corresponsione di un premio generalmente più contenuto, il contraente si obbliga a farsi carico di una parte predeterminata del danno derivante dal sinistro. Essa consiste, quindi, in un importo fisso che rimane sempre a carico dell'assicurato e che, nella prassi, è compreso tra i mille e i dieci mila euro.

³²¹ C. CELOTTI, *Le polizze per la responsabilità civile professionale dei sindaci e revisori: accorgimenti in fase di stipula e in caso di danno*, cit.

Coerentemente, molti contratti di r.c. professionale per sindaci e revisori contengono una clausola del seguente tenore: "*l'assicurazione non è operante per qualsiasi richiesta di risarcimento relativa a posizione di sindaco in aziende che siano in stato di insolvenza dichiarato, liquidazione giudiziale o qualsivoglia altra procedura concorsuale disciplinata dalla legge italiana prima della sottoscrizione della presente polizza*".

³²² L. DE ANGELIS, *Manuale del Collegio sindacale e del sindaco unico – II edizione*, cit. p. 1247 ss.

³²³ L. DE ANGELIS, *Manuale del Collegio sindacale e del sindaco unico – II edizione*, cit. p. 1247 ss.

Lo scoperto, invece, consiste nella parte di danno che rimane a carico dell'assicurato, determinata in misura percentuale rispetto all'importo risarcibile e, talvolta, accompagnata dalla previsione di un limite minimo espresso in valore assoluto. Nella prassi esso è generalmente pari al 10% del danno, sebbene in alcune ipotesi possa arrivare anche al 20%. A differenza della franchigia, pertanto, lo scoperto non corrisponde ad un importo fisso o predeterminato, ma varia in funzione dell'entità del danno³²⁴.

Qualora la polizza preveda contestualmente entrambe le clausole, di norma si applica quella che comporta il maggior esborso per l'assicurato.

La previsione di franchigie e scoperti persegue due obiettivi. Innanzitutto evita l'apertura e la gestione di sinistri di lieve entità, riducendo i relativi costi. In secondo luogo, coinvolge l'assicurato nella gestione del rischio, incentivandolo a adottare comportamenti più diligenti e misure di prevenzione. Al tempo stesso, queste clausole consentono generalmente una riduzione del premio, realizzando l'interesse dell'assicurato a contenere il costo complessivo della polizza³²⁵.

Oltre a massimale, franchigia e scoperto, alcune polizze prevedono limitazioni territoriali, che escludono l'operatività della copertura per sinistri verificatisi in determinati Stati, come, ad esempio, gli Stati Uniti d'America.

Di norma, i contratti di assicurazione hanno una durata annuale e, salvo disdetta, si rinnovano tacitamente alla scadenza. Per i contratti pluriennali è previsto uno sconto sul premio, ai sensi dell'art. 1899 c.c.³²⁶

³²⁴ Per le seguenti definizioni si veda il glossario IVASS, reperibile sul sito www.ivass.it.

³²⁵ L. DE ANGELIS, *Manuale del Collegio sindacale e del sindaco unico – II edizione*, cit. p. 1247 ss.
G. DINACCI, *L'assicurazione di responsabilità civile del professionista: profili critici della gestione della lite*, cit., p. 110 ss.

³²⁶ L'art. 1899 c.c., rubricato "durata dell'assicurazione", prevede che: "L'assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso. L'assicuratore, in alternativa ad una copertura di durata annuale, può proporre una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura del contratto annuale. In questo caso, se il contratto supera i cinque anni, l'assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.

Il contratto può essere tacitamente prorogato una o più volte, ma ciascuna proroga tacita non può avere una durata superiore a due anni.

Le norme del presente articolo non si applicano alle assicurazioni sulla vita".

È inoltre possibile inserire clausole di retroattività, che estendono la copertura a fatti verificatisi prima della sottoscrizione, o clausole di garanzia postuma e di ultrattività che, dietro il pagamento di un premio aggiuntivo, ampliano il periodo entro cui è possibile denunciare il sinistro³²⁷.

Queste estensioni temporali del periodo di garanzia risultano particolarmente opportune per i sindaci, dal momento che spesso intercorrono anni tra la condotta negligente e la manifestazione del danno; per questo motivo, ad avviso della scrivente, la sola clausola “*loss occurrence*” può risultare insufficiente a offrire una protezione proporzionata.

Sotto il profilo della delimitazione temporale della garanzia si distinguono tre principali tipologie di clausole. La clausola “*loss occurrence*” copre qualsiasi condotta che abbia prodotto un danno durante la vigenza del contratto, indipendentemente dalla data di presentazione della richiesta di risarcimento, fermi i limiti di prescrizione previsti dalla legge. La clausola “*claims made*” ricollega invece l’operatività della copertura al momento in cui la richiesta di risarcimento perviene per la prima volta all’assicurazione, a prescindere dalla data del fatto dannoso, meccanismo che può prestarsi a utilizzi indebiti. Esiste, infine, la clausola “*claims made mista*” che introduce ulteriori limitazioni temporali nella estensione della garanzia³²⁸.

È condivisibile l’orientamento che ritiene opportuno un intervento legislativo volto a stabilire *standard* minimi di tutela: non bisogna dimenticare che nella prassi la professione del sindaco è strutturalmente esposta a notevoli rischi.

Il contratto di assicurazione si formalizza mediante una scrittura privata - denominata polizza - redatta su un modulo predisposto dall’assicuratore e contenente le condizioni generali e particolari del rapporto³²⁹.

Il contratto ha natura consensuale, poiché le parti si accordano sulla copertura di un determinato rischio in cambio del pagamento di un premio; mentre la forma scritta è richiesta *ad probationem*. La polizza delimita il rischio trasferito, definisce l’ambito oggettivo e

³²⁷ C. CELOTTI, *Le polizze per la responsabilità civile professionale dei sindaci e revisori: accorgimenti in fase di stipula e in caso di danno*, cit.

³²⁸ G. CHIRICOZZI, *Stipulazione del contratto di assicurazione: polizza D&O e copertura della responsabilità civile degli amministratori*, cit., p. 25 ss.
L. DE ANGELIS, *Manuale del Collegio sindacale e del sindaco unico – II edizione*, cit. p. 1247 ss.

³²⁹ G. CHIRICOZZI, *Stipulazione del contratto di assicurazione: polizza D&O e copertura della responsabilità civile degli amministratori*, cit., p. 25 ss.

soggettivo della garanzia tramite l'individuazione del bene o dell'interesse protetto, fissa la durata contrattuale, le esclusioni e le modalità di liquidazione dell'indennizzo³³⁰.

Per quanto riguarda l'operatività delle garanzie, va sottolineato che la copertura delle responsabilità patrimoniali connesse alla funzione di sindaco o revisore è di norma esclusa dalle condizioni generali proposte dalle compagnie. L'inclusione di tali attività tra quelle coperte richiede un espresso richiamo in clausole aggiuntive, con la specificazione dei massimali riservati alle garanzie patrimoniali e delle eventuali franchigie e scoperti applicabili³³¹.

Ciò comporta che il sindaco che si limita a sottoscrivere una generica polizza di r.c. professionale senza verificare le clausole aggiuntive rischia di trovarsi scoperto proprio nell'esercizio della funzione che intendeva assicurare.

È importante soffermarsi brevemente ad analizzare le principali criticità che emergono nel rapporto tra assicurato ed assicuratore nella gestione stragiudiziale e giudiziale del sinistro³³². Le polizze sono spesso redatte con un linguaggio di non immediata comprensione e prescrivono obblighi informativi la cui violazione può legittimare l'assicuratore a negare il risarcimento³³³. Perciò, un sindaco privo di specifiche competenze può sottoscrivere contratti di cui non comprende appieno la portata.

La responsabilità civile del professionista presenta peculiarità ulteriori rispetto ad altre forme di assicurazione. Il sindaco assicurato, infatti, non mira esclusivamente, al pari dell'assicuratore, a contenere le conseguenze economiche derivanti dal sinistro, ma deve altresì preservare la propria reputazione, considerato che una pronuncia di condanna può incidere negativamente sulla sua credibilità e sulla sua onorabilità.

Questo può generare un conflitto tra l'assicurato e la compagnia: entrambi mirano a ridurre o eliminare le conseguenze patrimoniali del danno, ma con obiettivi diversi. Questa

³³⁰ G. CHIRICOZZI, *Stipulazione del contratto di assicurazione: polizza D&O e copertura della responsabilità civile degli amministratori*, cit., p. 25 ss.

³³¹ L. DE ANGELIS, *Manuale del Collegio sindacale e del sindaco unico – II edizione*, cit. p. 1247 ss.

³³² G. DINACCI, *L'assicurazione di responsabilità civile del professionista: profili critici della gestione della lite*, cit., p. 110 ss.

³³³ C. CELOTTI, *Le polizze per la responsabilità civile professionale dei sindaci e revisori: accorgimenti in fase di stipula e in caso di danno*, cit.

convergenza viene meno in due ipotesi: quando il danno eccede il massimale di polizza³³⁴ o quando il professionista avverte l'esigenza di difendere la propria immagine, messa in discussione dall'accusa di aver agito con negligenza o imperizia.

La gestione della lite è regolata quasi sempre da una clausola divenuta ormai *standard* nei contratti di assicurazione, la cui natura giuridica risulta controversa. La clausola tipicamente prevede che: *“l'assicuratore assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, tanto in sede civile che penale, a nome dell'assicurato, designando i legali e i periti ad avvalersi di tutti i diritti e le azioni spettanti all'assicurato stesso. L'assicuratore non riconosce le spese per legali o tecnici che non siano da esso designati”*.

Dalla formulazione della clausola si ricava che l'assunzione della difesa dell'assicurato costituisce una mera facoltà dell'assicuratore e non un obbligo. Ne consegue che l'eccezione di inoperatività della polizza rimane una linea difensiva percorribile. Parte della dottrina ritiene, tuttavia, che l'assicuratore, qualora accetti la gestione della lite, rinunci implicitamente alla possibilità di far valere successivamente tale eccezione. Nella prassi, infatti, quando sussiste il concreto rischio che la copertura assicurativa venga contestata, le compagnie tendono a non assumere la difesa dell'assicurato né a costituirsi in giudizio in suo nome³³⁵.

Questa clausola comporta che, pur rimanendo libero di scegliere i professionisti cui affidare la propria difesa, l'assicurato rischi di dover sostenere personalmente le relative spese qualora la compagnia non approvi la nomina effettuata. Tale previsione si giustifica con l'interesse dell'assicuratore ad affidare la difesa a professionisti di propria fiducia.

Perché l'assicuratore possa effettivamente assumere la gestione della lite, tuttavia, non è sufficiente che ne abbia interesse, ma è necessario che l'assicurato lo ponga nelle condizioni

³³⁴ Per massimale si intende il limite massimo dell'obbligazione assunta dall'assicuratore, ossia la somma massima che la compagnia si impegna a corrispondere in esecuzione del contratto di assicurazione. Esso rappresenta il limite quantitativo della garanzia e, di conseguenza, del rischio assunto dall'assicuratore.

Di regola, il massimale è pattuito con riferimento a ciascun singolo sinistro; tuttavia, le parti possono convenire che esso operi con riguardo ad un determinato arco temporale, generalmente coincidente con l'annualità assicurativa.

Il contratto può prevedere un massimale unico, applicabile a tutte le ipotesi di responsabilità coperte dalla polizza, ovvero massimali differenziati, individuati in relazione alle diverse tipologie di rischio assicurato. Il massimale plurimo ricorre frequentemente nelle polizze di responsabilità civile professionale del dottore commercialista che estendono la copertura anche all'attività svolta in qualità di sindaco o revisore legale.

Per un'approfondita analisi si veda: L. DE ANGELIS, *Manuale del Collegio sindacale e del sindaco unico – II edizione*, cit. p. 1247 ss.

³³⁵ M. GAZZARA, *L'assicurazione di responsabilità civile professionale*, Napoli, 2016, p. 42 ss.

di intervenire, adempiendo a specifici obblighi. In particolare, egli deve comunicare tempestivamente l'insorgere della controversia, fornire tutte le informazioni e la documentazione necessarie, nominare i difensori e i tecnici indicati dall'assicuratore, senza poterli revocare in assenza del consenso della compagnia, sottoporsi, ove richiesto, all'interrogatorio formale, astenersi dal compiere comportamenti idonei a pregiudicare la difesa (quali riconoscimenti di debito, transazioni, confessioni o altri atti rilevanti) nonché conferire le procure e gli ulteriori atti formali necessari alla gestione della vertenza³³⁶.

Dal canto suo, l'assicuratore è tenuto a adempiere i propri obblighi con la diligenza qualificata richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c., poiché anche l'attività di gestione della lite è di natura professionale.

Egli è altresì tenuto a risarcire tempestivamente il danneggiato qualora disponga di elementi oggettivi idonei a far ritenere fondata la responsabilità dell'assicurato e ragionevoli le pretese risarcitorie, nei limiti del massimale indicato nella polizza.

Merita adesione la tesi della dottrina più recente, secondo cui il rimborso delle spese può essere negato soltanto in due ipotesi: quando la copertura assicurativa manchi o sia inefficace, ovvero quando le spese sostenute dall'assicurato risultino superflue, eccessive o avventate³³⁷.

Nelle controversie di particolare complessità può, inoltre, risultare opportuno che l'assicurato affianchi ai difensori indicati dalla compagnia tecnici di propria fiducia, soprattutto quando debba difendersi da un'azione di responsabilità di rilevante valore economico promossa dai soci nei confronti degli amministratori o dei sindaci³³⁸.

Infine, qualora il professionista ricopra incarichi di amministratore o sindaco, è opportuno che la polizza di responsabilità civile professionale preveda anche la copertura delle spese legali relative ad eventuali procedimenti penali. In tali ipotesi può risultare preferibile la

³³⁶ G. DINACCI, *L'assicurazione di responsabilità civile del professionista: profili critici della gestione della lite*, cit., p. 110 ss.
L. DE ANGELIS, *Manuale del Collegio sindacale e del sindaco unico – II edizione*, cit. p. 1247 ss.

³³⁷ G. DINACCI, *L'assicurazione di responsabilità civile del professionista: profili critici della gestione della lite*, cit., p. 110 ss.

³³⁸ G. DINACCI, *L'assicurazione di responsabilità civile del professionista: profili critici della gestione della lite*, cit., p. 110 ss.

stipula di una polizza *all risks*, idonea a garantire la copertura di tutti i rischi non espressamente esclusi dal contratto.

In definitiva, l'effettiva efficacia della copertura assicurativa non dipende soltanto dall'esistenza della polizza, ma anche dal contenuto delle clausole contrattuali e dall'equilibrio che esse realizzano tra gli interessi dell'assicurato e quelli dell'assicuratore.

2. LE POLIZZE ASSICURATIVE D&O (DIRECTORS AND OFFICERS LIABILITY).

La polizza D&O è un contratto di responsabilità civile che copre errori, negligenze e omissioni commessi da amministratori, dirigenti e sindaci quando arrecano danni a terzi o alla società. Non copre invece i danni imputabili al revisore, non essendo un organo societario³³⁹.

Tale forma assicurativa si configura come un'assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta, ai sensi dell'art. 1891 c.c.³⁴⁰ Il contraente, ossia il soggetto che stipula il contratto e provvede al pagamento del premio, non coincide con l'assicurato, a favore del quale opera la copertura. Nel caso di specie, il contraente è la società, mentre gli assicurati sono gli amministratori, i sindaci e gli altri soggetti apicali indicati nel contratto. Si tratta, quindi, di uno strumento diverso dalla polizza di responsabilità civile professionale individuale, nella quale contraente e assicurato coincidono.

Si tratta di polizze generalmente dal contenuto piuttosto ampio e che coprono differenti tipologie di perdite; la loro interpretazione risulta spesso complessa, trattandosi il più delle volte di traduzioni letterali di testi anglosassoni adattati alle esigenze del mercato italiano.

La polizza D&O risarcisce le perdite pecuniarie derivanti da atti illeciti commessi nello svolgimento delle funzioni, tutela il patrimonio personale degli amministratori e dei sindaci e

³³⁹ L. DE ANGELIS, *Manuale del Collegio sindacale e del sindaco unico – II edizione*, cit. p. 1247 ss.

³⁴⁰ L'art. 1891 c.c., rubricato "*Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta*", disciplina l'ipotesi in cui l'assicurazione sia stipulata nell'interesse di un soggetto diverso dal contraente.

La norma prevede che: "*Se l'assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'assicurato.*

I diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo.

All'assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto.

Per il rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall'assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione".

garantisce la copertura dei costi di difesa legale, delle spese per le indagini e dei danni reputazionali.

Al tempo stesso, la copertura può tutelare il patrimonio della società in caso di richieste risarcitorie avanzate da terzi per fatti riconducibili all'operato degli organi di gestione. Il contraente che corrisponde il premio è, di regola, la società, con l'obiettivo di preservare il patrimonio personale dei soggetti apicali. Tale strumento è stato introdotto in risposta al progressivo incremento delle responsabilità gravanti sugli organi societari.

Si ritiene che la progressiva diffusione in Italia di questa polizza, di matrice anglosassone, sia riconducibile all'incertezza interpretativa delle norme applicabili, alla variabilità degli orientamenti giurisprudenziali e al regime di responsabilità delineato dall'art. 2392 c.c.³⁴¹

La copertura D&O è divenuta, nel corso degli ultimi anni, un *benefit* particolarmente ricercato dalle figure apicali, esposte a responsabilità sempre più gravose in un quadro normativo complesso e ad alto rischio. Essa ha lo scopo di tutelare tali soggetti dalle conseguenze patrimoniali derivanti da eventuali pretese risarcitorie, anche quando queste siano dirette nei confronti della società³⁴².

Queste polizze estendono frequentemente la copertura anche ai sindaci: oltre agli amministratori e ai direttori generali, esse ricomprendono, di regola, anche i componenti degli organi di controllo, offrendo loro una tutela, totale o parziale, rispetto alle azioni di responsabilità promosse nei loro confronti³⁴³.

Il perimetro delle garanzie può risultare particolarmente esteso; le clausole contrattuali possono prevedere un'estensione territoriale mondiale e assenza di scoperti e franchigie. Nella prassi, i contratti D&O coprono, tra l'altro: richieste di risarcimento per *mala gestio* del patrimonio aziendale, violazione di leggi e regolamenti, pretese in sede di liquidazione giudiziale, inadempimenti verso i creditori, illeciti di natura pubblicistica, mobbing e

³⁴¹ Negli Stati Uniti d'America la polizza si è affermata come strumento ordinario di tutela del management, al punto che oggi la quasi totalità delle principali società dispone di coperture assicurative per la responsabilità civile dei propri organi gestori.

Si veda: G. CHIRICOZZI, *Stipulazione del contratto di assicurazione: polizza D&O e copertura della responsabilità civile degli amministratori*, cit., p. 25 ss.

³⁴² D. S. LORUSSO, M. MINNICI, *Contratto di assicurazione e clausole delimitazione della responsabilità degli amministratori e delle società*, reperibile sul sito IlSole24Ore.it, 1° dicembre 2025, p. 33 ss.

³⁴³ L. DE ANGELIS, *Manuale del Collegio sindacale e del sindaco unico – II edizione*, cit. p. 1247 ss.

discriminazioni, violazioni di accordi interni o della normativa sulla *privacy*, inosservanze in materia di sicurezza sul lavoro, pubblicità ingannevole, omessa vigilanza su atti infedeli di dipendenti, errata gestione di contenziosi, cause di lavoro promosse da ex dipendenti nei confronti del direttore del personale, procedimenti ambientali e, se previsto, spese legali sostenute senza il preventivo consenso dell'assicuratore³⁴⁴.

Tali contratti di assicurazione hanno trovato applicazione anche nelle piccole e medie imprese italiane. La loro stipulazione, pur non essendo obbligatoria, è oggi assai frequente, soprattutto nelle società di maggiori dimensioni e nei gruppi. Nelle realtà più piccole, dove spesso la figura del socio coincide con quella dell'amministratore, permane invece una minore propensione alla stipula³⁴⁵.

Merita adesione l'orientamento dottrinale secondo cui la stipulazione di una polizza D&O non comporta un abbassamento del livello di diligenza richiesto agli assicurati nell'esercizio delle loro funzioni. La copertura assicurativa, infatti, non determina un trasferimento integrale del rischio, poiché l'assicurato può rimanere esposto alle conseguenze economiche del sinistro in ragione di massimali incapienti, franchigie, scoperti o clausole di esclusione della garanzia. Ne consegue che una consapevole riduzione del livello di diligenza, fondata sull'affidamento nell'intervento dell'assicuratore, configurerebbe un illecito doloso, eventualmente nella forma del dolo eventuale, escluso *ex lege* dalla copertura assicurativa³⁴⁶.

La copertura assicurativa dovrebbe quindi rafforzare, e non attenuare, il dovere di diligenza e prudenza. Se opportunamente formulata, la polizza può incentivare comportamenti conformi agli *standard* di buona gestione e contribuire alla diffusione di una cultura della responsabilità più consapevole e condivisa³⁴⁷.

In dottrina è dibattuto se la decisione di stipulare la polizza spetti al consiglio di amministrazione o all'assemblea. Ad avviso della scrivente, per evitare conflitti di interesse e

³⁴⁴ L. DE ANGELIS, *Manuale del Collegio sindacale e del sindaco unico – II edizione*, cit. p. 1247 ss.

³⁴⁵ G. CHIRICOZZI, *Stipulazione del contratto di assicurazione: polizza D&O e copertura della responsabilità civile degli amministratori*, cit., p. 25 ss.
T. PERROZZI, *L'assicurazione responsabilità civile D&O*, cit., p. 38 ss.

³⁴⁶ D. S. LORUSSO, M. MINNICI, *Contratto di assicurazione e clausole delimitazione della responsabilità degli amministratori e delle società*, cit., p. 33 ss.

³⁴⁷ G. CHIRICOZZI, *Stipulazione del contratto di assicurazione: polizza D&O e copertura della responsabilità civile degli amministratori*, cit., p. 25 ss.

per ragioni di trasparenza amministrativa, la scelta dovrebbe spettare all'assemblea, che autorizza con apposita delibera la sottoscrizione del contratto a favore di amministratori e sindaci³⁴⁸.

Qualora il professionista ricopra incarichi di amministratore o sindaco, è opportuno prevedere una copertura individuale o, in alternativa, estendere la polizza all'intero consiglio di amministrazione e anche a sindaci e revisori. Non è raro che questi soggetti, già prima di accettare l'incarico, valutino preventivamente l'esistenza della copertura e richiedano la sua inclusione come parte del pacchetto di *benefit* collegato alla carica³⁴⁹.

Una volta stipulata, la polizza rimane di norma efficace anche in caso di mutamento della composizione degli organi sociali. La copertura si estende automaticamente ai soggetti che hanno ricoperto, ricoprono e ricopriranno gli incarichi assicurati e, qualora il contraente controlli altre società, può essere estesa anche agli amministratori, ai direttori e ai sindaci delle società controllate³⁵⁰. È inoltre frequente che la polizza preveda una garanzia postuma, generalmente operante per un periodo di cinque anni dalla cessazione dell'incarico.

Il premio viene versato dalla società e la polizza va considerata uno strumento utile a tutela degli interessi della società, dei creditori e dei terzi potenzialmente danneggiati dalla *mala gestio* o dalla negligenza degli organi di gestione. Perché assolva efficacemente tale funzione, è tuttavia necessario che il massimale sia congruo. Solo un limite adeguato, infatti, permette alla copertura assicurativa di rendere l'azione di responsabilità fruttuosa, favorendo la reintegrazione del patrimonio sociale e la tutela di creditori e terzi³⁵¹.

L'opportunità di stipulare una polizza D&O emerge anche con riferimento ai professionisti che ricoprono l'incarico di sindaco. La relativa garanzia è solitamente prevista come estensione facoltativa della polizza r.c. personale e opera esclusivamente con riguardo agli incarichi indicati nel modulo; per gli incarichi assunti successivamente è necessaria un'apposita appendice che ne estenda la copertura. In caso di azione di responsabilità promossa

³⁴⁸ L. DE ANGELIS, *Manuale del Collegio sindacale e del sindaco unico – II edizione*, cit. p. 1247 ss.

³⁴⁹ G. CHIRICOZZI, *Stipulazione del contratto di assicurazione: polizza D&O e copertura della responsabilità civile degli amministratori*, cit., p. 25 ss.

³⁵⁰ L. DE ANGELIS, *Manuale del Collegio sindacale e del sindaco unico – II edizione*, cit. p. 1247 ss.

³⁵¹ C. CELOTTI, *Le polizze per la responsabilità civile professionale dei sindaci e revisori: accorgimenti in fase di stipula e in caso di danno*, cit.

nei confronti del collegio sindacale, ciascun sindaco ha interesse a far valere anzitutto la polizza D&O stipulata dalla società³⁵².

Il professionista dovrebbe quindi richiedere, al momento della stipulazione della polizza, l'inserimento delle clausole integrative relative agli incarichi di sindaco, amministratore o revisore, ovvero sollecitare la società per cui presta l'incarico a stipulare una polizza D&O a suo favore.

La polizza riguarda le richieste di risarcimento derivanti da atti illeciti compiuti nell'esercizio delle funzioni, quali la *mala gestio*, la violazione di leggi e regolamenti, le procedure concorsuali e la bancarotta. Tuttavia, molte polizze D&O escludono espressamente i danni conseguenti al fallimento della società, ipotesi nella quale rimarrebbe operativa esclusivamente la polizza personale del professionista. La garanzia copre, in particolare, le responsabilità previste dagli artt. 2392, 2393, 2393 *bis*, 2394, 2394 *bis*, 2395, 2396 e 2407 c.c.³⁵³

La disciplina applicabile alle D&O si desume dalle norme generali del diritto assicurativo e, in relazione alle singole fattispecie, dalle disposizioni del diritto societario in quanto applicabili³⁵⁴.

La denominazione D&O, ormai consolidata nella prassi internazionale, riflette la volontà di estendere la tutela non solo agli amministratori in senso stretto, ma anche agli altri esponenti di vertice coinvolti nei processi decisionali della società, quali i sindaci, i componenti degli organi sociali e i soggetti che, pur privi di una investitura formale, esercitano funzioni direttive o gestionali di particolare rilievo³⁵⁵.

³⁵² C. CELOTTI, *Le polizze per la responsabilità civile professionale dei sindaci e revisori: accorgimenti in fase di stipula e in caso di danno*, cit.

³⁵³ C. CELOTTI, *Le polizze per la responsabilità civile professionale dei sindaci e revisori: accorgimenti in fase di stipula e in caso di danno*, cit.

A. BONETTA, *Polizza D&O e nuove responsabilità degli amministratori*, in *Diritto Bancario*, 21 aprile 2023. L'autore sottolinea come, nella prassi, siano numericamente molto più frequenti i casi in cui le azioni di responsabilità previste dagli artt. 2393, 2394, 2395 e 2476 c.c. sono promosse dagli organi delle procedure concorsuali, in particolare dai curatori fallimentari, oggi denominati curatori della liquidazione giudiziale a seguito dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

³⁵⁴ G. CHIRICOZZI, *Stipulazione del contratto di assicurazione: polizza D&O e copertura della responsabilità civile degli amministratori*, cit., p. 25 ss.

³⁵⁵ G. CHIRICOZZI, *Stipulazione del contratto di assicurazione: polizza D&O e copertura della responsabilità civile degli amministratori*, cit., p. 25 ss.

Le coperture più diffuse rimangono le cosiddette “*polizze globali*”, stipulate dalla società in forma unitaria e senza distinzione nominativa tra gli assicurati, con l’obiettivo di garantire una tutela uniforme a tutti i titolari di cariche sociali³⁵⁶.

Convince maggiormente la tesi secondo cui il mercato tende a proporre premi competitivi e clausole contrattuali semplificate, nelle quali le disposizioni relative alla cessazione della copertura risultano spesso poco chiare o trascurate. Questo può indurre il dirigente a credere di beneficiare di una protezione integrale, mentre la polizza potrebbe cessare automaticamente in circostanze tutt’altro che remote.

Nel rapporto assicurativo vengono in rilievo gli interessi di entrambe le parti. Da un lato, gli assicurati – ossia i *directors and officers* - mirano a tutelare il proprio patrimonio personale; dall’altro, la società, in qualità di contraente della polizza, beneficia della maggiore solvibilità degli amministratori e, di conseguenza, di una più elevata probabilità di soddisfare eventuali pretese risarcitorie³⁵⁷. L’oggetto della copertura è, tuttavia, circoscritto alle perdite derivanti da azioni o omissioni commesse dagli assicurati nell’esercizio delle loro funzioni.

Si pone inoltre il problema di individuare quali informazioni l’assicuratore possa ragionevolmente richiedere al contraente per una corretta valutazione del rischio. Un insieme troppo ampio e disomogeneo di dati sulla gestione societaria rischierebbe, infatti, di rendere meno identificabili le informazioni realmente rilevanti. Per questo, il criterio di selezione dovrebbe concentrarsi su pochi elementi essenziali, quali la qualificazione e l’indipendenza dell’organo di controllo, le modalità e la frequenza dei rapporti tra gli organi delegati e il consiglio di amministrazione, nonché la presenza di indicatori - comprese eventuali segnalazioni qualificate di terzi – che possano mettere in dubbio la capacità dell’impresa di fronteggiare i propri impegni per almeno dodici mesi³⁵⁸.

Per l’assicuratore, le informazioni necessarie devono riguardare gli eventi suscettibili di aumentare la probabilità di apertura del sinistro. È tuttavia raro che la polizza D&O imponga, come obbligo specifico, la conservazione di documenti utili ai fini della difesa in giudizio³⁵⁹.

³⁵⁶ G. CHIRICOZZI, *Stipulazione del contratto di assicurazione: polizza D&O e copertura della responsabilità civile degli amministratori*, cit., p. 25 ss.

³⁵⁷ M. ARECCO, *Responsabilità degli amministratori: assicurazioni D&O*, in *Amministrazione & Finanza*, n. 13/2002.

³⁵⁸ A. BONETTA, *Polizza D&O e nuove responsabilità degli amministratori*, cit.

³⁵⁹ A. BONETTA, *Polizza D&O e nuove responsabilità degli amministratori*, cit.

La diffusione delle polizze D&O è una delle espressioni più significative dell'evoluzione del diritto societario contemporaneo: tali coperture favoriscono l'affidabilità e la continuità dell'impresa e costituiscono una forma di garanzia per i creditori. La tutela assicurativa supera la dimensione della mera protezione individuale, ponendosi quale strumento di stabilizzazione dell'intera *governance* aziendale e di prevenzione dei conflitti interni, in funzione di una gestione del rischio più razionale, trasparente e sostenibile.

In definitiva, la polizza rende sostenibile l'assunzione di cariche direttive, evitando che il timore di una responsabilità personale possa scoraggiare la partecipazione di soggetti qualificati alla vita societaria³⁶⁰.

3. UN PARALLELISMO TRA L'ART. 2407 C.C. E GLI ARTT. 1913-1915 C.C.

La riforma dell'art. 2407 c.c., come abbiamo visto, deve essere letta insieme ai doveri di segnalazione e di vigilanza previsti dal Codice della crisi³⁶¹. Infatti, solo mettendo in relazione Codice civile, Codice della crisi e disciplina assicurativa si può comprendere del tutto la portata della novella.

Osservato dalla prospettiva del diritto assicurativo, il nuovo art. 2407 c.c. può incentivare un esercizio più consapevole e proattivo dei poteri di controllo. I sindaci assumono una vera e propria "*posizione di cogaranzia*" della continuità aziendale: essi concorrono alla tutela del patrimonio sociale e alla salvaguardia del *going concern*, potendo inoltre beneficiare della copertura di polizze di responsabilità civile professionale o D&O stipulate dalla società³⁶².

Partendo da questa premessa, è possibile tracciare un parallelismo tra il riformato art. 2407 c.c. e la logica dell'assicurazione contro i danni prevista dagli artt. 1904 ss. c.c.³⁶³

³⁶⁰ G. CHIRICOZZI, *Stipulazione del contratto di assicurazione: polizza D&O e copertura della responsabilità civile degli amministratori*, cit., p. 25 ss.

³⁶¹ M. SPIOTTA, *Una lettura integrata degli artt. 2407 c.c. e 25 octies CCII: dalla responsabilità "paralizzante" alla responsabilità "abilitante"*, cit., 25 settembre 2025.

³⁶² M. SPIOTTA, *Una lettura integrata degli artt. 2407 c.c. e 25 octies CCII: dalla responsabilità "paralizzante" alla responsabilità "abilitante"*, cit., 25 settembre 2025.

³⁶³ M. SPIOTTA, *Responsabilità e prevenzione: un parallelismo tra il riformato art. 2407 c.c. e gli artt. 1913-1915 c.c.*, cit., p.890 ss.

L'introduzione di limiti legali alla responsabilità risarcitoria realizza, infatti, una razionalizzazione del rischio analoga a quella svolta dal massimale assicurativo.

In questa prospettiva rilevano anche gli artt. 1913 e 1914 c.c., che impongono all'assicurato rispettivamente un obbligo di avviso (segnalazione) e un obbligo di salvataggio (vigilanza reattiva). Questi obblighi presentano una significativa analogia funzionale con gli obblighi di segnalazione disciplinati dall'art. 25 *octies* c.c.i.i.

Secondo gli artt. 1913 e 1914 c.c., l'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato entro tre giorni dal suo verificarsi o dalla sua conoscenza, salvo che l'assicuratore intervenga spontaneamente entro tale termine. L'assicurato deve inoltre adottare tutte le misure necessarie per evitare o ridurre il danno, con diritto al rimborso delle spese sostenute, salvo che l'assicuratore dimostri che esse siano state effettuate con imprudenza³⁶⁴.

L'obbligo di avviso sussiste anche nelle polizze per la r.c. professionale. Il *dies a quo* decorre dal verificarsi del sinistro o dalla conoscenza dello stesso da parte dell'assicurato; nella prassi, per il sindaco o il revisore, l'obbligo scatta con la richiesta di risarcimento avanzata dal terzo danneggiato.

Il termine di tre giorni previsto dall'art. 1913 c.c. non ha carattere perentorio, di conseguenza le parti possono concordare un termine differente. La *ratio* della norma è permettere all'assicuratore di svolgere una tempestiva istruttoria, verificando l'operatività della copertura, le cause dell'evento e l'entità del danno, prima che gli elementi di prova possano disperdersi³⁶⁵.

L'avviso di sinistro può essere effettuato in qualsiasi forma, salvo diversa pattuizione contrattuale. Di regola, tuttavia, le condizioni generali delle polizze prevedono l'invio mediante raccomandata con avviso di ricevimento, posta elettronica certificata (PEC) o altro mezzo equivalente. Anche in tali ipotesi, l'eventuale inosservanza della forma pattuita non comporta la decadenza dall'indennità, sempre che la violazione non sia intenzionale.

³⁶⁴ L'art. 1913 c.c. dispone che: “*l'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro*”.

³⁶⁵ C. CELOTTI, *Le polizze per la responsabilità civile professionale dei sindaci e revisori: accorgimenti in fase di stipula e in caso di danno*, cit.

Affinché la denuncia di sinistro sia valida ed efficace, deve inoltre provenire dal contraente. La comunicazione effettuata da un terzo può infatti giustificare il rifiuto dell'indennizzo da parte dell'assicuratore³⁶⁶.

Accanto all'obbligo di avviso, l'art. 1914 c.c. pone a carico dell'assicurato il c.d. *obbligo di salvataggio*, imponendogli di fare quanto è possibile per evitare o ridurre il danno. A questo obbligo corrisponde quello dell'assicuratore di rimborsare le spese sostenute dall'assicurato per tale scopo³⁶⁷.

L'obbligo di salvataggio svolge, dunque, una funzione preventiva, dal momento che impone all'assicurato di attivarsi per limitare le conseguenze pregiudizievoli del sinistro. In questa prospettiva, esso presenta significative analogie con il dovere di vigilanza reattiva del collegio sindacale e, più in generale, con gli obblighi di segnalazione previsti dall'art. 25 *octies* c.c.i.i., entrambi finalizzati a evitare o, quantomeno, a contenere l'aggravamento della crisi.

Le conseguenze dell'inosservanza degli obblighi di avviso e di salvataggio sono disciplinate dall'art. 1915 c.c., secondo cui: *“L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità. Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto”*.

La disposizione distingue, quindi, tra inadempimento doloso e colposo. Nel primo caso, l'assicurato perde integralmente il diritto all'indennità; nel secondo, invece, l'assicuratore può soltanto ridurre l'indennizzo in proporzione al pregiudizio subito. Ne consegue che la copertura

³⁶⁶ L. DE ANGELIS, *Manuale del Collegio sindacale e del sindaco unico – II edizione*, cit. p. 1247 ss.
C. CELOTTI, *Le polizze per la responsabilità civile professionale dei sindaci e revisori: accorgimenti in fase di stipula e in caso di danno*, cit.

³⁶⁷ C. CELOTTI, *Le polizze per la responsabilità civile professionale dei sindaci e revisori: accorgimenti in fase di stipula e in caso di danno*, cit.

L'art. 1914 c.c., rubricato “obbligo di salvataggio”, prevede che: *“L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.*

Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.

L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti.

L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato”.

assicurativa viene meno quando l'assicurato omette o ritarda dolosamente la denuncia del sinistro entro il termine previsto dall'art. 1913 c.c., mentre, in caso di omissione colposa, la conseguenza è limitata alla riduzione dell'indennità.

È interessante notare come l'art. 1915 c.c. non contenga alcun riferimento alla colpa grave. Tale omissione assume rilievo sistematico, poiché, secondo i principi generali del Codice civile, la colpa grave è equiparata al dolo. Diversamente, qualora l'assicurato non adempia agli obblighi previsti dagli artt. 1913 e 1914 c.c. per una causa a lui non imputabile, in assenza quindi sia di dolo sia di colpa, l'assicuratore resta tenuto a adempiere integralmente alla propria prestazione³⁶⁸.

Ulteriore profilo di rilievo è rappresentato dall'art. 1900 c.c., secondo cui la copertura assicurativa è esclusa quando il sinistro sia stato cagionato con dolo dell'assicurato e, salvo patto contrario, anche nei casi di colpa grave.

Ne consegue che, all'aumentare della gravità della condotta del sindaco, diminuisce la probabilità che il danno sia effettivamente coperto dalla polizza. Si determina così, ad avviso della scrivente, una situazione contraddittoria: quanto più ampia è l'estensione della responsabilità del professionista, tanto meno può risultare effettiva la tutela risarcitoria riconosciuta ai danneggiati.

Nella prassi può accadere che il soggetto che accetta l'incarico di sindaco sia già titolare di una propria polizza di responsabilità civile e, al tempo stesso, risulti coperto anche dalla polizza D&O stipulata dalla società. In tali ipotesi si pone il problema di determinare quale copertura assicurativa possa o debba essere attivata in caso di richieste risarcitorie avanzate da terzi.

Bisogna ricordare che, ai sensi dell'art. 1910 c.c., rubricato “*assicurazione presso diversi assicuratori*”, l'assicurato deve comunicare a ciascun assicuratore l'esistenza delle altre coperture e può chiedere a ogni compagnia l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente rimosse non superino l'ammontare del danno. Rimane ferma la facoltà di regresso dell'assicuratore che abbia pagato nei confronti degli altri, ai fini

³⁶⁸ M. SPIOTTA, *Responsabilità e prevenzione: un parallelismo tra il riformato art. 2407 c.c. e gli artt. 1913-1915 c.c.*, cit., p.890 ss.

della ripartizione proporzionale in relazione alle indennità dovute secondo i rispettivi contratti³⁶⁹.

L'amministratore o il sindaco beneficiario di due coperture assicurative è libero di attivare quella che reputa più adeguata al caso concreto. A parere di chi scrive, nella prassi, è opportuno attivare entrambe le polizze, così da aumentare le possibilità di ottenere un ristoro integrale del danno³⁷⁰.

In definitiva, la disciplina della responsabilità dei sindaci e la normativa assicurativa rispondono alla stessa logica di prevenzione e gestione del rischio. La riforma dell'art. 2407 c.c. limita quantitativamente l'esposizione patrimoniale dei sindaci, mentre la disciplina assicurativa subordina l'operatività della garanzia al rispetto di specifici obblighi di avviso e di contenimento del danno, incentivando comportamenti diligenti.

A tal proposito, la copertura assicurativa non rappresenta solo uno strumento di trasferimento del rischio, ma anche un meccanismo volto a favorire un controllo societario più responsabile e tempestivo.

4. IL RIFLESSO ASSICURATIVO DELLA SEGNALEZIONE EX ART. 25 OCTIES C.C.I.I.

La segnalazione prevista dall'art. 25 *octies* c.c.i.i. non rileva soltanto ai fini della responsabilità civile del sindaco né si esaurisce in un mero adempimento dei doveri di vigilanza. Essa può influire anche sull'efficacia della copertura assicurativa, incidendo sia sugli obblighi di denuncia del sinistro sia sulla gestione del successivo rapporto con l'assicuratore.

La segnalazione, infatti, assolve a diversi compiti. Oltre ad essere l'adempimento di un obbligo imposto dalla legge, dal punto di vista assicurativo rappresenta una condotta diretta a contenere il rischio di responsabilità.

L'adempimento dell'obbligo di segnalazione riduce il rischio di condanna del sindaco e rafforza il rapporto con l'assicuratore, in quanto documenta un comportamento conforme alla

³⁶⁹ M. SPIOTTA, *Responsabilità e prevenzione: un parallelismo tra il riformato art. 2407 c.c. e gli artt. 1913-1915 c.c.*, cit., p.890 ss.

³⁷⁰ L. DE ANGELIS, *Manuale del Collegio sindacale e del sindaco unico – II edizione*, cit. p. 1247 ss.

funzione preventiva tipica dell'organo di controllo. Perciò, la segnalazione assume rilievo anche nella dinamica del sinistro, potendo incidere sull'operatività della copertura e sulla gestione della richiesta risarcitoria.

Per i sindaci ed i revisori, come abbiamo visto, la tempestiva segnalazione ai sensi dell'art. 25 *octies* c.c.i.i. è valutata ai fini dell'attenuazione o esclusione della responsabilità³⁷¹. Le compagnie di assicurazione valutano la condotta dell'organo di controllo anche alla luce del rispetto dei doveri loro imposti dalla legge. Una segnalazione tempestiva, inoltre, diminuisce la probabilità che si verifichi un danno risarcibile, circostanza che può incidere sulla determinazione dei premi.

Appare meritevole di adesione la tesi secondo cui, quando il sindaco effettua la segnalazione ex art. 25 *octies* c.c.i.i., si è in presenza di una situazione di crisi già suscettibile di produrre future richieste risarcitorie. La segnalazione dello stato di crisi o di insolvenza, secondo l'*id quod plerumque accidit*, rischia di essere interpretata come implicita confessione di non aver rilevato o segnalato tempestivamente la crisi, con le conseguenti responsabilità. Nelle polizze di responsabilità professionale tale circostanza deve essere comunicata all'assicuratore; se la comunicazione avviene nei termini previsti, una successiva domanda di risarcimento potrà rientrare nella copertura assicurativa.

Quando il sinistro viene denunciato all'assicuratore, la segnalazione costituisce una prova documentale del comportamento diligente del sindaco e dimostra l'adempimento dei doveri di vigilanza. La prova dimostra che il sindaco ha attivato tempestivamente i rimedi previsti dall'ordinamento giuridico e non ha tenuto una condotta omissiva. Questo è particolarmente rilevante nelle polizze di responsabilità civile professionale e nelle polizze

³⁷¹ La disposizione è stata modificata dall'art. 7 del D. lgs. n. 136/2024, recante il c.d. *correttivo-ter* al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

Nella versione previgente, l'art. 25-*octies* c.c.i.i., rubricato "*Segnalazione dell'organo di controllo*", disponeva che: "*L'organo di controllo societario segnala, per iscritto, all'organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 17. La segnalazione è motivata, è trasmessa con mezzi che assicurano la prova dell'avvenuta ricezione e contiene la fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in ordine alle iniziative intraprese. In pendenza delle trattative, rimane fermo il dovere di vigilanza di cui all'articolo 2403 del Codice civile.*

La tempestiva segnalazione all'organo amministrativo ai sensi del comma 1 e la vigilanza sull'andamento delle trattative sono valutate ai fini della responsabilità prevista dall'articolo 2407 del Codice civile".

La formulazione previgente attribuiva, dunque, particolare rilievo alla tempestività della segnalazione effettuata dall'organo di controllo e alla successiva vigilanza sullo svolgimento delle trattative, considerando tali condotte quali elementi rilevanti ai fini della valutazione della responsabilità prevista dall'art. 2407 c.c.

Per un'approfondita analisi si veda: F. SUDIERO, *La segnalazione dell'organo di controllo ex art. 25-octies del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*, cit.

D&O, dove l'assicuratore valuta la condotta dell'assicurato, la tempestività della gestione del rischio e il nesso causale tra omissione e danno.

Per questa ragione, è stato osservato che il professionista che si accinge a stipulare o a rinnovare una polizza di responsabilità civile professionale dovrebbe richiedere l'inserimento, nella clausola relativa alla descrizione dell'attività assicurata, di un inciso del seguente tenore: *“l'assicurazione vale anche per le attività previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza”*. Una simile previsione consentirebbe di prevenire eventuali contestazioni da parte della compagnia assicuratrice in caso di un'eventuale richiesta di indennizzo³⁷².

Il riflesso assicurativo della segnalazione si comprende meglio se letto in parallelo con gli artt. 1913-1915 c.c.

Anche in questo caso trova applicazione l'obbligo di avviso del sinistro previsto dall'art. 1913 c.c., che impone una comunicazione tempestiva all'assicuratore per consentirgli di verificare il danno. Allo stesso modo, l'art. 1915 c.c. ricollega l'inadempimento dell'obbligo di avviso alla perdita o alla riduzione dell'indennizzo, a seconda della gravità della condotta.

Analogamente, il sistema delineato dal Codice della crisi attribuisce alla tempestività della segnalazione rilevanza come indice di correttezza professionale e di mitigazione del rischio: così come il ritardo nella denuncia del sinistro può compromettere la copertura assicurativa, il ritardo nella segnalazione può incidere sulla posizione di responsabilità del sindaco.

La differenza rispetto al rigore osservato in passato nella prassi giudiziaria consiste nel fatto che i sindaci, per limitare o escludere la loro responsabilità, non devono più assolvere una sorta di *probatio diabolica*, volta a dimostrare di aver contrastato ogni atto di dubbia legittimità con tutti gli strumenti possibili. Ora è sufficiente dimostrare di aver adempiuto al dovere di segnalazione dello stato di crisi o di insolvenza e di aver successivamente vigilato sull'andamento delle trattative.

L'incidenza della segnalazione sul rapporto assicurativo non si esaurisce, tuttavia, nella disciplina degli obblighi di avviso prevista dagli artt. 1913- 1915 c.c.

³⁷² C. CELOTTI, *Le polizze per la responsabilità civile professionale dei sindaci e revisori: accorgimenti in fase di stipula e in caso di danno*, cit.

Non può essere trascurato il riflesso assicurativo della segnalazione ex art. 25 *octies* c.c.i.i., la quale può integrare una circostanza sintomatica di aggravamento del rischio ai sensi dell'art. 1898 c.c. Per l'assicuratore, infatti, rileva non tanto la funzione premiale o di limitazione della responsabilità civile che la segnalazione può svolgere, quanto il dato oggettivo da essa manifestato: l'ingresso della società vigilata in una situazione di crisi, con il conseguente aumento della probabilità di azioni risarcitorie nei confronti degli organi di controllo.

Pertanto, pur non essendo il collegamento tra l'art. 2407 c.c. e l'art. 25 *octies* c.c.i.i. espressamente previsto dal legislatore, un'interpretazione sistematica impone al sindaco un dovere di *disclosure* nei confronti dell'assicuratore. L'omessa comunicazione può attivare le reazioni previste dall'ordinamento per il caso di aggravamento del rischio. Infatti, se l'assicurato perde la copertura quando viola dolosamente i doveri di avviso e di salvataggio, analogamente il sindaco potrebbe perdere il beneficio del limite alla responsabilità qualora ometta di adempiere ai doveri di segnalazione e di attivazione imposti dal Codice della crisi³⁷³.

Qualora si ritenesse che l'omessa segnalazione prevista dall'art. 25 *octies* c.c.i.i. integri, *iuris tantum*, una presunzione di dolo eventuale, verrebbero meno sia il limite risarcitorio introdotto dal nuovo art. 2407 c.c. sia la copertura assicurativa. Per evitare questa “*trappola assicurativa*”, sembra preferibile qualificare il *liability cap* non come un diritto soggettivo, bensì come un beneficio condizionato³⁷⁴.

Si potrebbe inoltre ipotizzare, accanto al meccanismo del *liability cap*, un sistema di incentivi e disincentivi legati alla tempestività della segnalazione. Il premio sarebbe previsto *ex lege* e certo nell'*an*, mentre il *quantum* dovrebbe risultare inversamente proporzionale alla tempestività della segnalazione: più precoce sarà la segnalazione, tanto maggiore l'attenuazione della responsabilità³⁷⁵.

Al contrario, l'inadempimento o il ritardo nell'adempimento del dovere di segnalazione e del dovere di vigilanza di cui all'art. 2396 *quinquies* c.c., richiamato dal primo comma dell'art.

³⁷³ M. SPIOTTA, *Una lettura integrata degli artt. 2407 c.c. e 25 octies CCII: dalla responsabilità “paralizzante” alla responsabilità “abilitante”*, cit., 25 settembre 2025.

³⁷⁴ M. SPIOTTA, *Il nuovo art. 2407 c.c.: tra irretroattività e limiti costituzionali alla discrezionalità legislativa*, cit., p. 298 ss.

³⁷⁵ M. SPIOTTA, *Responsabilità e prevenzione: un parallelismo tra il riformato art. 2407 c.c. e gli artt. 1913-1915 c.c.*, cit., p.890 ss.

25 *octies* c.c.i.i.³⁷⁶, qualora integri un'ipotesi di dolo eventuale, esporrebbe il collegio sindacale ad una responsabilità illimitata.

Anche questo profilo può essere letto alla luce della logica del diritto assicurativo: quando il danno risulti aggravato dalla mancata o tardiva segnalazione da parte del sindaco, si verrebbe a creare una situazione assimilabile all'aggravamento del rischio, ovvero all'inosservanza dell'obbligo di avviso del sinistro disciplinato dall'art. 1915 c.c.³⁷⁷

Una simile impostazione, chiaramente incentivante, rafforzerebbe la funzione di *early warning* perseguita dal Codice della crisi. Il sindaco che omettesse dolosamente la segnalazione o l'intervento sarebbe assoggettato a responsabilità illimitata e perderebbe la copertura assicurativa. Qualora, invece, l'omissione fosse meramente colposa, la responsabilità rimarrebbe comunque limitata ai multipli del compenso annuo percepito, mentre la compagnia potrebbe ridurre l'indennizzo in proporzione al pregiudizio, con possibile pregiudizio per i soggetti danneggiati.

Occorre, tuttavia, evitare che le esclusioni assicurative pregiudichino la tutela dei terzi. A tal fine, sono state prospettate tre possibili soluzioni: in primo luogo, prevedere per legge l'inefficacia, nei confronti dei terzi danneggiati, delle clausole che escludono o limitano l'indennizzo in caso di dolo e colpa grave; in secondo luogo, affermare che la compagnia assicuratrice debba comunque rispondere verso i terzi, salvo poi rivalersi sull'assicurato in caso di dolo, in analogia con l'art. 144 del codice delle assicurazioni; infine, introdurre contrattualmente clausole tipiche delle polizze D&O che rendano le cause di esclusione inopponibili ai terzi oppure prevedano il mantenimento della copertura entro i limiti legali anche in caso di violazione dei doveri di attivazione³⁷⁸.

In conclusione, si condivide la tesi secondo cui il riflesso assicurativo della segnalazione non deve indurre il sindaco a comunicare esclusivamente per tutelare la propria posizione

³⁷⁶ A ben vedere, l'art. 25 *octies* c.c.i.i. richiama l'art. 2403 c.c., il quale è stato tuttavia recentemente modificato con il d.lgs 47/2026, che ha trasfuso il contenuto del primo comma dell'art. 2403 c.c. nel nuovo art. 2396 *quinquies* c.c.

³⁷⁷ M. SPIOTTA, *Una lettura integrata degli artt. 2407 c.c. e 25 octies CCII: dalla responsabilità "paralizzante" alla responsabilità "abilitante"*, cit., 25 settembre 2025.

³⁷⁸ M. SPIOTTA, *Una lettura integrata degli artt. 2407 c.c. e 25 octies CCII: dalla responsabilità "paralizzante" alla responsabilità "abilitante"*, cit., 25 settembre 2025.

personale, a scapito dell'emersione anticipata della crisi. La dimensione assicurativa non deve distorcere la funzione preventiva dell'obbligo di segnalazione, ma piuttosto rafforzarla.

Il coordinamento tra l'art. 2407 c.c. e l'art. 25 *octies* c.c.i.i. va interpretato in modo da evitare, da un lato, l'effetto paralizzante derivante dal timore della responsabilità e, dall'altro, l'utilizzo meramente opportunistico della segnalazione³⁷⁹.

5. LE IMPLICAZIONI DELLA L. 35/2025 SULLE COPERTURE ASSICURATIVE.

La limitazione della responsabilità civile introdotta dal nuovo art. 2407 c.c. incide direttamente sulla valutazione del rischio e, di conseguenza, sui premi e sulle condizioni delle polizze di responsabilità civile professionale stipulate a favore dei membri del collegio sindacale.

Per i sindaci di società non quotate, un tetto di responsabilità può ridurre il rischio assicurato e, potenzialmente, il costo della copertura; per i sindaci di società quotate, invece, l'esclusione del limite mantiene invariata l'esposizione e rende essenziale la stipula di una polizza adeguata e personalizzata.

In ogni caso, la copertura assicurativa rimane indispensabile, poiché protegge il patrimonio personale del professionista e assicura continuità e obiettività nell'esercizio delle funzioni di controllo³⁸⁰.

La definizione del profilo di rischio consente di riaprire un dialogo con le compagnie di assicurazione, le quali altrimenti avrebbero una valida giustificazione per rifiutare i sindaci come clienti. Per questo appare meritevole di adesione l'orientamento dottrinale secondo cui l'applicazione della nuova o della previgente versione dell'art. 2407 c.c. incide direttamente sull'entità delle pretese risarcitorie, sulle strategie processuali e sulla valutazione del rischio da parte dei sindaci e degli assicuratori³⁸¹.

³⁷⁹ F. SUDIERO, *La segnalazione dell'organo di controllo ex art. 25-octies del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*, cit.

³⁸⁰ N. DE LUCA, M. HOUBEN, *Limitazione di responsabilità dei sindaci: una medicina con effetti collaterali maggiori degli effetti curativi?*, cit., p. 643 ss.

³⁸¹ M. SPIOTTA, *Il nuovo art. 2407 c.c.: tra irretroattività e limiti costituzionali alla discrezionalità legislativa*, cit., p. 298 ss.

Va parimenti segnalato che, alla data di redazione del presente lavoro, non risultano disponibili dati empirici sull'evoluzione dei premi dopo l'entrata in vigore della nuova formulazione dell'art. 2407 c.c., nè è intervenuto il legislatore. Le considerazioni seguenti devono pertanto essere intese come una sintesi delle proiezioni dottrinali, frutto del dibattito teorico.

La riforma mette in luce l'irragionevolezza delle tendenze volte ad ampliare la sfera della responsabilità dolosa dei sindaci oltre i limiti di realtà ed esigibilità. Ciò risulta problematico non solo sotto il profilo della coerenza con i principi generali del sistema, ma anche per la conseguente esclusione dell'operatività delle coperture assicurative. La crescente aleatorietà dell'incarico di membro del collegio sindacale ha infatti dissuaso i professionisti più preparati dall'assumere tali funzioni e ha contribuito all'innalzamento dei premi delle polizze di responsabilità professionale.³⁸²

Un'interpretazione eccessivamente rigorosa delle regole di responsabilità dettate dall'art. 2407 c.c. costituirebbe, a parere di chi scrive, fonte di condanne ingiuste e di conseguenze sistemiche negative, poiché finirebbe per scoraggiare ulteriormente i professionisti dall'assumere incarichi di controllo e renderebbe ancora più gravoso l'esercizio di tali funzioni.³⁸³

La nuova disciplina recepisce, pertanto, le richieste avanzate da tempo dalle categorie professionali cui appartengono i sindaci, che sollecitavano una mitigazione della responsabilità civile prevista dal Codice civile, ritenuta sproporzionata rispetto all'entità dei compensi e ai relativi costi assicurativi³⁸⁴.

È altresì condivisibile la tesi secondo cui i promotori “occulti” della riforma fossero ormai divenuti il bersaglio privilegiato delle azioni risarcitorie promosse dalle curatele, anche in ragione della presenza di coperture assicurative e della dubbia applicabilità della *business*

³⁸² S. AMBROSINI, *La nuova responsabilità del collegio sindacale: note minime a prima lettura*, cit., 16 marzo 2025.

³⁸³ L. MUTTINI, *La proposta di riforma del regime di responsabilità dei componenti del collegio sindacale*, in *Responsabilità civile e previdenza*, cit., p. 2058 ss.

³⁸⁴ R. DEL PORTO: *Brevi note in tema di responsabilità dei sindaci alla luce del novellato art. 2407 c.c.*, cit., 22 ottobre 2025.

judgment rule, che impedisce di sindacare le scelte gestorie assunte in modo diligente ed informato³⁸⁵.

In effetti, la responsabilità di amministratori e sindaci ha finito per trasformare l'organo di controllo nel capro espiatorio di situazioni di crisi non riferibili, o riferibili solo in misura marginale, a violazioni dei doveri di vigilanza, esponendoli a richieste risarcitorie spesso di importo multimilionario. L'esposizione dei sindaci risulterebbe, inoltre, aggravata dalla circostanza che l'organo di controllo sarebbe l'unico soggetto gravato dall'obbligo di copertura assicurativa³⁸⁶.

Occorre, tuttavia, segnalare fin da subito una contraddizione. L'affermazione secondo cui l'organo di controllo sarebbe l'unico soggetto gravato dall'obbligo di copertura assicurativa è infatti contestata da una parte della dottrina. Sul punto è intervenuto anche il CNDCEC, che ha sostenuto l'insussistenza di tale obbligo. Il dibattito sorto su questo tema³⁸⁷ conferma l'importanza che la questione assicurativa ha assunto nel periodo precedente l'approvazione della riforma.

Il sistema di quantificazione del danno introdotto dall'art. 2407 c.c. chiarisce i rischi economici dei sindaci, facilitando la richiesta di coperture assicurative adeguate e consentendo al mercato di conoscere preventivamente l'ammontare massimo del possibile risarcimento³⁸⁸.

L'introduzione del sistema del multiplo del compenso, ancorando la responsabilità a un parametro noto alle parti, consentirebbe ai sindaci di conoscere preventivamente l'entità massima della propria esposizione e di ricercare coperture assicurative adeguate. Al tempo stesso, i terzi avrebbero la possibilità di conoscere il risarcimento massimo ottenibile in caso di inadempimento dei sindaci.

La circostanza che tale limitazione non operi in caso dolo esclude, inoltre, il rischio che il *liability cap* possa incentivare comportamenti fraudolenti o indurre i sindaci a compiere

³⁸⁵ M. SPIOTTA, *Una lettura integrata degli artt. 2407 c.c. e 25 octies CCII: dalla responsabilità "paralizzante" alla responsabilità "abilitante"*, cit., 25 settembre 2025.

³⁸⁶ N. ABRIANI, *Sulla riforma dell'art. 2407 c.c.: responsabilità dei sindaci ed efficienza dei controlli societari*, cit.
S. LAZZARETTI, *Responsabilità dei sindaci, la nuova disciplina tra criticità e prime pronunce*, cit.

³⁸⁷ V. *infra* il § 5.

³⁸⁸ L. MUTTINI, *La proposta di riforma del regime di responsabilità dei componenti del collegio sindacale*, in *Responsabilità civile e previdenza*, cit., p. 2058 ss.

valutazioni di mera convenienza economica, fondate sul confronto tra il vantaggio derivante dall'illecito e il limite massimo del risarcimento³⁸⁹.

Non bisogna tuttavia dimenticare che il tetto alla responsabilità introdotto dall'art. 2407 c.c. rappresenta anzitutto un incentivo a un corretto esercizio della funzione di controllo: la responsabilità del sindaco non rappresenta un mero rischio calcolabile economicamente né un costo assicurabile a priori³⁹⁰.

La limitazione deve essere letta anche alla luce dell'eliminazione (almeno sul piano testuale) del riferimento alla responsabilità solidale con gli amministratori³⁹¹. Secondo parte della dottrina, la scelta di circoscrivere la responsabilità dei sindaci alla violazione dei propri doveri costituisce uno degli aspetti più innovativi della novella, poiché evita che l'organo di controllo sia chiamato a rispondere per condotte principalmente imputabili agli amministratori. Ciò non significa, tuttavia, che i sindaci possano disinteressarsi dell'operato degli amministratori³⁹².

Sebbene la responsabilità del collegio sindacale sia l'unica ad essere limitata *ex lege*, essa potrebbe rivelarsi anche quella più agevole da far valere, proprio in ragione della presenza delle coperture assicurative³⁹³. Sotto questo profilo, la riforma introduce un sistema che tutela non solo i sindaci, ma anche, indirettamente, gli assicuratori che assumono il rischio connesso allo svolgimento dell'incarico³⁹⁴.

³⁸⁹ L. MUTTINI, *La proposta di riforma del regime di responsabilità dei componenti del collegio sindacale*, in *Responsabilità civile e previdenza*, cit., p. 2058 ss.

³⁹⁰ M. SPIOTTA, *Una lettura integrata degli artt. 2407 c.c. e 25 octies CCII: dalla responsabilità "paralizzante" alla responsabilità "abilitante"*, cit., 25 settembre 2025.

³⁹¹ Come già evidenziato nel primo capitolo, secondo l'orientamento ermeneutico pressoché unanime, la responsabilità solidale, sebbene non sia più espressamente prevista dal legislatore, deve ritenersi tuttora operante in forza dei principi generali in materia di solidarietà passiva, ricavabili dagli artt. 1292, 1294 e 2055 c.c.

³⁹² E. M. NEGRO, *Conversazione estemporanea sulla riforma dell'art. 2407 c.c.*, cit., 17 marzo 2025.

³⁹³ M. SPIOTTA, *Una lettura integrata degli artt. 2407 c.c. e 25 octies CCII: dalla responsabilità "paralizzante" alla responsabilità "abilitante"*, cit., 25 settembre 2025.

³⁹⁴ S. LAZZARETTI, *Responsabilità dei sindaci, la nuova disciplina tra criticità e prime pronunce*, cit.

Il collegio sindacale può oggi avvalersi, per effetto del c.c.i.i., dei nuovi *tools* previsti per lo svolgimento della funzione di controllo e per la misurazione del rischio connesso all'assunzione dell'incarico da parte dei soggetti assicurati³⁹⁵.

Poiché i sindaci rispondono per fatto esclusivamente proprio e non per fatto altrui, la difficoltà nel reperire coperture assicurative può essere attenuata grazie agli strumenti introdotti dal Codice della crisi: il *test* di risanabilità e la *check list* disponibili sulla piattaforma telematica nazionale (art. 13 c.c.i.i.), nonché il certificato dei debiti tributari (art. 364 c.c.i.i.)³⁹⁶.

Così come gli istituti di credito utilizzano gli strumenti di autodiagnosi predisposti dal legislatore per valutare il merito creditizio, anche le compagnie assicuratrici potrebbero servirsene per valutare il rischio connesso all'assunzione dell'incarico di componente dell'organo di controllo. Questo rischio è, infatti, strettamente legato alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società presso la quale il sindaco è chiamato a svolgere le proprie funzioni.

Le risultanze della *check list*, la corretta compilazione del *test* di risanabilità e la documentazione eventualmente predisposta nell'ambito della composizione negoziata della crisi potrebbero rappresentare, per l'assicuratore, elementi oggettivi per valutare l'entità del rischio assunto, il livello di consapevolezza e l'effettivo adempimento dei doveri di vigilanza da parte del sindaco³⁹⁷.

Quanto più l'organo di controllo farà un uso consapevole e tempestivo degli strumenti previsti dal Codice della crisi, tanto maggiore sarà la possibilità di dimostrare di aver adempiuto

³⁹⁵ M. SPIOTTA, *Una lettura integrata degli artt. 2407 c.c. e 25 octies CCII: dalla responsabilità "paralizzante" alla responsabilità "abilitante"*, cit., 25 settembre 2025.

M. SPIOTTA, *Check-list e Test pratico di risanabilità: presupposti teorici e implicazioni sistematiche*, in *Il Nuovo Diritto delle Società*, n. 9/2022, p. 1639 ss.

Qualsiasi imprenditore, indipendentemente dall'oggetto e dalle dimensioni dell'impresa, deve essere posto nella condizione di poter utilizzare i *tools* messi a disposizione sulla piattaforma telematica nazionale. Diversamente, l'impossibilità di servirsene potrebbe generare l'inadeguatezza degli assetti e, di conseguenza, la violazione degli artt. 3 c.c.i.i. e 2086 c.c.

³⁹⁶ L'art. 13 c.c.i.i. è rubricato "*Istituzione della piattaforma telematica nazionale e nomina dell'esperto*"; mentre l'art. 364 c.c.i.i. "*Certificazione dei debiti tributari*".

³⁹⁷ M. SPIOTTA, *Una lettura integrata degli artt. 2407 c.c. e 25 octies CCII: dalla responsabilità "paralizzante" alla responsabilità "abilitante"*, cit., 25 settembre 2025.

Per un'approfondita analisi dei presupposti teorici e delle implicazioni sistematiche connesse all'istituzione della piattaforma telematica nazionale e alla messa a disposizione degli imprenditori di un *test* pratico per verificare la ragionevole perseguibilità del risanamento, nonché di una lista di controllo particolareggiata contenente indicazioni per la redazione dei piani di risanamento, si veda M. SPIOTTA, *Check-list e Test pratico di risanabilità: presupposti teorici e implicazioni sistematiche*, cit., p. 1639 ss.

ai propri doveri con la dovuta diligenza e con un'adeguata completezza dell'attività informativa. Tale condotta potrebbe assumere rilievo anche nel rapporto assicurativo, riducendo il rischio di contestazioni fondate su dichiarazioni inesatte o incomplete dell'assicurato e contribuendo, indirettamente, a una maggiore stabilità dei costi dell'assicurazione professionale.

I *tools* previsti dal Codice della crisi possono diventare centrali non solo nella fase iniziale di valutazione del rischio, ma anche nella sua gestione durante l'intero rapporto assicurativo. L'adozione e il concreto funzionamento degli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili richiesti dall'art. 2086 c.c.³⁹⁸ potrebbero costituire, insieme agli esiti del *test* di risanabilità e della *check list*, elementi utili per l'attività di valutazione degli assicuratori.

Le polizze assicurative potrebbero prevedere specifici obblighi di informazione, monitoraggio e aggiornamento degli assetti, subordinando la permanenza di alcune garanzie al loro effettivo adempimento. Anche nelle coperture *all risks* potrebbero essere inserite clausole volte a favorire la prevenzione e il controllo del rischio.

Anche l'inadeguatezza degli assetti potrebbe configurare una violazione degli obblighi contrattuali oppure, ove ne ricorrano i presupposti, un aggravamento del rischio ai sensi dell'art. 1898 c.c., già analizzato.

Gli strumenti previsti dal Codice della crisi potrebbero pertanto costituire parametri per verificare la permanenza del rischio assicurato, contribuendo anche a rafforzare il ruolo del collegio sindacale nel controllo sull'effettiva attuazione degli assetti richiesti dalla legge.

Per quanto consta alla scrivente, tuttavia, allo stato attuale non risultano fonti che attestino l'effettivo utilizzo, da parte delle compagnie assicuratrici, dei dati ricavabili dal *test* di risanabilità o della *check list* ai fini della sottoscrizione delle polizze D&O o delle polizze di responsabilità civile professionale dei sindaci.

Occorre soffermarsi sul rapporto esistente tra la limitazione della responsabilità introdotta dall'art. 2407 c.c. e la nozione di dolo, che assume particolare rilevanza anche sul

³⁹⁸ L'art. 2086 c.c. fa ricadere sull'imprenditore un triplice obbligo: istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato; istituire tale assetto anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi di impresa e della perdita della continuità; attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale. Si veda, in particolare: C. BAUCO, E. DE NUCCIO, *Ruolo, obblighi e responsabilità dei sindaci alla luce del nuovo Codice della crisi: gestione del rischio, flussi informativi e best practices*, cit., p. 489 ss.

piano assicurativo. Si ritiene, infatti, che l'area del dolo non coincida integralmente con quella dei fatti di reato. Possono configurarsi situazioni nelle quali il sindaco risponda per fatti costituenti reato, ma caratterizzati da una condotta colposa, come nel caso della bancarotta semplice per aggravamento colposo del dissesto. In tali fattispecie, non operando l'esclusione prevista per il comportamento doloso, potrebbe trovare applicazione il *liability cap*.

La distinzione assume rilievo anche ai fini dell'operatività della polizza. Qualora la copertura assicurativa escluda esclusivamente i comportamenti dolosi, senza prevedere una generale esclusione degli illeciti penali, potrebbe residuare spazio per il risarcimento dei danni derivanti da reati colposi³⁹⁹. Resta fermo, in ogni caso, che il dolo eventuale, al pari del dolo intenzionale, determina l'esclusione della copertura assicurativa.

Tra le ragioni poste alla base della riforma vi era proprio l'incremento dei costi delle coperture assicurative per responsabilità civile professionale e la conseguente difficoltà, per gli organi della procedura, di conciliare l'esigenza di ottenere un risarcimento pieno con il rischio di rendere inefficace la garanzia assicurativa attraverso la contestazione del dolo⁴⁰⁰.

Ogni tentativo di restringere l'ambito applicativo del *plafond* risarcitorio attraverso il ricorso a presunzioni di dolo eventuale o mediante la qualificazione come dolose di condotte caratterizzate da grave inadempimento, quale la "*consapevole inerzia qualificata*", rischierebbe pertanto di determinare incertezze interpretative, con possibili conseguenze negative anche sul piano assicurativo⁴⁰¹.

Un'estensione eccessiva della nozione di dolo, infatti, potrebbe produrre effetti distorsivi: da un lato, vi sarebbe il pericolo di qualificare come dolose le condotte dei sindaci con patrimoni capienti, al fine di ottenere un risarcimento più elevato; dall'altro, di ricondurre a responsabilità colposa le medesime condotte quando l'assicurato disponga di una copertura idonea a garantire il ristoro del danno⁴⁰².

³⁹⁹ S. AMBROSINI, *La nuova responsabilità del collegio sindacale: note minime a prima lettura*, cit., 16 marzo 2025.

S. AMBROSINI, *Vincolo di solidarietà, danno risarcibile e prescrizione del nuovo art. 2407 c.c.*, cit., p. 655 ss.

⁴⁰⁰ M. SPIOTTA, *Il nuovo art. 2407 c.c.: tra irretroattività e limiti costituzionali alla discrezionalità legislativa*, cit., p. 298 ss.

⁴⁰¹ M. SPIOTTA, *Il nuovo art. 2407 c.c.: tra irretroattività e limiti costituzionali alla discrezionalità legislativa*, cit., p. 298 ss.

⁴⁰² M. TARABUSI, T. GUERINI, *Responsabilità dei sindaci, dolo da accertare con rigore*, cit., p. 22 ss.

Una simile dinamica potrebbe determinare fenomeni di *moral hazard*, poiché il sindaco potrebbe confidare nella difficoltà di contestazione del dolo, proprio per evitare il venir meno della copertura assicurativa. Ne deriverebbe un possibile contrasto tra l'interesse della curatela e dei creditori alla massima soddisfazione della pretesa risarcitoria e l'interesse pubblico alla repressione delle condotte dolose e al corretto funzionamento degli organi di controllo societari⁴⁰³.

Tutti i protagonisti della *governance* societaria incontrano, del resto, difficoltà a reperire coperture assicurative adeguate, in ragione dell'entità potenzialmente imprevedibile e spesso assai elevata dei danni derivanti dall'esercizio delle relative funzioni. In sede parlamentare, tuttavia, la questione è stata presentata come una criticità propria dell'organo di controllo, sebbene essa interessi più in generale chiunque ricopra funzioni di amministrazione all'interno della società.

Come si è anticipato nel Paragrafo 1, pare fuorviante l'affermazione resa nell'audizione del 12 marzo 2024 da alcuni esponenti del CNDCEC, secondo cui l'esposizione dei sindaci sarebbe aggravata dall'obbligo assicurativo a loro esclusivo carico. In realtà, la copertura assicurativa non costituisce un obbligo né per i sindaci né per gli amministratori, ma un'opportuna cautela⁴⁰⁴.

L'equivoco circa l'esistenza di un obbligo assicurativo in capo ai sindaci deriva dal DPR 7 agosto 2012 n. 137, di riforma degli ordinamenti delle professioni regolamentate, che impone ai professionisti la stipulazione di un'assicurazione per i danni derivanti ai clienti dall'esercizio dell'attività professionale.

Tale obbligo, tuttavia, riguarda esclusivamente l'attività professionale tipica e i danni che, nello svolgimento di essa, possono essere arrecati al cliente. È pertanto condivisibile la tesi secondo cui lo svolgimento dell'attività di sindaco non costituisce espressione dell'attività professionale tipica del commercialista o dell'avvocato e la società, così come i suoi creditori,

⁴⁰³ M. SPIOTTA, *Responsabilità e prevenzione: un parallelismo tra il riformato art. 2407 c.c. e gli artt. 1913-1915 c.c.*, cit., p.890 ss.

W. WETERINGS, *Directors' & Officers' Liability, D&O Insurance and Moral Hazard: More Control of Moral Hazard by D&O Insurers Needed to Increase the Incentives of Directors and Supervisory Board Members*, in *European business law review*, n. 2/2015, p. 305 ss.

⁴⁰⁴ L'audizione del CNDCEC del 12.03.2024 – Proposta di legge modifica dell'articolo 2407 cc – AC 1276, è reperibile sul sito www.commercialisti.it

non possono essere considerati “*clienti*” del professionista ai fini dell’applicazione della disposizione⁴⁰⁵.

Ciò non impedisce al sindaco di stipulare, mediante un’apposita garanzia o un’appendice integrativa facoltativa, una copertura assicurativa per i rischi connessi all’esercizio dell’incarico, idonea a garantire l’adempimento di un’eventuale condanna⁴⁰⁶.

Tenuto conto dei chiarimenti già forniti dalla Corte di cassazione in ordine all’applicazione intertemporale della novella dell’art. 2407 c.c.⁴⁰⁷, nonché in attesa del completamento della disciplina relativa ai revisori e di ulteriori precisazioni in merito agli organi di controllo “*dimenticati*” dalla riforma, il collegio sindacale è chiamato a mantenere un atteggiamento prudente. Al pari dell’assicurato nell’ambito di una polizza contro i danni, anche il sindaco è tenuto ad adottare ogni misura idonea a contenere il rischio: l’omessa segnalazione delle irregolarità o l’inerzia nell’adempimento dei doveri di vigilanza potrebbero, infatti, comportare il ritorno alla regola della responsabilità illimitata.

Un ultimo profilo attiene al periodo intercorrente tra l’entrata in vigore della l. 35/2025 e l’adozione del d.lgs. n. 47/2026, che, come già esaminato, ha nuovamente modificato la disciplina della responsabilità degli organi di controllo delle società soggette al t.u.f.

In tale periodo, qualora si accogliesse la tesi della natura sostanziale della disciplina introdotta dall’art. 2407 c.c., ai sindaci di queste società avrebbe potuto riconoscersi la possibilità di invocare il *liability cap*, purchè il fatto generatore della responsabilità si fosse verificato tra i due interventi normativi⁴⁰⁸.

⁴⁰⁵ G. GUIZZI, *Lobbying e diritto societario: note critiche intorno alla proposta di riforma dell’art. 2407 c.c.*, cit., p. 251 ss.

⁴⁰⁶ E. BONAVERA, *Nuova responsabilità dei sindaci: irretroattiva la limitazione del danno prevista dalla L. 35/2025*, cit., 8 ottobre 2025.

⁴⁰⁷ Si vedano la sentenza n. 1390 e l’ordinanza n. 1392, entrambe emesse dalla Corte di Cassazione, Sezione I, in data 22 gennaio 2026, già esaminate nel primo capitolo del presente lavoro.

⁴⁰⁸ La questione è stata affrontata in: M. FABIANI, *Il Big Bang delle azioni di responsabilità: legittimazione e decadenza*, in *Procedure concorsuali e crisi d’impresa*, n. 7/2026, p. 845 ss.

In un saggio interamente dedicato al nuovo art. 2394-bis c.c., l’autore esamina le disposizioni del decreto legislativo di modifica del t.u.f. e del Codice civile relative alla legittimazione all’esercizio dell’azione di responsabilità da parte dei creditori sociali e al termine biennale di decadenza previsto per il suo esercizio.

Tale conclusione trova fondamento nell'orientamento espresso in due recenti pronunce della Suprema Corte⁴⁰⁹, secondo cui le disposizioni relative ai multipli utilizzati per determinare il limite della responsabilità hanno natura sostanziale. Il diritto al risarcimento, infatti, sorge al momento della condotta pregiudizievole. Pertanto, per i fatti verificatisi nel periodo considerato, il regime introdotto dalla l. n. 35/2025 potrebbe trovare applicazione anche nei confronti dei sindaci di società successivamente escluse dal limite di responsabilità per effetto del d.lgs. n. 47/2026.

La disciplina intertemporale assume, a giudizio della scrivente, rilievo anche con riferimento al rischio professionale. Il limite di responsabilità, infatti, non incide soltanto sull'esposizione patrimoniale dei sindaci, ma anche sulla valutazione del rischio da parte delle compagnie assicurative. Una maggiore prevedibilità dell'esposizione risarcitoria può riflettere, a sua volta, sulla determinazione dei massimali e dei premi delle polizze di responsabilità civile professionale.

Più in generale, la natura dell'attività svolta dagli organi di controllo giustifica la previsione di adeguati strumenti assicurativi. In questa prospettiva, è opportuno introdurre un obbligo di assicurazione della responsabilità professionale dei componenti degli organi di controllo, con massimali proporzionati ai rischi connessi all'incarico. A tutela dei danneggiati, sarebbe inoltre opportuno riconoscere un'azione diretta nei confronti dell'assicuratore, così da favorire l'effettivo soddisfacimento delle pretese risarcitorie⁴¹⁰.

La vicenda in esame dimostra, dunque, che la responsabilità dei sindaci non può essere considerata in modo isolato, dovendo essere valutata anche in relazione al rischio professionale connesso alla carica e all'effettiva operatività delle polizze assicurative.

⁴⁰⁹ Il riferimento è alla sentenza n. 1390 e all'ordinanza n. 1392, entrambe emesse dalla Corte di Cassazione, Sezione I, in data 22 gennaio 2026 e reperibili sulla banca dati DeJure.

Si vedano, in particolare: M. SPIOTTA, *Il nuovo art. 2407 c.c.: tra irretroattività e limiti costituzionali alla discrezionalità legislativa*, cit., p. 298 ss.

E. TUARIVOLI, *Efficacia temporale, limite risarcitorio e solidarietà del nuovo art. 2407 c.c.: prime applicazioni giurisprudenziali a confronto*, cit., p. 267 ss.

S. AMBROSINI, *La non retroattività del nuovo art. 2407, c. 2, c.c., nel "parto gemellare" della Cassazione*, cit., 23 gennaio 2026.

⁴¹⁰ M. FABIANI, *Il Big Bang delle azioni di responsabilità: legittimazione e decadenza*, cit., p. 845 ss.

G. D'ATTORE, *Il termine di decadenza per l'esercizio delle azioni di responsabilità nelle procedure concorsuali*, cit., p. 884 ss.

La rapida successione delle riforme intervenute nel 2025 e nel 2026, unitamente alle relative questioni intertemporali, evidenzia la necessità di conciliare due esigenze: evitare un'esposizione eccessivamente gravosa degli organi di controllo e, al tempo stesso, garantire un'adeguata tutela ai soggetti danneggiati.

CAPITOLO V

LA LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ DEGLI ORGANI DI CONTROLLO NEL DIRITTO COMPARATO.

Il presente capitolo esamina, in prospettiva comparatistica, la riforma dell'art. 2407 c.c., proseguendo l'analisi condotta nei capitoli precedenti sulla possibile persistenza del modello della responsabilità solidale alla luce dei principi costituzionali e dei fondamenti della responsabilità civile.

La scelta di un'analisi comparatistica è motivata dalla natura transnazionale del diritto commerciale, nonché dagli obiettivi di armonizzazione perseguiti dall'Unione europea e dal fatto che un raffronto tra diversi ordinamenti giuridici consente di valutare più compiutamente la soluzione nazionale⁴¹¹.

Tale confronto, tuttavia, non può ridursi a un semplice richiamo alla *lex alii loci*, inteso come immediato accesso alla norma straniera. Il riferimento al diritto straniero rischia infatti di risultare dannoso ove non sia accompagnato da un'indagine comparatistica, capace di considerare non soltanto la regola isolata, ma anche il contesto economico e sociale in cui essa opera⁴¹².

Neppure in sede comparatistica, d'altronde, è possibile individuare un modello di organizzazione dei controlli societari nettamente superiore agli altri, poiché ciascun sistema riflette un proprio equilibrio tra esigenze di tutela, struttura societaria e tradizioni giuridiche⁴¹³.

Gli studiosi di diritto comparato hanno esaminato il regime della responsabilità vigente negli ordinamenti europei presi come possibili modelli nei lavori preparatori della riforma italiana. L'analisi ha messo in luce alcune criticità nell'utilizzo di tale confronto da parte del legislatore nazionale.

Parte della dottrina ha osservato che la riforma dell'art. 2407 c.c. deriva da un uso non sempre corretto del metodo comparativo. Il legislatore italiano sembra essere incorso in un vero

⁴¹¹ F. SUDIERO, *La segnalazione dell'organo di controllo ex art. 25-octies del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*, cit., p. 95 ss.

⁴¹² P. G. MONATERI, A. SOMMA, "Alien in Rome". *L'uso del diritto comparato come interpretazione analogica ex art. 12 preleggi*, in *Il Foro italiano*, 1999, vol. 22, p. 47 ss.

⁴¹³ M. LIBERTINI, *La funzione di controllo nell'organizzazione delle società per azioni, con particolare riguardo ai c.d. sistemi alternativi*, cit., p. 2 ss.

e proprio fraintendimento comparatistico, prendendo a modello discipline straniere sulla responsabilità dei revisori legali, senza considerare che tali norme non sono automaticamente estensibili agli organi di controllo interno.

In assenza di uno specifico termine di confronto per il sindaco, il legislatore ha pertanto assunto quale parametro le limitazioni di responsabilità previste per i revisori legali.

Nei lavori preparatori della riforma, come visto precedentemente, si afferma inoltre che la responsabilità dei componenti del collegio sindacale deve essere circoscritta anche nelle ipotesi in cui ad esso sia attribuita la funzione di revisione legale⁴¹⁴.

Diversamente, la figura del revisore legale (*statutory auditor*) è presente nella generalità degli ordinamenti con funzioni sostanzialmente analoghe, circostanza che rende più agevole la comparazione tra le diverse discipline della relativa responsabilità.

Un'ulteriore criticità è quella di aver presupposto che una soluzione adottata con successo in altri ordinamenti possa essere automaticamente recepita anche nel sistema italiano. Questa impostazione trascura tuttavia il ruolo determinante del diverso contesto socioeconomico, politico e giuridico nel quale ciascun modello si colloca.

La riforma italiana costituisce, sotto alcuni profili, un *unicum* nel panorama delle responsabilità degli organi di controllo e pone interrogativi anche rispetto al coordinamento con le altre figure di vigilanza⁴¹⁵. Parte della dottrina ha osservato che figure assimilabili ai sindaci italiani potrebbero essere rinvenute in alcuni ordinamenti dell'Europa orientale, i quali, nella fase di elaborazione delle proprie legislazioni societarie, hanno guardato anche all'esperienza italiana⁴¹⁶.

Già il Considerando n. 3 della Raccomandazione 2008/473/CE aveva evidenziato come l'imposizione di una responsabilità solidale e illimitata potesse scoraggiare l'assunzione degli

⁴¹⁴ L. BENEDETTI, *La nuova responsabilità dei membri del collegio sindacale: alcune prime considerazioni sistematiche*, cit., 23 giugno 2025.

S. AMBROSINI, *La nuova responsabilità del collegio sindacale: note minime a prima lettura*, cit., 16 marzo 2025.
F. MURINO, *La "nuova" responsabilità dei sindaci limitata e parziaria (o ancora solidale?)*, in *Orizzonti del Diritto Commerciale*, n. 2/2025, p. 644 ss.

⁴¹⁵ S. LAZZARETTI, *Responsabilità dei sindaci, la nuova disciplina tra criticità e prime pronunce*, cit.

⁴¹⁶ Della questione si è occupata, in particolare, F. BENATTI, nell'intervento dal titolo "*Tetto alla responsabilità dei sindaci e aspetti di diritto comparato*" che si è tenuto presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore il 14 novembre 2025 in occasione del convegno "*Diritto societario, funzioni di controllo e responsabilità. Legge 35/2025 e nuovo articolo 2407 c.c.*".

incarichi di controllo, anticipando una delle principali criticità oggi richiamate con riferimento alla responsabilità dei sindaci italiani⁴¹⁷.

Proprio in considerazione del fatto che i sindaci italiani possono essere chiamati a svolgere anche la funzione di revisori legali, nei lavori preparatori vengono presi in considerazione i modelli stranieri relativi alla responsabilità dei revisori adottati in diversi ordinamenti europei, tra cui Grecia, Polonia, Slovacchia, Estonia, Olanda, Germania, Austria, Belgio e Regno Unito, tutti caratterizzati dalla previsione di forme di limitazione della responsabilità⁴¹⁸.

Diversamente, negli Stati Uniti, a seguito della riforma del 1995, la responsabilità del revisore è stata configurata come illimitata, sebbene sia possibile ricorrere a clausole limitative, ma parziaria; inoltre, il revisore può essere condannato al pagamento di importi superiori al danno effettivamente causato attraverso il ricorso ai *punitive damages*⁴¹⁹.

Il sistema della limitazione della responsabilità è dunque già presente in diversi ordinamenti europei che, secondo il legislatore italiano, presenterebbero soluzioni maggiormente evolute rispetto a quella nazionale⁴²⁰. Proprio per questo, una parte della dottrina ha ritenuto che la nuova disciplina risulti sistematicamente distonica sia rispetto all'ordinamento italiano sia rispetto al contesto internazionale⁴²¹.

Il nuovo art. 2407 c.c. si collega pertanto all'esperienza di altri ordinamenti che già prevedevano forme di limitazione della responsabilità dei revisori legali, pur richiedendo importanti precisazioni e un immediato intervento correttivo sul piano interpretativo⁴²². A parere della scrivente, spetta dunque agli interpreti il compito di razionalizzare la disciplina risultante dalla riforma.

⁴¹⁷ N. DE LUCA, M. HOUBEN, *Limitazione di responsabilità dei sindaci: una medicina con effetti collaterali maggiori degli effetti curativi?*, cit., p. 643 ss.

⁴¹⁸ F. MURINO, *La "nuova" responsabilità dei sindaci limitata e parziaria (o ancora solidale?)*, cit., p. 644 ss.

⁴¹⁹ F. MURINO, *La "nuova" responsabilità dei sindaci limitata e parziaria (o ancora solidale?)*, cit., p. 644 ss.

⁴²⁰ L. MUTTINI, *La proposta di riforma del regime di responsabilità dei componenti del collegio sindacale*, in *Responsabilità civile e previdenza*, cit., p. 2058 ss.

⁴²¹ L. BENEDETTI, *La nuova responsabilità dei membri del collegio sindacale: alcune prime considerazioni sistematiche*, cit., 23 giugno 2025.

⁴²² N. ABRIANI, *Sulla riforma dell'art. 2407 c.c.: responsabilità dei sindaci ed efficienza dei controlli societari*, cit., n. 12/2024.

Il confronto con gli altri sistemi giuridici conferma, comunque, l'emersione di una tendenza diversa: la crescente valorizzazione della dimensione assicurativa del rischio professionale⁴²³.

Sotto questo profilo, il legislatore italiano sembra non aver colto l'occasione per realizzare una riforma maggiormente ponderata, fondata anche sugli studi di analisi economica del diritto e sui modelli comparatistici relativi alla solidarietà e alla parziarietà risarcitoria, come quelli elaborati, ad esempio nel *Restatement (Third) of Law Tort* statunitense⁴²⁴.

Infine, nella letteratura internazionale, la scelta tra una responsabilità limitata e una illimitata per l'intero pregiudizio cagionato dagli *auditors* è oggetto di valutazioni non univoche, sia negli studi empirici sia in quelli teorici.

Secondo questi ultimi, una responsabilità limitata potrebbe incentivare comportamenti meno diligenti da parte dei controllori, riducendo gli incentivi a svolgere efficacemente la funzione di controllo. Al contrario, una responsabilità per l'intero danno potrebbe aumentare i costi del controllo per gli enti controllati e ridurre la convenienza economica degli incarichi, con il rischio di allontanare i professionisti più qualificati. Potrebbe inoltre favorire fenomeni di *moral hazard* da parte di amministratori e investitori, incentivati ad assumere maggiori rischi nella consapevolezza che, attraverso il meccanismo della solidarietà, le conseguenze dannose delle proprie condotte possano ricadere sui controllori⁴²⁵.

Anche nell'ipotesi in cui la responsabilità del revisore fosse riformata in modo analogo a quella dei sindaci, rimarrebbe comunque una disciplina non pienamente allineata né con l'evoluzione della responsabilità degli *auditors* nei principali ordinamenti stranieri né con la diversa funzione svolta dal collegio sindacale rispetto al revisore legale⁴²⁶.

⁴²³ M. SPIOTTA, *Responsabilità e prevenzione: un parallelismo tra il riformato art. 2407 c.c. e gli artt. 1913-1915 c.c.*, cit., p.890 ss.

⁴²⁴ F. MURINO, *La "nuova" responsabilità dei sindaci limitata e parziaria (o ancora solidale?)*, cit., p. 644 ss.

⁴²⁵ L. BENEDETTI, *La responsabilità dei sindaci fra esigenze reali di riforma e possibili incoerenze sistematiche*, cit., p. 15 ss.

R. QUICK, *Can prohibitions of non-audit services and an expanded auditor liability improve audit quality?*, in *International Journal of Auditing*, 2022, p. 19 ss.

⁴²⁶ L. BENEDETTI, *La nuova responsabilità dei membri del collegio sindacale: alcune prime considerazioni sistematiche*, cit., 23 giugno 2025.

1. IL QUADRO EUROPEO DI RIFERIMENTO: LA RACCOMANDAZIONE C(2008) 2274 DELLA COMMISSIONE EUROPEA.

La riscrittura dell'art. 2407 c.c., che, come visto nei precedenti capitoli, introduce un limite quantitativo alla responsabilità dei componenti degli organi di controllo delle società di capitali, si pone in continuità con le modifiche introdotte dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e deve essere interpretata alla luce di un orientamento affermatosi da tempo a livello comunitario e recepito in numerosi Stati membri⁴²⁷.

L'esigenza di delimitare la responsabilità dei soggetti incaricati del controllo societario era stata, infatti, già evidenziata dal legislatore comunitario con riferimento alla funzione svolta dai revisori legali dei conti delle società quotate.

In questa prospettiva si colloca la Raccomandazione della Commissione europea del 5 giugno 2008, n. C(2008) 2274, relativa alla limitazione della responsabilità civile dei revisori legali e delle imprese di revisione contabile. Questo provvedimento aveva evidenziato come la previsione di una responsabilità in solido illimitata potesse *“scoraggiare le imprese e le reti di revisione dall'entrare nel mercato internazionale della revisione dei conti di società quotate nella Comunità”*.

La Raccomandazione, predisposta a seguito della relazione prevista dall'art. 31 dell'ottava direttiva 2006/43/CE e successivamente rimasta in una fase di sostanziale quiescenza, riguardava esclusivamente la responsabilità civile per colpa dei revisori legali e delle imprese di revisione incaricate della revisione dei conti annuali o consolidati di società registrate in uno Stato membro e i cui titoli fossero ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato europeo⁴²⁸.

Il provvedimento muoveva dalla considerazione che la responsabilità solidale illimitata potesse rappresentare un fattore di disincentivo per le imprese e le reti di revisione interessate ad operare nel mercato internazionale della revisione delle società quotate. Secondo la

⁴²⁷ A. BAUDINO, M. RIVERDITI, *La nuova responsabilità civile dei sindaci tra unitarietà del danno e limite risarcitorio*, cit.

⁴²⁸ P. KINDLER, *La responsabilità dei revisori legali e delle società di revisione legale: un confronto tra le discipline italiana e tedesca*, in *Rivista delle Società*, n.6/2016, p. 1124 ss.

Commissione, infatti, tale regime avrebbe potuto ostacolare la nascita di nuove reti di revisione idonee a svolgere la revisione legale dei conti di tali società (considerando n.3).

Nella Raccomandazione si sottolineava, inoltre, come il corretto funzionamento dei mercati dei capitali presupponesse l'esistenza di una capacità di revisione sostenibile e di un mercato concorrenziale. La responsabilità solidale illimitata, invece, avrebbe potuto determinare effetti distorsivi, senza necessariamente tradursi in un maggiore livello di diligenza nell'esercizio dell'incarico.

La Raccomandazione suggeriva che *“la responsabilità civile dei revisori legali e delle imprese di revisione contabile dovuta a una violazione dei loro doveri professionali”* fosse *“limitata, salvo nei casi di violazione intenzionale dei doveri da parte del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile”*, precisando al contempo che *“la limitazione della responsabilità civile non dovrebbe impedire alle parti lese di essere adeguatamente risarcite”*.

Con riferimento ai *“Metodi per la limitazione della responsabilità”*, la Commissione raccomandava agli Stati membri di ricorrere, in particolare, a uno o più dei seguenti strumenti: a) la fissazione di un importo finanziario massimo o di una formula idonea a consentirne il calcolo; b) la previsione di principi in base ai quali il revisore legale o l'impresa di revisione non fossero responsabili per le perdite eccedenti il proprio contributo effettivo e, pertanto, non rispondessero in solido con altri autori dell'illecito; c) l'adozione di disposizioni che consentissero di stabilire contrattualmente una limitazione della responsabilità (attualmente non ammessa in Germania ai sensi dell'art. 32, comma 5, HGB)⁴²⁹.

Il considerando n. 6 della Raccomandazione attribuiva agli Stati membri, in via alternativa e non cumulativa, la possibilità di prevedere un sistema fondato sulla responsabilità limitata mediante fissazione di un massimale, sulla responsabilità parziaria o, eventualmente, sull'ammissibilità della *cap clause*. Tale impostazione risultava coerente con l'art. 30 della direttiva 2006/43/CE, che fa *“salvi i regimi nazionali in materia di responsabilità civile”*⁴³⁰.

La Raccomandazione europea, unitamente allo studio accademico ad essa allegato, individuava nella responsabilità parziaria una delle soluzioni maggiormente idonee a garantire un equilibrio tra tutela dei soggetti danneggiati e sostenibilità dell'attività di revisione.

⁴²⁹ E. FREGONARA, *Il liability cap nel sistema dei controlli: il rischio del doppio (triplo) binario regolatorio alla luce delle riforme recenti ed in itinere*, cit., p. 204 ss.

⁴³⁰ F. MURINO, *La “nuova” responsabilità dei sindaci limitata e parziaria (o ancora solidale?)*, cit., p. 644 ss.

La responsabilità solidale illimitata, infatti, avrebbe potuto produrre un effetto deterrente non necessariamente collegato ad un maggior impegno nell'esercizio delle funzioni, ma piuttosto all'abbandono del mercato della revisione da parte degli operatori⁴³¹.

Le indicazioni provenienti dal contesto europeo hanno trovato applicazione in diversi ordinamenti nazionali. Alcuni sistemi, come quello olandese, polacco e slovacco, hanno adottato il criterio del multiplo del compenso quale *plafond* della responsabilità dei soggetti incaricati del controllo dei conti; mentre altre legislazioni, quali quella tedesca, austriaca e belga, hanno invece previsto una soglia massima fissata *una tantum* in via normativa⁴³².

La riforma del 2025 si inserisce nella più ampia tendenza, affermata a livello comparato, a circoscrivere la responsabilità dei controllori societari, cercando una maggiore armonizzazione con le soluzioni adottate negli ordinamenti stranieri, pur servendosi di un meccanismo privo di riscontro nei sistemi di riferimento. L'art. 2407 c.c. recepisce i principali orientamenti e le raccomandazioni emersi a livello europeo⁴³³.

Nel complesso, può dirsi che il legislatore italiano abbia accolto, con riferimento ai sindaci, le principali soluzioni già indicate nella Raccomandazione europea del 2008 per la responsabilità dei revisori.

La Raccomandazione della Commissione europea evidenziava, infine, l'esigenza di ricondurre la responsabilità entro confini ragionevoli, attraverso l'introduzione di correttivi idonei a commisurare il rischio effettivamente connesso all'incarico svolto.

Tale obiettivo risponde alla necessità di evitare le distorsioni del sistema, favorire una corretta individuazione dei premi delle polizze assicurative, incentivare l'assunzione degli incarichi da parte dei professionisti più preparati e competenti ed evitare che le funzioni di controllo siano affidate a soggetti meno preparati o più propensi ad accettare del rischio⁴³⁴.

⁴³¹ L. BENEDETTI, *La nuova responsabilità dei membri del collegio sindacale: alcune prime considerazioni sistematiche*, cit., 23 giugno 2025.

⁴³² S. AMBROSINI, *La nuova responsabilità del collegio sindacale: note minime a prima lettura*, cit., 16 marzo 2025.

⁴³³ A. BAUDINO, M. RIVERDITI, *La nuova responsabilità civile dei sindaci tra unitarietà del danno e limite risarcitorio*, cit.

⁴³⁴ A. BAUDINO, M. RIVERDITI, *La nuova responsabilità civile dei sindaci tra unitarietà del danno e limite risarcitorio*, cit.

2. I MODELLI CONTINENTALI.

La comparazione con gli ordinamenti stranieri consente di verificare come il tema della responsabilità degli organi di controllo sia stato affrontato in sistemi giuridici caratterizzati da differenti modelli societari e da diverse concezioni della funzione di vigilanza.

In particolare, il confronto tra i modelli continentali e quello anglosassone evidenzia come le tecniche di limitazione della responsabilità non rispondano soltanto all'esigenza di contenere il rischio economico gravante sui soggetti incaricati del controllo, ma si inseriscano in un più ampio bilanciamento tra la funzione preventiva dell'attività di vigilanza, la tutela dei soggetti danneggiati e la spinta ad assumere incarichi di controllo.

Nel presente lavoro sono stati presi in esame alcuni ordinamenti giuridici rappresentativi delle diverse tecniche di limitazione della responsabilità.

La questione dei limiti alla responsabilità degli organi di controllo è da tempo oggetto di dibattito anche negli ordinamenti stranieri, a conferma della sua rilevanza sistematica⁴³⁵.

Dall'analisi comparata emerge come numerosi ordinamenti abbiano progressivamente introdotto meccanismi di contenimento della responsabilità: in alcuni casi mediante il criterio del multiplo del compenso quale limite massimo del risarcimento dovuto dai soggetti preposti al controllo dei conti (Olanda, Polonia e Slovacchia), in altri attraverso la previsione legislativa di un tetto risarcitorio predeterminato (Austria e Belgio)⁴³⁶.

In Olanda, ad esempio, il *Burgerlijk Wetboek* consente di prevedere nello statuto sociale l'obbligo della società di tenere indenni i componenti del *Raad van Commissarissen* dai danni loro ascritti o, quantomeno, dalle spese sostenute per l'assistenza legale, salvo il caso in cui abbiano agito con dolo o colpa grave⁴³⁷.

⁴³⁵ S. AMBROSINI, *La nuova responsabilità del collegio sindacale: note minime a prima lettura*, cit., 16 marzo 2025.

⁴³⁶ S. AMBROSINI, *La nuova responsabilità del collegio sindacale: note minime a prima lettura*, cit., 16 marzo 2025.

S. AMBROSINI, *Vincolo di solidarietà, danno risarcibile e prescrizione del nuovo art. 2407 c.c.*, cit., p. 655 ss.

⁴³⁷ S. AMBROSINI, *Vincolo di solidarietà, danno risarcibile e prescrizione del nuovo art. 2407 c.c.*, cit., p. 655 ss.

Particolarmente significativi risultano, ai fini della presente indagine, gli ordinamenti tedesco, polacco e belga, tutti espressamente richiamati nei lavori preparatori della riforma quali modelli di riferimento. Come si vedrà nei paragrafi che seguono, tuttavia, la disciplina della responsabilità degli organi di controllo interni alle società di capitali prevista in tali ordinamenti presenta caratteristiche differenti rispetto a quella introdotta dal nuovo art. 2407, comma 2, c.c.

La riforma dell'art. 2407, comma 2, c.c., recepisce, combinandoli in una disciplina originale, elementi propri di modelli stranieri tra loro eterogenei. Dal modello statunitense il legislatore ha mutuato la parziarietà dell'obbligazione plurisoggettiva e l'irrilevanza della colpa grave ai fini dell'applicazione del limite risarcitorio; dai modelli continentali ha tratto, invece, solo parziale ispirazione per il criterio di limitazione della responsabilità mediante un multiplo del compenso. Tale criterio, come si vedrà, caratterizza infatti alcuni ordinamenti continentali, ma non ricorre nei sistemi tedesco, polacco e belga espressamente richiamati nei lavori preparatori della riforma quali termini di paragone. Il legislatore italiano ha, in ogni caso, abbandonato il principio di solidarietà che contraddistingue i modelli continentali.

Un profilo di particolare interesse è rappresentato dal criterio prescelto per determinare il limite risarcitorio. Sebbene la limitazione della responsabilità trovi riscontro nei sistemi stranieri considerati, il meccanismo di commisurazione al compenso, mediante l'applicazione di un multiplo, non trova un preciso precedente nei medesimi orientamenti. Solo la proposta di riforma della disciplina della revisione legale attualmente in discussione prevede un meccanismo che ancori il limite della responsabilità all'emolumento del revisore⁴³⁸.

2.1 L'*Abschlussprüfer* NELL'ORDINAMENTO GIURIDICO TEDESCO.

La disciplina tedesca assume particolare rilievo ai fini della presente indagine comparatistica, poiché rappresenta uno degli ordinamenti richiamati quale possibile modello di riferimento della riforma italiana della responsabilità degli organi di controllo. Tale richiamo, tuttavia, deve essere valutato con cautela, dal momento che il sistema tedesco della responsabilità del revisore legale si inserisce in un contesto normativo profondamente diverso da quello introdotto dal nuovo art. 2407 c.c.

⁴³⁸ F. MURINO, *La "nuova" responsabilità dei sindaci limitata e parziaria (o ancora solidale?)*, cit., p. 644 ss.

Nell'ordinamento tedesco, infatti, l'*Abschlussprüfer* è assoggettato ad un sistema di responsabilità limitata *ex lege*⁴³⁹. La relativa disciplina è contenuta nell'art. 323, Abs. 2, HGB, collocato nel terzo capo del titolo secondo del terzo libro del Codice di commercio e dedicato alla revisione legale⁴⁴⁰.

Il comma 1 dell'art. 323 HGB stabilisce che il revisore legale, i suoi ausiliari e i rappresentanti legali della società di revisione coinvolti nell'incarico devono svolgere la propria attività con scrupolo e imparzialità, nel rispetto dell'obbligo di riservatezza. La violazione dolosa o colposa di tali doveri comporta l'obbligo di risarcire il danno cagionato alla società di capitali e, ove ricorrano i presupposti, anche alle imprese collegate.

La disposizione presenta significative analogie con l'art. 15 del d.lgs n. 39/2010, che prevede la responsabilità dei revisori legali e delle società di revisione, in concorso con gli amministratori, nei confronti della società che ha conferito l'incarico, dei soci e dei terzi per i danni derivanti dall'inadempimento dei doveri inerenti alla revisione legale⁴⁴¹.

⁴³⁹ L. BENEDETTI, *La nuova responsabilità dei membri del collegio sindacale: alcune prime considerazioni sistematiche*, cit., 23 giugno 2025.

⁴⁴⁰ P. KINDLER, *La responsabilità dei revisori legali e delle società di revisione legale: un confronto tra le discipline italiana e tedesca*, cit., p. 1124 ss.

L'art. 323 HGB, rubricato "responsabilità del revisore legale" stabilisce al secondo comma che: "La responsabilità per danni delle persone di cui al paragrafo uno, primo periodo, per un'attività di revisione contabile è limitata come segue, fatte Salve le disposizioni dei periodi da due a quattro:

1. Per le società che sono enti di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 316a, secondo periodo, punto 1: A 16 milioni di euro.

2. Per le società che sono enti di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 316a, secondo periodo, punti 2 o 3, ma non ai sensi dell'articolo 316a, secondo periodo, punto 1: a 4 milioni di euro.

3. Per le società che non rientrano nei punti 1 e 2: a 1.500.000 €.

Ciò non si applica alle persone che hanno agito intenzionalmente, né al revisore contabile di una società ai sensi del primo periodo, punto uno, che abbia agito con colpa grave. La responsabilità del revisore contabile di una società ai sensi del paragrafo uno, punto due, che abbia agito con colpa grave, è limitata a 32 milioni di euro per revisione, nonostante quanto previsto dal paragrafo uno, punto due. La responsabilità del revisore contabile di una società ai sensi del paragrafo uno, punto tre, che abbia agito con colpa grave, è limitata a 12 milioni di euro per revisione, nonostante quanto previsto dal paragrafo uno, punto tre. I limiti di responsabilità di cui ai paragrafi 1, 3 e 4 si applicano anche se più persone sono coinvolte nella revisione o se sono stati commessi più atti che danno luogo a responsabilità, indipendentemente dal fatto che le altre parti coinvolte abbiano agito intenzionalmente o con colpa grave".

⁴⁴¹ Il comma 1 dell'art. 323 HGB dispone: "Il revisore, i suoi ausiliari e i rappresentanti legali della società di revisione che partecipano all'attività di revisione sono tenuti a svolgere la revisione con diligenza e imparzialità e a mantenere la riservatezza; restano in pregiudicati gli obblighi d'informativa previsti dalla legge. Essi non possono sfruttare indebitamente i segreti commerciali e aziendali appresi nel corso del loro lavoro. Chiunque violi intenzionalmente o per negligenza i propri doveri è responsabile nei confronti della società e, se una società collegata ha subito un danno, anche nei confronti di quest'ultima per i danni conseguenti. Più persone sono responsabili in solido".

Non è tuttavia pacifico quali siano i doveri cui l'art. 323 HGB faccia riferimento. Secondo un primo orientamento della dottrina tedesca, la disposizione riguarda esclusivamente gli obblighi espressamente richiamati dal primo comma, ossia il dovere di svolgere la revisione in modo scrupoloso ed imparziale, il dovere di riservatezza e il divieto di utilizzare le informazioni acquisite nell'esercizio dell'incarico.

L'opinione prevalente adotta invece un'interpretazione più ampia, ritenendo che il revisore risponda della violazione di tutti gli obblighi gravanti su di lui nell'ambito della revisione legale, nonché dell'inosservanza delle ulteriori disposizioni che disciplinano tale attività. La responsabilità può quindi derivare, ad esempio, da un'erronea raccolta delle informazioni, dalla redazione di una relazione inesatta, dall'omessa denuncia di fatti censurabili, dal ritardo ingiustificato nella presentazione della relazione di revisione, dal rifiuto o dalla limitazione ingiustificati del giudizio positivo sul bilancio ovvero dalla diffusione di informazioni non corrette⁴⁴².

L'ambito di applicazione dell'art. 323 HGB non si limita, inoltre, alla revisione legale obbligatoria del bilancio, ma si estende anche alle revisioni effettuate in occasione della costituzione della società, degli aumenti di capitale mediante capitalizzazione delle riserve e delle operazioni di fusione e scissione. In tutte queste ipotesi il revisore è tenuto a svolgere l'incarico con la diligenza e l'imparzialità richiesti dalla legge⁴⁴³.

La disciplina tedesca prevede, inoltre, che, ai sensi dell'art. 254 BGB, la responsabilità del revisore possa essere esclusa o ridotta qualora sussista un concorso di responsabilità della società che ha conferito l'incarico⁴⁴⁴.

Sotto il profilo soggettivo, il dolo ricorre quando il revisore, pur consapevole della violazione dei propri doveri, agisce intenzionalmente (*mit Wissen und Wollen*) oppure considera

⁴⁴² P. KINDLER, *La responsabilità dei revisori legali e delle società di revisione legale: un confronto tra le discipline italiana e tedesca*, cit., p. 1124 ss.

⁴⁴³ P. KINDLER, *La responsabilità dei revisori legali e delle società di revisione legale: un confronto tra le discipline italiana e tedesca*, cit., p. 1124 ss.

⁴⁴⁴ P. KINDLER, *La responsabilità dei revisori legali e delle società di revisione legale: un confronto tra le discipline italiana e tedesca*, cit., p. 1124 ss.

L'art. 254 BGB rubricato "concorso di colpa" prevede che: "Se la parte lesa ha contribuito al verificarsi del danno per propria colpa, l'obbligo di risarcimento e l'entità del risarcimento da corrispondere dipendono dalle circostanze, in particolare dalla misura in cui il danno è stato prevalentemente causato da una delle parti. Ciò vale anche se la colpa della parte lesa si limita alla mancata segnalazione al debitore del rischio di un danno eccezionalmente elevato, di cui il debitore non era a conoscenza né avrebbe dovuto essere a conoscenza, oppure alla mancata prevenzione o mitigazione del danno. Si applicano pertanto le disposizioni dell'articolo 278".

possibile il verificarsi dell'illecito e ne accetta le conseguenze. La colpa, invece, consiste nella violazione della diligenza richiesta dalla legge⁴⁴⁵.

A giudizio della scrivente, quanto riportato consente di cogliere una prima differenza rispetto all'ordinamento italiano. Pur configurando entrambi i sistemi una responsabilità del revisore per la violazione dei doveri connessi all'incarico, la disciplina tedesca presenta elementi peculiari sia in relazione all'individuazione degli obblighi rilevanti, sia con riguardo all'estensione dell'ambito di applicazione della responsabilità. Tale differenza assume rilievo anche ai fini dell'analisi della successiva riforma del 2021.

A seguito dello scandalo *Wirecard*, uno dei più gravi scandali finanziari della storia tedesca, che ha posto in luce significative carenze nel sistema dei controlli e alimentato un ampio dibattito sull'*accountability* dei revisori legali, il legislatore tedesco è intervenuto con una riforma della disciplina della revisione contabile. La riforma, entrata in vigore nel 2021 con il *Finanzmarktintegritätsstärkungsgesetz* (FISG) è stata espressamente finalizzata al rafforzamento dell'integrità del mercato finanziario⁴⁴⁶.

Questa riforma ha inciso in modo significativo sull'art. 323 HGB, modificando il sistema dei limiti quantitativi della responsabilità del revisore. Il legislatore, in particolare, ha innalzato notevolmente i massimali risarcitori e ha escluso radicalmente l'applicazione della limitazione della responsabilità nei casi di *gross negligence*, oltre che di dolo. Sotto questo profilo emerge già una rilevante differenza rispetto al nuovo art. 2407 c.c., che, invece, esclude il limite risarcitorio solo nelle ipotesi di responsabilità dolosa.

Prima dell'emanazione nel 2021 del *Finanzmarktintegritätsstärkungsgesetz*, i limiti di responsabilità erano determinati esclusivamente in funzione della natura della società revisionata. Per gli enti di interesse pubblico di cui all'art. 316, Abs. 2, n.1 HGB il limite era pari a 16 milioni di euro; per quelli indicati ai nn. 2 e 3 il limite era fissato in 4 milioni di euro; mentre per tutte le altre società esso ammontava a 1,5 milioni di euro⁴⁴⁷.

⁴⁴⁵ P. KINDLER, *La responsabilità dei revisori legali e delle società di revisione legale: un confronto tra le discipline italiana e tedesca*, cit., p. 1124 ss.

⁴⁴⁶ Lo scandalo Wirecard (Wirecard-Skandal) è stata una serie di pratiche commerciali corrotte e di rapporti finanziari fraudolenti che hanno portato all'insolvenza di Wirecard, un'azienda di elaborazione dei pagamenti e di servizi finanziari. Il riferimento è al *Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Finanzmarktintegrität* von 16 Dezember 2020 (FISG). Per cui si veda: P. KINDLER, *La responsabilità dei revisori legali e delle società di revisione legale: un confronto tra le discipline italiana e tedesca*, cit., p. 1124 ss.

⁴⁴⁷ F. MURINO, *La "nuova" responsabilità dei sindaci limitata e parziaria (o ancora solidale?)*, cit., p. 644 ss.

Con il FISG il sistema è stato profondamente rivisitato. L'art. 323 HGB continua a prevedere limiti quantitativi della responsabilità, ma li differenzia sia in funzione della natura della società sia in relazione alla gravità della condotta del revisore. In particolare, il limite è fissato in 16 milioni di euro per gli enti di interesse pubblico di cui all'art. 316a, Abs. 2, n. 1, HGB; in 4 milioni di euro per le società rientranti nell'art. 316a, Abs. 2 nn. 2 e 3, HGB, limite che viene elevato a 32 milioni di euro quando il revisore abbia agito con colpa grave; e in 1,5 milioni di euro per le altre società di capitali, massimale che sale a 12 milioni di euro nelle ipotesi di *gross negligence*⁴⁴⁸.

Tali limitazioni non operano, invece, quando il revisore abbia agito con dolo né, con riferimento agli enti di interesse pubblico, quando abbia agito con colpa grave: in queste ipotesi la responsabilità resta illimitata⁴⁴⁹.

In Germania la responsabilità del revisore è commisurata alla natura della società e alla gravità della colpa, senza che assuma rilievo l'ammontare del compenso percepito.

L'art. 323, Abs. 1, S. 4, HGB prevede espressamente la responsabilità solidale, che può sussistere anche tra revisori e componenti del consiglio di sorveglianza⁴⁵⁰.

Gli *Abschlussprüfer* sono inoltre ritenuti soggetti al meccanismo della solidarietà con gli altri organi sociali in applicazione dei principi generali del diritto delle obbligazioni.

Il quadro normativo tedesco risulta, tuttavia, ben più articolato.

In particolare, l'art. 54, comma 1, WPO (*Wirtschaftsprüferordnung*, legge sulla revisione) ammette la possibilità di limitare contrattualmente la responsabilità del revisore.

Nella prassi trova frequentemente applicazione la clausola n. 9, Abs. 2, AAB (*Allgemeine Auftragsbedingungen*, condizioni generali di incarico per i revisori contabili) nella

⁴⁴⁸ Si veda sopra la nota n.30.

⁴⁴⁹ F. MURINO, *La "nuova" responsabilità dei sindaci limitata e parziaria (o ancora solidale?)*, cit., p. 644 ss. T. M. J. MOLLERS, *Auditors report and the German Capital Markets Model Case Act (KapMuG) – legal consequences for EY in the Wirecard scandal*, in *Capital Markets Law Journal*, Volume 19, 2024, p. 22 ss.

⁴⁵⁰ F. MURINO, *La "nuova" responsabilità dei sindaci limitata e parziaria (o ancora solidale?)*, cit., p. 644 ss.

versione del 1° gennaio 2017. La validità di tali limitazioni contrattuali è, tuttavia, oggetto di un acceso dibattito nella dottrina e nella giurisprudenza tedesca⁴⁵¹.

Successivamente è intervenuto l'art. 323, Abs. 4, HGB che ha escluso la possibilità di prevedere esenzioni o limitazioni convenzionali della responsabilità, sostituendo la disciplina contenuta nell'art. 54, Abs. 1, WPO.

Sotto un diverso profilo, occorre evidenziare che il legislatore tedesco, sin dall'introduzione della revisione legale nel 1931, non ha disciplinato dettagliatamente i requisiti della procedura di revisione né i doveri di comportamento del revisore e dei suoi ausiliari. La scelta di utilizzare concetti giuridici indeterminati risponde all'esigenza di mantenere una certa elasticità delle regole di condotta, così da non ostacolare l'evoluzione degli *standard* professionali in un settore caratterizzato da continui sviluppi normativi e tecnici.

Il codice di commercio tedesco non contiene, tuttavia, alcun rinvio ai principi di revisione elaborati dalle associazioni o dagli ordini professionali. Ne consegue un dibattito circa la loro rilevanza pratica e le conseguenze derivanti dalla loro eventuale violazione⁴⁵².

In Germania, di primaria importanza è la IDW (*Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland*), un'associazione professionale di diritto privato che riunisce revisori contabili e società di revisione. L'IDW elabora e pubblica i propri principi di revisione, strutturati in conformità agli *International Standards on Auditing* (ISA), nonché gli IDW *Prüfungshinweise*, raccomandazioni di rango inferiore rispetto ai principi.

L'associazione, tuttavia, non dispone di alcun potere normativo, né esercita una competenza delegata dal legislatore: i principi da essa elaborati vincolano esclusivamente i propri membri e non godono di efficacia generale. Ciò nonostante, merita adesione l'opinione dottrinale secondo cui il revisore che se ne discosti è, di regola, tenuto a rispondere dei danni eventualmente cagionati⁴⁵³.

⁴⁵¹ L. BENEDETTI, *La nuova responsabilità dei membri del collegio sindacale: alcune prime considerazioni sistematiche*, cit., 23 giugno 2025.

Per il dibattito si veda: M. STOFFELS, *Zur Wirksamkeit der Haftungsbeschränkung in den Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften*, in ZIP, 2016, 50, 2396.

⁴⁵² P. KINDLER, *La responsabilità dei revisori legali e delle società di revisione legale: un confronto tra le discipline italiana e tedesca*, cit., p. 1124 ss.

⁴⁵³ P. KINDLER, *La responsabilità dei revisori legali e delle società di revisione legale: un confronto tra le discipline italiana e tedesca*, cit., p. 1124 ss.

Analizzando la disciplina tedesca, emerge dunque un sistema in cui la responsabilità del revisore non è regolata esclusivamente dall'art. 323 HGB, ma si colloca in un quadro normativo più ampio, caratterizzato dall'interazione tra disposizioni legislative e principi generali.

L'azione di risarcimento nei confronti della società si prescrive nel termine ordinario di tre anni. Prima della riforma del diritto delle obbligazioni del 2002, invece, l'ordinamento tedesco prevedeva un termine di prescrizione di cinque anni decorrente dalla data dell'evento dannoso⁴⁵⁴.

Particolarmente significativa appare la *ratio* della riforma tedesca, volta a rafforzare la qualità del controllo dell'*auditor*, facendo leva sull'intensificazione della responsabilità del revisore quale strumento di incentivo al diligente svolgimento dell'incarico.

Ne consegue che l'ordinamento tedesco si muove nella direzione di un rafforzamento della responsabilità del revisore. La previsione di un massimale *ex lege* permane, ma opera esclusivamente nelle ipotesi di *mera negligence*.

La riforma non appare, pertanto, orientata a ridurre il rischio gravante sul revisore, bensì a modularne la responsabilità, prevedendo limiti quantitativi destinati ad operare solo nelle ipotesi di violazioni colpose meno gravi.

Da ciò emerge come l'orientamento dell'ordinamento tedesco non appaia pienamente coerente con la drastica scelta del legislatore italiano di introdurre una significativa limitazione della responsabilità dei sindaci e, in prospettiva, anche del revisore.

Il dato comparatistico induce a ridimensionare l'assunto secondo cui una più ampia limitazione della responsabilità costituirebbe uno strumento idoneo ad accrescere la qualità dell'attività di controllo. Il legislatore tedesco ha, infatti, perseguito il medesimo obiettivo attraverso una scelta opposta, rafforzando la responsabilità dell'*auditor* rispetto al previgente regime. La soluzione adottata, sotto questo profilo, risulta difficilmente sovrapponibile a quella recepita dall'art. 2407 c.c.

Il vigente ordinamento tedesco non sembra poter essere assunto quale effettivo modello di riferimento della novella italiana neppure ove il confronto sia esteso alla disciplina dell'*Aufsichtsrat*, organo al quale è attribuita la funzione di controllo sulla gestione (ex art. 111,

⁴⁵⁴ P. KINDLER, *La responsabilità dei revisori legali e delle società di revisione legale: un confronto tra le discipline italiana e tedesca*, cit., p. 1124 ss.

Abs. 1, AktG) e che, pur con le peculiarità proprie del sistema dualistico tedesco, può essere accostato al collegio sindacale⁴⁵⁵.

In Germania, i componenti dell'*Aufsichtsrat* rispondono in solido tra loro quando a ciascuno sia imputabile la violazione dei doveri inerenti all'ufficio. Più controversa è, invece, la configurabilità della solidarietà passiva tra consiglieri di sorveglianza e amministratori. Essa è pacificamente ammessa quando il compimento delle operazioni gestorie richiede il consenso dell'*Aufsichtsrat* ai sensi dell'art. 111, Abs. 4, AktG⁴⁵⁶.

Maggiori incertezze si registrano, invece, nell'ipotesi in cui gli amministratori abbiano violato i propri *fiduciary duties* e l'*Aufsichtsrat* abbia omissso un controllo diligente. In tal caso, si aderisce all'orientamento favorevole alla solidarietà tra gestori e controllori, pur rimanendo in dottrina una diversa opinione che la esclude per difetto dei presupposti richiesti dall'art. 421 BGB, in particolare della *Gleichartigkeit* e della *Gleichstufigkeit*⁴⁵⁷.

Per i componenti dell'*Aufsichtsrat* non sono previste limitazioni della responsabilità. La solidarietà è, inoltre, espressamente disciplinata dagli artt. 117, Abs 1 e 2, 310, Abs. 1 e 318, Abs. 2, AktG, in coerenza con la disciplina generale dettata dagli artt. 421 e ss. BGB⁴⁵⁸.

La mancata sovrapponibilità tra il sistema tedesco e quello italiano emerge con maggiore evidenza se si considera non soltanto la disciplina dell'*Abschlussprüfer*, ma anche quella dell'organo interno deputato al controllo sulla gestione, ossia l'*Aufsichtsrat*.

⁴⁵⁵ L'art. 111 *Aktiengesetzes*, rubricato "Doveri e diritti del Consiglio di Sorveglianza" al comma 1 prevede: "Der Aufsichtsrat hat die Geschäftsführung zu überwachen (il consiglio di sorveglianza vigila sulla gestione)". G. FERRARINI, M. SIRI, *Le "molte vite" della Corporate Governance: dalle origini del T.U.F. alla legge Capitali*, cit., p. 781 ss.

⁴⁵⁶ L'articolo 111, Abs. 4, AktG stabilisce che le misure gestorie non possono essere trasferite all'*Aufsichtsrat*. Tuttavia, lo statuto o il consiglio di sorveglianza devono individuare determinate tipologie di operazioni commerciali soggette alla sua preventiva approvazione. Qualora il consiglio di sorveglianza neghi la propria approvazione, il consiglio di amministrazione può richiedere che la questione venga sia sottoposta all'assemblea generale. La delibera con cui l'assemblea generale concede l'approvazione richiede la maggioranza di almeno tre quarti dei voti espressi. Lo statuto non può prevedere maggioranze diverse o ulteriori requisiti.

⁴⁵⁷ L'art. 421 BGB, rubricato "debitori solidali" prevede: "Se più parti sono obbligate a una prestazione in modo tale che ciascuna sia tenuta a eseguirla per intero, ma il creditore ha il diritto di esigere l'adempimento una sola volta (debitori solidali), il creditore può, a sua discrezione, esigere l'adempimento, in tutto o in parte, da uno qualsiasi dei debitori. Tutti i debitori restano obbligati fino all'esecuzione integrale della prestazione".

⁴⁵⁸ F. MURINO, *La "nuova" responsabilità dei sindaci limitata e parziaria (o ancora solidale?)*, cit., p. 644 ss. L'art. 117 AktG è dedicato alla responsabilità per i danni (*Schadenersatzpflicht*) e gli artt. 310 e 318 alla responsabilità dei membri del consiglio di amministrazione delle società (*Verantwortlichkeit der Verwaltungsmitglieder der Gesellschaft* e *Verantwortlichkeit der Verwaltungsmitglieder der Gesellschaft*).

Il nuovo art. 2407 c.c. sembra accostarsi solo in parte al modello tedesco: pur non prevedendo più espressamente la solidarietà, né configurando una responsabilità parziaria, la norma lascia intendere che l'applicazione del vincolo solidale debba essere ricavata dai principi generali del diritto delle obbligazioni, come accade nell'ordinamento tedesco⁴⁵⁹.

Il confronto tra la disciplina italiana e quella tedesca consente di formulare un'ulteriore considerazione. Con riguardo ai doveri del revisore legale, l'ordinamento italiano offre un maggiore grado di certezza giuridica, mentre la normativa tedesca non contiene un rinvio ai cataloghi di doveri elaborati dalle associazioni professionali. Pertanto, il revisore che non osservi questi doveri risponde, di regola, dei danni cagionati. Tuttavia, il loro rispetto non assume valore esimente, poiché i codici deontologici non hanno il carattere di una scusante⁴⁶⁰.

Con riferimento alla tutela della società revisionata, i due ordinamenti presentano profili di sostanziale convergenza. Diverso è, invece, il livello di protezione riconosciuto ai terzi estranei all'incarico di revisione. Sotto questo profilo, il diritto italiano si mostra più garantista, mentre quello tedesco esclude, in linea di principio, una tutela dei terzi, ammettendola soltanto in presenza dei rigorosi presupposti elaborati dalla giurisprudenza per attribuire al contratto fra il revisore e la società effetti protettivi nei loro confronti⁴⁶¹.

2.2 IL CODICE POLACCO DELLE SOCIETÀ COMMERCIALI.

Il sistema societario polacco, soprattutto con riferimento alla società per azioni, si caratterizza per la presenza del consiglio di sorveglianza (*rada nadzorcza*), organo deputato al controllo permanente sull'attività degli amministratori, la cui funzione presenta alcune analogie con quella attribuita al collegio sindacale nell'ordinamento italiano.⁴⁶²

⁴⁵⁹ L. BENEDETTI, *La nuova responsabilità dei membri del collegio sindacale: alcune prime considerazioni sistematiche*, cit., 23 giugno 2025.

⁴⁶⁰ P. KINDLER, *La responsabilità dei revisori legali e delle società di revisione legale: un confronto tra le discipline italiana e tedesca*, cit., p. 1124 ss.

⁴⁶¹ P. KINDLER, *La responsabilità dei revisori legali e delle società di revisione legale: un confronto tra le discipline italiana e tedesca*, cit., p. 1124 ss.

⁴⁶² Per quanto riguarda l'espressione *rada nadzorcza*, si è preferito adottare, in relazione alla diversa forma societaria considerata, la traduzione di "collegio sindacale" per la società a responsabilità limitata e di "consiglio di sorveglianza" per le società per azioni, in conformità alla scelta terminologica proposta da C. FORNARI, M. SPYRA, *Codice delle società commerciali della Repubblica di Polonia*, Milano, 2011. F. MURINO, *La "nuova" responsabilità dei sindaci limitata e parziaria (o ancora solidale?)*, cit., p. 644 ss.

Quanto al regime della responsabilità, la legge sulla contabilità (*Ustawa o rachunkowosci-RachU*) del 29 settembre 1994, come modificata dalla l. 18 marzo 2008, prevede che l'amministratore dell'ente e i membri del consiglio di sorveglianza o di altro organo di controllo siano tenuti a vigilare affinché il bilancio e la relazione sulla gestione rispettino i requisiti stabiliti dalla legge. La norma precisa che tali soggetti rispondono solidalmente nei confronti della società per i danni derivanti da un atto o da un'omissione costituenti violazione dell'obbligo di vigilanza previsto dalla norma⁴⁶³.

Un analogo principio emerge dal *Kodeks spółek handlowych (KSH)*, il Codice delle società commerciali polacco, che all'art. 294, con riferimento al collegio sindacale della società a responsabilità limitata, e all'art. 485, con riferimento al consiglio di sorveglianza della società per azioni, stabilisce che, qualora il danno sia stato cagionato congiuntamente da più persone, la responsabilità di queste ultime sia solidale. Tale soluzione è ricondotta dalla dottrina alla natura collegiale dell'organo e al nesso eziologico tra la condotta dei controllori e il danno arrecato alla società⁴⁶⁴.

Un sistema, per certi aspetti analogo a quello olandese, è previsto dal *Kodeks spółek handlowych (KSH)*, il quale riconosce all'autonomia statutaria la possibilità di introdurre limitazioni della responsabilità o clausole di manleva da parte della società.

Il modello polacco, pertanto, non sembra prevedere una limitazione quantitativa della responsabilità analoga a quella introdotta dal legislatore italiano con la l. 35/2025. Esso continua, infatti, a fondarsi sul principio della responsabilità solidale degli organi di controllo, pur lasciando all'autonomia privata la facoltà di pattuire eventuali limitazioni della

⁴⁶³ F. MURINO, *La "nuova" responsabilità dei sindaci limitata e parziaria (o ancora solidale?)*, cit., p. 644 ss.

⁴⁶⁴ L'art. 294 KSH stabilisce che "se il danno di cui all'art. 292 e all'art. 293 è stato causato congiuntamente da più persone, esse rispondono del danno in solido".

L'art. 292 KSH è relativo alla responsabilità in fase di costituzione o creazione della società, mentre l'art. 293 KSH è relativo alla responsabilità dei membri degli organi sociali per i danni causati alla società.

L'art. 485 KSH prevede che: "Qualora il danno di cui agli articoli da 480 a 484 sia stato causato congiuntamente da più persone, esse rispondono del danno in solido".

L'atto ufficiale è consultabile sul sito ufficiale del Parlamento polacco.

F. MURINO, *La "nuova" responsabilità dei sindaci limitata e parziaria (o ancora solidale?)*, cit., p. 644 ss.

Il quale richiama: *K. OPLUSTIL, Instrumenty nadzoru korporacy jnego corporate governance w spólce*, Warszawa, 2010, p. 771 ss.

responsabilità, senza tuttavia stabilire un criterio legale di quantificazione del danno risarcibile⁴⁶⁵.

Al di fuori dei casi di dolo, le parti possono infatti definire liberamente un tetto massimo al risarcimento dovuto per inadempimento o inesatta esecuzione del contratto.

Ne consegue, per quanto attiene alla scrivente, che l'ordinamento polacco privilegia una disciplina di carattere generale della responsabilità civile, demandando all'autonomia negoziale l'introduzione di eventuali correttivi, anziché introdurre un limite quantitativo *ex lege* come quello previsto dall'art. 2407 c.c.

2.3 IL CODE DES SOCIETES ET DES ASSOCIATIONS BELGA.

Tra gli ordinamenti esaminati, quello che presenta le maggiori affinità con il riformato art. 2407 c.c. è il *Code des Sociétés et des Associations* (CSA) belga del 2020. L'analogia risiede nell'introduzione di un limite quantitativo legale alla responsabilità degli organi di controllo, in deroga al principio generale dell'integrale risarcibilità del danno.

Nello specifico, l'art. 2:57 CSA stabilisce, infatti, che la responsabilità civile dei membri dell'organo di gestione, del consiglio di sorveglianza e del revisore è limitata in funzione del fatturato e del bilancio della società⁴⁶⁶.

Il legislatore belga ha previsto cinque scaglioni di responsabilità, che variano da 125.000 euro per le microimprese, fino a 12 milioni di euro per società di maggiori dimensioni. Il *plafond* opera per singolo evento dannoso e per ciascun soggetto responsabile, salvo i casi di dolo, frode o grave negligenza reiterata, nei quali il beneficio della limitazione non trova applicazione⁴⁶⁷.

⁴⁶⁵ F. MURINO, *La "nuova" responsabilità dei sindaci limitata e parziaria (o ancora solidale?)*, cit., p. 644 ss.

⁴⁶⁶ L'art. 2:57 del Codice delle Società e delle Associazioni belga stabilisce un limite legale alla responsabilità civile degli amministratori e dei dirigenti. Tale limite varia in base alle dimensioni dell'azienda, ma si applica solo a determinate tipologie di illeciti e prevede numerose eccezioni. Per gli articoli si veda il sito www.ibr-ire.be.

⁴⁶⁷ S. AMBROSINI, *La nuova responsabilità del collegio sindacale: note minime a prima lettura*, cit., 16 marzo 2025.

S. AMBROSINI, *Vincolo di solidarietà, danno risarcibile e prescrizione del nuovo art. 2407 c.c.*, cit., p. 655 ss.

Come rilevato dalla dottrina, tuttavia, la limitazione della responsabilità dei *commissaires* opera soltanto in via riflessa. Ciò si spiega con il fatto che il CSA, nel consacrare a livello legislativo il principio dell'*appréciation marginale* (art. 2:56 CSA⁴⁶⁸), ha configurato la soglia massima di responsabilità primariamente in relazione agli amministratori, inclusi quelli di fatto, estendendola solo indirettamente ai revisori⁴⁶⁹.

Con specifico riguardo ai revisori, l'art. 3:71 CSA dispone che, fatta salva la disciplina speciale prevista dall'art. 24, della *Loi* del 7 dicembre 2016, i *commissaires* e i revisori incaricati di garantire l'informazione in materia di sostenibilità rispondono nei confronti della *personne morale* per gli illeciti commessi nell'esercizio delle proprie funzioni. Essi rispondono inoltre solidalmente, sia nei confronti della *personne morale* sia dei terzi, di “*tout dommage*” derivante dalla violazione delle disposizioni del CSA o dello statuto⁴⁷⁰.

La disciplina speciale contenuta nella legge del 7 dicembre 2016 prevede, invece, un autonomo sistema di limitazione della responsabilità dei revisori, mediante *plafond*, variabili da 3 a 12 milioni di euro, non parametrati al compenso. Il beneficio viene meno nei casi di *intention frauduleuse* o di comportamento posto in essere *à dessein de nuire*. La medesima disciplina vieta, inoltre, le clausole di esonero da responsabilità e impone la stipulazione di un'assicurazione per la responsabilità civile professionale.⁴⁷¹

L'introduzione di un *cap* alla responsabilità ha sollevato perplessità anche sotto il profilo costituzionale. Il *Conseil d'État*, in particolare, ha espresso dubbi circa la compatibilità della nuova disciplina con i principi costituzionali.

⁴⁶⁸ L'art. 2:56 CSA stabilisce il regime di responsabilità generale per gli amministratori, definendo lo standard di diligenza richiesto e il principio del controllo giurisdizionale marginale delle decisioni gestionali.

⁴⁶⁹ F. MURINO, *La “nuova” responsabilità dei sindaci limitata e parziaria (o ancora solidale?)*, cit., p. 644 ss.

⁴⁷⁰ L'art. 3:71 CSA disciplina la responsabilità civile dei revisori legali dei conti, stabilendo il principio della colpa professionale, la responsabilità solidale e le condizioni per l'esenzione dalla responsabilità.

I revisori rispondono nei confronti della società (*personne morale*) per gli errori commessi durante lo svolgimento delle loro mansioni. Essi sono responsabili in solido, sia verso la società sia verso i terzi, per i danni derivanti dalla violazione delle disposizioni del CSA o dello statuto sociale.

Il revisore è esonerato da responsabilità per una violazione a cui non ha partecipato soltanto se dimostra di avere agito con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e di aver tempestivamente denunciato l'irregolarità all'organo di amministrazione.

Per quanto riguarda l'art. 24 della legge 7 dicembre 2016 il riferimento è alla *Loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises*.

⁴⁷¹ F. MURINO, *La “nuova” responsabilità dei sindaci limitata e parziaria (o ancora solidale?)*, cit., p. 644 ss.

Tali limiti, operativi sia nei confronti della *personne morale* sia nei confronti dei terzi, e applicabili tanto alla responsabilità contrattuale quanto a quella extracontrattuale, non trovano applicazione nelle ipotesi di dolo, colpa grave, colpa lieve abituale e non occasionale. Restano inoltre esclusi i casi di mancato pagamento delle imposte sui redditi della società, dell'IVA e dei contributi previdenziali. Il legislatore ha infine precluso la possibilità di ampliare convenzionalmente tali limiti, vietando qualsiasi forma di esonero preventivo da parte della società o delle società da essa controllate a favore degli amministratori (art. 2:58 CSA)⁴⁷².

Dall'esperienza comparata emergono, in definitiva, tre possibili criteri cui ancorare la limitazione della responsabilità degli organi di controllo: le dimensioni della società, soluzione adottata dal legislatore belga; l'entità del danno, criterio che presenta evidenti problemi di determinabilità *ex ante*; e, infine, il compenso percepito dai controllori, soluzione adottata dalla riforma italiana⁴⁷³.

La disciplina belga assume, pertanto, particolare rilievo nel confronto con la riforma italiana, poiché entrambe introducono un limite legale alla responsabilità degli organi di controllo, pur fondandolo su presupposti differenti. Mentre il legislatore belga ha ritenuto che il tetto risarcitorio dovesse riflettere la dimensione economica della società, il legislatore italiano ha invece optato per parametrarlo al compenso percepito dal sindaco.

⁴⁷² L'art. 2:58 CSA prevede che: “*La responsabilità di un membro di un organo di amministrazione o di una persona delegata alla gestione ordinaria non può essere limitata oltre quanto previsto dall'articolo 2:57. La persona giuridica, le sue controllate o le entità da essa controllate non possono, in via preventiva, esonerare o garantire le persone di cui al comma uno dalla loro responsabilità nei confronti della società o di terzi. Qualsiasi disposizione risultante dallo statuto, da un contratto o da una dichiarazione unilaterale di volontà contraria alle disposizioni del presente articolo è da considerarsi nulla e priva di effetto*”. Per un'approfondita analisi si veda: X. DIEUX, P. DE WOLF, *Le nouveau Code des sociétés (et des associations): Capita Selecta*, in *Journal des tribunaux*, 2019, 512.

⁴⁷³ S. AMBROSINI, *Vincolo di solidarietà, danno risarcibile e prescrizione del nuovo art. 2407 c.c., cit.*, p. 655 ss.

3. IL MODELLO ANGLOSASSONE: LE AUDITOR LIABILITY REFORMS NEL REGNO UNITO E NEGLI STATI UNITI.

Nell'ultimo decennio, i regimi di responsabilità della revisione legale hanno registrato profondi mutamenti negli Stati Uniti e nel Regno Unito, andando a ridefinire in modo significativo l'intera disciplina dell'*audit*.

Di seguito verranno analizzate le principali *Auditor Liability Reforms*, muovendo dall'esame dell'esperienza statunitense⁴⁷⁴.

Nei due ordinamenti giuridici considerati, il revisore contabile svolge tre funzioni fondamentali: il monitoraggio sull'operato degli amministratori, la riduzione del rischio informativo e una funzione assicurativa a tutela degli investitori e del mercato.

Negli Stati Uniti il primo intervento di rilievo è rappresentato dal *Securities Act* del 1933, che ha sancito l'obbligatorietà della revisione contabile per le società quotate, delineando al contempo un regime di responsabilità particolarmente rigoroso, caratterizzato dall'inversione dell'onere della prova a carico del convenuto. Occorre tuttavia evidenziare che, già prima dell'entrata in vigore della disciplina, un'ampia percentuale di società quotate presso la Borsa di New York si sottoponeva volontariamente alla revisione contabile⁴⁷⁵.

Poiché negli Stati Uniti non esiste una disciplina societaria organica a livello federale, i doveri e le responsabilità dei revisori, con particolare riguardo al profilo contrattuale, si sono sviluppati a livello statale.

All'origine della riforma statunitense in materia di responsabilità dei revisori contabili, sfociata nel 1995 nell'adozione del *Private Securities Litigation Reform Act* (PSLRA), vi furono alcuni fondamentali studi di *Law and Economics*. In particolare, V. Goldberg, nel 1988, sostenne che la previsione di una responsabilità civile del revisore nei confronti dei terzi non fosse necessaria, mentre V. G. Narayanan nel 1994 evidenziò, con riferimento alle azioni di classe (*class actions*), l'opportunità di introdurre un regime di responsabilità parziaria in luogo di quello della responsabilità solidale⁴⁷⁶.

⁴⁷⁴ T. BUSH, S. FEARNLEY, S. SUNDER, *Auditor Liability Reforms in the UK and the US: A Comparative Review*, reperibile sul sito SSRN eLibrary, 2007.

⁴⁷⁵ T. BUSH, S. FEARNLEY, S. SUNDER, *Auditor Liability Reforms in the UK and the US: A Comparative Review*, cit.

⁴⁷⁶ Come osserva Luigi Mengoni, nel saggio intitolato “*sull'efficienza come principio giuridico*” del 2004, “*l'analisi economica del diritto vuole essere anche una teoria della legislazione: vuole non soltanto analizzare il*

Muovendo dalle premesse elaborate dalla *Law and Economics*, il legislatore statunitense intervenne con il *Private Securities Litigation Reform Act* (PSLRA). In particolare, la *Section* 203 sostituì, per le violazioni delle *securities law* commesse con colpa grave (*recklessly*), ma inconsapevolmente (*not knowingly*), il tradizionale regime della *joint and several liability* con quello della *proportionate liability*. La responsabilità solidale venne così mantenuta esclusivamente nei casi di violazione dolosa⁴⁷⁷.

In forza del nuovo regime, il revisore è responsabile esclusivamente per la quota di danno corrispondente alla propria responsabilità (*solely for the portion of the judgement that corresponds to the percentage of responsibility*), senza essere chiamato a rispondere in solido con gli altri corresponsabili⁴⁷⁸.

La principale conseguenza del nuovo paradigma della *proportionate liability* è consistita nel sottrarre il *peripheral defendant* al rischio di dover risarcire un danno per la maggior parte imputabile ai corresponsabili primari (*primary wrongdoers*).⁴⁷⁹

Successivamente, il *Private Securities Litigation Reform Act* del 1995 fu affiancato dal *Securities Litigation Uniform Standard Act* (SLUSA) del 1998, che contribuì a limitare la possibilità di promuovere *class actions* nei confronti dei revisori, sia a livello federale che statale. Le due riforme consolidarono così un modello di responsabilità proporzionale, riservando la solidarietà alle sole ipotesi di condotte dolose.

L'introduzione della *proportionate liability* è stata accompagnata da un contestuale rafforzamento dei doveri in capo al revisore. A quest'ultimo è stato infatti richiesto di fornire una ragionevole garanzia circa l'individuazione di eventuali atti illeciti all'interno dei bilanci, di identificare le operazioni con parte correlate e di comunicare alla SEC (*Securities and*

diritto, ma anche valutarlo e promuoverne la riforma là dove lo giudica non coerente con i propri obiettivi". Cit. in F. MURINO, *La "nuova" responsabilità dei sindaci limitata e parziaria (o ancora solidale?)*, cit., p. 644 ss. Saggio pubblicato in *Scritti in memoria di Massimo D'Antona*, Milano, , 2004, VI, 4173 ss.

⁴⁷⁷ T. BUSH, S. FEARNLEY, S. SUNDER, *Auditor Liability Reforms in the UK and the US: A Comparative Review*, cit.

⁴⁷⁸ L. BENEDETTI, *La nuova responsabilità dei membri del collegio sindacale: alcune prime considerazioni sistematiche*, cit., 23 giugno 2025.

⁴⁷⁹ F. MURINO, *La "nuova" responsabilità dei sindaci limitata e parziaria (o ancora solidale?)*, cit., p. 644 ss. M. GIRETTI, *Il revisore che sbaglia paga: ma quanto e a chi?*, in *Danno e responsabilità*, 2000, 481 ss.

Exchange Commission) le violazioni della normativa sui titoli qualora la società ometta di provvedervi nei termini prescritti⁴⁸⁰.

Il PSLRA e lo SLUSA hanno riformato la disciplina della responsabilità del revisore verso gli investitori e i terzi, senza incidere sul diritto contrattuale applicabile al rapporto tra il revisore e la società, che negli Stati Uniti rimane regolato a livello statale. Di conseguenza, le azioni promosse dalla società contro il revisore davanti ai tribunali statali continuano a essere disciplinate dalle norme contrattuali locali e restano soggette al giudizio della giuria, in un contesto in cui la quantificazione del danno risulta difficilmente prevedibile e sussiste il rischio di condanna al risarcimento dei *punitive damages*⁴⁸¹.

È condivisibile l'orientamento della dottrina che ha sottolineato il carattere fortemente empirico del modello statunitense, il quale ammette la responsabilità solidale soltanto al superamento di una soglia significativa di corresponsabilità⁴⁸².

L'introduzione della responsabilità parziaria del revisore ha suscitato ampie critiche sia negli Stati Uniti sia in Europa. Tuttavia, il modello statunitense solo apparentemente presenta connotati equivalenti a quello italiano derivante dalla riforma dell'art. 2407 c.c.

Pur in assenza del vincolo di solidarietà, la limitazione della responsabilità di cui beneficia il revisore negli Stati Uniti è bilanciata dalla possibilità che egli sia condannato al pagamento di importi superiori al danno effettivamente cagionato, mediante la previsione di *punitive damages*.

Pertanto, a giudizio della scrivente, la disciplina statunitense della responsabilità parziaria non può essere invocata quale argomento a sostegno della modifica dell'art. 2407 c.c. Essa, infatti, si inserisce in un sistema giuridico non orientato *sic et simpliciter* a circoscrivere la responsabilità dei controllori⁴⁸³.

⁴⁸⁰ La *Securities and Exchange Commission* è l'ente federale statunitense preposto alla vigilanza della borsa valori.

⁴⁸¹ T. BUSH, S. FEARNEY, S. SUNDER, *Auditor Liability Reforms in the UK and the US: A Comparative Review*, cit.

⁴⁸² F. MURINO, *La "nuova" responsabilità dei sindaci limitata e parziaria (o ancora solidale?)*, cit., p. 644 ss. A. D'ADDA, *Risarcimento del danno (pluralità di responsabili)*, in *Enciclopedia del Diritto, I Tematici – Responsabilità civile*, 2024.

⁴⁸³ L. BENEDETTI, *La nuova responsabilità dei membri del collegio sindacale: alcune prime considerazioni sistematiche*, cit., 23 giugno 2025.

Quanto ai presupposti della responsabilità del revisore, va osservato che, nonostante gli interventi del *Private Securities Litigation Reform Act* e del *Securities Litigation Uniform Standards Act*, la disciplina statunitense resta in larga parte affidata al *common law*, con significative differenze da Stato a Stato.

In questo contesto, neppure la legittimazione attiva dei terzi ad agire nei confronti dei revisori è uniforme sul territorio federale. Alcune giurisdizioni adottano un orientamento particolarmente restrittivo, che nega ai terzi la possibilità di agire in quanto soggetti estranei al rapporto contrattuale instaurato tra revisore e società controllata. Altri ordinamenti, invece, fanno ricorso al criterio della prevedibilità: la legittimazione del terzo è riconosciuta ove fosse ragionevolmente prevedibile che questi si sarebbe affidato all'attività di revisione.

La maggioranza degli Stati, tuttavia, ha optato per una soluzione intermedia, fondata su uno standard oggettivo che, in considerazione delle circostanze del caso concreto, verifica se il revisore si sia effettivamente impegnato a fornire informazioni o a indirizzare il terzo al compimento di una determinata operazione.

Ne consegue che, nell'ordinamento statunitense, l'esercizio dell'azione risarcitoria da parte dei terzi continua, in linea generale, a incontrare enormi difficoltà.⁴⁸⁴

Si registra, in generale, una tendenza a superare il tradizionale regime di *joint and several liability* a favore di forme di responsabilità parziaria.

Anche sotto questo profilo, tuttavia, il quadro non è uniforme: accanto a ordinamenti che mantengono la responsabilità solidale e ad altri che privilegiano quella parziaria, permangono modelli misti, come accade in Illinois.

La responsabilità parziaria sembra comunque rappresentare la soluzione verso cui si stanno orientando non solo numerosi Stati degli Usa, ma anche il Canada. Analoghe scelte si rinvencono anche in alcuni ordinamenti di *civil law*, tra cui la Spagna, che ha introdotto tale modello nel 2010, confermandolo poi nella disciplina del 2015.

A differenza di quanto avviene nel Regno Unito, negli Stati Uniti gli *auditors* non possono limitare contrattualmente la propria responsabilità per negligenza. La responsabilità è

⁴⁸⁴ T. BUSH, S. FEARNLEY, S. SUNDER, *Auditor Liability Reforms in the UK and the US: A Comparative Review*, cit.

però limitata per legge su base proporzionale, secondo quanto previsto dal *Private Securities Litigation Reform Act*⁴⁸⁵.

Da ultimo, va segnalato che il *Public Company Accounting Oversight Board* (PCAOB), organo pubblico di vigilanza sugli *auditors* istituito dal *Sarbanes-Oxley Act* (SOX), ha avanzato la proposta di abbassare la soglia di imputabilità delle violazioni commesse nell'espletamento dell'incarico di revisione⁴⁸⁶.

Rispetto al modello statunitense, quello britannico non ha eliminato la responsabilità solidale dell'*auditor*, ma ha introdotto una limitazione convenzionale della responsabilità, valida solo se rispetta rigorosi requisiti e si sottopone al controllo dell'autorità giudiziaria. Ne consegue che, nel Regno Unito, tale limitazione risulta più apparente che reale.

Gli ultimi anni hanno visto profondi cambiamenti nei regimi giuridici che disciplinano la responsabilità delle società di revisione nel Regno Unito e negli Stati Uniti. La responsabilità e l'autorità dei revisori dipendono, infatti, non solo dall'ambiente economico, ma anche dal contesto giuridico e dal sistema di *corporate governance*.

Sebbene i due ordinamenti siano spesso ritenuti molto simili, un'analisi comparata evidenzia significative differenze che incidono sul ruolo e sulla responsabilità dei revisori. Di conseguenza, gli stessi principi di revisione, applicati in contesti giuridici ed economici diversi, possono produrre esiti differenti, rendendo difficile confrontare gli effetti della limitazione della responsabilità⁴⁸⁷.

Nel Regno Unito, in seguito al caso *City Equitable Fire Insurance*, nel quale i revisori evitarono la responsabilità grazie a una clausola di esclusione contenuta nello statuto della società, il *Companies Act* del 1929 vietò ai revisori di limitare la propria responsabilità.

⁴⁸⁵ L. ROACH, *Auditor Liability: Liability Limitation Agreements*, in *The Company Lawyer*, Vol. 31, 2010, p. 167 ss.

L. ROACH, *Auditor Liability: The Case for Limitation*, in *The Company Lawyer*, Vol. 31, 2010, p. 136 ss.

⁴⁸⁶ Public Company Accounting Oversight Board, PCAOB Expands Liability for Auditors Involved in Firm Violations, 12 giugno 2024, reperibile sul sito [wsj.com](https://www.pcaob.com).

⁴⁸⁷ T. BUSH, S. FEARNLEY, S. SUNDER, *Auditor Liability Reforms in the UK and the US: A Comparative Review*, cit.

Successivamente, con il *Companies Act* del 1989, le società di revisione britanniche poterono costituirsi in forma societaria. In entrambe le giurisdizioni⁴⁸⁸, inoltre, le società di revisione possono assumere la forma di *Limited Liability Partnership* (LLP), tutelando il patrimonio personale dei soci non direttamente responsabili di una revisione difettosa.

Ciononostante, le società britanniche continuarono a sollecitare l'abbandono della responsabilità solidale (*joint and several liability*) a favore di un regime di responsabilità proporzionale.

Dopo il crollo di *Arthur Andersen LLP*, le società di revisione nel Regno Unito hanno rafforzato le proprie richieste di riforma della responsabilità solidale, facendo leva su due argomenti principali: da un lato, l'elevato rischio di responsabilità costituiva una barriera all'ingresso per le società di revisione più piccole in un mercato già fortemente concentrato; dall'altro, il fallimento di un'ulteriore grande società di revisione avrebbe determinato un'eccessiva concentrazione del mercato dei servizi di *audit*⁴⁸⁹.

Per lungo tempo il Governo britannico si oppose a tale limitazione. Anche la *Law Commission* e il *Company Law Review Steering Group* si espressero in senso contrario all'introduzione della responsabilità proporzionale. Tuttavia, con l'ottenimento del *Royal Assent*, le richieste delle società di revisione trovarono accoglimento⁴⁹⁰.

A questo punto, occorre domandarsi quali ragioni abbiano indotto il Governo britannico a modificare il proprio convincimento. Quali ragioni lo hanno spinto ad inserire nel *Companies Act* 2006 disposizioni che consentono ai revisori di limitare contrattualmente la propria responsabilità? Probabilmente, il timore che il collasso di una delle *Big Four* (con il passaggio da "*Big Four*" a "*Big Three*") non sarebbe stato colmato dalle società di livello intermedio (*middle-tier*), prive del capitale sufficiente. La scomparsa di una *Big Four* avrebbe avuto gravi

⁴⁸⁸ Anche negli Stati Uniti, già a partire dal 1991, le società di revisione iniziarono ad esercitare pressione sui singoli Stati affinché approvassero leggi che consentissero la creazione delle LLP. Queste pressioni ebbero successo e tutte le grandi società di revisione acquisirono lo status di LLP, con l'effetto di proteggere dalle pretese risarcitorie i beni personali dei soci non direttamente coinvolti nell'attività di revisione.

⁴⁸⁹ Il crollo di *Arthur Andersen* è avvenuto nel 2002, dopo 89 anni di attività. La società ha cessato di esercitare il ruolo di revisore delle società quotate. La società è stata condannata per ostruzione della giustizia in relazione alla distruzione di documenti relativi alla contabilità di Enron.
T. BUSH, S. FEARNLEY, S. SUNDER, *Auditor Liability Reforms in the UK and the US: A Comparative Review*, cit.

⁴⁹⁰ L. ROACH, *Auditor Liability: Liability Limitation Agreements*, in *The Company Lawyer*, Vol. 31, 2010, p. 167 ss.

L. ROACH, *Auditor Liability: The Case for Limitation*, in *The Company Lawyer*, Vol. 31, 2010, p. 136 ss.

conseguenze: riduzione della capacità del mercato, aumento dei costi, abbandono dei clienti ad alto rischio, scossa alla fiducia degli investitori e un'ulteriore pericolosa concentrazione del settore⁴⁹¹.

Il *Companies Act 2006* del Regno Unito, presentato alla Camera dei Lord nel 2005 e approvato nel 2006, contiene importanti disposizioni in materia di limitazione della responsabilità dei revisori, perseguendo un obiettivo da tempo sostenuto dalle grandi società di revisione è già parzialmente realizzato negli Stati Uniti e in altri ordinamenti. La riforma ha introdotto significative modifiche al diritto societario britannico, incidendo, in particolare sulla disciplina applicabile alle società di minori dimensioni⁴⁹².

Dall'analisi delle disposizioni finali del *Companies Act 2006* emerge, tuttavia, che ai revisori è stata riconosciuta una tutela diversa, e per certi aspetti più ampia, rispetto a quella originariamente auspicata dalla professione contabile, in particolare dalle *Big Four*⁴⁹³.

La disciplina degli accordi di limitazione della responsabilità è contenuta nella Parte 16 del *Companies Act 2006*.

L'art. 532 conferma il divieto generale, già sancito dal previgente art. 310 del *Companies Act 1985*, di escludere o limitare la responsabilità dell'*auditor*. A tale regola fa tuttavia eccezione l'art. 534, che consente alle società clienti e alle società di revisione (*audit firms*) di stipulare i cosiddetti *Liability Limitation Agreements* (LLA).

Tramite questi accordi è possibile circoscrivere la responsabilità del revisore per negligenza, inadempimento, violazione dei doveri o abuso di fiducia nell'ambito della revisione legale⁴⁹⁴. Perché l'accordo sia valido deve contenere alcuni elementi fondamentali: le condotte e le omissioni coperte, l'anno di riferimento e il limite di responsabilità. La norma, inoltre, non

⁴⁹¹ L. ROACH, *Auditor Liability: Liability Limitation Agreements*, in *The Company Lawyer*, Vol. 31, 2010, p. 167 ss.

L. ROACH, *Auditor Liability: The Case for Limitation*, in *The Company Lawyer*, Vol. 31, 2010, p. 136 ss.

⁴⁹² T. BUSH, S. FEARNLEY, S. SUNDER, *Auditor Liability Reforms in the UK and the US: A Comparative Review*, cit.

⁴⁹³ PricewaterhouseCoopers PwC, KPMG, Ernst & Young EY e Deloitte. Tali società sono considerate separatamente rispetto alle altre in ragione del notevole divario dimensionale che le distingue dagli altri operatori del settore.

⁴⁹⁴ L. ROACH, *Auditor Liability: Liability Limitation Agreements*, in *The Company Lawyer*, Vol. 31, 2010, p. 167 ss.

P. E. MORRIS, *Contractual Limitations on the Auditor's Liability: Uneasy Combination of Law and Accounting*, in *The Modern Law Review*, 2009, p. 607 ss.

distingue tra violazione dolosa e colposa, permettendo la limitazione della responsabilità in entrambi i casi.

L'efficacia di tali accordi è subordinata all'approvazione degli azionisti, in quanto qualsiasi pattuizione volta a limitare la responsabilità del revisore incide direttamente sulla posizione dei soci, ai quali deve pertanto essere riconosciuto un vero e proprio potere di veto.

L'accordo deve essere approvato mediante delibera ordinaria dell'assemblea nelle *public companies* ovvero mediante consenso scritto dei soci nelle *private companies*. Esso non può avere una durata superiore a un esercizio finanziario ed è inoltre previsto un obbligo di *disclosure* nelle note al bilancio annuale, avente ad oggetto le condizioni principali dell'accordo.

La limitazione deve comunque corrispondere a un importo ritenuto "*fair and reasonable in all the circumstances*", secondo un criterio volutamente flessibile. Qualora la somma pattuita risulti irrisoria, le Corti hanno il potere di modificarla e adeguarla, valutando parametri quali il grado di responsabilità del revisore, la natura del suo incarico e gli *standard* professionali richiesti.

Sebbene la *Section 534* del *Companies Act* del 2006 preveda la validità di un *liability limitation agreement* fra il revisore e la società, esso può comunque essere reso inefficace in conseguenza del giudizio di *fairness* e *reasonableness* da parte del tribunale sull'entità del risarcimento che, in base all'accordo, l'*auditor* sarebbe tenuto a versare alla società stessa. Inoltre, non può essere limitata la responsabilità del revisore verso i terzi diversi dalla società (come previsto anche nei Paesi Bassi)⁴⁹⁵.

Il sistema britannico, pur prevedendo una responsabilità limitabile in certe ipotesi, ne ammette l'estensione a seguito dello scrutinio giudiziale⁴⁹⁶. In base ai principi generali del diritto contrattuale, le clausole di limitazione o esclusione della responsabilità sono sottoposte

⁴⁹⁵ L. BENEDETTI, *La nuova responsabilità dei membri del collegio sindacale: alcune prime considerazioni sistematiche*, cit., 23 giugno 2025.

⁴⁹⁶ A. REINSTEIN, C. J. PACINI; B. P. GREEN, *Examining the Current Legal Environment Facing the Public Accounting Profession: Recommendations for a Consistent U.S. Policy*, in *Journal of Accounting, Auditing & Finance*, 2020, 3 ss.

a un rigoroso controllo a tutela della parte debole⁴⁹⁷. Pertanto, la legge del 2006 contiene diverse misure di salvaguardia contro possibili abusi.

Diversamente da quanto previsto dallo UCTA (*Unfair Contract Terms Act* 1977), nel quale una clausola di limitazione della responsabilità ritenuta “*unreasonable*” è priva di efficacia, il sistema dei *Liability Limitation Agreements* segue una logica differente. Qualora, infatti, il giudice ritenga che il limite pattuito non soddisfi il requisito di *fair and reasonable*, l'accordo non viene travolto nella sua interezza, ma è solo il limite quantitativo della responsabilità a essere rideterminato entro una misura ritenuta equa.

Un'ulteriore differenza riguarda il momento in cui deve essere valutata la ragionevolezza della limitazione. Mentre lo UCTA richiede che tale requisito sia verificato al momento della conclusione del contratto, il *Companies Act* del 2006 consente al giudice di considerare anche le circostanze sopravvenute sino al verificarsi del danno, con esclusione di quelle successive⁴⁹⁸.

Gli LLA possono inoltre essere negoziati nell'ambito di rapporti contrattuali più ampi, costituendo il corrispettivo di condizioni economiche più favorevoli relative ad altri servizi professionali, quali quelli fiscali, assicurativi o di consulenza. Tale possibilità riflette una peculiarità del sistema inglese, nel quale la limitazione convenzionale della responsabilità si affianca e, in parte, si sostituisce al ricorso alla copertura assicurativa⁴⁹⁹.

Risulta pienamente persuasivo l'orientamento secondo cui l'autonomia negoziale assolve a una funzione di allocazione del rischio che, in altri sistemi giuridici, è prevalentemente affidata allo strumento dell'assicurazione professionale.

Occorre, infine, precisare che gli LLA non introducono un regime di responsabilità proporzionale. L'art. 534 del *Companies Act* 2006, si riferisce, infatti, all'"*amount*" della responsabilità dovuta dal revisore alla società. L'impiego di tale espressione sembra consentire alle parti di predeterminare un importo massimo dell'obbligazione risarcitoria, configurando un

⁴⁹⁷ Come esempi possono essere citati l'*Unfair Contract Terms Act* 1977 (UCTA), le *Unfair Terms in Consumer Contract Regulations* 1999 e le norme di *common law* relative all'obbligo di informazione

⁴⁹⁸ L. ROACH, *Auditor Liability: Liability Limitation Agreements*, in *The Company Lawyer*, Vol. 31, 2010, p. 167 ss.
L. ROACH, *Auditor Liability: The Case for Limitation*, in *The Company Lawyer*, Vol. 31, 2010, p. 136 ss.

⁴⁹⁹ P. E. MORRIS, *Contractual Limitations on the Auditor's Liability: Uneasy Combination of Law and Accounting*, cit., p. 607 ss.
J. MUKWIRI, *Directors' and Officers' Insurance in the UK*, in *European Business Law Review*, Vol. 28, n.4/2017.

vero e proprio *liability cap*, piuttosto che un meccanismo di ripartizione del danno determinato *ex post* in funzione del grado di colpa del revisore⁵⁰⁰. La distinzione non riveste carattere meramente terminologico, bensì si presta a chiarire come il legislatore britannico abbia scelto di intervenire esclusivamente sul *quantum* del risarcimento.

Il *Company Law Review Steering Group* aveva raccomandato di escludere l'efficacia degli LLA nei casi in cui il revisore avesse agito con dolo o frode, in linea con quanto previsto sia dall'ordinamento tedesco sia dalla Raccomandazione della Commissione europea.

Dopo l'entrata in vigore della Parte 16 del *Companies Act* 2006, la disciplina è stata oggetto di ulteriori precisazioni. In primo luogo, la Raccomandazione della Commissione europea ha fornito indicazioni di carattere generale. Successivamente, il *Financial Reporting Council* (FRC) ha emanato le proprie linee guida, che hanno definito la materia in modo più dettagliato.

Le linee guida del FRC assolvono a diverse funzioni: chiariscono l'ambito di applicazione della disciplina, individuano gli elementi che gli amministratori devono valutare prima di raccomandare un LLA, ne definiscono il contenuto essenziale e, infine, indicano la procedura da seguire per la sua approvazione.

Le medesime linee guida propongono, inoltre, modelli di clausole fondati su tre differenti criteri: la responsabilità proporzionale, il tetto massimo di responsabilità e il limite determinato secondo il parametro del *fair and reasonable*⁵⁰¹.

La soluzione adottata dal legislatore britannico si pone, dunque, in linea con l'approccio promosso dalla Commissione europea, che non impone un modello uniforme di limitazione della responsabilità, ma lascia agli Stati membri un ampio margine di discrezionalità nella scelta degli strumenti più idonei.

La pubblicazione delle linee guida suscitò, tuttavia, la reazione degli investitori istituzionali. L'*Institutional Shareholders' Committee* (ISC) ribadì la natura meramente facoltativa degli LLA, precisando che né gli amministratori né gli azionisti sono obbligati ad

⁵⁰⁰ L. ROACH, *Auditor Liability: Liability Limitation Agreements*, in *The Company Lawyer*, Vol. 31, 2010, p. 167 ss.

⁵⁰¹ L. ROACH, *Auditor Liability: Liability Limitation Agreements*, in *The Company Lawyer*, Vol. 31, 2010, p. 167 ss.

L. ROACH, *Auditor Liability: The Case for Limitation*, in *The Company Lawyer*, Vol. 31, 2010, p. 136 ss.

accettarli. L'ISC manifestò, inoltre, una netta contrarietà agli accordi fondati su un tetto massimo di responsabilità, giudicandoli "*inappropriate*".

Nella stessa direzione si collocarono la *National Association of Pension Funds* (NAPF) e l'*Association of British Insurers* (ABI). La NAPF si dichiarò favorevole alla sola responsabilità proporzionale, salvo casi eccezionali. L'ABI, dal canto suo, annunciò l'emissione di un "*red top alert*" nei confronti delle società intenzionate a proporre accordi con un tetto fisso⁵⁰².

Anche la *Securities and Exchange Commission* (SEC) statunitense ha espresso forti riserve nei confronti degli LLA britannici, ritenendo che essi possano compromettere l'indipendenza del revisore. Per tale ragione, la SEC ha rifiutato di riconoscerne l'efficacia nei confronti delle società quotate anche sui mercati statunitensi. Questa posizione ha, di fatto, ostacolato l'adozione degli LLA da parte delle grandi società di revisione⁵⁰³.

La disciplina non è rimasta esente da critiche. Parte della dottrina ha evidenziato come i criteri per valutare la *fairness* e la *reasonableness* della limitazione risultino eccessivamente elastici. Tale elasticità sarebbe, pertanto, fonte di incertezza applicativa.

Altri autori hanno invece osservato che la riforma, proprio in ragione dei numerosi controlli cui gli accordi vanno incontro, non sarebbe stata idonea ad incidere in maniera significativa sul previgente assetto della responsabilità.

Tuttavia, alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene che la riforma presenti anche profili positivi. In particolare, il legislatore britannico ha rimesso alle parti la possibilità di allocare il rischio in relazione alle peculiarità del caso concreto, ricorrendo a massimali, multipli del consenso, clausole di responsabilità proporzionale o soluzioni che combinano tali strumenti.

La dottrina ha, inoltre, sviluppato modelli contrattuali e clausole originali, adattandone il contenuto alle esigenze proprie del caso concreto. Ciò conferma la scelta del sistema britannico di ricorrere ad una disciplina estremamente flessibile.

⁵⁰² L. ROACH, *Auditor Liability: The Case for Limitation*, in *The Company Lawyer*, Vol. 31, 2010, p. 136 ss.

⁵⁰³ L. ROACH, *Auditor Liability: Liability Limitation Agreements*, in *The Company Lawyer*, Vol. 31, 2010, p. 167 ss.
P. E. MORRIS, *Contractual Limitations on the Auditor's Liability: Uneasy Combination of Law and Accounting*, cit., p. 607 ss.

Non sono mancate, tuttavia, alcune perplessità in dottrina. È stato infatti osservato che gli LLA possano incentivare fenomeni di *low-balling*, consistenti in una riduzione dei compensi di revisione in cambio della limitazione della responsabilità, con inevitabili ricadute negative sulla qualità dell'attività di controllo. Si configurerebbe così un vero e proprio paradosso: uno strumento originariamente concepito per tutelare la categoria professionale rischierebbe, nel lungo periodo, di danneggiarne la credibilità e la stabilità economica⁵⁰⁴.

La medesima riflessione può essere estesa alla recente riforma dell'art. 2407 c.c. L'introduzione di un tetto massimo alla responsabilità dei sindaci rischia di ridurre gli incentivi a un esercizio diligente della funzione di vigilanza, con possibili ricadute negative sull'effettività dei controlli.

Per quanto riguarda il modello britannico, come si è già detto, gli artt. 534-536 del *Companies Act* del 2006 consentono ai revisori di limitare convenzionalmente la propria responsabilità mediante l'adozione di una *cap clause*.

Una soluzione analoga risulta incompatibile con l'ordinamento italiano. L'art. 1229 c.c. sancisce infatti la nullità dei patti volti a escludere o limitare preventivamente la responsabilità per dolo o colpa grave e di quelli contrari a norme di ordine pubblico.

Da ciò deriva che la limitazione prevista dall'ordinamento inglese trova il proprio fondamento nell'autonomia negoziale delle parti, mentre quella introdotta dal legislatore italiano opera direttamente *ex lege*⁵⁰⁵.

Il nuovo art. 2407, comma 2, c.c., non appare, quindi, pienamente sovrapponibile neppure al modello britannico. Nel Regno Unito, la responsabilità del revisore può essere limitata contrattualmente, ma solo nei confronti della società. Anche in questo caso, il limite concordato può essere modificato.

La disciplina italiana introduce invece, con la riforma, un limite di carattere generale, privo di un analogo correttivo⁵⁰⁶.

⁵⁰⁴ P. E. MORRIS, *Contractual Limitations on the Auditor's Liability: Uneasy Combination of Law and Accounting*, cit., p. 607 ss.

⁵⁰⁵ F. MURINO, *La "nuova" responsabilità dei sindaci limitata e parziaria (o ancora solidale?)*, cit., p. 644 ss.

⁵⁰⁶ L. BENEDETTI, *La nuova responsabilità dei membri del collegio sindacale: alcune prime considerazioni sistematiche*, cit., 23 giugno 2025.

Il modello britannico dimostra, dunque, che la limitazione della responsabilità del revisore non costituisce una regola generale e automatica, bensì il risultato di una scelta negoziale sottoposta a rigorosi controlli sostanziali e procedurali e circoscritta ai rapporti intercorrenti tra il revisore e la società.

Tenuto conto delle considerazioni svolte, il richiamo al modello britannico quale possibile precedente della riforma italiana appare meramente parziale, in ragione delle numerose differenze esistenti tra i due ordinamenti.

L'analisi comparata condotta nei paragrafi precedenti mette in luce come gli ordinamenti stranieri abbiano affrontato la questione della responsabilità degli organi di controllo attraverso soluzioni diverse, ma accomunate dall'esigenza di bilanciare la tutela degli investitori con quella dei professionisti incaricati del controllo.

L'esposizione al rischio di responsabilità induce i revisori e, nell'ordinamento italiano, i sindaci, a ricercare strumenti idonei a contenerne gli effetti. Questo obiettivo viene perseguito attraverso due differenti strategie: il ricorso a interventi normativi volti a limitare la responsabilità e l'innalzamento degli *standard* di diligenza nell'esecuzione dell'incarico.

Le due soluzioni rispondono, tuttavia, a logiche profondamente diverse: la prima incide sul valore assicurativo della revisione, mentre la seconda interviene direttamente sulla qualità e sul rigore della prestazione professionale.

Nessuna delle due opzioni è, tuttavia, priva di effetti indesiderati. Se, da un lato, la limitazione della responsabilità riduce il rischio economico gravante sul revisore, dall'altro non vi sono elementi sufficienti per affermare che essa produca necessariamente benefici, né per la categoria professionale né per gli investitori. Non è chiaro, infatti, se l'utile netto per i revisori aumenterà o diminuirà a seguito della limitazione, né se ciò esporrà gli investitori a una situazione migliore o peggiore⁵⁰⁷.

L'analisi dei singoli ordinamenti ha mostrato come la scelta del criterio di determinazione del tetto risarcitorio (fisso, parametrato alle caratteristiche della società o legato

⁵⁰⁷ T. BUSH, S. FEARNLEY, S. SUNDER, *Auditor Liability Reforms in the UK and the US: A Comparative Review*, cit.

al compenso del revisore) incida direttamente sull'efficacia della limitazione e sul bilanciamento degli interessi in gioco.

Ciascuna di queste soluzioni presenta vantaggi e criticità. Il modello basato su una somma fissa, pur garantendo certezza e trasparenza, si espone al rischio di un'arbitrarietà nella determinazione dell'importo: un limite troppo elevato rischierebbe di ostacolare l'accesso al mercato, mentre una soglia troppo bassa comprometterebbe l'efficacia deterrente della responsabilità.

Proprio tale caratteristica ha indotto parte della dottrina ad accogliere un modello misto, fondato sulla combinazione di una componente fissa e di una variabile, così da coniugare la certezza del limite con una maggiore flessibilità tenuto conto delle caratteristiche del caso concreto.

Quanto sinora osservato smentisce, del resto, l'assunto ricorrente nella proposta di legge, secondo cui il sistema del multiplo del compenso avrebbe il pregio di ancorare la responsabilità a un parametro noto alle parti e differenziato in base all'incarico effettivamente svolto.

Tale obiettivo può dirsi realizzato dal nuovo art. 2407 c.c., ma non dalla disciplina sulla responsabilità del revisore nel Regno Unito o negli Stati Uniti d'America, dove la valutazione di *unfairness* e *unreasonableness* e i *punitive damages* non rendono affatto preventivabile a priori l'entità del risarcimento⁵⁰⁸.

Ne emerge la peculiarità della disciplina italiana nel panorama internazionale: la nuova formulazione dell'art. 2407 c.c. non si inserisce, quanto allo specifico strumento tecnico adottato, in una chiara tendenza internazionale volta a limitare la responsabilità degli organi di controllo. Ciò porta a dubitare della sua effettiva capacità di perseguire gli obiettivi di competitività del sistema economico e di attrazione degli investimenti sottesi alla riforma del t.u.f., soprattutto se gli investitori dovessero valutarla negativamente⁵⁰⁹.

Una soluzione più coerente sarebbe consistita nel sostituire esplicitamente l'obbligazione risarcitoria solidale con quella parziaria, senza intervenire sul regime della

⁵⁰⁸ L. BENEDETTI, *La nuova responsabilità dei membri del collegio sindacale: alcune prime considerazioni sistematiche*, cit., 23 giugno 2025.

⁵⁰⁹ L. BENEDETTI, *La nuova responsabilità dei membri del collegio sindacale: alcune prime considerazioni sistematiche*, cit., 23 giugno 2025.

responsabilità illimitata, la cui modifica solleva problemi di legittimità costituzionale. In alternativa, si sarebbe potuto rimettere al giudice – sul modello dei *tracks* di *apportionment of liability* previsti dal *Restatement (Third) of the Law of Torts* del 2000 – la valutazione della gravità della colpa e dell’apporto causale del singolo sindaco, anziché affidarsi a scaglioni predeterminati⁵¹⁰.

⁵¹⁰ F. MURINO, *La “nuova” responsabilità dei sindaci limitata e parziaria (o ancora solidale?)*, cit., p. 644 ss.

CONCLUSIONI

Il presente lavoro ha preso avvio dall'esame della riforma dell'art. 2407 c.c., introdotta dalla l. 35/2025, ricostruendone la *ratio* e le principali innovazioni: l'apparente superamento della responsabilità solidale tra sindaci e amministratori, l'introduzione di un *liability cap* parametrato ad un multiplo del compenso annuo percepito, la nuova disciplina della prescrizione e le questioni interpretative derivanti dall'assenza di una disciplina transitoria.

L'indagine si è poi soffermata sul progressivo ampliamento dei doveri di vigilanza e di intervento del collegio sindacale, anche attraverso l'esame delle disposizioni del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, evidenziando il rapporto tra l'aumento dei doveri e dei poteri dei sindaci e il nuovo regime di responsabilità.

L'analisi ha quindi affrontato le principali criticità della riforma, soffermandosi sui “*soggetti dimenticati*” dal nuovo sistema e sulle disparità di trattamento rispetto ai revisori legali e agli organi di controllo dei modelli alternativi di amministrazione e controllo. Sono stati, inoltre, considerati i profili assicurativi, con specifica attenzione agli effetti della limitazione della responsabilità sulle coperture assicurative, in particolare sulle polizze D&O.

Infine, la disciplina italiana è stata collocata in prospettiva comparatistica, attraverso lo studio delle principali esperienze europee e anglosassoni in materia di limitazione della responsabilità degli organi di controllo, al fine di verificare in quale misura la soluzione adottata dal legislatore italiano trovi corrispondenza negli ordinamenti stranieri.

Alla luce di questo percorso, è ora possibile formulare alcune considerazioni conclusive sulla portata della riforma e sulla sua idoneità a raggiungere gli obiettivi perseguiti dal legislatore, tenendo conto anche delle novità recentemente introdotte dal d.lgs n. 47/2026.

La novella dell'art. 2407 c.c. è stata definita in dottrina come un “*traguardo storico*”, avendo inciso in maniera profonda sul tradizionale regime di responsabilità del collegio sindacale e introdotto significativi profili di novità a favore dei sindaci e, indirettamente, degli assicuratori che assumono il rischio per l'attività da questi svolta⁵¹¹.

⁵¹¹ Tra coloro che hanno definito la modifica dell'art. 2407 c.c. come un traguardo storico si vedano: L. BENEDETTI, *La responsabilità dei sindaci fra esigenze reali di riforma e possibili incoerenze sistematiche*, cit., p. 15 ss.

E. DE NUCCIO, *Il prossimo passo è l'estensione ai revisori*, reperibile sul sito IIsole24Ore.it, 13 marzo 2025.

La riforma risponde, almeno in parte, all'esigenza di ripensare il regime della responsabilità dei sindaci alla luce del progressivo ampliamento dei compiti loro attribuiti: intervento fortemente sollecitato dalla categoria professionale e accolto con favore da una parte (invero minoritaria) della dottrina.

I vantaggi della nuova disposizione sembrano evidenti: essa attenua il rigore del previgente regime di responsabilità, introduce un criterio di maggiore prevedibilità nella determinazione del danno risarcibile, rafforza le garanzie offerte alle imprese assicuratrici e mira a rendere nuovamente attrattiva una funzione che, soprattutto dopo l'entrata in vigore del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, aveva registrato una crescita della responsabilità e, di conseguenza, una diminuzione della disponibilità dei professionisti ad assumere l'incarico.

La riforma solleva, tuttavia, numerosi interrogativi interpretativi (destinati a trovare risposta principalmente nel contributo della giurisprudenza) e presenta anche svantaggi: secondo una parte della dottrina, essa potrebbe determinare una sottovalutazione dei rischi, indurre un minor impegno da parte dei professionisti e tradursi in un livello meno elevato di tutela degli interessi affidati dalla funzione sindacale. Essa rappresenta un *unicum* nel panorama della responsabilità degli organi di controllo e pone rilevanti problemi di coordinamento con il sistema complessivo della responsabilità civile e societaria, alimentando dubbi circa la disparità di trattamento rispetto ad altre figure che svolgono analoghe funzioni.

Tutto questo induce ad interrogarsi sull'opportunità della scelta legislativa: le criticità emerse sembrano suggerire che il problema avrebbe richiesto un intervento più ampio, volto a ridisegnare in maniera organica la responsabilità dei membri della *corporate governance*, piuttosto che una riforma circoscritta al solo collegio sindacale.

I limiti della riforma emergono anche sotto altri profili. La limitazione del *quantum* risarcibile rischia di lasciare privi di un ristoro integrale i creditori sociali, i soci ed i terzi, soprattutto quando il danno cagionato dall'omessa vigilanza del collegio sindacale superi abbondantemente il massimale imposto dalla norma.

La riduzione delle tutele a favore degli investitori per i danni derivanti dall'inadempimento degli organi sociali non sembra, allo stato, costituire uno strumento necessariamente idoneo ad attrarre nuovi investimenti nelle società italiane nè ad accrescere la competitività del sistema economico nazionale rispetto agli ordinamenti stranieri.

In quest'ottica, le limitazioni del *quantum* del risarcimento, particolarmente frequenti nelle società di minori dimensioni - dove il sindaco percepisce compensi contenuti - rischiano di non svolgere un'efficace funzione deterrente nei confronti dei comportamenti negligenti. Nelle società di grandi dimensioni, invece, il danno derivante da un'omissione o da una negligenza potrebbe superare di gran lunga il limite imposto dalla norma, lasciando ingiustamente scoperti i soggetti danneggiati.

La riforma potrebbe inoltre produrre effetti non del tutto favorevoli sulla figura del sindaco, tradizionalmente caratterizzata nell'ordinamento italiano da un elevato grado di professionalità e autorevolezza. Secondo una parte della dottrina, non può escludersi che le limitazioni di responsabilità introdotte dalla l. 35/2025 possano favorire, nel lungo periodo, una progressiva attenuazione dell'impegno nell'attività di vigilanza e incidere sulla percezione del rischio da parte dei clienti, con il conseguente pericolo di un indebolimento degli *standard* di diligenza richiesti. Si tratta, tuttavia, di un profilo finora solo ipotizzato in dottrina e privo di riscontro nella prassi⁵¹².

Questi rilievi confermano l'esigenza di un intervento normativo di più ampia portata, maggiormente coerente sotto il profilo giuridico, in luogo di una disciplina che, per alcuni aspetti, appare distonica sia rispetto al sistema giuridico nazionale sia rispetto al panorama internazionale, e che ha dato origine a molteplici problemi interpretativi.

La nuova disciplina, pur avendo una giustificazione sia pratica sia teorica, appare sotto diversi profili asistemica rispetto ai principi e alle regole generali del diritto societario e, più in generale, del diritto civile. Occorre infatti ricordare che l'ordinamento giuridico è un sistema che deve mantenersi coeso e logicamente coerente⁵¹³.

A ciò si aggiunge un ulteriore aspetto problematico. Poiché, nelle ipotesi di responsabilità di cui all'art. 2407 c.c., gli interessi del danneggiato sembrano rientrare nella tutela costituzionale del risparmio di cui all'art. 47 Cost., si può dubitare della legittimità costituzionale di una disciplina che sposta l'equilibrio della tutela a favore del danneggiante,

⁵¹² S. LAZZARETTI, *Responsabilità dei sindaci, la nuova disciplina tra criticità e prime pronunce*, cit., 2 maggio 2025.

⁵¹³ L. BENEDETTI, *La responsabilità dei sindaci fra esigenze reali di riforma e possibili incoerenze sistematiche*, cit., p. 15 ss.

riducendo la protezione di interessi costituzionalmente rilevanti facenti capo ai soggetti danneggiati⁵¹⁴.

Rilevante, in questo quadro, è la riforma del Testo Unico della Finanza attuata con il d.lgs. n. 47/2026, in esecuzione della delega contenuta nell'art. 19 della Legge Capitali. L'intervento ha introdotto modifiche volte a favorire la crescita economica, incentivare il risparmio e l'accesso delle imprese al capitale di rischio, semplificare la disciplina degli emittenti e degli intermediari, razionalizzare l'ordinamento dei mercati finanziari e assicurare un sistema di *governance* e di controlli più coerente ed integrato, evitando sovrapposizioni e duplicazioni e rafforzando l'attrattività dell'ordinamento nei confronti degli operatori internazionali⁵¹⁵. La riforma del t.u.f. ha inoltre offerto l'occasione per riconsiderare i principali problemi in materia di responsabilità dei sindaci, anche alla luce delle prime reazioni della dottrina.

Si tratta di uno degli interventi più significativi degli ultimi decenni nel diritto finanziario italiano⁵¹⁶, che segna un passaggio rilevante verso un mercato dei capitali più efficiente. Il suo esito dipenderà, in larga misura, dalla prassi applicativa: alcuni profili potranno essere definiti solo alla luce dell'applicazione concreta, mentre altri richiederanno un decisivo intervento regolamentare o giurisprudenziale. Il legislatore ha così cercato di spostare il baricentro da una tutela uniforme e preventiva a una tutela più selettiva, informata e proporzionata⁵¹⁷.

Il Codice civile, con il d.lgs n. 47/2026, è stato riscritto in più parti dedicate ai modelli di amministrazione e controllo. Il legislatore ha cercato di rendere autonomi i tre sistemi,

⁵¹⁴ L'art. 47 Cost. prevede che: "*La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito. Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese*".

⁵¹⁵ E. FREGONARA, *Il liability cap nel sistema dei controlli: il rischio del doppio (triplo) binario regolatorio alla luce delle riforme in itinere*, cit.

⁵¹⁶ F. ANNUNZIATA, *La riforma della gestione collettiva del risparmio e della disciplina degli intermediari. Principi ispiratori e linee di sviluppo del nuovo T.U.F.*, in *Le Società*, n.7/2026, p. 756 ss. Il contributo analizza i principi guida della riforma, soffermandosi in particolare sulla promozione della competitività del mercato finanziario nazionale nel contesto della concorrenza tra piazze finanziarie europee, sull'eliminazione degli obblighi e dei divieti non imposti dal diritto dell'Unione europea né giustificati da interessi meritevoli di tutela, sul principio di proporzionalità della vigilanza, sulla razionalizzazione delle competenze tra le autorità di vigilanza, sulla promozione dello sviluppo sostenibile delle imprese e dei mercati e, infine, sul rafforzamento dell'educazione finanziaria quale finalità della vigilanza.

⁵¹⁷ M. VENTORUZZO, *La riforma del T.U.F. e del Codice civile dopo il D.Lgs. n. 47/2026: istruzioni per un uso non ingenuo*, cit., p. 749 ss.

riducendo il ricorso al modello tradizionale come schema di rinvio: le modifiche incidono su profili centrali del governo delle società per azioni e sulla nuova sistematica degli organi di controllo⁵¹⁸.

Le questioni poste dalla riforma sono numerose e rilevanti, tanto che si attendeva un intervento del legislatore anche sul tema della responsabilità dei sindaci. Tuttavia, il decreto legislativo ha mantenuto l'art. 2407 c.c. nella formulazione introdotta dalla l. 35/2025, collocandolo nel solo ambito del sistema tradizionale.

Alla luce delle nuove disposizioni, il regime del *liability cap* si applica soltanto ai sindaci delle società “*chiuse*” che adottano il sistema tradizionale e al sindaco unico nelle s.r.l.; ne restano invece esclusi i sindaci delle società quotate e delle società con azioni ammesse alla negoziazione nei sistemi multilaterali, nonché gli organi di controllo degli enti che adottano modelli di amministrazione e controllo diversi da quello tradizionale.

Rimane inoltre ferma la limitazione di responsabilità prevista dall'art. 2407, comma 2, c.c., per i soggetti che cumulano le funzioni di sindaco e revisore, mentre per i revisori “*puri*” la disciplina dipenderà dalla loro natura giuridica e da quella dei soggetti sottoposti a revisione. È infine esclusa l'attribuzione delle funzioni di organismo di vigilanza agli organi di controllo⁵¹⁹.

La riforma lascia quindi un quadro non del tutto coerente: la scelta di non estendere alle società quotate la limitazione della responsabilità commisurata al compenso annuo percepito evidenzia una forte differenziazione tra categorie di soggetti e modelli societari.

Il d.lgs n. 47/2026 ha modificato anche diverse disposizioni del Codice civile in tema di presupposti e limiti della responsabilità degli organi sociali, oltre che di esercizio delle relative azioni. Si discute se tali modifiche abbiano portata innovativa o meno⁵²⁰. In ogni caso, il

⁵¹⁸ Per un'approfondita analisi delle modifiche introdotte dal d.lgs n. 47/2026 si vedano: A. BUSANI, *La riforma del Codice civile sui sistemi di amministrazione e controllo delle società per azioni*, cit., p. 841 ss.; M. SPIOTTA, *L'organo di controllo come identikit del sistema di governance*, cit., p. 869 ss.; la quale esamina la nuova sistematica degli organi di controllo introdotta dal d.lgs n. 47/2026.

⁵¹⁹ E. FREGONARA, *Il liability cap nel sistema dei controlli: il rischio del doppio (triplo) binario regolatorio alla luce delle riforme in itinere*, cit.; M. SPIOTTA, *L'organo di controllo nella nuova sistematica del Codice civile*, cit., p. 29 ss.

⁵²⁰ A. ZANARDO, *Modifiche in tema di responsabilità degli organi sociali e di esercizio delle relative azioni*, cit., p. 857 ss.

problema del coordinamento tra le nuove norme e il regime di limitazione del *quantum* risarcibile introdotto per i sindaci rimane centrale.

Sotto questo profilo, il nuovo art. 151.2 t.u.f. riproduce sostanzialmente il contenuto del previgente art. 2407, comma 2, c.c. e conferma il regime della responsabilità solidale.

Nella relazione illustrativa si afferma espressamente che “*il nuovo art. 151.2 t.u.f. deroga al regime di responsabilità previsto attualmente dall’art. 2407, secondo comma, del Codice civile*”. La scelta è giustificata dalla specialità del ruolo del collegio sindacale nelle società quotate. Tuttavia, rimane aperta una questione di fondo: sembra ricavarsi, a contrario, che nelle società non quotate i controlli siano meno importanti. Una differenziazione difficilmente giustificabile, se si considera che il bisogno di controllo sulla gestione non muta in modo così radicale da legittimare regimi tanto differenti.

La distinzione tra società aperte e società chiuse basta davvero a giustificare un diverso regime di responsabilità dei sindaci? Non convince escludere i massimali per i sindaci delle società quotate e, al tempo stesso, riconoscerli ai revisori che operano nel medesimo mercato. La riforma del 2026, in questo senso, non sembra aver superato le incoerenze introdotte dalla l. 35/2025. Anzi, sotto alcuni profili, pare averle accentuate, delineando un sistema della responsabilità degli organi di controllo di difficile ricostruzione.

Il d. lgs n. 47/2026 non ha esteso al consiglio di sorveglianza il *liability cap* previsto per il collegio sindacale, né ha introdotto una norma specifica sulla responsabilità dei membri del comitato interno per il controllo sulla gestione. Ne risulta un doppio binario: responsabilità limitata per i sindaci e illimitata per gli organi di controllo nei sistemi alternativi. Ciò non significa, tuttavia, che i componenti del collegio sindacale siano in concreto meno esposti: il fatto che essi siano spesso professionisti iscritti ad albi, e quindi tenuti a dotarsi di copertura assicurativa per la responsabilità professionale, può rendere l'azione risarcitoria più agevole sotto il profilo della soddisfazione del credito. Ne deriva una possibile incongruenza, per cui proprio l'organo destinatario del regime più favorevole potrebbe risultare quello maggiormente esposto sul piano patrimoniale⁵²¹.

⁵²¹ M. SPIOTTA, *L'organo di controllo nella nuova sistematica del Codice civile*, cit., p. 29 ss.
M. SPIOTTA, *L'organo di controllo come identikit del sistema di governance*, cit., p. 869 ss.

Non sembra, pertanto, appropriato parlare di “*soggetti dimenticati*”: gli organi di controllo nei sistemi alternativi, così come gli amministratori deleganti, sembrano infatti essere stati esclusi volontariamente dal meccanismo del *cap*.

Resta il fatto che, in materia di controllo societario, permangono molteplici regole, il cui coordinamento è affidato all’interprete. Si tratta di un compito non semplice, considerato che occorre ricondurre a sistema disposizioni che si presentano prive di coerenza sistematica⁵²².

Permane inoltre il proposito, già emerso in sede di audizione e richiamato dalla dottrina, che in futuro si arrivi a rendere obbligatorie le polizze D&O per tutti gli organi sociali. L’effettività della funzione del sindaco, peraltro, non dipende soltanto dalla sua esposizione patrimoniale: incidono anche altri fattori, come il rischio reputazionale, le regole deontologiche e la permanenza di *standard* professionali elevati⁵²³.

In conclusione, la disciplina introdotta dalla riforma necessita di ulteriori interventi, sia sul piano della responsabilità patrimoniale degli organi sociali, sia per chiarire i numerosi profili problematici emersi nei primi contributi dottrinali. Sarà soltanto il tempo a consentire di verificare se gli obiettivi perseguiti dal legislatore siano stati realmente raggiunti.

In prospettiva *de iure condendo*, sarebbe opportuno adottare un regime unitario della responsabilità per funzioni equivalenti, indipendentemente dal modello di amministrazione e controllo e dal carattere aperto o chiuso della società. Il *liability cap* dovrebbe pertanto estendersi, con i necessari adeguamenti, anche al consiglio di sorveglianza, al comitato per il controllo interno e alle società quotate, garantendo così una disciplina coerente tra organi chiamati a svolgere funzioni sostanzialmente analoghe.

Qualora, invece, il legislatore non intendesse procedere in questa direzione, sarebbe comunque necessario prevedere una differenziazione adeguatamente motivata. Le eventuali divergenze di disciplina dovrebbero fondarsi su ragioni espresse e proporzionate alla concreta diversità delle funzioni esercitate, anziché dipendere dalla sola appartenenza della società a un determinato modello organizzativo.

⁵²² A. ZANARDO, *Modifiche in tema di responsabilità degli organi sociali e di esercizio delle relative azioni*, cit., p. 857 ss.

⁵²³ M. SPIOTTA, *L’organo di controllo come identikit del sistema di governance*, cit., p. 869 ss.

Una soluzione fondata su tali criteri consentirebbe di ricondurre l'attuale disciplina entro un quadro più organico, superando le contraddizioni che la riforma non ha ancora rimosso.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

DOTTRINA

ABRIANI N., *Corporate governance e sistema monistico: linee evolutive*, in *Le Società*, n. 2/3 2019, p. 527 ss.

ABRIANI N., *Sulla riforma dell'art. 2407 c.c.: responsabilità dei sindaci ed efficienza dei controlli societari*, in *Società e Contratti, Bilancio e Revisione*, 12/2024.

ABRIANI N., *Cadono le remore per i migliori rispetto agli incarichi*, reperibile sul sito *Ilsole 24ore.it*, 13 marzo 2025.

ADIUTORI A.R., *La vigilanza del collegio sindacale: merito, correttezza e legalità con alcuni cenni sul novellato art. 2407 cod. civ.*, in *Rivista del Diritto Commerciale e del diritto generale delle obbligazioni*, 4/2025, p. 533 ss.

AMATUCCI A., *La controversa limitazione della responsabilità del revisore legale nell'UE e la scadente tecnica normativa del legislatore italiano*, in *giurisprudenza commerciale*, 2012, I, 6, 846 ss.

AMBROSI L., IORIO A., *Sindaci, con la riforma tempi certi per la prescrizione dei risarcimenti*, reperibile sul sito *IlSole24Ore*, 3 marzo 2025, p. 13 ss.

AMBROSINI S., *La nuova responsabilità del collegio sindacale: note minime a prima lettura*, in *Ristrutturazioni Aziendali*, 16 marzo 2025.

AMBROSINI S., *La non retroattività del nuovo art. 2407, c. 2, c.c., nel "parto gemellare" della Cassazione*, in *Ristrutturazioni Aziendali*, 23 gennaio 2026.

AMBROSINI S., *Vincolo di solidarietà, danno risarcibile e prescrizione del nuovo art. 2407 c.c.*, in *Le Società*, n.6/2025, p. 655 ss.

AMEDE M., SILLA F., *Nuovi oneri e responsabilità ai revisori legali dei conti*, reperibile sul sito *ius.giuffrefl.it*, 6 maggio 2025.

ANNUNZIATA F., *La riforma della gestione collettiva del risparmio e della disciplina degli intermediari. Principi ispiratori e linee di sviluppo del nuovo T.U.F.*, in *Le Società*, n.7/2026, p. 756 ss.

ARECCO M., *Responsabilità degli amministratori: assicurazioni D&O*, in *Amministrazione & Finanza*, n. 13/2002.

ASSIREVI, *Osservazioni in merito alla proposta di legge 1276 “modifica dell’art. 2407 del Codice civile in materia di responsabilità dei componenti del collegio sindacale”* innanzi alla Commissione Giustizia della Camera dei deputati, 12 marzo 2024.

BAUCO C., MARCELLO R., *Il controllo dei revisori e dei sindaci di società: elementi di convergenza e distinzione nelle sfere di intervento nelle nuove norme di comportamento del collegio sindacale*, reperibile sul sito fondazioneNazionaleCommercialisti.it, 15 gennaio 2016.

BAUCO C., DE NUCCIO E., *Ruolo, obblighi e responsabilità dei sindaci alla luce del nuovo Codice della crisi: gestione del rischio, flussi informativi e best practices*, in *Corporate Governance*, n. 3/2023, p. 489 ss.

BAUCO C., *La Cassazione si pronuncia sull’art. 2407 c.c.*, in *Società e Contratti, Bilancio e Previsione*, n. 3/2026.

BAUDINO A., RIVERDITI M., *La nuova responsabilità civile dei sindaci tra unitarietà del danno e limite risarcitorio*, in *Giurisprudenza penale*, n. 7-8/2025.

BENEDETTI L., *Il nuovo art. 2407, comma 2, c.c. al vaglio della Suprema Corte: costituzionalità e retroattività*, in *DeJure*, 13 febbraio 2026.

BENEDETTI L., *La nuova responsabilità dei membri del collegio sindacale: alcune prime considerazioni sistematiche*, reperibile sul sito dirittodellacrisi.it, 23 giugno 2025.

BENEDETTI L., *La responsabilità dei sindaci fra esigenze reali di riforma e possibili incoerenze sistematiche*, in *RDS*, n. 1/2026, p. 15 ss.

BENOCCI A., *Le novità del progetto di riforma del mercato dei capitali in materia di collegio sindacale*, in *Quaderni di Ristrutturazioni Aziendali*, n.4/2025, p. 128 ss.

BERNARDO C., *L’ambito di applicazione temporale del nuovo art. 2407 c.c.: due recenti arresti della Corte di Cassazione*, in *DeJure*, 12 marzo 2026.

BONAVERA E., *Nuova responsabilità dei sindaci: irretroattiva la limitazione del danno prevista dalla l. 35/2025*, in *Il Quotidiano Giuridico*, 8 ottobre 2025.

BONETTA A., *Polizza D&O e nuove responsabilità degli amministratori*, in *Diritto Bancario*, 21 aprile 2023.

BOSTICCO P., *La responsabilità degli organi di controllo nelle società di capitali*, Milano, 2009, p. 87 ss.

BUSANI A., *La riforma del Codice civile sui sistemi di amministrazione e controllo delle società per azioni*, in *Le Società*, n. 7/2026, p. 841 ss.

BUSH T., FEARNLEY S., SUNDER S., *Auditor Liability Reforms in the UK and the US: A Comparative Review*, reperibile sul sito SSRN eLibrary, 2007.

CALANDRA BUONAURA V., *Ruolo e responsabilità degli organi di controllo societari nel codice della crisi e dell'insolvenza*, in *Giurisprudenza commerciale*, 2021, p. 791 ss.

CASCELLA G., *Profili sostanziali e processuali della responsabilità civile dei sindaci di società*, in *danno e responsabilità*, 2/2025.

CAVALLUZZO N., *Sindaci, la responsabilità limitata crea problemi di coerenza*, reperibile sul sito *IlSole24Ore.it*, 25 luglio 2025.

CECCHIELLA A., *Profili critici della responsabilità del collegio sindacale nell'attesa delle prime interpretazioni post riforma 2025*, reperibile sul sito *Dirittodellacrisi.it*, 30 giugno 2025.

CELOTTI C., *Profili assicurativi in materia di responsabilità civile dei dottori commercialisti ed Esperti contabili*, in *Società e Contratti, Bilancio e Revisione*, n. 12/2022.

CELOTTI C., *Le polizze per la responsabilità civile professionale dei sindaci e revisori: accorgimenti in fase di stipula e in caso di danno*, in *Società e Contratti, Bilancio e Revisione*, n. 1/2024.

CERVIO E., *Modificata in maniera integrale la responsabilità concorrente*, ilsole24ore.it, 26 aprile 2025.

CHIRICOZZI G., *Stipulazione del contratto di assicurazione: polizza D&O e copertura della responsabilità civile degli amministratori*, reperibile sul sito IlSole24Ore.it, 1° dicembre 2025, p. 25 ss.

D'ADDA A., *Risarcimento del danno (pluralità di responsabili)*, in *Enciclopedia del Diritto, I Tematici – Responsabilità civile*, 2024.

D'ALESSANDRO S., *Note alla nuova responsabilità dei sindaci*, reperibile sul sito IlSole24Ore.it, 16 marzo 2025.

D'ALESSIO R., NIGRO T., *Segnalazioni per l'anticipata emersione della crisi: poteri e doveri dell'organo di controllo e del revisore dopo il decreto correttivo ter*, in *Società e contratti, bilancio e previsione*, n. 10/2024.

D'ANGELO A., *Azione di responsabilità nei confronti dei componenti del collegio sindacale dopo la legge. 35/2025*, in *Diritto e Giustizia*, 13 ottobre 2025.

D'ATTORE G., *Il termine di decadenza per l'esercizio delle azioni di responsabilità nelle procedure concorsuali*, in *Le Società*, n. 7/2026, p. 884 ss.

DE ANGELIS L., *Manuale del Collegio sindacale e del sindaco unico – II edizione*, Torino, 2025, p. 1167 ss.

DELLE MONACHE S., *Responsabilità dei sindaci e prescrizione*, in *Rivista del diritto commerciale*, n.4/2025, p. 503 ss.

DEL PORTO R.: *Brevi note in tema di responsabilità dei sindaci alla luce del novellato art. 2407 c.c.*, in *Ristrutturazioni Aziendali*, 22 ottobre 2025.

DE LUCA N., HOUBEN M., *Limitazione di responsabilità dei sindaci: una medicina con effetti collaterali maggiori degli effetti curativi?*, in *Le Società*, n.6/2025, p. 643 ss.

DE NICOLA A., *Responsabilità dei sindaci, il garantismo è anche efficiente*, reperibile sul sito IlSole24Ore.it, 18 luglio 2025, p. 29 ss.

DE NUCCIO E., *Il prossimo passo è l'estensione ai revisori*, reperibile sul sito IlSole24Ore.it, 13 marzo 2025.

DE POLI M., *La denuncia ex art. 2409 c.c. come rimedio “residuale”*, reperibile sul sito Dirittobancario.it, 26 luglio 2021.

DE POLI M., *Azione di responsabilità nei confronti del revisore legale e decorso del termine di prescrizione: incostituzionalità dell'art. 15, comma 3, d.lgs 39/2010?*, in *Le Società*, n. 3/2024, p. 320 ss.

DE WOLF P., DIEUX X., *Le nouveau Code des sociétés (et des associations): Capita Selecta*, in *Journal des tribunaux*, 2019, 512.

DI IULIO A., *Eccezione di inadempimento del curatore e diritto al compenso dei sindaci. Cenni al correttivo ter e nuove prospettive di riforma*, reperibile sul sito DeJure.it, 17 ottobre 2024.

DINACCI G., *L'assicurazione di responsabilità civile del professionista: profili critici della gestione della lite*, in *Società e Contratti, Bilancio e Revisione*, n. 9/2024, p. 110 ss.

FABIANI M., *Il Big Bang delle azioni di responsabilità: legittimazione e decadenza*, in *Procedure concorsuali e crisi d'impresa*, n. 7/2026, p. 845 ss.

FERRARINI G., SIRI M., *Le “molte vite” della Corporate Governance: dalle origini del T.U.F. alla legge Capitali*, in *Le Società*, n.7/2026, p. 781 ss.

FIANDACA G. e MUSCO E., *Diritto penale – parte generale*, Bologna, 2022, p. 382 ss.

FICO D., *Riflessioni sul novellato art. 2407, comma 2, c.c. in tema di responsabilità del collegio sindacale*, in *DeJure*, 8 gennaio 2026.

FIMMANO' F., *Poteri, doveri e responsabilità dei sindaci nel codice della crisi. La nuova “causalità omissiva”*, in *Rivista della Corte dei conti*, n. 5/2024.

FORNARI C., SPYRA M., *Codice delle società commerciali della Repubblica di Polonia*, Milano, 2011.

FREGONARA E., *La centralità degli assetti adeguati nella fisiologia e nella crisi d'impresa*, in *Giurisprudenza italiana*, 2024, 1894 ss.

FREGONARA E., *Responsabilità dei sindaci e revisori – I nuovi (labili) confini della responsabilità dei sindaci, e i revisori?*, In *Giurisprudenza italiana*, n. 8-9, 1° agosto 2025, p. 1807 ss.

FREGONARA E., *Il liability cap nel sistema dei controlli: il rischio del doppio (triplo) binario regolatorio alla luce delle riforme recenti ed in itinere*, in *Il Nuovo Diritto delle Società*, n. 3/2026, p.204 ss.

GAZZARA M., *L'assicurazione di responsabilità civile professionale*, Napoli, 2016, p. 42 ss.

GIRETTI M., *Il revisore che sbaglia paga: ma quanto e a chi?*, in *Danno e responsabilità*, 2000, 481 ss.

GREEN B. P., PACINI C. J., REINSTEIN A., *Examining the Current Legal Environment Facing the Public Accounting Profession: Recommendations for a Consistent U.S. Policy*, in *Journal of Accounting, Auditing & Finance*, 2020, 3 ss.

GUERINI T., TRABUSI M., *Responsabilità dei sindaci, dolo da accertare con rigore*, reperibile sul sito *IlSole24Ore.it*, 9 giugno 2025.

GUIZZI G., *Lobbying e diritto societario: note critiche intorno alla proposta di riforma dell'art. 2407 c.c.*, in *Rivista delle società*, n. 2-3-2024, p. 251 ss.

GUIZZI G., *Spigolature intorno all'applicazione del nuovo art. 2407 c.c.*, in *Le Società*, n. 6/2025, p. 675 ss.

INZITARI B., *Limitazione della responsabilità dei sindaci secondo il nuovo art. 2407 c.c. ed obblighi di segnalazione nel codice della crisi*, in *Il diritto fallimentare e delle società commerciali*, n. 3-4/2025, p. 446 ss.

INZITARI B., *Limitazione della responsabilità dei sindaci secondo il nuovo art. 2407 c.c. ed obblighi di segnalazione nel codice della crisi*, in *Contratto e impresa*, n. 2/2025, p. 265 ss.

INZITARI B., *Obblighi di segnalazione nel Codice della crisi: responsabilità dei sindaci e dei revisori per i danni relativi alla perdita di valore della società e dei crediti, conseguente alla mancata o tardiva attivazione delle misure e degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza*, reperibile sul sito www.dirittodellacrisi.it, 24 febbraio 2025.

IRRERA I., *La vigilanza sugli assetti e le norme di comportamento del collegio sindacale*, in *Corporate Governance*, 2024, p. 25 ss.

IRRERA M., *Diritto del governo delle imprese*, Torino, 2025, p. 501 ss.

KINDLER P., *La responsabilità dei revisori legali e delle società di revisione legale: un confronto tra le discipline italiana e tedesca*, in *Rivista delle Società*, n.6/2016, p. 1124 ss.

LAZZARETTI S., *Responsabilità dei sindaci, la nuova disciplina tra criticità e prime pronunce*, reperibile sul sito Ilsole24ore.it, 2 maggio 2025.

LAZZARETTI S., *Responsabilità dei sindaci, il raffronto con i revisori e con altri ruoli*, reperibile sul sito IlSole24Ore.it, 25 novembre 2025, p. 66-68.

LIBERTINI M., *La funzione di controllo nell'organizzazione delle società per azioni, con particolare riguardo ai c.d. sistemi alternativi*, in *RDS*, 1/2024, p. 2 ss.

LORUSSO D. S., MINNICI M., *Contratto di assicurazione e clausole delimitazione della responsabilità degli amministratori e delle società*, reperibile sul sito IlSole24Ore.it, 1° dicembre 2025, p. 33 ss.

MANDARINO P., *Modifiche alla responsabilità dei sindaci*, in *Bilancio e Revisione*, n.12/2024, p. 33 ss.

MAZZA P., PARISI P., *Responsabilità del sindaco: proporzionale al compenso annuo percepito*, in *Pratica Fiscale e Professionale*, n. 16 del 21 aprile 2025.

MININNO R., *La responsabilità dell'organo di controllo nelle società a partecipazione pubblica*, reperibile sul sito ilSole24ore.it, 7 maggio 2025.

MOLLERS T. M. J., *Auditors report and the German Capital Markets Model Case Act (KapMuG) – legal consequences for EY in the Wirecard scandal*, in *Capital Markets Law Journal*, Volume 19, 2024, p. 22 ss.

MONATERI P. G., SOMMA A., *“Alien in Rome”. L'uso del diritto comparato come interpretazione analogica ex art. 12 preleggi*, in *Il Foro italiano*, 1999, vol. 22, p. 47 ss.

MORARA P. L., VELLA F., *Società di capitali: il tetto è solo per la responsabilità dei sindaci*, reperibile sul sito lavoce.info, 11 aprile 2025.

MORRIS P. E., *Contractual Limitations on the Auditor's Liability: Uneasy Combination of Law and Accounting*, in *The Modern Law Review*, 2009, p. 607 ss.

MUCCIARELLI F., *L'art. 2407 c.c.: il limite al danno risarcibile e la responsabilità dei sindaci. Nulla di nuovo sul versante penale dopo la L.35/2025*, in *Sistema penale*, 7 aprile 2025.

MUKWIRI J., *Directors' and Officers' Insurance in the UK*, in *European Business Law Review*, Vol. 28, n.4/2017.

MURINO F., *La “nuova” responsabilità dei sindaci limitata e parziaria (o ancora solidale?)*, in *Orizzonti del Diritto Commerciale*, n. 2/2025, p. 644 ss.

MUTTINI L., *La proposta di riforma del regime di responsabilità dei componenti del collegio sindacale*, in *Responsabilità civile e previdenza*, n. 6-2024, p. 2058 ss.

NEGRI G., *Nuove responsabilità dei sindaci non retroattiva*, reperibile sul sito ilsole24ore.it, 23 gennaio 2026, p. 34 ss.

NEGRO E. M., *Conversazione estemporanea sulla riforma dell'art. 2407 c.c.*, in *Ristrutturazioni Aziendali*, 17 marzo 2025.

NIGRO A., VATTERMOLI D., *Diritto della crisi delle imprese*, Bologna, 2025, p. 131.

NIGRO G., *Riforma responsabilità sindaci: la Cassazione conferma l'irretroattività*, in *Società, Banca e Impresa*, 29 gennaio 2026.

OPLUSTIL K., *Instrumenty nadzoru korporacyjnego corporate governance w spółce*, Warszawa, 2010, p. 771 ss.

PACCHI S., *Il ritorno del revisore contabile nel mosaico delle segnalazioni della crisi e dell'insolvenza dopo il d.lgs. 136/2024*, in *Ristrutturazioni aziendali*, 2024, p. 14 ss.

PAGNI I., *Onere di allegazione e onere della prova nelle azioni di responsabilità*, in *Rivista del diritto commerciale*, n.4/2016, p. 599 ss.

PEDERSOLI E., *Il collegio sindacale nelle società per azioni bancarie*, Milano, 2018, p. 324 ss.

PERROZZI T., *L'assicurazione responsabilità civile D&O*, in *PMI*, n. 6/2013, p. 38 ss.

PICCIAU A., *La nuova disciplina della responsabilità dei sindaci: appunti su profili letterali e sistematici*, in *Le Società*, n. 6/2025, p. 644 ss.

PISTOCHINI A., STAMPANONI BASSI G., *Le responsabilità penali del professionista*, Milano, 2023, p. 407 ss.

PROVERA V., *Applicabilità retroattiva del limite massimo di responsabilità patrimoniale dei sindaci*, reperibile sul sito *IlSole24Ore*, 16 maggio 2025.

QUARANTA E., *Codice delle società*, Milano, 2024, p. 758 ss.

QUICK R., *Can prohibitions of non-audit services and an expanded auditor liability improve audit quality?*, in *International Journal of Auditing*, 2022, p. 19 ss.

RIOLFO G., *La responsabilità dei sindaci di società di capitali e il nuovo art. 2407 c.c.: brevi chiose relative ad alcuni degli aspetti problematici*, in *Contratto e Impresa*, 1/2026, p. 62 ss.

RIVERDITI M., *Le nuove frontiere della responsabilità penale dei sindaci: riforma dell'art. 2407 c.c., norme deontologiche e dolo eventuale: prime riflessioni*, reperibile sul sito odcec.torino.it, 8 maggio 2025.

RIVERDITI M., *Riflessi penali della riforma dell'art. 2407 c.c.: prime riflessioni*, in *Giurisprudenza penale*, 5/2025.

ROACH L., *Auditor Liability: Liability Limitation Agreements*, in *The Company Lawyer*, Vol. 31, 2010, p. 167 ss.

ROACH L., *Auditor Liability: The Case for Limitation*, in *The Company Lawyer*, Vol. 31, 2010, p. 136 ss.

ROMANO G., *La riforma della responsabilità dei sindaci. Riflessioni ad una prima lettura*, in *Società e Contratti, Bilancio e Revisione*, 03/2025.

ROMANO G., *Ancora sulla (ir)retroattività della riforma della responsabilità dei sindaci*, in *DeJure*, 22 ottobre 2025.

RORDORF R., *La responsabilità dei sindaci alla luce del novellato art. 2407 c.c.*, in *Le Società*, 6/2025, p. 625 ss.

RUSSO R., *Il collegio sindacale nelle società per azioni*, in *Giurisprudenza commerciale*, n. 4/2022, p. 709 ss.

SALERNO F., *La decisione della Corte costituzionale sul tema della prescrizione dell'azione di responsabilità contro i revisori legali*, in *Società e Contratti, Bilancio e Revisione*, n. 9/2024.

SBISA' F., DI LORENZO C., *La nuova responsabilità dei sindaci: gli aspetti penalistici del riformato art. 2407 c.c.*, in *Il Quotidiano Giuridico*, 30 maggio 2025.

SPIOTTA M., *Check-list e Test pratico di risanabilità: presupposti teorici e implicazioni sistematiche*, in *Il Nuovo Diritto delle Società*, n. 9/2022, p. 1639 ss.

SPIOTTA M., *Responsabilità del revisore: le scale mobili soggettive del dies ad quem*, in *Le Società*, n. 8/2024, p. 936 ss.

SPIOTTA M., *Responsabilità e prevenzione: un parallelismo tra il riformato art. 2407 c.c. e gli artt. 1913-1915 c.c.*, in *Il diritto fallimentare e delle società commerciali*, n. 5/2025, p.890 ss.

SPIOTTA M., *CNC e denuncia “ostile” ex art. 2409 c.c.: la “doverosa prudenza” del giudice societario*, in *Le società*, n. 7/2025, p. 800 ss.

SPIOTTA M., *Una lettura integrata degli artt. 2407 c.c. e 25 octies CCII: dalla responsabilità “paralizzante” alla responsabilità “abilitante”*, reperibile sul sito www.dirittodellacrisi.it, 25 settembre 2025.

SPIOTTA M., *Il nuovo art. 2407 c.c.: tra irretroattività e limiti costituzionali alla discrezionalità legislativa*, in *Le Società*, 3/2026, p. 298 ss.

SPIOTTA M., *L'organo di controllo come identikit del sistema di governance*, in *Le Società*, n.7/2026, p. 869 ss.

SPIOTTA M., *L'organo di controllo nella nuova sistematica del Codice civile*, in *Società e Contratti, Bilancio e Revisione*, 04/2026, p. 29 ss.

STOFFELS M., *Zur Wirksamkeit den Haftungsbegrenzung in den Allgemeinen Auftragsbedingungen fur Wirtschaftsprufer und Wirtschaftsprufungsgesellschaften*, in *ZIP*, 2016, 50, 2396.

SUDIERO F., *La responsabilità solidale “limitata” dei sindaci (con uno sguardo all'imminente riforma di quella dei revisori)*, in *Il Diritto Fallimentare e delle Società Commerciali*, 2024.

SUDIERO F., *La prescrizione dell'azione sociale verso i revisori: “il re è nudo?”*, in *Giurisprudenza Italiana*, marzo 2025, p. 583 ss.

SUDIERO F., *La responsabilità solidale dei sindaci è stata davvero eliminata? Prmissime (ma non proprio istintive) riflessioni*, in *Quaderni di Ristrutturazioni Aziendali*, n. 2/2025, p. 102 ss.

SUDIERO F., *La segnalazione dell'organo di controllo ex art. 25-octies del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*, Torino, 2025.

TRABACCA L., *Ancora sul modello di amministrazione monistico. Riflessioni sulla remunerazione dei componenti per il controllo sulla gestione*, in *RDS*, n. 1/2025, p. 53 ss.

TUARIVOLI E., *Efficacia temporale, limite risarcitorio e solidarietà del nuovo art. 2407 c.c.: prime applicazioni giurisprudenziali a confronto*, in *Le Società*, 3/2026, p. 267 ss.

UVA V., *Collegi sindacale, è legge il tetto alla responsabilità civile*, reperibile sul sito Isole24ore.it, 12 marzo 2025.

VALENSISE P., *Sistema dualistico e passaggio generazionale: spunti su opportunità, problemi e prospettive*, in *Banca Impresa e Società*, n. 3/ 2022, p. 355 ss.

VENTORUZZO M., *La riforma del T.U.F. e del Codice civile dopo il D.Lgs. n. 47/2026: istruzioni per un uso non ingenuo*, in *Le Società*, n.7/2026, p. 749 ss.

WETERINGS W., *Directors' & Officers' Liability, D&O Insurance and Moral Hazard: More Control of Moral Hazard by D&O Insurers Needed to Increase the Incentives of Directors and Supervisory Board Members*, in *European business law review*, n. 2/2015, p. 305 ss.

ZANARDO A., *Modifiche in tema di responsabilità degli organi sociali e di esercizio delle relative azioni*, in *Le Società*, n.7/2026, p. 857 ss.

ZAZZARO F., *Il nuovo articolo 2407 c.c. in materia di responsabilità dei componenti del collegio sindacale, quale rilievo penale?*, reperibile in *compliancehub.it*, 22 maggio 2025.

GIURISPRUDENZA

Corte costituzionale, 115/2024, 1/07/2024, in *DeJure*.

Corte costituzionale, 73/2017, 12/04/2017, in *DeJure*.

Corte di Cassazione, Sez. I civile, 2975/2020, 7/02/2020, in *DeJure*.

Corte di Cassazione, Sez. V, 19091/2020, 23/05/2020, in *Diritto ed Economia dell'Impresa*.

Corte di Cassazione Sez. I civile, 28357/2020, 11/12/2020, in *DeJure*.

Corte di Cassazione, Sez. I civile, 4344/2022, 10/02/2022, in *DeJure*.

Corte di Cassazione, Sez. I civile, 23052/2023, 28/07/2023, in *DeJure*.

Corte di Cassazione, Sez. I civile, 23200/2023, 31/07/2023, in *DeJure*.

Corte di Cassazione, Sez. I civile, 2350/2024, 24/01/2024, in *DeJure*.

Corte di Cassazione, Sez. I civile, 2400/2024, 25/01/2024, in *DeJure*.

Corte di Cassazione Sez. I civile, 5060/2024, 26/02/2024, in *DeJure*.

Corte di Cassazione, Sez. I civile, 8553/2024, 29/03/2024, in *DeJure*.

Corte di Cassazione, Sez. I civile, 14275/2025, 28/05/2025, in *DeJure*.

Corte di Cassazione, Sez. I civile, 1390/2026, 22/01/2026, in *DeJure*.

Corte di Cassazione, Sez. I civile, 1392/2026, 22/01/2026, in *DeJure*.

Corte di Cassazione Penale, Sezioni Unite, 38343/2014, 18/09/2014, in *Giurisprudenza penale*.

Tribunale di Bari, 23 marzo 2021, reperibile sul sito ilcaso.it.

Tribunale di Bari, Sez. spec. Impresa, 24/04/2025, in *DeJure*.

Tribunale di Bologna, 27 luglio 2020, reperibile sul sito ilcaso.it.

Tribunale di Brescia, Sez. spec. Impresa, 10/09/2025, in *DeJure*.

Tribunale di Catanzaro, sez. Imprese, 6 febbraio 2024, in *Giurisprudenza italiana*, 2024, 1894 ss.

Tribunale di Venezia, Sez. spec. Impresa, 3443/2025, 07/07/2025, in *DeJure*.

SITOGRAFIA

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), Audizione del 12 marzo 2024 – Proposta di legge di modifica dell'articolo 2407 c.c. (AC 1276), disponibile su www.commercialisti.it

IKN Italy, Your knowledge network, www.ikn.it

Istituto dei Revisori d'Impresa del Belgio (Institut des Réviseurs d'Entreprises / Instituut van de Bedrijfsrevisoren – IBR – IRE), disponibile su www.ibr-ire.be.

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), glossario IVASS, disponibile su www.ivass.it.

Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB), PCAOB Expands Liability for Auditors Involved in Firm Violations, 12 giugno 2024, disponibile su www.wsj.com.

Senato della Repubblica, Disegno di legge del 19 marzo 2025, disponibile su <https://www.senato.it/leggi-e-documenti/disegni-di-legge/scheda-ddl?did=58997>.

Tusciafisco, *Istanza per una revisione oggettiva della responsabilità civile ascrivibile ai componenti degli organi di controllo delle società di capitali: introduzione di un limite quantitativo*, 20 giugno 2022, disponibile su www.tusciafisco.it

RINGRAZIAMENTI

Giunta al termine di questi cinque anni universitari, desidero rivolgere un caloroso ringraziamento a tutte le persone che mi hanno accompagnata lungo questo percorso, sostenendomi, incoraggiandomi e spronandomi a dare il meglio di me stessa in ogni momento.

Desidero, innanzitutto, esprimere la mia più sincera gratitudine alla Professoressa Marina Spiotta, per avermi seguita nella stesura di questo elaborato, per la disponibilità e per l'attenzione che mi ha riservato durante tutto questo periodo. I suoi consigli e le sue osservazioni sono stati per me una guida e hanno contribuito in modo significativo alla mia crescita accademica e personale.

Il ringraziamento più profondo è rivolto a mia mamma e a mio fratello Simone. Senza di voi, nulla di tutto questo sarebbe stato possibile. Grazie per aver creduto in me, per aver assecondato i miei desideri e per aver sostenuto ogni mia scelta. Nonostante le difficoltà che abbiamo dovuto affrontare, mi avete sempre spronata ad andare avanti e accompagnata, passo dopo passo, nel percorso che mi ha portata a diventare la persona che sono oggi. Non mi avete mai fatta sentire sola e avete contribuito a rendere possibile ogni mio desiderio.

È difficile trovare le parole giuste per esprimere ciò che avete rappresentato per me in questi anni. Mi avete sostenuta in ogni momento, condividendo le mie soddisfazioni e sopportando le tensioni di un percorso lungo e impegnativo. Grazie per avermi fatto sentire sempre il vostro affetto e la vostra vicinanza. Spero che possiate essere sempre fieri di me e della persona che sono diventata, anche grazie a voi.

Un ringraziamento speciale va ad Elis, che mi è stato accanto in questi anni, nei momenti più belli così come in quelli più difficili. Grazie per aver creduto nelle mie capacità anche quando io stessa faticavo a farlo e per avermi incoraggiata ogni volta che ne avevo bisogno. La tua presenza, il tuo sostegno e la tua pazienza sono stati per me un punto di riferimento importante lungo questo percorso.

Ai miei compagni del liceo, che nel tempo sono diventati molto più che semplici compagni di scuola e rappresentano ancora oggi una parte fondamentale della mia vita: anche se negli anni abbiamo intrapreso strade diverse, non mi avete mai fatto mancare la vostra presenza, sapendo esserci nei momenti importanti così come in quelli più complicati. Grazie per tutti gli anni condivisi, per i ricordi che porterò sempre con me, per le risate e per quella complicità che ancora oggi ci contraddistingue.

Ringrazio gli amici incontrati durante gli anni universitari, con i quali ho condiviso esami, ansie, soddisfazioni e moltissime esperienze che porterò sempre nel cuore. Grazie per ogni momento trascorso insieme e per il sostegno che mi avete dato: avete fatto sì che questi anni diventassero qualcosa di molto più di una semplice esperienza universitaria. Grazie a voi il percorso è stato meno faticoso e più ricco. Vi sono grata per aver reso indimenticabile questo capitolo della mia vita.

Un pensiero speciale va alle amicizie nate anni fa sui campi di pallavolo che, anche quando ho smesso di giocare, hanno continuato ad essere parte della mia vita. Ciò che è iniziato in campo si è trasformato nel tempo in legami molto più profondi, che hanno accompagnato una parte importante della mia crescita. Grazie per aver continuato a credere in me, a sostenermi e a spronarmi a dare sempre il massimo, ma soprattutto per essermi state vicine e avermi sempre voluto bene. Anche se oggi alcune di voi sono lontane, sparse per l'Italia e per il mondo, il tempo e la distanza non hanno cambiato il posto con ognuna di voi occupa nei miei pensieri e nel mio cuore.

A tutti voi esprimo il mio più sentito e sincero ringraziamento.

Alessandra



Firmato digitalmente da Marina Spiotta
Data: 24.08.2026 19:24:06 CEST
Organizzazione: UNIVERSITA' DEGLI
STUDI DEL PIEMONTE
ORIENTALE/01943490027